


STUDI E RICORDI LETTERARI

PER

LO STESSO AUTORE



A.V.
E.VI
A

STUDI E RICORDI

DI

FORO CRIMINALE

PREZZO L. 5.

BOLOGNA

Tip. DI G. CENERELLI
1884.

A.V. E.VI. I.

STUDI E RICORDI

DI

FORO CRIMINALE

PER L' AVVOCATO

FRANCESCO JUSSI



BOLOGNA

TIPOGRAFIA DI G. CENERELLI
1884.

STUDI E RICORDI

DI

FORO CRIMINALE

PROPRIETÀ LETTERARIA.



M. E. RICORDI

LIBRERIA

1881



STUDI E RICORDI
DI
FORO CRIMINALE
PER L' AVVOCATO
FRANCESCO JUSSI

Ne porte point envie à ceux qu'un autre vent
Sur les routes du monde a conduits plus avant,
Heureuse au fond des bois la source pauvre et pure!
Heureux le sort caché dans une vie obscure!

A. DE LAMARTINE
Harmonies Poétiques et Religieuses.



BOLOGNA

TIPOGRAFIA DI G. CENERELLI
1884.

PROEMIO

*Prima di parlare di me e di questo lavoro,
volendo che si scuopra il core che solo seguì la
mente nel darlo in luce, mi conviene, proe-
miando, condurre il discorso insino a mia ma-
dre. Oh quanto ancora mi giova vederla con un
aspetto più dolce, più delicato, più gentile come
un altro me stesso! Le sue sopracciglia inarcate
sopra i suoi occhi bruni, la sua fronte alquanto
alta, il suo naso profilato, la sua bocca un poco
aperta, e le forme ovali del suo viso sopra tutto
avevano un non so che di tenero e d'affettuoso,
che ancora rimembrandole, pungono d'amore e
fanno sospirare! Tenerezza ed affetto che spic-
cano ancor oggi dalla sua scolpita immagine,
occupata da ingenita e pietosa sollecitudine, a
cui s'aggiunge quella stretta ansietà, o come la
chiama Alessandro Manzoni, angustia scrupo-
losa, che spesso tormenta i buoni.¹ A guisa del*

¹ I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Capit. IV, pag. 82 in fine. Ediz. Guglielmini e Radaelli. Milano, 1840.

fiore che annunzia l'inverno essa scomparve da questa vita e fu chiamata ad un'altra, dove, deh! madre mia, dove ora sei? Quando la mia mente interroga il cielo con la ragione, o in un momento della più fiera angoscia l'istinto lo afferra con lo sguardo, il cielo mi dice che la sua stanza è lassù! Piangendo adunque non la richiamo in terra, dove fu così bella per le care virtù di donna e madre e credente nel Signore; è quivi soltanto che io desidero di congiungermi con la sua memoria e di lasciarla nel cuore di chi mi verrà dopo come un ricordo della mia. Se poi (o che spero!) queste carte, che un giorno mi furon date a vergare con le lacrime e con il sangue de' rei poveri, ancora non saranno di lunga grazia vote, il fiore delle loro difese criminali non sorgerà altrove che sopra il sepolcro e vicino alla croce dove dormono le sue ceneri benedette.

INTRODUZIONE

Levando intanto queste prime rudi
Scaglie n'andrò con lo scalpello inetto:
Forse ch'ancor con più solerti studi
Poi ridurrò questo lavor perfetto.

ARIOSTO, I.

Non potrà sapere se un progresso segnarono o un regresso nell'arringo giudiziale queste mie difese criminali chi non conosce quali erano al tempo che esse vennero in luce¹ le forme di giustizia alle quali si dovettero conformare. E siccome le forme giudiziarie seguono in generale le forme politiche,²

¹ Di queste al loro tempo non corsero per le stampe che la sesta e l'undecima, e sono forse in questa raccolta tra quelle di maggior polso.

² La véritable sanction des lois politiques se trouve donc dans les lois penales, et si la sanction manque, la loi perd tôt ou tard sa force (1). *De la Démocratie en Amérique par Alexis de Tocqueville, Tome premier, Chapitre XVI, pag. 229. — Paris, Pagnerre, Editeur. 1850.*

(1) Tous le pouvoirs sentent bien qu'au bout du compte il n'y a de maître absolu dans la société que celui qui, soit ouvertement, soit, mieux encore, en secret, dispose de la justice pénale. C'est là que tout aboutit en dernier résultat. *P. Rossi. V. Thémis, ou la Bibliothèque du jurisconsulte, année 1826. 8.me livr.*

.... le peuple, lui, ne l'oublie jamais, et chaque fois qu'il lui arrive, dans ses jour d'irrésistible émotion, de renverser un gouvernement, le premier usage qu'il fait de son autorité révolutionnaire est de réformer la législation criminelle. — *De l'emelioration de la loi criminelle en vue d'une justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse et plus moralisante, par Benneville de Marsangy, conseiller à la cour impériale de Paris, officier de la légion d'honneur. Deuxième partie. Paris, Cosse et Marcial, Imprimeurs de la cours de cassation, 1864. Avant-Propos.*

perciò cominciando dal processo che è il fondamento e la base d'ogni giudizio, è da vedere se tale era il processo penale sotto la legislazione pontificia, quale è ora sotto la nostra, accusatorio, pubblico, orale, per giurati; ed inoltre presso quali magistrati esso allora trovava il suo svolgimento e la sua risoluzione.¹

Come il nostro processo penale è un misto d'inquisitorio e d'accusatorio in cui prevale l'accusatorio, così un misto era pure il processo penale pontificio d'accusatorio e d'inquisitorio, ma questo sopra quello la vinceva. Quanto alla pubblicità, nell'inquisizione della causa sotto la legislazione pontificia, come nella sua istruzione presso di noi, e come nella maggior parte delle procedure penali per quasi tutta Europa,²

¹ Vedi il processo orale, accusatorio, pubblico e per giurati secondo le varie legislazioni di G. J. Mittermaier, Consigliere e Professore ad Eidelberg. Versione dal tedesco dell'Avvocato M. M. (Maurizio Martini) con aggiunte. *Reggio e Modena MDCCCL*.

Questo libro composto la prima volta a Eidelberg (1845) ed intitolato *il processo orale*, viene citato con l'aggiunta di *aureo*, nel programma, parte generale, del Corso di Diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa dal Professor Francesco Carrara. *Lucca, Tipografia Giusti, 1871, pag. 591.*

² Il principe di Bismarck citando il deputato Lasker per l'arresto del Conte Arnim nella tornata del 21 novembre 1874 al parlamento di Berlino stimatizzava la procedura penale tedesca in questa forma: « Una persona che io non voglio nominare (alla quale però, perché si trova in una disgrazia, non possiamo negare una certa simpatia) ha già avuto a soffrire abbastanza dall'interessamento malinteso della stampa, ed io credo che non si è reso un servizio alla sua causa mettendolo nell'odierna discussione. (*Voci: Verissimo.*) Ciò mi prova inoltre, quanto sia difettoso il nostro sistema criminale, il quale non accorda nel primo stadio la pubblicità della procedura; (*Verissimo!*) giacchè se quello che sappiamo in via privata si fosse potuto discutere in pubblico tra giudice, difensore, accusatore ed accusato, vorrei vedere io chi, in questa Camera, sarebbe venuto a muovere rimprovero. »

salvo Inghilterra,¹ essa non esisteva punto, ed il

¹ Il est de règle qu'en Angleterre les actes de l'information préparatoire aient lieu publiquement, sans qu'une prescription légale à cet égard puisse être invoquée. La publicité toutefois n'est absolument obligatoire que dans le cas où soit le magistrat de police, soit le juge de paix, doit statuer à l'audience sur une affaire qui, par sa nature, rentre dans les causes sommaires. Dans les cas, au contraire, où, à raison du degré de gravité de l'affaire, il procède à une information, l'ancien droit lui reconnaissait la faculté discrétionnaire d'écartier les personnes qui n'étaient pas intéressées à l'affaire. La nouvelle loi a consacré également cette faculté. Toute personne, pour assister à l'information, a besoin d'y être autorisée par le juge de paix. Toutefois cette prescription faite par la loi, que le juge de paix doit éloigner les auditeurs, s'il lui apparaît que l'intérêt de la justice le demande (*if it appears so him that the ends of justice will be best answered by so doing*), autorise à admettre que ce magistrat n'exclura pas le public sans fondement.....

D'ailleurs la règle de la publicité résulte implicitement de la présence ordinaire aux séances des rédacteurs (*reporters*) des gazettes où doit se trouver reproduit le compte rendu des informations préparatoires. Quoique le juge de paix ait cru, pour de graves motifs, devoir entendre une personne secrètement et exclure le public sans en excepter même les rédacteurs de journaux, il est d'usage qu'à la rentrée du public ce magistrat lui fasse part de ce qui s'est passé et de la déposition qui s'est produite dans l'intervalle de son absence.

La publicité, en Angleterre, présente un tout autre caractère que dans les autres pays. L'espace réservé au public dans les salles d'audience est relativement petit. Mais il suffit que l'accès en soit libre et que la publicité subsiste ainsi en principe. L'Anglais n'exige rien de plus, dès l'instant que les sténographes peuvent assister aux séances et que les journaux sont mis, par leur intermédiaire, à même de publier un compte rendu fidèle des débats. *Traité de la Procédure criminelle en Angleterre, en Écosse et dans l'Amérique du Nord envisagée dans l'ensemble de ses rapports avec les institutions civiles et politiques de ces pays, et dans les détail pratiques de son organisation, par le D^r C.-J.-A. Mittermaier Professeur à l'Université d'Heidelberg, ancien président de la Chambre des députés du grand-duché de Bade, membre de l'Institut de France, etc., augmenté des additions de l'Auteur; traduit par A. Chauffard, Docteur en droit, juge au tribunal d'Albi. Paris, E. Thorin, libraire-éditeur, Boulevard Saint-Michel, 58. 1868, pag. 108, 109 e 460 passim.*

processo in questi suoi primi stadi sì rispetto all' accusato come rispetto al pubblico era secreto; ¹ e solo quando erano state riassunte dal giudice processante tutte le prove raccolte durante il corso dell' inquisizione, e protestate contro l'imputato con un atto che si diceva la contestazione finale, ² ed era come il nostro libello d'accusa, l' inquisizione veniva chiusa, ed il processo si pubblicava con un decreto del Procurator

¹ La pubblicité de l' information préparatoire et le droit de se faire assister d'un défenseur constituent la meilleure garantie de protection pour l'accusé (1). *Mittermaier, op. cit., pag. 268.*

(1) Il primo che l'intravide fra noi fu l'Avvocato Filippo Martinelli, e per rispetto al Difensore prima di venire alla cattura del reo ne tentò l'esperimento che allora fu trovato impraticabile. — *Vedi le mie difese, pag. 183.*

Il bisogno della pubblicità dell'informazione preparatoria, come più logico, si dimostra anche maggiore dove vi ha pubblicità di giudizio.

Nous recevions récemment, au mois de janvier 1851, d'un des membres les plus distingués du parti conservateur anglais, une lettre qui contenait ces mots: « Le jury, le débat oral et sa publicité, sans la publicité de l' information préparatoire, pourraient être comparés à une personne portant un beau vêtement de dessus et une linge de corps tombant en lambeaux, à une pièce ou l'on ne vise qu'à l' effet théâtral, à une maison sans fondement. » Celui qui s'exprime ainsi connaît très-bien la procédure française ed allemande. *Mittermaier, op. cit., pag. 249, in nota.*

² Eccone una descrizione che mi permetterei di chiamare elegante: « Ce n'est donc qu'après avoir silencieusement recueilli et enregistrée, sans parti pris, tous les éléments de l'instruction, disposé, étudié, coordonné tout ce qui peut être à charge ou à décharge; en un mot, après l'entier achèvement de la procédure, que, dans un *interrogatoire final*, le juge, récapitulant tous les faits constatés, toutes les explications données, doit enfin interroger l'accusé; lui opposer l'erreur, l'invraisemblance, la contradiction où la fausseté de ses raisons justificatives; et, s'armant de l'imposante autorité des faits reconnus constants, le confondre et le mettre ainsi en demeure, ou de persister à ses risques et périls, dans une défense désormais impossible, ou d'avouer franchement sa culpabilité. *Benneville de Marsangy, op. cit., Deuxième partie, pag. 355.*

Se ne trova un esempio nei documenti in appendice alle mie difese, All. R., pag. 274 e seg.

fiscale che oggi si pareggerebbe all'ordinanza di farsi luogo a procedimento del nostro Giudice istruttore, o della nostra Camera di consiglio sopra richiesta del Ministero pubblico; dopo di che se ne facevano comuni gli atti all'imputato ed al suo Difensore. Chiamata poi dall'usciere, come ora si chiama, o con altra locuzione, proposta come allora si proponeva dal cursore la causa all'udienza, non si procedeva alla discussione della medesima come si fa presso di noi con la pubblicità del giudizio, ma con una mezza pubblicità, se così pure si può chiamare; dove vi intervenivano i Giudici, il Procurator fiscale, l'Aderente al fisco, che era la nostra Parte civile quando si faceva rappresentare, ¹ l'accusato se non dichiarava egli stesso di volersene astenere, il suo Difensore o Difensori, i testimoni che prima erano già stati uditi con giuramento nel processo scritto e che venivano dipoi nuovamente citati dall'accusa a ripetersi; i nuovi proposti dalla difesa, giacchè era libero all'Accusato e al Difensore proporne anche dei nuovi, il Canceliere e quelle persone, alle quali o per professione di studi o per titolo di urbanità o di speciale onoranza, era per consuetudine lasciato all'arbitrio del Presidente del Tribunale, il non disdirne l'accesso.

¹ Il Codice di procedura penale italiano, ammettendo, come il francese, l'intervento della parte civile nei penali giudizi, non fece che accordare al danneggiato da reato una facoltà già riconosciutagli dalle legislazioni di quasi tutti gli Stati, che si raccolsero ad unità nazionale sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II, quella cioè, di chiedere nel giudizio penale il risarcimento del danno sofferto per cagione del reato. *La parte civile del giudizio penale dell'Avvocato Federico Benevoli. Unione Tip. Editrice Torinese, 1881; pag. 18, n.^o 13.*

Quanto all' oralità, il Presidente o il Giudice da lui delegato apriva il dibattimento con l'esposizione scritta oppure orale dello stato degli atti, e poscia si sentivano l'accusato ed i testimoni, al quale ed ai quali ciascun Giudice, il Procurator fiscale, e il Difensore potevano rivolgere interrogazioni e domandar schiarimenti. Poscia il Procurator fiscale leggeva o recitava a voce il fatto di cui correva l'imputazione e domandavane la pena; leggeva o recitava parimente a voce il Difensore la sua difesa; quindi replicava il Procurator fiscale e controreplicava il Difensore che aveva per ultimo la parola. Così e non altrimenti la prova scritta poteva in certo modo divenire orale, ma non già che questa oralità potesse distruggere affatto il processo scritto, e divenisse come presso noi l'atto vitale del pubblico dibattimento ed il fondamento di tutto il giudizio;¹ chè invece la base del giudizio rimaneva sempre il processo scritto, e l'oralità in radice non era che la ripetizione e la rettificazione del processo scritto, sopra il quale non meno che sopra la stessa oralità si fondavano la causa ed il giudizio.²

¹ Dans les pays où l'information préparatoire est secrète, la lecture qui doit être donnée à l'audience publique des dépositions écrites de témoins absents est toujours plus ou moins une grave violation du principe du débat oral. Cette lecture, en Angleterre, présente beaucoup moins d'incompatibilité avec ce principe, grâce à la publicité de l'information préparatoire. Le témoin, en effet, a déjà déposé publiquement et l'accusé a été à même de faire valoir ses moyens de défense. *Mittermaier, op. cit., pag. 252.*

² Il processo in scritto forma la base dei giudici criminali, combinati bensi coi risultati ulteriori provenienti dal confronto, e dalla discussione personale fra l'accusato e quei testimoni che sono reputati necessari

In fine (e questa è la differenza maggiore che passa fra le due procedure, la pontificia e la nostra) non fu mai il processo penale pontificio per giurati;¹ nè per i reati di stampa, come primieramente s'introdusse in Piemonte con l'editto del ventitredì marzo milleottocentoquarantotto;² giacchè lo Stato pontificio tenendosi alla censura preventiva e non lasciando libertà di stampa, non poteva aver bisogno di legge che la reprimesse; e molto meno come entrò dipoi nell'ordine giudiziario nostro, quando al dire dell'onorevole Mancini « fu merito di Urbano Ratazzi e del Conte di Cavour che lo secondava, aver profittato dei poteri straordinari affidati alla Corona acciò l'Italia per volere del Principe acquistasse una delle più nobili e salde istituzioni dei liberi reggimenti.³ » La quale traendo primieramente la sua origine dall'Inghilterra, « dove per

ad intervenire all'udienza, e che realmente intervengono nell'atto della proposizione della causa. — Dei processi nella loro ordinatoria. — Regolamento Organico e di Procedura criminale 5 novembre 1831, lib. II, art. 110.

¹ Le persone a cui la legge affida la facoltà di pronunziare la sentenza sono o i giurati, cioè uomini scelti di caso in caso tra i cittadini in guisa che l'accusato, a cui compete il più ampio diritto di ricusa, viene ad essersi sottoposto a loro, come a suoi giudici; oppure giudici giurisperiti, nominati dallo Stato per decidere i processi criminali in genere. *Teoria della prova nel processo penale del D.r C. G. A. Mittermaier, traduzione italiana eseguita sull'originale tedesco dal D.r Filippo Ambrosoli, con molte aggiunte inedite dell'Autore e con note del Traduttore sulla Legislazione Austriaca. Milano libreria di Francesco Sanvito, 1858. Parte prima, capitolo I, pag. 3.*

² L'Editto fu dato in Torino da Carlo Alberto ventidue giorni dopo lo Statuto.

³ Vedi il suo discorso alla Camera eletta quando si discuteva la legge dell'otto giugno milleottocentosettantaquattro sui giurati.

condizioni al tutto peculiari di quel popolo si mantenero le forme primitive dei giudizi, e accomodandosi gradatamente ai bisogni della civiltà si perpetuarono senza che mai fossero state interrotte¹ » fu a un tratto votata in Francia; che la causò con la costituzione del millesettecentonovantuno, e ne venne ad effetto con la legge del ventinove settembre di quell'anno stesso. La quale istituzione insieme ad altre leggi che hanno i loro precedenti in quella legislazione passò il tredici novembre milleottocentocinquantanove nell'Italia nostra,² che il buono esemplare di quella copia trovata da molti difettosa,³ era stata la prima a conoscere nella bella descrizione che fin da suoi tempi (1667) le diede il Padre Daniele Bartoli, istoriografo della Compagnia di Gesù, nella sua Inghilterra. Nella quale, benchè lo stile vi sia soverchiamente raffinato, difetto comune a tutta l'opera, e vi figurino altresì atrocità di supplizi che troppo attristano le menti d'un secolo più umano,⁴ questa descrizione maravigliosa

¹ L'Istituzione dei Giurati per Giuseppe Pisanelli. Torino 1856. Stamperia dell'unione tipografica editrice.

² La legge (13 novembre 1859, n.º 3781) venne poi seguita dall'altra del sei dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, riformata questa pure alla sua volta da quella dell'otto giugno 1874 che si propose di coordinarla con maggiori criteri di capacità.

³ Il est naturel qu'en Allemagne, où depuis quelques années on attache une grande importance à l'étude du système anglais, l'on se soit appliqué à le comparer avec le système français, et qu'un grand nombre de voix autorisées se soient prononcées en faveur de premier. Mittermaier, op. cit., pag. 551.

Vedi anche Vincenzo Lomonaco. — *Studi storici sui principii della legislazione*.

⁴ Opere di Pietro Giordani. Volume XIV. Italia, 1821.

è nientedimeno e commendevole in tutto il sostanziale quanto sono quelle della sua Asia, dove al dire di Marco Minghetti, « troviamo spesso tante e più notizie e meglio ordinate ed esatte che non in molti libri moderni reputatissimi.¹ » Ma tuttoché fosse nuova allora, ed ancor oggi non sia invecchiata, io nelle opere nè degli autori antiehi nè dei moderni che trattano questa materia, qual che sia la cagione, citata non che riportata in fonte non l'ho vista mai; onde, e come luce di questo arduo tema, e come fregio di che ben si può appagare questa mia introduzione, non mi piace di lasciarla indietro.

« Quanto allo stile proprio dell'Inghilterra nel « giudicarvisi delle cause (e dirò solamente delle « criminali, e gravissime), evvi tuttora in uso il « già istituito dagli antichi Normanni,² di così bel

¹ Nel Giornale Felsineo. Bologna 20 maggio 1847.

² Questa opinione si mantiene come la più vera anche oggi.

« Alcuni scrittori hanno fatto sorgere nel periodo anglo-sassone l'istituzione dei giurati e più specialmente l'hanno attribuita ad Alfredo il Grande, ma non ci è dato davvero scorgere nel sistema giudiziario anglo-sassone, nulla che accenni ad una relazione intima ed organica con la futura giuria: non nei giudici assessori delle corti di contea e dell'hundred, (cantone, il *pagus* di Tacito) (1), né nei testimoni che depongono con giuramento sopra un determinato fatto, né nei compurgatori, che confermano col proprio il giuramento del loro principale, e nemmeno infine nella forma di giudizio per mezzo del paese, *trial by the country*, in cui interveniva tutta la *shire moot* (contea); giacchè il procedimento giudiziario di questo periodo non va oltre questo stadio, e coi giurati veri e propri i suddetti istituti non offrono analogia, se non che quella del numero dodici, generalmente usato in virtù di qualche misterioso movente (2). Solo la sopracitata legge d'Etelredo (3) s'accosta maggiormente al sistema dei giurati, che ad ogni modo non si può dire

« magistero, e così bene accordato, che, a riguardarlo

sia sorto fino al seguente periodo (Normanno o Feudale) per quanto taluno possa scorgerne in questo (Anglo-Sassone) i germi come il Glasson. » *Svolgimento Storico della Costituzione Inglese dalle origini ai nostri tempi, di Raffaele Cardon Segretario onorario di Legazione. I^o Periodo Anglo-Sassone. Vol. I, pag. 40.* Torino. Ermanno Loescher. 1883.

(1) « *Hundred*, istituzione primitiva » dice lo Stubbs, « che appare in ogni ramo della razza germanica nella sua prima forma storica; non ancora una divisione geografica definita, ma bensì sociale e politica. » *Cardon, Vol. I, pag. 12.*

(2) Alcuni credono ad onore de' dodici Apostoli.

(3) L'origine dei giurati in materia criminale è più oscura, sembra però che abbiano un precedente in quei 12 *thegns* della legge d'Etelredo che prestavano giuramento « di non accusare nessuno innocente, né di lasciar sfuggire nessun colpevole » e sotto questo aspetto ci offrono una certa analogia colla futura giuria d'accusa (*). *Cardon, Vol. I, alle pag. 39 e 135.*

(*) Beaucoup d'obscurités planent encore sur la manière dont s'est développée l'institution du jury d'accusation. Toujours est-il qu'il est facile de démontrer qu'elle se rattache, par son origine, aux anciennes institution de l'Angleterre....

Il est certain que déjà, dans les institutions anglo-saxonnes, principalement dans la communauté solidaire, se montrent les premières traces du jury d'accusation.

Les écrivains anglais invoquent une loi du roi Ethelred, d'après laquelle douze *seniores Thani* (servitori, vassalli) devaient jurer *quod noluit innocentem accusare nec aliquem noxiū celare*. *Mittermaier, op. cit., pag. 294 e seg.*

« Taluno pretende che il giuri inglese abbia fondamento negli Ordinamenti giudiziari di Roma (1), ma tale opinione non sembra accettabile, a quanto narra il Pisanelli, l'autore dell'aureo libro *sui giurati*. Ad ogni modo il giuri inglese si perde nella notte dei tempi (2). Adams dichiara che si appoggia ad una tradizione così antica, che non se ne può conoscere l'origine. Blakstone, Spelman ed altri affermano che origina dalle antiche colonie anglo-sassoni o dal sistema giudiziario dei Normanni. Dapprima il giuri componevasi dei vicini, la cui voce, dice Pisanelli, esprimeva ad un tempo l'accusa, la testimonianza, il giudizio, e si diceva *veredictum visineti*. Poi concorrevano con un inviato regio i migliori, i più esperti, i probi, homines legales, ed erano scelti non più fra i vicini, ma fra i concittadini; la loro voce era il giudizio della patria. Si emanarono in seguito molte Costituzioni per parte de' Principi anglo-sassoni; venne la *Magna Charta* di Giovanni Senzaterra (3), vennero le *Provisioni di Oxford* di Enrico III, lo *Statuto di Edoardo I* (4), ecc.;

« in sè stesso, per quanto a me ne paia, non vi

ed al presente, dopo 85 regolamenti (5), tutto è coordinato coll'Atto di Peel, approvato nel 1825. » *Cronaca giudiziale penale del giornale l'Unità Cattolica, Anno 1874, N.^o 25.*

(1) Il Filangeri mostrerebbe quasi con il preambolo che premette alla sua esposizione del sistema della criminale procedura degli Inglesi d'essere stato di questa opinione. « Che l'esempio di Roma sia dunque il fondamento delle nostre idee in un argomento, che tanto interessa la civile libertà. Deduciamo dalle misure prese da' tiranni dell'impero per distruggere l'antico metodo de' Romani liberi, la necessità che vi sarebbe d'imitarlo, e di adottarlo allo stato presente delle cose; e per maggiormente persuaderci della necessità di questa intrapresa, vediamo come la sola nazione, che ha profitato su quest'oggetto de' lumi della Romana politica, è la sola nazione nell'Europa, nella quale l'innocente non trema, allorchè è chiamato in giudizio. Il sistema della criminale giudicatura degl'Inglesi richiami dunque per poco la nostra attenzione. » *La Scienza della Legislazione di Gaetano Filangeri. Libro III. Delle Leggi Criminali. Capo XVI. Quarta parte della criminale Procedura. Della ripartizione delle giudiziarie funzioni, e della scelta de' giudici del fatto. Tomo secondo. Filadelfia, nella stamperia delle provincie unite, 1799, pag. 430 e seg.*

Anche Marco Minghetti sembra che porti la stessa opinione: « So bene quanto la istituzione dei giurati sia tenuta in pregio presso le razze anglo-sassoni. Non si riguarda solo come un dovere del cittadino di render la giustizia, ma come uno dei suoi diritti, e dei più cari e dei più segnalati nella vita libera. Di ciò sin dai tempi antichi abbiamo esempi e presso i Greci e presso i Romani. (V. Cicerone. — *Oratio pro Cluentio C. XLIII.* — Virgilio stesso nel canto VI, v. 432 mette all'inferno il giudizio per giurati ond'era testimonio in Roma.) Ma l'Inghilterra ha perfezionato codesta istituzione, la quale è siffattamente entrata nel costume che qualunque altra franchigia sarebbe possibile a togliersi prima di questa. » *Marco Minghetti. I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione, pag. 228 e seg. Bologna 1882. Nicola Zanichelli.*

(2) Non è questo il caso della *common law* perché il Cardon abbia a dire: « quantunque qualche entusiasta voglia farla perdere nella notte dei tempi. » *Vol. I, pag. 140.*

(3) Fu costretto ad apporre la firma ed il sigillo alla *Magna Charta libertatum* il 15 giugno 1215, a Runnymede presso Windsor; luogo, data, e documento memorandi sopra ogni altro nella storia Inglese. *Cardon, Vol. I, pag. 94.*

La *Magna Charta*, di cui a ragione dice lo Stubbs: « che tutta la storia costituzionale inglese è un commento di questa Carta, la cui illustrazione va cercata nei documenti che la precedono e che la seguono » è essa stessa il primo e più bel monumento della costituzione d'Inghilterra; ma non n'è già l'origine, poichè la libertà costituzionale inglese non è nata spontaneamente per opera di verun atto voluto e scritto, ma è il frutto dello svolgimento dei germi, nati in tempi e luoghi lontani; la *Magna Charta* non fu che la constatazione giuridica e politica di queste libertà al massimo punto di sviluppo, cui eran giunte. *Cardon, Vol. I, pag. 149 e seg.*

(4) La legislazione sotto Enrico I e Stefano aveva principalmente la forma di

b

« si può aggiungere, se non solo, il mantenervisi

Carte di libertà, sotto Enrico II, il cui regno fu legislativamente il più fecondo del periodo, prende la forma di *Assise*, corrispondenti ai *Capitolari franchi*; nel regno di Enrico III prendeva quella di *Provvisioni*, e in quello di Edoardo I e nei seguenti quella di *Statuti ed Ordinanze*. *Cardon*, Vol. I, pag. 103 e seg.

(5) Dette modificazioni conservano salda ed intera la idea madre che informa si nobile istituzione: esse non fanno che svolgerne il significato e l'applicazione secondo il progressivo svolgimento dei bisogni civili della nazione nello scopo santissimo di vieppiù garantire la pubblica e la privata libertà. *Vincenzo Lomonaco. Studii storici sui principii della legislazione. Parte III*, pag. 268.

« L'époque normande a une influence plus marquée sur le développement du jury de jugement. Les rois normands furent loin, il est vrai, d'introduire légalement le jury, tel qu'il fonctionne au quatorzième siècle. Mais on ne sourait, d'un autre côté, contester que les nouveaux conquérants, rapportèrent, de la mère patrie en Angleterre, plusieurs institutions, qui conduisaient logiquement au développement de cette juridiction, et qu'en opérant la transformation de plusieurs autres qui possédaient déjà les Anglo-Saxons (1), ils préparèrent les voies à la création du jury de jugement. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 418. In nota viene citato *Pellegrino Rossi nella Revue de legislation de Wolowski*, 1882, II, p. 302.

La conquête normande eut la plus grande influence sur le jury en Angleterre. Le Normands possédaient déjà, dès les premiers temps, un système de procédure très-avancé, même une sorte de jury; on y rencontre, en effet, des *jurati*, qui rendaient un verdict conçu suivant cette formule: *L'accusé est plutôt coupable qu'innocent.....*

La conquête de l'Angleterre par les rois normands contribua, d'un autre côté, à introduire plusieurs changements dans la législation: je veux parler notamment du combat singulier comme moyen de vider les différens judiciaires, lequel était resté jusque-là inconnu en Angleterre, de l'établissement de la Cour suprême de justice à Londres, et de l'institution des juges délégués appelés à faire des tournées périodiques dans les comtés pour y tenir un lit de justice. *Idem*, pag. 453.

(1) Lungo tutto il corso ulteriore della storia costituzionale e politica inglese fa d'uopo ricorrere spesso a questo periodo per chiedergli i precedenti e le fondamenta delle libertà costituzionali; poichè la successiva formazione dello Stato libero inglese non è stata che uno svolgimento progressivo degli antichi istituti di questo primo periodo, un'evoluzione organica di queste primitive forme embrionali (*). *Cardon*, Vol. I, Capitolo I, 1.^o Periodo Anglo-Sassone, pag. 58 e seg.

« nella sua primiera integrità, con qualunque sia

(*) Nous ne trouvons, à l'époque des Anglo-Saxon, aucune institution judiciaire qui ressemble au jury, mais nous rencontrons déjà des institutions qui doivent servir de germe et de noyau au développement ultérieur du jury et en favoriser l'avènement. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 416.

Ma coll'Assisa di Clarendon (1166) la storia della giuria criminale divien chiara; ivi invero è stabilito che 12 uomini legali dell'*hundred* e quattro di ogni città, prestato giuramento, facciano inchiesta in ogni contea ed in ogni *hundred* per scoprire e presentare all'autorità giudiziaria i delinquenti; questo *jury for inquiry* è meglio definito ancora nell'Assisa di Northampton e nell'*Iter* del 1194. L'inchiesta stabilita da questi dodici giurati dell'*hundred* vale come denunzia *indictment*, *presentment*, dinanzi agli *judices itinerantes* per i crimini veri e propri, *placita coronae*; e dinanzi agli *scheriffs* pei delitti minori; ma nel seguente periodo i giudici viaggianti conferiranno l'inchiesta e l'accusa ad un corpo di 24 giurati presi non più dall'*hundred* ma dalla *county-court* e così si avrà al posto della giuria di denunzia la *graund inquest* o *great jury*, vera e propria giuria d'accusa quale giunse fino a noi. Verso la fine poi del periodo si cominciarono a staccare dal *jury of presentement* alcuni giurati costituiti, per giudicare l'attendibilità della denunzia, come giuria di sentenza, *jury for trial*, che divenne coll'altra d'uso sempre più frequente allorquando il Concilio Laterano, nel 1215, si fu dichiarato contro il sistema probatorio per mezzo dei giudizi di Dio e che per conseguenza se ne smise l'uso in Inghilterra. Questa giuria la troveremo compiutamente sviluppata nel seguente Periodo, quando, lasciato il carattere di testimonianza e di giudizio per scienza propria, diverrà giudice del fatto, provato da speciali testimoni e andrà in correlazione colla grande, sotto il nome di *petty jury* o piccola giuria, che giungerà così a noi (1). *Cardon. Cap. II. 2.^o Periodo Normanno o Feudale*, Vol. I, pag. 135 e seg.

(1) In quanto poi ai giurati criminali, il *jury of indictment*, giuria di denunzia del Periodo precedente, composto anch'esso di testimoni giurati, si trasformò dopo il 1308 in una vera e propria giuria d'accusa, il *great jury* o *graund inquest*, che pronunziava la sentenza d'accusa in seguito alle testimonianze udite; cessando quindi la necessità che i giurati fossero dell'immediato vicinato dove eran succeduti i fatti recati in giustizia, cioè dell'*hundred*, questo perse il suo posto nella formazione della giuria d'accusa, che d'ora innanzi si compose di 24 cavalieri di contea, scelti dai giudici d'assise nell'intera *country court*.

Lo stesso avvenne pel *jury for trial*, giuria di sentenza, che, perduto il carattere testimoniale, si convertì in vero giudice dei fatti provati dinanzi a lui da testimoni

« genere di persone e di cause, vo' dir de' Cattolici « e della Religione: e vedrem qui appresso, se vi « avesse o no cagion di desiderarlo in que' tempi, « e sotto que' Ministri di Lisabetta.¹ Primieramente « dunque, tutto il sustanziale dell' operazione è pub- « blico a chiunque è vago d'intervenirvi; nè si giuoca « la vita, e la fama d'un uomo, da tre, quattro, « pochi più, e talvolta meno, soli fra sè: talchè « di quel che sanno, e di quel che fanno, altri « testimoni e giudicatori non abbiano, che sè stessi.² Colà, il Giudice, e il giudicio, sono esposti a

distinti, pronunziando definitivamente, se l'accusato presentatogli « *culpabilis sit an non*, » e che si chiamò *petty jury* o piccola giuria, in contrapposto alla grande, essendo composta di soli 12 membri; in essa però l'*hundred* continuò a partecipare all'amministrazione della giustizia penale, poichè vi dovevano sedere ai tempi d'Edoardo III 6 membri dell'*hundred* e 4 ai tempi d'Enrico VI. I membri poi della piccola giuria, che prima si prendevano dalla gran giuria d'accusa, furono esplicitamente separati da questa nel 1352 da Edoardo III, con un atto pel quale ogni giurato d'accusa, *indictor*, non può far parte della giuria di sentenza. *Cardon. Cap. III. 3.º Periodo degli Stati. Parte III. Vol. I. pag. 263 e seg.*

¹ Le jury, à l'époque où le pouvoir est corrompu et où le juge est lâche ou intimidé, ne saurait être d'un grand secours pour la défense de la liberté. C'est ce qu'enseigne l'histoire de l'Angleterre pendant la période qui s'écoule depuis Henri VIII jusqu'à Jacques II. *Mittermaier, op. cit., pag. 13 e seg.*

² Questa è grande guarentigia di moralità e cautela ad un tempo dei diritti de' privati il non coprire col segreto la trattazione delle cause così nel civile come nel criminale. Senza pubblicità non si otterrà fiducia, e senza fiducia non si potrà mai produrre quella persuasione di sicura giustizia, che è pure un grandissimo elemento di tranquillità pubblica, e conseguentemente di solidità vera di governo. Non è già che un giudizio segreto non possa essere giusto intrinsecamente, quando il processo sia bene ordinato ed i giudici sieno buoni, ma colla pubblicità si scansano pericoli e si procurano convincimenti che diversamente non si potrebbero sperare. *Della Autorità Giudicaria di Federico Sclopis, Capo V, pag. 96. Torino, Stabilimento Tipografico Fontana, 1842.*

« giudicarne tutta la gran moltitudine, che cape entro « la maggior sala del famoso palazzo d' Westminster, « dove, fra gli altri minor Tribunali, evvi altresì « quel supremo che chiamano *Banco regio*,¹ e sen- « tenzia le cause de' malefici contro alla persona « del Re: e tali erano, regnante Lisabetta, le cause « di Religione,² consuete di giudicarsi come delitti « di lesa maestà. Ben si fa in privato³ una gene- « rale accolta di quanto è in pregiudizio del reo: « testimonianze, indizi, presunzioni, sospetti, con- « ghietture, accuse, calunnie: ogni maniera di cose « in un fascio, alla rinfusa, vere, false, apparenti, « provate, improbabili, e se ancora impossibili, nulla « rilieva al fatto del tornare in verun pregiudicio

¹ Nel 1178 Enrico II, vedendo che i 18 giudici della *curia* (*Curia regis o Aula regis*) erano troppi e che recavano impaccio al disbrigo delle faccende e soverchia spesa alle parti, prese cinque suoi ufficiali e li costituì in comitato permanente della *curia regis* per udire direttamente tutte le quistioni dei litiganti; egli poi si riservò la suprema giurisdizione d'appello su questo tribunale e la decisione delle quistioni più gravi, chè esercitò mediante la Cancelleria, la quale in origine, come *officina justitiae*, dirigeva gli affari nella *curia regis* e si sviluppò pocia come corte superiore con giurisdizione distinta nel periodo seguente.

Le sessioni collegiali di quei 5 *justitiarii in banco* sono l'origine della Corte del Banco del re o *king's beuch*. *Cardon. Cap. II. 2.º Periodo Normanno o Feudale. Vol. I. pag. 125 e seg.*

² 13 Eliz. c. 1. — In questo statuto eran titoli di tradimento il chiamare la regina eretica, sismatica, usurpatrice, e l'introdurre nel regno Bolle papali (c. 2.). *Cardon. Cap. IV. 4.º Periodo dei Tudors o della Riforma. Vol. I. pag. 353, in nota.*

³ En matière de haute trahison et des crimes compromettant directement la sûreté de l'Etat, la Couronne avait fait prévaloir de bonne heure ce principe, que l'on ne devait pas informer sur ces crimes par les voies ordinaires, et en se conformant aux règles inhérentes à l'instruction préparatoire. *Mittermaier, op. cit., pag. 153.*

« al reo; che tutte, in meno d'un soffio, le si sbaratta davanti, negandole: e non perciò è fuor di ragione il proporle come vedremo.

« Il dì prescritto al muovere della causa, il supermo Giustiziere dell'Inghilterra, ch'è il primo e principal giudice di quel Banco reale, comparsa nell'abito suo purpureo, e maestoso oltre a quanti se ne veggono altrove: e quattro Giudici, solo minori di lui, lo si accolgono in mezzo, e siedono: e a lor luoghi convenienti gli altri Ufficiali di minor conto. Allo steccato che intornia e chiude il solio de' Giudici, e de' Ministri, sta di fuori, vicino, e tutto in piedi, il reo: fuor solamente, se snervato dalla fresca tortura, non potesse tener la vita sulle gambe:¹ o fosse, per

¹ A l'époque où les procès politiques abondaient, notamment les poursuites de haute trahison proprement dites, l'information préparatoire était dirigée par les conseiller de la couronne, et elle ne présentait alors dans ses formes aucune garantie. L'accusé était immédiatement arrêté, et ceux-ci usurpaient le rôle de véritables juges, interrogeant l'accusé, et, pour obtenir à toute force des aveux, employant les tourments de la question. Ils entendaient, d'un autre côté, les témoins et continuaient l'instruction jusqu'à ce qu'ils crussent avoir réuni des preuves suffisantes pour pouvoir faire rendre un verdict de culpabilité par les jurés. *Mittermaier, op. cit., pag. 85.*

A ces tristes époques, il est facile de le comprendre, l'accusé de haute trahison ou autres crimes semblables, se vit, dès le moment où s'ouvrit l'information préparatoire, entièrement privé des garanties que lui assurait la loi. Le conseil privé (1) ou le ministre lançaient des mandats de prise de corps. La personne arrêtée était conduite dans la Tour de Londres, et là les commissaires royaux lui faisaient subir, dans le secret, un interrogatoire qui se prolongeait indéfiniment, et auquel se joignaient le menaces et la torture (2) jusqu'à ce qu'on crût avoir assez de preuves pour faire triompher l'accusation devant les jurés. *Mittermaier, op. cit. pag. 154.*

« dignità e condizione di sangue, uomo da rispettarsi, mentre ancor non è giudicato colpevole. Dietro gli la famiglia del Criminale ben in ordine d'armi a guardarlo: indi, secondo le cause, e i personaggi, spettatori a gran numero, ma più o meno affollati.

« Citato dal pubblico Banditore per lo suo nome, il reo presente, se ne propone sommariamente la causa: a diffinir la quale, il Giustiziere presenta ventiquattro,¹ de' quali poi nomina dodici, che ne

(1) Enrico II (1154-1189) aveva intorno a se dei *sapientes*, dei giudici, dei consiglieri, tratti dalla *curia regia*, per aiutarlo nelle quistioni più difficili: Riccardo I (1189-1199) aveva anch'esso un certo numero di consiglieri personali, così pure e in maggior numero Giovanni (1199-1216); ma solo durante la minorità di Enrico III (1216-1224; morì il 16 novembre 1272) ci è dato di vedere questo corpo nettamente costituito e distinto dal *commune concilium regni*, col nome di *supremum vel continuum concilium*, composto dei principali ufficiali dello Stato, di vescovi e baroni, che operava per il re e lo assisteva in tutti i suoi atti pubblici. Il parlamento accorgendosi della crescente influenza di questo consiglio si adoprò a ridurlo sotto il proprio sindacato, dapprima esigendo un giuramento dai consiglieri, poi scegliendoli dal corpo dei baroni per elezione, come avvenne per le Provisioni d'Oxford e sotto il governo di Simone di Montfort (1258); così si tendeva a far del *permanent council* un comitato del *commune concilium* (*). Edoardo I al suo arrivo dalla Palestina (2 agosto 1274) trovò in piedi questo *consilium continuum*, che durante la sua assenza aveva governato lo stato e lo mantenne..... Questo *continual council* ampliato e modificato, divenne nel secolo seguente il *privy council* o consiglio privato,... il cui comitato giudiziario deriva evidentemente dalle attribuzioni giudiziarie del consiglio di Edoardo I. *Cardon. Vol. I, Cap. III. 3.^o Periodo degli Stati. Parte I, pag. 178 e seg.*

(2) Un altro fatto dell'arbitrio dei Tudors fu l'uso della tortura, come mezzo di prova, che non era per certo ammessa dalla legge comune d'Inghilterra, né dai suoi giureconsulti, ma in pratica se ne usava per autorità del Consiglio privato, sempre tuttavia come di un mezzo straordinario per servirsi del quale occorreva un ordine speciale caso per caso. *Cardon. Vol. I, Cap. IV. 4.^o Periodo dei Tudors o della Riforma, pag. 355.*

(*) Sotto Edoardo IV (1461-1483) però il Consiglio privato fu costituito con persone devote al re e da lui scelte senza alcuna relazione col parlamento, dal quale divenne indipendente, rimanendo tale nel periodo dei Tudors, sotto ai quali operò come un comitato irresponsabile del governo. *Cardon. Vol. I, Cap. III. 3.^o Periodo degli Stati, Parte III, pag. 256.*

1 Il Filangeri che « tra i nostri scrittori dello scorso secolo niuno espose e disaminò meglio l'indole e'l procedimento del giuri inglese, » (1)

« dovranno esser Giudici; e al reo domanda, se fra tutti essi alcun ve ne abbia, a cui dar eccezione:¹ « e dove sì, quell' uno, o più, che il reo n' escluda, ricambiasi in tal altro, che se n' appaghi.² « Così non gli torna a pericolo, che il Giustiziere gli elegga,³ mentre suo è tutto l' arbitrio del

dopo che per sua confessione « non ha dovuto travagliar poco per venirne in chiaro, » (*Tom. II, pag. 431, in nota*) ci dice che nella giuria di sentenza il *panel* ossia l' albo dei giurati che lo Sceriffo presenta all'imputato è fatto di quarantotto. Così pure il Lomonaco e gli altri sino al Cardon (2).

(1) « Alla limpidezza della narrazione, accoppia nelle note una messe doviziosa di erudizioni, e senza dar noia ai leggitori scende alle più tenue particolarità. » *Vincenzo Lomonaco. Studii Storici sui principii della Legislazione. Parte III, pag. 267.*

(2) Le liste dei giurati sono formate ogni anno dai *church-wardens* e dagli *overseers* delle singole parrocchie e da esse lo sceriffo per ogni sessione trimestrale o d' assise trae un numero sufficiente di nomi (48), componendone una lista speciale, *panel*, da cui ne sono sortiti 12 per ogni causa (*). *Cardon. Cap. IX. 7.º Periodo Ordinamento Politico. Vol. II, pag. 408.*

(*) Ma ciò era solo avvenuto dopo che: « i ventiquattro che convengono a formare la giuria d' accusa, il cui numero è di ventitre, affinchè dodici formino la maggioranza, » non convengono più a formare la piccola giuria, quando « i membri, che prima si prendevano dalla gran giuria d' accusa, furono esplicitamente separati da questa nel 1352 da Edoardo III, con un atto pel quale ogni giurato d' accusa (*indictor*), non può far parte della giuria di sentenza. » *Cardon. Cap. III. 3.º Periodo degli Stati. Parte III. Vol. I, pag. 264.*

¹ La scelta dei giurati è un tema arduo e bellissimo, come pure la facoltà della ricusazione sia da parte del pubblico ministero sia da parte del giudicabile. *Marco Minghetti, op. cit., pag. 230.*

² Egli può alle volte escluderli tutti, e può sempre escluderne una gran parte; ed in questo caso si sostituiscono con ciò che dicesi un *Writ*, ossia mandato di *venire facias juratos* che mancano per compire il numero dei dodici. — Può escluderli tutti, quando ha motivi legittimi di dichiarar sospetto lo *Scheriff*, che ha formato l' albo. In questo caso il Giudice di pace fa le veci dello *Scheriff*, e fa un nuovo *panel* o sia un nuovo albo di giurati. *Filangeri, tom. II, pag. 437. Lomonaco. Studii Storici sui Principii della Legislazione. Parte III, pag. 269.*

³ L' accusato può rifiutare i giurati in due modi: colla *ricusa per causa*, che ha fondamento in considerazioni personali; o colla *ricusa*

« comprovarli. Chiamansi questi dodici, i Giurati, dal loro prometter con giuramento, che nella presente

perentoria, per cui l' accusato può rifiutare i giurati, solo perché così gli talenta. Il pubblico accusatore non può esercitare che la *ricusa per causa*; d' onde si scorge che questo sistema tende a favorire la *confidenza* dell' accusato ne' suoi giudici (1).

La *ricusa perentoria* concessa al Pubblico Ministero è altro vizio del nostro giuri. In ciò si è voluto sorpassare gli Inglesi, che accordano al pubblico accusatore la sola *ricusa per causa*. Si comprende che egli possa ricusare dei giurati, il cui intervento contrasti coll' ordine pubblico, di cui è tutore; ma non si comprende che gli possa essere concessa la *ricusa perentoria* dipendente dalla mera volontà di lui. Tutto ciò menoma i diritti dell' accusato, che deve essere giudicato da coloro nei quali ha maggior confidenza, e sopra cui forse aveva speciale fondamento. *Cronaca Giudiziale Penale del giornale l' Unità Cattolica. Anno 1874, N.º 25 e 35.* — Vedi anche il discorso dell' Avvocato Giuseppe Giuliani sulla Istituzione dei Giurati, *pag. 45. Pisa, Tipografia Nistri, MDCCCLXIX.*

(1) La Corona e l' accusato possono ricusare tutta la lista dei giurati, *challenge to array*, ovvero i singoli giurati, *challenge to the poll o in capite*; tale *ricusa* poi può essere *perentoria*, *peremptory*, cioè senza darne i motivi, o *per causam*, cioè, motivandola, ma il limite della prima è di 35 nomi per i casi d' alto tradimento e di 20 per gli altri casi; la Corona non la può esercitare che in modo ristretto, nè è concessa per i semplici delitti, *misdemeanours*. *Cardon, Capitolo IX, 7.º Per. Ordinamento Politico, Vol. II, pag. 408.*

Il Filangeri cita il celebre giureconsulto Coke, che « divide in quattro classi queste ripulse per causa, cioè *propter honoris respectum*, che ha luogo quando il giurato non è pari del reo; *propter delictum*, quando un giurato fosse stato condannato in qualche criminale giudizio; *propter defectum*, quando il giurato fosse uno straniero, o non avesse un fondo di terra della rendita prescritta dalla legge (1); *propter affectum*, quando si può provare, che il giurato potesse avere qualche interesse per condannare l' accusato. » *La Scienza della legislazione di Gaetano Filangeri. Tomo Secondo. Ediz. cit., pag. 437.*

(1) il censo dei giurati da 4 l. st. (1585) è innalzato sotto Guglielmo III (1693) a 10 l. st. di rendita fondiaria derivante da un *freehold* o da un *copyhold*. *Cardon, op. cit., Vol. II, pag. 187.*

« causa giudicheranno secondo verità e coscienza: e in fatti il loro giudizio ha nome proprio di *Verdetto*. E questi rappresentano il popolo, posto fra mezzo il Re, e il reo,¹ a sostener le ragioni di quello, se quegli fu veramente offeso, o di questo, se incolpatone a torto: perciò voglionsi eleggere del popolo, avvegnacchè non sempre, o tutti: anzi, lo stil corrente è darli il più che si può da presso alla condizione dell'accusato.² Il loro ufficio non

¹ Tuot procès criminel, malgré l'intervention d'un accusateur privé, paraît en quelque sorte engagé entre la reine d'une part, en sa qualité de représentant suprême du pouvoir public et de gardienne suprême de la paix, et l'accusé (*prisoner*) d'autre part. L'acte d'accusation est autorisé au nom de la reine, puisque ce sont les membres du grand jury agissant au nom de celle-ci qui l'autorisent. La formule de serment, celle concernant les témoins par exemple, leur enjoint de dire toute la vérité dans ce qu'on appelle le débat entre la reine et l'accusé. Tout Anglais est aussi pénétré de cette conviction juridique que l'accusateur privé, en intervenant, ne fait, dans tous les cas, que poursuivre l'intérêt public. On s'explique par là qu'en Angleterre, à défaut de poursuites par la personne qui a souffert du crime, d'autres personnes ou corporations puissent prendre en main l'accusation. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 75.

² Così l'accusato « se è un forestiero, la metà de' giurati deve essere straniera, (*Jury de medietate linguae*) purchè il delitto non sia di cospirazione contro del Re. » *Filangeri, tomo II, ediz. cit.*, pag. 436.

La ricusa è onnинamente uguale a quella del giuri nazionale, a meno che pel censo; non potendosi ricusare un estero giurato per questo solo motivo. *Lomonaco, Parte III, op. cit.*, pag. 271.

— « Mais on y a rarement recours, parce que les étrangers savent très-bien que les jurés anglais veillent, avec un redoublement de précautions, à ce qu'aucune injustice ne soit commise à l'égard de l'accusé d'un autre pays. » *Mittermaier, op. cit.*, pag. 435.

In certi casi di *misdemeanour* « il se rencontre en Angleterre un jury spécial. L'institution remonte vraisemblablement à une époque où l'on cherchait à faire prévaloir ce principe que chacun doit être jugé

« è, intramischarsi a discutere il *quid juris* della causa loro commessa: che questo non è da essi, e tutto a punta di leggi si esamina dagli Avvocati:¹ ma sol giudicare del fatto,² dalle pruove, che,

par ses pairs et où les écuyers (*esquires*) (sorte de basse noblesse formé insensiblement) demandaient, lorsqu'ils étaient accusés, à être jugés par des personnes tirées de leur classe. De là vint la coutume de ne pas se contenter, dans certains cas, des jurés ordinaires, mais d'appeler, pour composer un jury spécial, des personnes aux quelles on confie de préférence, à raison de leur état de fortune et de leur position sociale, le jugement d'affaires difficiles. La Cour de justice devait (sur la demande de l'une des parties) autoriser spécialement ce jury. »

— « On a rarement recours à un semblable jury en matière criminelle (les délits de presse exceptés). Il est peu goûté, en général, et se rencontre principalement dans les affaires qui, par leur nature, exigent des connaissances techniques supérieures, telles que celles de banquieroute, d'alteration de livres de commerce, dans les causes civiles ou dans les procès commerciaux difficiles. Les jurés spéciaux obtiennent une indemnité particulière. (La loi de 1825, art. 35, fixe cette indemnité à une livre sterling). » — *Mittermaier, op. cit.*, pag. 433 e seg.

La stessa legge occorse in parte a questo sconcio disponendo che il giuri speciale fosse sorteggiato. *Lomonaco, Parte III, pag. 270*.

¹ Coke et Littleton (édit. de Hargrave), I, p. 155, formulaient le principe en ces termes: « *Ad quaestionem facti non respondent judices, and matters in law the judges ought to decide and discusse, ad quaestionem juris non respondent juratores.* » *Mittermaier, op. cit.*, pag. 424.

Per queste due regole, » dice il Lomonaco, « si fa aperta la distinzione tra l'ufficio della Corte e quello del giuri. La Corte ha l'indirizzo del giudizio, l'applicazione delle massime che debbon regolarlo, ed il mandato della sua esecuzione. La missione del giuri si volge nel chiarire e determinare il fatto disputato. » *Parte III, op. cit.*, pag. 272.

² « Nondimeno è da considerare che in molti casi il fatto e il diritto s'innestano, si confondono talmente che riesce arduo discernerli. » *Minghetti, i partiti politici*, pag. 219.

Quindi ne consegue che « ce principe, que les jurés sont les juges du fait (*the jurymen are the judges of the fact*), ne saurait s'entendre

« lor presenti, se ne apporteranno pro e contra

en ce sens que le jurés auraient à connaitre du pur fait, à décider, par exemple, uniquement si l'accusé a soustrait tel objet, s'il a proféré telle parole; il signifie plutôt qu'il sont appelés, comme de véritables juges, à apprécier légalement les faits, en tant que cela est indispensable, pour juger si l'accusé est coupable du crime faisant l'objet de l'accusation. »

— On doit se demander, au cas, par exemple, où un cocher sous trait de l'avoine pour servir à l'alimentation des chevaux de son maître, si cette soustraction constitue un vol. L'accusé a-t-il agi méchamment? N'est-il pas excusé par sa bonne foi, par l'absence de tout mauvais mobile? La volonté de l'agent présente-t-elle tous les caractères voulus par la loi pour engendrer la responsabilité? Ce sont là autant de questions qui rentrent dans cette appréciation de fait d'où dépend la culpabilité.

C'est ainsi, par exemple, qu'au cas de violences exercées en vue de donner la mort ou d'accomplir un viol, il y a lieu de savoir si l'agent est légalement responsable ou punissable; si, notamment, le genre d'aliénation qui serait allégué est de nature, en droit, à faire admettre une intière irresponsabilité. Dans tous les jugements en question, il s'agit, en réalité, de faits à apprécier, et la connaissance des dispositions légales ne devenait nécessaire aux jurés que pour voir si les faits tombaient sous le coup de ces dispositions.

Ce n'est donc qu'incidemment qu'ils sont véritablement compétents pour statuer sur le point de droit, c'est-à-dire en tant qu'il se relie et se confond pour ainsi dire avec le fait: pour décider, par exemple, s'il se rencontre dans l'espèce, de la part de l'agent, l'intention d'appropriation nécessaire pour qu'il y ait vol, ou la prémeditation nécessaire pour qu'il y ait assassinat. *Mittermaier, op. cit., pag. 520 e seg.*

Invece *principalmente* secondo l'Ellero: « ne consegne che, volendosi distinguere il diverso officio della corte e del giuri inglese, si dee dire, che quella pronuncia il giudizio della pena, e questo del reato; e non già come sin ora fu detto, l'una del diritto, e l'altro del fatto. Chi dunque volesse un istituto di giudici popolari, il quale avesse a decidere del fatto, dovrebbe prescrivere sol ch'esso pronunci sulle circostanze di fatto, materiali e morali, oggettive e soggettive: le quali poi al giudice ufficiale spetterebbe apprezzare giusta le leggi. » *Opuscoli Criminali di Pietro Ellero, pag. 250. Bologna. Tipografia Fava e Garagnani, 1874.*

« dall'attore e dal reo. Ne sopra ciò proferiscono il

Né qui è tutto, i giurati medesimi « usando qualche rarissima volta del diritto ch'è pur loro attribuito di far distinzione nella qualificazione della colpa. » *Da una nota di G. A. Maggi ad una lettera di Alessandro Verri al padre conte Gabriele scritta da Parigi il 23 febbraio 1767. — Lettere e scritti inediti di Pietro e di Alessandro Verri annotati e pubblicati dal Dottor Carlo Casali. Milano. Giuseppe Galli, Editore-libraio, 1879. Volume Secondo, pag. 173.*

— Ce pouvoir ne s'est développé qu'insensiblement et on n'a commencé à en user à l'origine que dans les accusations d'assassinat.

La répugnance des jurés à appliquer ici la peine de mort, la grande incertitude qui régnait souvent sur le point de savoir s'il y avait assassinat ou meurtre dans l'espèce amenaient les jurés à préférer, dans le doute, adopter l'incrimination moindre. Il en fut de même dans les accusations d'infanticide, lorsque les jurés acquittaient à raison de ce crime, mais déclaraient l'accusé coupable de dissimulation de grossesses et d'accouchement.

— C'est seulement à une époque récente qu'un statut largement conçu (1850) consacra, d'une manière définitive, l'usage qui avait de plus en plus prévalu dans la pratique judiciaire: je veux parler de la faculté pour les jurés d'acquitter en égard au crime faisant l'objet de l'accusation, et de prononcer un verdict de culpabilité à raison d'un autre moindre; d'acquitter, par exemple, sur un crime grave (*felony*), articulé dans l'accusation, et de déclarer l'accusé simplement coupable d'une tentative de ce même crime, s'il y avait lieu. *Mittermaier, op. cit., pag. 513 e seg.*

Con ciò il Mittermaier è costretto a concludere: « Il est d'ailleurs facile de comprendre pourquoi, en Angleterre et en d'autres pays, on conteste si peu que les jurés sont aussi juges du droit; on n'a qu'à se rappeler que, dans leurs instructions, les juges expliquent aux jurés, en recourant souvent à des exemples pour être plus clairs, les dispositions de loi ou les règles consacrées par la pratique judiciaire qui s'appliquent le mieux à l'affaire. Ajoutez qu'avec le grand ascendant dont les juges jouissent en Angleterre et en Écosse, les jures se conforment, en règle ordinaire, à leurs avis; de telle sorte que le verdict peut être considéré comme le fruit d'une heureuse coopération des juges et jurés. *Op. cit., pag. 524.*

« lor parere l' un dopo l' altro, uditi in pubblico; ma
 « compiuta la discussione, si partono, e chiusi entro
 « una stanza, con buone guardie, a sicurarsi che
 « niun di fuori farà lor motto per nulla attenentesi
 « all'arbitrare, quivi soli fra sè disputano, e pra-
 « ticano sopra il sì e'l no, del bastevolmente pro-
 « varsi il fatto:¹ e v'è legge osservantissima, che
 « non escano, fin che l'assenso all'una parte, o al-
 « l'altra, non sia comune di tutti: e in quanto non

¹ — L'un des traits caractéristiques du mode de procéder du jury en Angleterre, en Écosse et en Amérique, c'est qu'il ne lui est pas posé de questions par le président comme en France et en Allemagne (1). Les jurés ont à résoudre le point unique de savoir si l'accusé est coupable du crime faisant l'objet de l'acte d'accusation (2). *Mittermaier, op. cit., pag. 510.*

(1) In Italia delle questioni « quali sono formulate dagli articoli 480, 481, 482 e 483 nel titolo III del secondo libro (*), la prima è questa, che si dice cadere « sul fatto principale; » vale a dire, « l'accusato è egli colpevole del reato di....? » Le posteriori riguardano le « circostanze aggravanti, » i « fatti di scusa » (o le circostanze escludenti e sminuenti la pena, determinate dalla legge), la questione del « discernimento, » e in fine le « circostanze attenuanti » (indeterminate) (**). « Ellero, op. cit., pag. 251.

(2) les jurés ajoutent souvent à leur verdict de culpabilité qu'ils recommandent l'accusé à la merci du juge. Il règne souvent un peu d'obscurité dans leur esprit sur le véritable sens de cette formule. Le but qu'ils poursuivent par là est, au fond, le même que le résultat auquel veut arriver le jury français par l'admission des circonstances atténuantes. Ils entendent déclarer, eux aussi, qu'il y a dans la cause des circonstances atténuantes; mais le juge anglais n'est pas tenu d'avoir égard à cette déclaration, et il peut nonobstant appliquer la peine dans toute sa rigueur. *Mittermaier, op. cit., pag. 577.*

(*) Questi articoli del Codice di Procedura penale per i regi stati sancito il 20 novembre 1859, rispondono agli articoli 494, 495, 496, 497 del Codice di Procedura penale del Regno d'Italia, sanzionato il 25 novembre 1865. Soltanto l'articolo 495 ha un capoverso che obbliga il presidente a dare un avvertimento che incorpora la risposta del fatto ammesso per iscusa dalla legge nella risposta del fatto principale.

(**) Sopra le « circostanza attenuanti » vedi *Vincenzo Lomonaco, op. cit., Parte III, pag. 277.*

« vi si accordino, senza mancarne voce,¹ non si dà
 « loro che mangiar nè che bere,² eziandio se per
 « ostinazione d'alcuno (ciò che talvolta è avvenuto)
 « durasser qui vi uno e più giorni e notti, a com-
 « battersi senza accordo.³ Convenuti che sieno nello

¹ Il procedimento avviene colle più gelose guarentigie per l'accusato ed il verdetto dei giurati dev'essere unanime (1); esso è generale quando risponde semplicemente *colpevole* o *non colpevole*; è speciale quando specifica i fatti constatati, sottponendoli al giudizio della Corte. (2). *Cardon, Cap. IX. 7.º Periodo Ordinamento Politico. Vol. II, pag. 408.*

(1) « Per chi cerca la verità, l'unanimità de' suffragi è argomento di certezza, mentre la maggiore o minor proporzione dei voti ingenera il dubbio e la probabilità. » In Francia il giuri speciale è composto di dodici giurati, i quali non sono costretti a giudicare all'unanimità con lo stimolo della fame, della sete e dell'interdizione del fuoco come in Inghilterra, ma giudicano alla maggioranza di nove voti. Così anche da noi al criterio dell'unanimità si sostitui il criterio della semplice maggioranza solamente bilanciata in un primo giudizio sul fatto principale dall'articolo cinquecentonove del Codice di procedura penale tuttora in vigore.

(2) Il *Cottu*, che fu spedito dal Governo francese in Inghilterra per istudiarsi il Giuri, attesta che quivi se i Giurati trovansi in dubbio fra l'omicidio premeditato e l'improvviso, rimettono la questione alla delibera della Corte. Ecco le sue parole: « Allorchè i Giurati hanno qualche dubbio sul punto del diritto criminale, come per esempio allorchè sono incerti se il fatto imputato all'accusato è veramente un omicidio premeditato o non è che un semplice omicidio o finalmente non è punto delitto ai termini della legge, essi possono lasciare questo argomento alla decisione della Corte, ed allora rendono un verdetto chiamato *speciale verdetto*, perchè specifica le circostanze particolari del fatto, che essi lasciano ai Giudici la cura di qualificare. » *Sulla Istituzione dei Giurati, Discorso dell'Avvocato Giuseppe Giuliani. Pisa. Edīt, cit., pag. 34 e seg.*

² « Purchè il giudice non lo permetta loro. Quando non vi cade dubbio alcuno sul giudizio, essi non si ritirano, ma danno alla presenza istessa de' giudici il loro giudizio. » *Filangeri, in nota alla pag. 442.*

³ « L'unanimità dei voti imprime al giuri inglese un carattere singolare. Un Giorgio Vaughan fu accusato d'aver ucciso a Londra nel 1842 un Francesco Pellet, ed erasi rinvenuto presso il cadavere dell'ucciso il coltello di lui; si giustificava alla meglio, ma i giudici ed il pubblico lo ritenevano colpevole. I giurati, ritiratisi nel luogo del loro esame,

« stesso parere, si tornano al Tribunale; e uno d'essi, « a ciò eletto, pronunzia in voce alta, *o Gilti*, che « in lor lingua vale a dir reo, ovvero, *No Gilti*, cioè « non colpevole: e secondo quella, o questa, il su- « premo Giudice è in debito di sentenziare.¹ Eletti « dunque i dodici, come ho detto, e accettati, dassi « facoltà di testificare a suo tempo pro e contra il « reo, a chiunque il voglia: e con ciò è compiuta « la prima azione. L'altra che siegue appresso, è

si pronunciano in numero d'undici per la condanna, uno però opponesi ostinatamente. Gli undici non potendo persuadere il dissidente, e non volendo cadere *sfiniti dalla fame*, lasciano la propria opinione, ed assolvono il Vaughan. Si seppe in seguito che il giurato che si ostinò a non voler condannare il Vaughan, era il vero uccisore del Pellet. Vedi la *Cronaca sopraccitata*, l'*Avvocato G. Giuliani sulla Istituzione dei Giurati e l'album di Roma 17 giugno 1843, Anno X.*

Nel giudizio di materie civili invece: « on se contente de la majorité de neuf voix, lorsqu'ils ont délibéré six heures de suite sans avoir pu se mettre d'accord. » *Mittermaier, op. cit.*, pag. 581.

¹ A questa forma del piccolo giuri o giuri di sentenza, (forma al cui confronto ci perde il laconismo della nostra con i monosillabi *si o no*, art. 503, capov. 2) corrisponde l'altra del gran giuri o giuri d'accusa « *a true bill*; » oppure: « *not a true bill*, » che ad uso italiano è come: « l'accusa è vera, » o « non è vera. »

Nelle cause civili a cui questa istituzione dei giudizi penali fu estesa in parte, invece del *guilty* « colpevole » o del *non guilty* « non colpevole » i giurati profferiscono la loro decisione con le parole: « *for the plaintiff* » « per l'attore, » oppure: « *for the defendant*, » « pel reo convenuto. » L'applicazione della legge spetta al *Giudice* che alle *Assise* presiede. *Cottu, De l'administration de la justice criminelle en Angleterre, ch. 1.^{er}, 3.^e et 4.^o, Paris, 1820. Nota di G. A. Maggi citata più sopra alla lettera LXXXIX di Alessandro Verri* (1).

(1) Disapprovava (il Manzoni) altamente le bassezze che il Lomonaco (Francesco, emigrato napoletano. Vedi lo Stoppani: *I primi anni di Alessandro Manzoni*) raccolse dall'invidia signorile: e che avrebbe detto se avesse veduto le ignobili lettere che si stamparono testé a disonore dei Verri? *Alessandro Manzoni. Riminiscenze di Cesare Cantù, Vol. I, pag. 11, in nota. Milano, Fratelli Treves, 1882.*

« l'atto del giudicare, e fra quella, e questa, s'interpone alcun giorno, perocchè in tanto gli Avvocati, e il Fiscale, che sosterranno le parti del Re, si apparecchiano delle loro aringhe, con che provvar colpevole l'accusato, e domandarne sentenza di condannazione: perciò, il dì prefisso al solenne giudicamento, v'intervengono anch'essi entro a' cancelli, e così ogni altro Ufficiale; che ve ne ha da più ministeri bisognevoli a quell'atto.

« Seduto il gran giustiziere, e i quattro suoi ministri colleghi, e i Dodici eletti a giudicar del fatto; « il Banditore cita per nome il reo, già quivi, come dianzi, fuori allo steccato, e in faccia al Tribunale. « Egli, in segno d'esser desso il chiamato, lieva alto il braccio a darsi a conoscere distintamente a' suoi Giudici. Allora un de' Ministri gli recita in buona voce quella lunga e disordinata sequenza, in cui dicemmo comprendersi quanto d'accuse, vere, probabili, solo apparenti e false, parve a chi la compilò secondo l'arte del foro, poterglisi contrapporre: « nè egli punto se ne sgomenta; o fassi pure a dire stingerle, non che a ributarle una per una; perocchè in sol quanto nieghi, trovarsi in quella dicezia pur solamente una parola di vero, ella è per non detta. Nè il così fare è, come sembra, un far da giuoco: perocchè ne proviene al reo il trattarsi da innocente; in quanto può, se il vuole ((benchè a suo gran costo), non essere giudicato colpevole.

« Ripiglia dunque a dire il gran Giustiziere, A chi vuotù commettere il giudicio della tua causa? Quegli, in virtù del negarsi che fece colpevole,

« per concessione delle antiche leggi del Regno, ha
 « in eletta due modi: l' uno è, rispondere, che ei vuole
 « arbitro della sua causa Iddio: e in dirlo, il giudi-
 « cio è terminato, nè si procede più avanti a farne
 « inquisizione: ma colpa, o non colpa, egli muore:
 « e lo si elegge egli stesso scientemente; perocchè
 « di necessità siegue al non voler giudice altro che
 « Dio: ma muore non infame, e obbrobriosamente alla
 « famiglia, in quanto non giudicato reo;¹ nè muore
 « in pubblico, e coll' usato supplicio de' rei: nè ri-
 « man debitore al fisco, onde i suoi figliuoli abbiano
 « ad ir per lui tapinando, vergognosi e mendici.
 « Vero è, che non per tanto il così rispondere è di
 « pochi, cioè sol d'uomini di gran cuore, in quanto
 « lor cale più dell'onor di sè, o del buono stato
 « de' lor figliuoli, e congiunti, che non dell'insofferi-
 « bil tormento che loro apporterà la stentata morte,
 « alla quale eglino stessi si dannano, e dassi la me-
 « desima a tutti, che delle lor cause capitali simili-
 « mente appellano a Dio.² Disteso colui supino in

¹ Barbara concessione che in questo punto concorda con quella che deturpava Roma ai tempi di Tiberio: « si pronto era lo ammazzarsi per fuggire manigoldo, e perchè i dannati eran gittati a fossi, e pubblicati lor beni: ma *de' morti prima che giudicati*, valevano i testamenti, e seppellivansi i corpi, pregio della morte affrettata. » *Davanzati, volgarizzamento di Cornelio Tacito, libro sesto degli annali.*

² « Chi crederebbe, » esclama il Filangeri, « che la legislazione Brittanica che ha sempre abborrita la tortura, autorizzasse poi una ferocia, che niun'altra legislazione dell'Europa ha ardito di adottare, e che non ha corretta che pochi anni fa? (1). Io parlo della *pena forte e dura*. Se un uomo veniva convinto di un delitto di *fellowia* o di *piccolo tradimento*, e se costui per non incorrere nel giudizio, che chiamasi di *corruzione di sangue*, giudizio, che porta seco la confisca-
 zione de' beni e l'incapacità a' figli di ereditare in avvenire; se, io dico,

« terra piana, fuor solamente che v' ha un sasso, che
 « gli si appunta fra le reni, e sovrapostagli una ta-
 « vola, carican questa di grosse pietre, quivi per
 « ciò ordinate; non miga a tante insieme, che il
 « gravino sì, che subito lo sfracellino, e scoppi sotto
 « il gran peso: ma l'una dopo l'altra, e a stento,
 « per così prolungargli la morte in una spaventosa
 « agonia e spasimo del cuore, che il fa stridere, e
 « mugghiare, e chieder mercè di più e più pietre, sin
 « che tante gliene ammontano addosso, e tanto il
 « priemono, che alla fine lo schiacciano.

quest'infelice, per non incorrere in questo giudizio, *rifiutava di dare alcuna risposta alle interrogazioni de' giudici, se egli, conservando un rigoroso silenzio* (2), non negava né confessava il suo delitto. *del quale per altro era stato convinto* (3); allora invece di condannarlo all'ordinaria pena della morte, si condannava alla *pena forte e dura*. » Quindi egli si fa a descrivere questo supplizio con particolarità, che su per giù sono quelle descritteci dal Bartoli, chiamandone in testimonio Guglielmo Blackston di Londra ne' *Comm. al Codice Crimin. d' Inghilterra, cap. XXV*, che: « nel tempo che scriveva questo dotto giureconsulto (1765), questa pena non si era ancora abolita. » Conchiude infine, ed oh! con quanta ragione: « Infelice quell'uomo che avendo un'anima sensibile, si trova immerso in simili studi! A misura ch'egli impara più, si trova più infelice! » *Scienza della Legislazione, Ediz. cit., Tom. sec. Cap. XI, pag. 366 e seg., in nota.*

(1) Dans la suite (1872) les lois (7, 8) (Georges IV, cap. I, sect. 2) mirent fin à une semblable barbarie. *Mittermaier, op. cit. pag. 404.*

(2) L'accusé refuse-t-il de faire une réponse quelconque, ce refus avait pour résultat, dans le premiers temps, de lui faire appliquer les peines les plus rigoureuses (*peine forte et dure*), ce qui, fréquemment, amenait à sévir d'une manière cruelle.

Le refus de répondre a aujourd'hui pour effet de faire considérer l'accuse comme voulant plaider non coupable. *Mittermaier, op. cit. pag. 404 e 405.*

(3) Ma perchè non doveva incorrere ancora nel giudizio che chiamasi di *corruzione di sangue*? Il non incorrervi, secondo il Bartoli, « in quanto, può, se il vuole, non essere giudicato colpevole, » è molto più logico e naturale che il non incorrervi, secondo il Filangeri, col suo silenzio, cioè in quanto « non negava né confessava il suo delitto, » *del quale per altro era stato convinto?* »

« Il commun dire è di commettere la sua causa « a Dio e alla Patria.¹ E Iddio, e la Patria (ripiglia « il Giudice), in cui vece siam qui noi, e questi « Dodici, ti giudicheranno. Così detto, un degli Uf- « ficiali che ha titolo di Ricordatore, recita in voce « alta quella che chiamano l'evidenza,² ed è il co- « stituto del reo, esaminato in carcere: e se con- « fessò il delitto, e qui nol ratifica,³ o se allora il

¹ « A l'ouverture des assises, chaque accusé est donc interpellé à l'effet de dire s'il vent plaider coupable ou non coupable. »

« La declaration de l'accusé qu'il est coupable fait qu'il n'y a plus lieu au débat et au verdict des jurés, et que le juge prononce la condamnation. »

« Il est incontestable qu'une semblable coutume s'explique historiquement par le mode de développement que présente le jury dans le passé. »

Questo modo di svolgimento che presenta il giuri inglese, io credo che si affermi storicamente, cioè nel suo passato, rapportandolo all'eletta dei due modi narrati dal Bartoli, se conto e ricordo vero gli fu dato dalla fama o da qualche antico scrittore. Così si può andare al fondo ancora di questo risfuto; poichè la differenza che in virtù del negarsi colpevole sembra che dispaia il primo di questi due modi (Iddio, o Iddio e la Patria) dal primo degli altri due, (colpevole o non colpevole) non impedisce che tanto l'uno che l'altro concordino nello stesso termine, e sieno tutt'e due conformi: « à l'esprit et au but primitif de l'institution, d'après lesquels le jury n'intervenait que dans le cas où l'accusé faisait appel à sa décision et s'y soumettait pleinement d'avance. » *Mittermaier, op. cit., pag. 402 e 403.*

² Staunford vivait au seizième siècle (1558). Son ouvrage est intitulé *Pleas del Coron*. On voit, par un passage de son livre III, chap. VIII, que les jurés jugeaient « dans certaines circonstances, sans audition de témoins » d'après les preuves produites (*evidence*). *Mittermaier, op. cit., pag. 422, nota in fine.*

³ Sans doute, dès les premiers temps, prévalut ce principe qu'aucun accusé ne peut être forcé de déposer contre lui-même; mais dans les poursuites politiques on ne tenait pas compte de semblables considérations,

« negò, sottentrano gli Avvocati attori per la parte « del Re; gran parlatori, e di lingua ben affilata, e « gran maestri nell'arte e negli artifici di quel me- « stiere;³ e con una spaventosa declamazione arin- « gano contro il reo. Traggono avanti i testimoni,

et, faute de lois protectrices, l'arbitraire avait un libre cours dans ces sortes d'affaires. *Mittermaier, op. cit. pag. 85.*

³ « A ces poursuites politiques se rattache l'institution des avocats de la Couronne (*attorney général et sollicitor général*), qu'on assimile à tort souvent aux officiers du ministère public en France.

Il règne une certaine obscurité sur l'origine et l'extension progressive de ces hautes fonctions.... Sans doute, (*l'attorney général*) c'est un avocat du roi: mais sous tous les autres rapports, il est sur la même ligne qu'un avocat ordinaire.

L'institution de l'attorney général paraît se rattacher, par son origine, à la charge anciennement connue du *serviens ad legem*. Tout semble indiquer que l'attorney général et le procureur (*sollicitor*) ne sont pas de véritables fonctionnaires publics; ce sont plutôt des légistes devenus les conseillers de la Couronne (1), et qui reçoivent des honoraires pour chaque service qu'ils rendent.

Ils sont principalement appelés à défendre le ministère et les intérêts de la couronne au parlement; c'est là qu'ils se montrent partout juristes consommés, et faisant autorité par leur science en même temps qu'orateurs distingués.... Il se recrutent au sein de l'élite des avocats, et loin d'abandonner leur profession, ils restent membres actifs du barreau....

« Dans les affaires criminelles, s'il s'agit, par exemple, de crimes compromettant directement la sûreté de l'Etat, tels que ceux de haute trahison au d'attentat à la vie de la reine, ils jouent en justice le rôle d'accusateurs; mais justement dans ce cas, ce rôle est le même que celui de l'avocat qui se présente au nom d'un accusateur privé. » *Mittermaier, op. cit., pag. 158 e seg.*

(1) E mutano anche col ministero i principali consiglieri legali della Corona, *queen's counsels*, uomini politici e membri del parlamento, che sono oggidì per l'Inghilterra l'*attorney général*, il *sollicitor général* e il *judge-advocate général*, per l'Irlanda l'*attorney general* ed il *sollicitor general*; per la Scozia il *Lord advocate*, che ne è quasi il ministro, ed il *sollicitor general*. *Cardon, op. cit., Vol. II, Capitolo IX, 7^o Per. Ordinamento Politico, pag. 441.*

« e qui da ognuno uditi depongono.¹ Indi, l'accusato si fa a ribattere le imputazioni, e giustificarsi con ogni possibile argomento fin che, terminato il dire e contradire delle parti, il Giustiziere ripiglia, e sommariamente divisa e riordina a' suoi capi ciò che si è detto pro e contra il reo: « e fallo in grazia de' Dodici, che in quel poco hanno il tutto in epilogo, e uditolo, partonsi a consigliare, e se portano *Gilti*, cioè che l'accusato è colpevole, lievasi il Fiscale, e fa in nome del Re istanza al Giustiziere, di sentenziare secondo il giudicato.² Egli, prima rivoltosi allo sventurato, il domanda, se gli risovvien di nulla che possa addurre, onde mostri, non doversi terminar la sua

¹ « Anticamente non si ammettevano i testimoni prodotti dal reo ne' delitti capitali.... Il celebre Eduardo Coke fu quegli, che scosse la nazione su quest' articolo della criminale procedura. Un bill della Camera de' comuni insisté con vigore contro questo abuso a fronte delle ripugnanze della Camera alta e del Re. Finalmente lo Statuto VII di Guglielmo III, cap. 3, e lo Statuto II di Anna, cap. 9, stabilirono, che i testimoni dell'accusato si ammettessero a prestar il giuramento, non altrimenti che i testimoni dell'accusatore; affinchè i Giurati potessero ugualmente deferire alle testimonianze degli uni, come degli altri. » *Filangeri, tom. II, pag. 441.*

L'accusateur et l'accusé administraient leurs preuves (les témoins produits par ce dernier ne furent entendus sous serment qu'à partir de la reine Anne), et chaque partie faisait subir aux témoins de l'autre, après qu'ils avaient déposé, ce qu'on appelait le *contre-interrogatoire*. *Mittermaier, op. cit. pag. 422.*

² Lorsque le verdicts déclare l'accusé coupable, le débat ne reprend pas, à proprement parler, comme en France, où le ministère public requiert l'*application de la peine*, tandis que le défenseur est entendu dans un sens opposé; de telle sorte que la justice prononce après que ces discussions ont pris fin. En Angleterre, c'est le juge seul qui prononce la peine. *Mittermaier, op. cit., pag. 563.*

« causa;¹ e s'ei non allega cosa valevole, pronunzia la sentenza, e'l danna;² poi raccomandatolo alla misericordia di Dio, il consegna al braccio del Visconte di Londra, o degli Sceriffi, che sono un grado autorevole di Ministri che soprantendono all'esecuzioni della giustizia.³

« Tal è l'antica e original forma di condur simili cause; quanto ho potuto comprenderla da più scrittori, avvegnacchè differenti fra loro in

² Dans l'ancienne pratique judiciaire, il était demandé à l'accusé de haute trahison ou de crime capital (*treason and felony*) s'il avait à dire quelque chose de nature à faire ajourner le prononcé de la sentence. *Mittermaier, op. cit., pag. 563, in nota.*

³ « I giudici allora, non altrimenti che'l Pretore tra' Romani, non fanno altro che proferire il decreto o dell'assoluzione, o della condanna del reo alla pena prescritta dalla legge. » *Il Filangeri.*

⁴ Lo *scheriff*, nominalmente il primo ufficiale con precedenza su tutti, anche sui Pari e sul Lord Luogotenente, rappresenta il Sovrano ed è da lui nominato *durante bene placito*, benchè per consuetudine non stia al posto più d'un anno, e per quest'ufficio si sceglie sempre un ricco proprietario, essendo molto oneroso e non retribuito; ma esso è esercitato effettivamente dall'*under-scheriff*, o sotto sceriffo, nominato dallo Sceriffo e che lo rappresenta. Le attribuzioni di questo sono le stesse che in passato: presiede tuttora la Corte di contea ed è principalmente incaricato del mantenimento dell'ordine pubblico, poi come *returning officer* prepara le liste elettorali, sorveglia l'elezione dei *knaves of the shire*, dei *coroners* e dei *guardaboschi*, *Warders*; eseguisce inoltre i giudizi civili e criminali delle Corti superiori. *Cardon, Vol. II, Capitolo IX, 7.º Periodo Ordinamento Politico, pag. 376.*

Quanto al Visconte di Londra fu questo un « nuovo titolo di nobiltà creato da Enrico VI. » *Cardon, Vol. I, Capitolò III, 3.º Periodo degli Stati, Parte III, pag. 243.*

Ma qui io credo che per il Visconte si debba intendere quel « *vicecomes* o *scheriff* normanno, il quale amministrava il demanio regio, faceva eseguire la legge ed era nominato dal re. » Vedi lo stesso *Cardon, Vol. I, Capitolo I, 1.º Periodo Anglo-Sassone, pag. 34.*

« attribuir più o meno azioni alla prima comparita del reo,¹ e così d' altre particolarità di piccol rilievo, le quali per avventura saranno libere a potersi usare in più modi.²

¹ Personne ne devait, en bonne règle, à l'origine, être traduit devant le petit jury, si le grand jury n'avait autorisé contre lui la mise en accusation (1). Mais dans la suite des temps, on partit de ce principe que celui qui était accusé par la *rumeur publique* de son pays, *male creditus* ou *indictatus* pouvait être traduit devant le petit jury pour y être jugé, puisque c'est bien aussi alors une sorte de jury qui l'accuse; par suite, dans le cas où l'enquête de coroner désigne le coupable, il n'est nul besoin de présenter un acte d'accusation au grand jury. *Mittermaier, op. cit., pag. 121.*

(1) Questa giuria deve essere composta di dodici a ventitre membri tratti dalla stessa classe di persone dei giudici di pace e dei *gentlemen*, di guisa che sono persone per bene, *men of the best figure* (*), senz' altro requisito di censio; essi siedono a porte chiuse, odono i testimoni dell'accusa soltanto, senza patrocinatore né cancelliere, e possono anche deferire spontaneamente ai tribunali fatti venuti direttamente in loro cognizione. *Cardon, Vol. II, Capitolo IX, 7.º Per. Ordinamento Politico, pag. 406.*

Non vi ha ricusa contro questo giuri: si può quindi ricorrere a nomine suppletorie solo per assenza o scusa. *Lomonaco, Parte III, pag. 270.*

Se non si trovano dodici persone nell' assemblea, che credano bene fondata una accusa, l'accusato viene all' istante liberato. Ma se dodici de' gran Giurati si accordano nel credere sufficiente la prova, allora l'accusato dicesi *indicted*, ed è ritenuto per subire l' ordinario corso della procedura. *Filangeri, tomo II, pag. 433.*

(*). « Uomini almeno di conosciuta probità, » dice il Filangeri, « e di una condizione superiore ad ogni sospetto. »

2 Passi chi vuole cinque carte o sei, senza leggerne verso di queste particolarità, quantunque non tutte di piccol rilievo, venute in usanza per successo di tempo, e poste qui da noi in appendice con note, contronote e note alle contronote; chè senza esse può star benissimo e non sarà menchiara la bella descrizione fatta dal Bartoli del piccolo giuri o giuri di sentenza. Ma tornando a queste particolarità, non che alle più o meno azioni attribuite alla prima comparita del reo, si riscontra « una differenza notevolissima nel modo di dirigere la procedura penale in Inghilterra secondo che alla medesima presiedono i giudici di pace, i police magistrates, oppure secondo che ha luogo dinanzi alla coroners court, o si risolve nella così detta *informazione*. » *Mittermaier, il processo orale, accusatorio e per giurati, ediz. cit., pag. 285.*

« Or quanto al male che vi si intramischia per

« L'exercice le plus précieux des prérogatives de ces avocats de la couronne se rattache à l'introduction d'un instance criminelle par voie d'information.

« On entendait au fond désigner par cette expression, (information) la faculté de poursuivre un criminel sans qu'il fût nécessaire que quelqu'un se portât accusateur, et sans qu'on eût besoin de soumettre préalablement la poursuite à l'approbation du gran jury.

« L'information ainsi entendue remonte spécialement au règne d'Edouard III, sous le quel prévalut de plus en plus dans la pratique, le mode de procéder par voie de décrets (*bill*), émanés des juridictions supérieures qui autorisaient par là le commencement d'une poursuite. »

— « Il est certain que ce mode de poursuite criminelle, par sa première origine, se rattachait à l'institution de la fameuse *Chambre des Etoiles* (1). Après l'abolition de cette juridiction, la voie d'information fut presque entièrement abandonnée; mais elle reparut sous Charles II et Jacques II. » — *Mittermaier, op. cit., pag. 160 e seg.*

(1) Enrico VII nel 1488 riordinò e consolidò la competenza giudiziaria del *privy council* in un comitato del medesimo, che dalla sala dove sedeva, il cui soffitto era dipinto a stelle, andò volgarmente sotto il nome di *star chamber*.... (*). Questo tribunale oltre una giurisdizione civile, aveva principalmente una giurisdizione criminale sommaria inappellabile, giudicava senza concorso di giurati e comminava le pene *ex officio* in seguito ad un semplice *bill of information*; e poichè traeva questa sua autorità eccessiva da una *jurisdiction extraordinaire* posseduta anticamente dai re, applicava frequentemente come leggi le *proclamazioni* del king in council ed anche disposizioni speciali stabilite nel suo seno, mentre tutti gli altri tribunali, *courts of law*, erano retti soltanto dal diritto comune, o da antichissime consuetudini, o da atti del parlamento.... Questa istituzione derivante dall' arbitrio del re, contraria ai principi fondamentali della costituzione inglese era adunque riprovevole,.... divenne strumento potente di tirannide, finchè non fu abolita nel XVII secolo. *Cardon, Vol. I, Capitolo IV, 4.º Per. dei Tudors o della Riforma, pag. 301 e seg.*

(*). Della « Corte del Consiglio reale, detto, dall' adornamento del luogo, la Camera stellata, » ne parla anche il Bartoli, « ed è nel celebratissimo borgo d' Westminster sotto Londra a Ponente, e vi si discutono le cause criminali di maggior conto, le calunnie, le trufferie, e simiglianti maschie enormità.... Contavansi in quell' adunanza, Giudici a sentenziare, il Cancelliere, il Tesoriere, il Giustiziere, tre, a' quali, come a supremi del Regno in quella dignità, compete il soprannome di Grandi: oltre ad essi, » ed il Procurator generale, quivi in ufficio di Fiscale, « Conti, Visconti, Baroni, e altri minori ufficiali, il numero consueto adunarsi a formare quel nobilissimo Tribunale » *Dell' Inghilterra del Padre Daniello Bartoli della Compagnia*

« accidente, in danno della giustizia; io nè mi debbo

di Gerbi, Volume III, Libro I, pag. 129 e seg. Torino, dalla Tipografia di Giacinto Marietti, 1825.

Il Green l. c. ch. II sec. V circa al nome della Camera stellata dice: che sotto Guglielmo il Conquistatore, un giudice regio assicurava la legge agli ebrei, che non erano tutelati nelle corti locali, ed i suoi atti, chiamati in ebraico *Shurrs*, erano depositi in una camera del palazzo di Westminster, che da essi prese appunto il nome di *star-chamber*. *Note I dello stesso Cardon, pag. 391.*

— « L'histoire de l'institution du coroner est enveloppée sans doute de quelque obscurité (1). Ce qu'il y a seulement d'incontestable, c'est que déjà, sous le règne de Richard I^{er} et de Jean, il est question des *custodes placitorum coronae* ou des *milites custodientes placita coronae* (2). Quelque incertitude qui plane sur la nature de leurs fonctions à l'origine il n'en est pas moins vrai que ces *coronatrices* étaient des agents placés sur la même ligne que les shérifs, et chargés comme eux de pourvoir au maintien de la tranquillité publique (3); ils avaient aussi droit de juridiction en matière criminelle (on ne saurait préciser dans quelles limites il s'exerçait). » — *Mittermaier, op. cit., pag. 84.*

« Le coroner, au temps actuel, exerce les fonctions d'autorité judiciaire. Au cas de mort non naturelle et violente venant à se produire dans sa circonscription, il convoque les jurés, fait avec eux l'inspection du cadavre, commence à entendre les témoins, pouvant fournir des renseignements propres à faire découvrir la cause de la mort, commet des experts en sa qualité de magistrat, donne aux jurés les instructions nécessaires, et pourvoit à ce qu'en prenant pour base l'information, ils rendent un verdict sur les causes de la mort. Il n'est pas absolument nécessaire que le coroner soit un homme de loi. Il est pris régulièrement pour une certaine circonscription du comté, ou pour une commune, parmi les propriétaires fonciers qui l'élisent à vie; mais il est d'usage aujourd'hui qu'un attorney ou un médecin soit nommé coroner. » — *Mittermaier, op. cit., pag. 113.*

(1) a principiar dal regno di Riccardo I e specialmente in quello di Giovanni le città ottengono concessioni di nominare i propri magistrati, cominciando dal posto o *reeve* e dai *coroners*, giudici, e nello stesso tempo si costituiscono una giurisdizione propria, indipendente da quella dello *sheriff*, venendo a poco a poco a formare un circolo a sé per l'amministrazione giudiziaria e di polizia. *Cardon, Vol. I, Cap. II, 2^o Periodo Normanno o Feudale, pag. 118.*

(2) il *coroner*, nominato a vita dai proprietari e retribuito, assiste lo sceriffo come esecutore giudiziario, veglia sull'ordine pubblico e coll'assistenza di dodici giurati procede all'istruzione sommaria nei casi di morte violenta con facoltà di

« intramettere di giudicarne, nè posso giustamente

far arrestare i delinquenti sospettati; in ogni contea ve ne sono generalmente quattro o sei, che possono esser nominati uno per distretto: quest'ufficiale deriva dagli antichi *custodes placitorum coronae* (*), donde il nome di *coronator*. *Cardon, Vol. II, Capitolo IX, 7^o Per. Ordinamento Politico, pag. 278.*

(3) Nell'Assisa di Clarendon del 1166 infatti gli *sheriffs* stavano tuttora alla pari dei giudici viaggianti, *justitiae itinerantes*, ma dopo la grande Inchiesta del 1170 sugli abusi dell'amministrazione locale, in seguito alla quale Enrico II rimosse quasi tutti gli sceriffi, l'autorità loro cominciò già a scemare assai e nell'Assisa di Northampton del 1176 appariscono piuttosto servitori che colleghi dei giudici viaggianti; altre limitazioni impose loro il grande *Iter* del 1194, che tolse anche alla loro custodia le cause della Corona, affidandole ad ufficiali speciali eletti, i *coroners*; il che fu confermato dalla *Magna Charta*. *Cardon, Cap. II, 2^o Periodo Normanno o Feudale, Vol. I, pag. 124 e seg.*

(*) « Praeterea in quolibet comitatu elegantur tres milites et unus clericus custodes placitorum coronae. » — I *placita coronae* comprendevano l'alto tradimento, l'assassinio, il furto con violenza e il ratto; di guisa che alle Corti inferiori era lasciato poco più che il furto semplice. *Cardon, Vol. I, pag. 125 note 1 e 2.*

— « L'information du coroner se fait en présence de douze jurés qui doivent prêter serment. C'est un point controversé que celui de savoir si le droit de récusation (*challenge*) s'exerce aussi contre ces jurés; mais il est du moins sage en pratique que le coroner ne rejette pas, sans examen, les reproches qui pourraient être élevés contre tel ou tel membre du jury. » —

— « Les jurés, en règle générale, donnent immédiatement et en séance même leur verdict, ou bien ils se retirent pour délibérer. » — *Mittermaier, op. cit., pag. 115 a 118 passim.*

Alla piccola giuria sono dipoi inviati « direttamente dal coroner gli accusati d'omicidio per verdetto della giuria d'inchiesta di dodici membri, convocati da questo ufficiale *super risum corporis*, come pure gli accusati per *information ex officio* dell'*attorney-general* senza passare per la gran giuria. » *Cardon, Vol. II, Capitolo IX, 7^o Periodo Ordinamento Politico, pag. 407.*

« L'institution du jury près le coroner, le grand jury et le jury de jugement émanent d'un principe unique. Ce principe, c'est que personne, en bonne règle (et sauf les cas où la loi autorise la procédure sommaire), ne peut être condamné à la peine qu'a fait encourir le crime, s'il n'est trouvé coupable par vingt-quatre de ses concitoyens (douze membres au moins formant le grand jury et douze autres le petit jury). Le jury du coroner, dans une accusation d'assassinat, et le grand jury,

« negare alla notizia e verità delle cose avvenire,

sont sur la même ligne. Il faut l'unanimité des voix des douze membres qui composent chacun de ces jurys pour que l'accusation soit déclarée admissible. Il faut, en outre, l'unanimité des voix des membres composant le petit jury pour la validité d'un verdict de culpabilité (1). C'est ce qui peut à bon-droit faire dire à l'Anglais que la plus forte garantie de sa liberté se trouve dans la loi qui exige que vingt-quatre jurés se trouvent d'accord pour qu'un verdict de culpabilité puisse être rendu. » *Mittermaier, op. cit., pag. 70.*

(1) Se dodici de' gran Giurati non credono ammissibile l'accusa, e se dodici piccoli Giurati non la credono vera, l'accusato non può essere condannato. All'incontro basta, o che dodici de' gran Giurati non l'ammettano, o che, ammettendola essi, sia dichiarata falsa da dodici piccoli Giurati, per essere assoluto. *Filangeri, pag. 443, nota 1.*

Les constables et coroners institués furent les officiers de paix les plus importants jusqu'à l'avénement des juges de paix, et dès le principe ceux-ci jouèrent le rôle de *conservatores pacis*. Ce fut sous Edoardo III seulement qu'ils reçurent des attributions judiciaires et des pouvoirs étendus pour la poursuite des crimes (*felonies*). Les fonctions du coroner se réduisirent ainsi insensiblement au devoir d'informer en cas de meurtre; le juge de paix fut finalement considéré comme le seul magistrat apte à l'exercice du droit de juridiction, *Mittermaier, op. cit., pag. 86 e seg.*

La contea conservò sempre le funzioni di polizia ed anzi nel presente periodo questo servizio pubblico prende la sua forma ultima e definitiva coll'importantissimo istituto dei giudici di pace, *justices of peace*. Per la polizia locale erano già stati istituiti i *coroners* (1194) e i *constables* (sotto Enrico III); ma fin dal 1195 Riccardo I aveva destinati alcuni cavalieri, *milites assignati*, in ogni contea a ricevere e far osservare i giuramenti di pace. Durante la guerra poi fra i baroni ed Enrico III, son nominati dei *custodes pacis* per mantenere l'ordine nelle contee; sotto Edoardo I continuano questi ufficiali e sono eletti dalla contea; Edoardo II nomina in ogni contea dei *conservatores pacis*; continua lo sviluppo di quest'istituto coll'ordinanza I Edoardo III c. 16 (1327), che in quei tempi agitati stabilisce in ogni contea « uomini « buoni e moderati che non appartengano ai malintenzionati ed ai turbi « bolenti del luogo, alla miglior tutela e pel mantenimento della pace; » coll'atto 18 Edoardo III st. 2 c. 2 (1345) era dato a questi *custodes*

« uno schietto sponimento di quello, che savi autori

pacis anche una certa giurisdizione criminale e finalmente nel 1360 coll'atto 34 Edoardo III c. I, quest'ufficio diviene permanentemente e definitivamente costituito ed i suoi rappresentanti si chiamano d'ora in poi *justice of peace. Cardon, Cap. III, 3.º Periodo Degli Stati, Parte III, Vol. I, pag. 267 e seg.*

Il Minghetti « delle cose inglesi estimatore grandissimo » ci dà uno splendido ragguaglio di questa istituzione sorta anch'essa spontanea dai costumi e dalle tradizioni del paese.

« Il giudice di pace in Inghilterra ha funzioni svariatissime; è magistrato di polizia inquirente, giudice, e funzionario amministrativo. Come il suo titolo annuncia, egli ha per fine di serbare la pace nel civile consorzio. Perciò riceve denunce da tutti e soprattutto dagli ispettori governativi incaricati di accertare che le leggi siano osservate; ordina comparse di imputati e di testimoni, e li ascolta, esige prove, e forma l'istruzione e l'accusa che sarà trasmessa alla Corte. Può dimandare cauzioni di buona condotta da persone pregiudicate, spedisce mandati d'arresto, vigila i mendicanti, i vagabondi, gli uomini perniciosi, impedisce le riunioni pericolose alla pubblica pace. Come giudice, pronunzia sentenze per i reati minori contro le persone e le proprietà, e per le contravvenzioni alle leggi di finanza, di tasse, di caccia, di pesca e va dicendo: è giudice anche in talune materie civili, per esempio sul pagamento delle decime, sui conflitti fra fabbricante ed operaio, fra proprietario e contadino. Come funzionario amministrativo approva i ruoli delle tasse dei poveri, e ne accerta i conti definitivi, dà potere di esecuzione coattiva contro i contribuenti morosi, vigila sulle opere pubbliche, sulle industrie insalubri, e perturbatorie: stabilisce in alcuni casi previsti dalle leggi il domicilio o lo sfratto dei cittadini.

Ma chi elegge o nomina questi giudici di pace? quanti sono? come operano? Questi giudici di pace non sono eletti, e si potrebbe anche dire che non sono nominati, nel senso della parola quale noi l'intendiamo comunemente, sebbene vi sia una nomina formale che direi quasi riconoscimento da parte del Gran Cancelliere. Essi sono per la massima parte dei benestanti i quali appartengono a famiglie onorate, vivono sulle loro terre, hanno una rendita abbastanza copiosa, e formano quella mezzana aristocrazia terriera, *gentry*, che è nerbo della nazione. A loro si aggiungono negozianti che hanno cessato dagli affari, capitalisti, ecclesiastici, professori, giurisperiti, ingegneri, medici, che

« inglesi si son doluti, aver parecchi volte guasto un

cessarono dal prestare l'opera loro per lucro. Gli avvocati e procuratori patrocinanti ne sono espressamente esclusi. L'uomo che si trova in queste condizioni, ed è maggiore d'età, si presenta al Lord luogotenente della Contea il quale è un ufficiale della Corona, e si fa inscrivere nell'elenco dei giudici di pace, il che non può essergli rifiutato salvo che per gravi motivi. Ed ecco perchè io dissi che l'ufficio anzichè esser effetto di una nomina, rampolla quasi da un diritto. Però questa iscrizione non dà che il titolo onorario: perchè divenga effettivo occorre una convalidazione che gli è data dal Gran Cancelliere mediante una specie di bolla, *writ*, che dalle parole colle quali comincia si appella *deditus potestam* e investe colui al quale è data di tutte le facoltà richieste all'esercizio delle sue funzioni. Ma questa concessione è comunissima anzi non si negherebbe neppur essa, se non per cause d'indennità. Di oltre a diciotto mila giudici titolari che vi sono, solo otto mila fanno veramente ufficio attivo; e sono a vita generalmente, ed hanno potestà e giurisdizione nel distretto nel quale vivono, e talora nella intera Contea. Operano in molti casi da soli, in altri casi si richiede la compagnia di due che siano consenzienti nei giudizi. Ma inoltre v'hanno sessioni speciali, alle quali sono invitati tutti i giudici di pace del distretto per un obbietto determinato. In queste assemblee si nominano gli ispettori dei poveri, i contabili o agenti di polizia, si rivedono i conti delle opere stradali, si decide sui ricorsi contro la iscrizione per la tassa dei poveri, si formano le liste dei giurati, si accordano licenze per aprire vendite di commestibili e di liquori, permessi di caccia, e va dicendo. V'hanno poi le sessioni trimestrali che si tengono nel marzo, giugno, ottobre e dicembre, e quivi l'uffizio dei giudici di pace è ancor più importante. Amministrativamente costituiscono la rappresentanza principale e la più diretta degli interessi della Contea: impongono tasse, fanno regolamenti obbligativi nei limiti della legge, stabiliscono tutto ciò che riguarda le spese della pubblica sicurezza, della giustizia, degli edifici dei tribunali, delle carceri, possono modificare persino talune circoscrizioni amministrative, provvedono ai mentecatti, ordinano il sindacato dei pesi e misure; inoltre come tribunale giudicante sentenziano su contravvenzioni e reati, maggiori di quelli che sono di competenza del giudice singolare, e fanno ufficio di giudici istruttori e di camera di accusa contro reati e crimini anche più gravi. Finalmente egli è a queste corti trimestrali che sono portati i reclami

« così bel trovato, non così bene usandolo come fu

contro i giudizi e gli atti dei giudici singolari i quali sono tenuti responsabili personalmente, quando l'atto loro possa reputarsi fatto con malizia. Ma dalla corte stessa trimestrale, per quanto riguarda le funzioni sue giudiziarie, vi ha appello al tribunale chiamato Banco della regina, e anche più su sino alla Camera dei Lords. » *Minghetti, op. cit.*, pag. 250 a 253.

Ma non si può avere conoscenza piena della procedura penale inglese o avanti i giudici di pace, o di polizia, o degl'altri tribunali senza conoscere ancora i gradi della loro giurisdizione; né io conosco autore che ne tratti più chiaramente nè brevemente del Cardon.

« La giurisdizione criminale ha vari gradi, con tribunali corrispondenti; ma la sua principal divisione è duplice, cioè di giurisdizione sommaria, *summary jurisdiction*, e di giurisdizione formale, *indictable jurisdiction*.

Le Corti di giurisdizione sommaria applicano la legge senza concorso di giurati e sono tre: i singoli giudici di pace fuori di sessione; i giudici di pace riuniti in due nelle piccole sessioni, *petty sessions*, in numero di 900 per l'Inghilterra e il Paese di Galles, che si tengono ogni una o due settimane, e questi due tribunali servono per le contee; per i borghi v'è la corte di polizia, *police court*, tenuta o da un giudice di polizia, *police magistrate*, che ha da solo la competenza di due giudici di pace, o di due di questi ultimi. L'istituzione di queste corti di polizia risale al 1792, tengono sedute settimanali o quindicinali e ve ne sono 22 per l'Inghilterra ed il Paese di Galles, 11 per la metropoli e 2 per la city di Londra.

Lo sviluppo della giurisdizione sommaria è relativamente recente ed è dovuto all'immenso vantaggio di risparmiar tempo e spesa e di rendere la giustizia correzionale più speditiva. Varie leggi regolarono a più riprese questa materia fino al *summary jurisdiction act* del 1879, che è l'ultimo ed il più comprensivo..... Infine i tribunali suddetti sono competenti a rilasciare in libertà provvisoria mediante cauzione, secondo il disposto dell'Atto *d' habeas corpus*, le persone arrestate per qualsiasi delitto, tranne di omicidio, senza mandato regolare di cattura, *warrant*. » *Cardon, Vol. II, Capitolo IX, 7.º Per. Ordinamento Politico*, pag. 400 a 401.

— L'amministrazione poi della polizia nella contea si fonda sulla magistratura di pace. I singoli giudici di pace procedono all'istruzione

« istituito. (E in questo dire, appuntano singolarmente

criminale in tutti i casi, tranne quelli straordinari di morte, alla cui investigazione procede la *coroner's inquest*; in uno o due nelle *petty sessions* esercitano la giudicatura sommaria di polizia, pei casi di contravvenzione, di resistenza al pagamento delle tasse ecc.; nelle sessioni trimestrali, o *quarter sessions*, collegialmente col concorso della grande e piccola giuria, esercitano la giurisdizione correzionale.

L'insieme di questo ordinamento locale fu dall'uso chiamato *self-government* inglese, cioè, governo autonomo, che lo Gneist definisce: « l'amministrazione delle comunità secondo le leggi del paese, per mezzo d'impiegati onorari della classe alta e media, mediante imposte comunali fondiarie » ovvero come « un'applicazione delle funzioni dello stato al comune. » Questo *selfgovernment* ha impedito l'accentramento politico cotanto pernicioso agli stati ed ha esteso la vita pubblica su una base ampia e bene equilibrata, impedendo un assorbimento delle forze della nazione dalla periferia al centro, anzi fondando la stabilità e la solidità dello stato inglese. L'indipendenza e la vigoria amministrativa delle singole località unitamente all'egualianza delle classi dinanzi agli obblighi civili e politici, fu cagione che fin da sei secoli fa sorgesse la libertà costituzionale inglese (1). *Cardon, Vol. II, Capitolo VI, 6.^o Per. Parte I, Prevalenza degli Whigs, pag. 186 a 191 passim.*

I giudici di pace in questo periodo « in quanto alle loro attribuzioni giudiziarie hanno un diritto punitivo sommario, *summary conviction*, senza concorso di giurati in virtù della legislazione di polizia sempre più specificata; ed infine speciali statuti affidano loro l'istruzione di tutti i processi criminali, *examination and' information*. » *Cardon, 4.^o Periodo dei Tudors o della Riforma, Vol I, pag. 363.*

(1) Il campo d'azione del *selfgovernment* inglese è tuttora vasto:.... esso infatti si estende al diritto civile collo stabilire la quistione di fatto per mezzo della giuria civile, alla giustizia penale colla gran giuria d'accusa e coll'inchiesta del *coroner*, alla polizia coi giudici di pace, coi *constables* ecc. *Cardon, Cap. IX, 7.^o Periodo Ordinamento Politico, Vol. II, pag. 396.*

Bello poi è udire l'elogio che di questi magistrati inglesi e del modo che trattano le cause ne fa il Mittermaier.

« On ne saurait observer la manière d'agir de ces magistrats sur leur-siège, sans éprouver l'impression la plus favorable et la plus rassurante. Ils écoutent avec calme les débats, ne se départent jamais d'une gravité qui rappelle souvent celle du censeur romain, mais est éloignée

« i tempi della Reina Lisabetta, e le cause dei

de toute affectation. Ils montrent une grande condescendance pour n'intimider personne, ne posent les questions que dans la mesure qu'il implique le système d'accusation, c'est-à-dire à défaut de tout organe poursuivant ou de la défense; enfin, dans leur jugement, ils savent ordinairement allier l'équité avec l'observation rigoureuse de la loi, grâce à une juste ponderation des faits de la cause, en même temps qu'ils le motivent de la manière la plus nette et la plus concise, en y joignant les avertissements commandés par les circonstances.

« La presse a toute liberté de contrôler la conduite de ces magistrats, et leur jugements, pour peu qu'ils contiennent quelque irrégularité, sont soumis à une rude critique.

« La salle des séances, peu spacieuse mais convenable, renferme trois enceintes séparées: l'une est destinée au public, la seconde à l'accusé, et la troisième aux témoins. — Les témoins appellés à déposer doivent monter sur une espèce de tréteau qui se trouve au milieu de la salle. Au fond de la salle et sur une estrade élevée siège le juge, au-dessous de lui le greffier. Une place spéciale est réservée aux avocats, et une autre aux rédacteurs des gazettes qui veulent prendre des notes pour leur compte rendu. Dans une pièce contiguë à la salle d'audience attendent les témoins; dans une autre, les détenus, dont la compagnie est si repoussante pour un citoyen plus honnête, obligé de l'endurer, et qu'un fatal concours de circonstances a exposé à comparaître en justice comme accusé.

« Les constables déposent, dans toutes les causes, avec un calme et une concision qui se rencontrent rarement dans d'autres pays. (Ordinairement, la déposition commence par ces mots: « Etant hier de service, je vis.... »). Le juge, souvent par un bref avertissement ou en l'interrompant, ramène à la modération le constable dont la déposition pourrait présenter quelque exagération lorsqu'il a été lui-même l'objet de violences ou voies de fait. D'un autre côté, à la faveur de la loi anglaise qui n'admet pas qu'on puisse être entendu comme témoin sur ce qu'on ne sait que par oui-dire, le juge peut facilement mettre un terme au bavardage inutile du témoin, par une observation qui le ramène à la question. La déposition une fois terminée, le juge interpelle immédiatement l'accusé en ces termes: « Que voulez-vous dire sur cette déposition? » En règle générale, l'accusé répond à voix basse: « Rien, » ou garde tout à fait le silence. Il fait de même à la question qui lui est posée: « Voulez-vous

« Sacerdoti e della Religione cattolica, non giudicate

interroger les témoins! » Mais quelquefois l'accusé ou son défenseur fait subir au témoin, après sa déposition, un interrogatoire pressant, dont le résultat est souvent d'affaiblir l'accusation. » *Mittermaier, op. cit. pag. 139 e seg.*

La giurisdizione formale, ossia, quella dinanzi ai giurati, ha principio colle corti trimestrali, *quarter sessions*, dei giudici di pace, che servono anche d'appello sopra i tribunali di giurisdizione sommaria, e sono 97 per l'Inghilterra e Galles. Queste *general* o *quarter sessions* sono tenute nelle Contee ogni trimestre da parecchi magistrati a turno sotto la direzione del loro presidente; ad esse corrispondono nelle città le *borough courts* sotto il *recorder*. (Il *recorder*, nominato dal Sovrano fra gli avvocati esercenti da 5 anni, è giudice di pace e presiede le corti di sessione trimestrale nel borgo, le quali oltre alla giustizia si occupano anche d'amministrazione; *Cardon, Vol. II, pag. 382*). Entrambe costituiscono il primo grado della giurisdizione formale, ma dalla loro competenza sono esclusi i crimini e i delitti più gravi che impattino la pena capitale o della reclusione a vita; conoscono invece dei furti senza violenza, delle truffe, dei tentativi di delitti, dei danni recati, delle omissioni nell'esercizio dei doveri pubblici, dei delitti di caccia, d'ubriachezza, ecc.; ed hanno anche una certa competenza civile limitata.

Al di sopra vi sono le Corti d'assise, derivanti, come vedemmo, dagli *justitiarii in itinere* del XII secolo, tenute 4 volte all'anno in ognuno dei 5 circoli, *circuits*, in cui si divide l'Inghilterra, esclusa Londra, da due giudici dell'alta Corte di Giustizia e da uno solo di essi in ciascuno dei 2 circoli del Paese di Galles; questi giudici siedono come commissari dell'alta Corte ed hanno le 3 commissioni criminali d'antica origine. La commissione di pace, *commission of peace*, che dà loro le attribuzioni dei giudici di pace, quella d'audizione e giudizio, *commission of oyer et terminer*, per la quale s'informano, esaminano e decidono sui tradimenti, crimini e delitti, compresi i capitali; quella d'evacuazione generale delle carceri, *commission of gaol delivery*, per la quale posson giudicare e mettere in libertà tutti i prevenuti che si trovano in arresto al loro arrivo per qualsiasi motivo ed autorità.

Parallela alle Corti d'assise è la Corte criminale di Londra, *central criminal court*, di cui è presidente il *lord-mayor* e giudici l'Alto Cancellerie, i giudici dell'Alta Corte di Giustizia e molti altri; essa tiene 12 sessioni all'anno per giudicare gli affari criminali di Londra, delle

« con le bilance eguali da' suoi Ministri, nemici

contee di Kent, Middlesex, Essex e Surrey, e in certi casi anche delle altre parti d'Inghilterra, nonché dei delitti commessi in alto mare; essa ha insomma la competenza di una corte d'assise e decide col concorso della grande e della piccola giuria.

Al di sopra di questi tribunali v'è la Corte del Banco della Regina, che, oltre la civile, ha anche una competenza criminale, *on the crown side*, in prima istanza coi giurati per ogni specie di delitti ed in appello delle corti inferiori, giudicando nelle quistioni di diritto *in banco*, cioè collegialmente, e senza concorso dei giurati.

Nel 1848 fu istituita una corte criminale d'appello pei casi riservati alla Corona, *court for the consideration of crown cases reserved* composta di 5 giudici almeno delle Corti di Westminster e presieduta da uno dei loro presidenti; questo tribunale giudica definitivamente le quistioni di diritto sottopostegli dalle corti criminali inferiori (assise e *quarter sessions*).

La Camera dei Lords, quando siede come *High Court of Parliament*, è la suprema corte d'appello dello stato. Giudica altresì direttamente le persone accusate dalla Camera dei Comuni ed i Pari; ma questi solo per alto tradimento e per crimini, imperocchè pei delitti essi sono sottoposti alla legge comune dinanzi ai tribunali ordinari ed ai giurati.

Se il parlamento non è in sessione i Pari son giudicati dalla Corte dell'Alto Siniscalco, *Court of the Lord High Steward*, con una giuria di 23 Pari almeno. *Cardon, Vol. II, Capitolo IX, 7.^o Per. Ordinamento Politico, pag. 402 e seg.*

La giurisdizione militare è regolata dall'*army discipline and regulation act* del 1879, che autorizza permanentemente le Corti marziali, permette prima anno per anno col *mutiny act*. Queste Corti marziali sono di vari gradi, cioè, di reggimento, *regimental*, di distretto, *district*, generali, *general*, e generali di campagna, *field-general court martial*, la loro competenza va dalle pene disciplinari superiori a 7 giorni di carcere, fino alla pena di morte, per la quale è necessario il voto di due terzi dei giudici. *Cardon, Vol. II, Cap. IX, 7.^o Periodo Ordinamento Politico, pag. 418.*

Il Mittermaier che nel suo trattato fatto di pubblica ragione il 1851, e che colle aggiunte scritte di sua mano e inviate da Lui stesso al Chauffard arriva, se non erro, al 1865, così ci ha descritto la Corte d'Assise di Londra.

« dichiarati della Fede Romana: avvegnacchè lei

A Londres (1), la session est ouverte par le lord-maire, qui fait son entrée solennelle aux assises avec les *aldermen* et les *shérifs*. On aperçoit apposée au mur, au-dessus du siège du président (2), et sous un baldaquin, la vieille épée de la justice. Sur un espace assez étendu et tout autour du siège du président se trouvent placés des fauteuils rembourrés où viennent s'asseoir les autres juges, les aldermen et autres personnes élevées en dignité. Du côté droit du président, on remarque la boîte du jury (*jury box*), et une estrade où siégent, un peu à l'étroit, les jurés. En face de juges sont placés les accusés dans uneenceinte (*dock*) qui, de deux côtés, sur une assez longue étendue, est entourée d'un grillage en fer et présente en avant une large ouverture. Ils y sont amenés en suivant une voie souterraine par une issue qui conduit de la prison de Newgate à la salle des assises (3); à leur entour on ne voit point de soldats, et il n'y en a d'ailleurs aucun de service à l'audience. La présence de ceux-ci, dans le sanctuaire de la justice, heurterait le sentiment anglais. On n'aperçoit pas même d'agents de police, à moins qu'ils ne doivent comparaître comme témoins. Au milieu de la salle se trouve une grande table, autour de laquelle siégent les membres du barreau qui, soit comme avocats de l'accusation, soit comme défenseurs, doivent prendre une part active aux débats (4). Derrière sont les *solicitors* et *attorneys* (5). Non loin de cette table, et au bas de la tribune où siégent les juges, se trouvent placés les greffiers; celui d'entre eux qui assiste le juge dans ses opérations (*judges associate clerk of the arraings*) occupe le premier rang. Sur la même ligne, mais plus rapproché de la table des avocats, se trouve le siège destiné aux témoins (6). *Mittermaier, op. cit., pag. 457 e seg.*

Un nuovo Palazzo di Giustizia fu inaugurato a Londra dopo il 1880.

(1) Marquardsen, dans le recueil *Gerichtssaal*, 1850, p. 172-174, appelle avec raison l'attention sur la régularité de construction de la salle des assises à Londres. Elle est bien loin de ressembler aux salles d'assises de France et d'Allemagne, dont l'intérieur se rapproche beaucoup d'une salle de spectacle, et où les juges, le ministère public, le juré et autres, siégent sur une sorte d'amphithéâtre. La forme de construction qui convient le mieux est ici celle du carré, qui permet de distribuer régulièrement sur chaque point de la salle ceux dont la présence est nécessaire aux débats. Il ne se trouve point de parterre pour le public.

(2) Le juges reçoivent de gros bouquets de fleurs. On est étrangement impressionné de voir, en avant de l'enceinte où siège l'accusé, une sorte de tapis de feuilles fraîches qui parfument la salle.

« (come mi giova di credere) non consapevole « nè consenziente. E primieramente, lo scegliere i « Dodici, uomini talvolta di mestiere meccanico e « ignoranti, ¹ rispetto all'accordo discernere che bi- « sogna l'apparente dal vero, cioè, quel che sa met- « tere in mostra di verisimile, anzi di nulla men che « evidente, un Avvocato, scaltrissimo giucatore di « lingua, e quel che un mezzo perduto, il reo, può

(3) Derrière l'accusé, dans la même enceinte (*dock*), se trouve un des gardiens de la prison où il était détenu (s'il s'agit d'une accusée, le gardien est une femme). Il arrive souvent que les accusés demandent un verre d'eau, qui leur est apporté par ces agents subalternes. Le gouverneur de Newgate assiste aussi à la séance et se place à l'extrémité du dock.

(4) Les avocats portent encore l'ancien costume: le manteau noir et la perruque. Ils ont de grands étuis ou portefeuilles bleus où ils renferment les papiers et pièces de procédure. Sur la table se trouvent à leur disposition les recueils de lois et statuts et plusieurs ouvrages de droit utiles à consulter.

(5) Ceux-ci sont là pour faire passer promptement à l'avocat les pièces et documents dont il a besoin, et pour lui faciliter, en servant d'intermédiaire, le moyen de communiquer avec l'accusé.

(6) Il est assigné une place réservée aux *reporters*, aux personnes chargées de faire les comptes rendus pour les gazettes.

¹ Cet inconvénient, secondo il Pisanelli, spiegherebbe l'origine di quel giuri speciale, (*special jury*) cui appartengono gli *squires*, i banchieri, i mercanti. « Avendo la giurisprudenza acquistate regole e forme più speciali, e sentito segnatamente il bisogno che i giurati fossero uomini intelligenti, si cominciò ad invocare, in qualche caso, un *giuri costituito da persone elette*. Questo giuri è stato detto speciale. Si trova fatta una domanda per un giuri speciale nell'anno 1450. Non-dimeno solamente negli Statuti di Giorgio II si incontra la prima riconoscenza legislativa del detto giuri. In essi però se ne discorre come di un'usanza antica. » *Dell'Istituzione de' Giurati per Giuseppe Pisanelli, ediz. cit., pag. 34.*

Anche al Mittermaier premeva d'avvertire: « come a poco a poco in Inghilterra, dove decidono i giurati, si sente crescere il bisogno dell'influenza di persone istruite. » *Processo, orale, accusatorio e per giurati, ediz. cit., pag. 314.*

« in sì mal punto rispondere per sè stesso. Poi, dove ottimamente il conoscano, non lasciarli alla dovuta libertà di giudicare, come di ragione la sentono: ma gravarli di multa pecuniaria, e punirli di prigonia, se non rispondono a verso del Giustiziere, che, in epilogando la causa, fa trasparire qual sia l'animo suo verso l'assolvere o il condannare.² Perciò dove anticamente, tornati i Dodici col *No Gilti*, che dichiarava innocente, il popolo metteva un grido festevole, e l'accusato andavasi assoluto e libero a' fatti suoi; si cominciò a poter costringere i Dodici a consigliar di nuovo, e rifar da

¹ En parcourant les débats des causes politiques, on s'aperçoit facilement que des juges indignes abusèrent souvent de leur position en matière de crimes politiques.... (1)

(1) « Il s'en trouve d'autres qui résument les débats en y introduisant un ordre arbitraire, et qui en combinent les éléments de la manière qu'ils jugent la plus favorable pour opérer la conviction, de telle sorte que c'est un véritable exposé complet de l'affaire qu'ils font de nouveau au jury » (*). Mittermaier, *op. cit.*, pag. 506.

(*) Per un caso simile in una nostra Corte d'Assise Angelo Brofferio fu costretto ad alzarsi dal suo scanno, e protestare che il Difensore non aveva avuto per ultimo la parola.

Mais dans la suite de temps l'indépendance des juges anglais ne fit que s'accroître, en même temps que leur choix présente de plus grandes garanties. Ils, comprirent mieux la sainteté de leur serment et les devoirs qu'il leur imposait d'administrer la justice d'une manière pleinement impartiale et qui rendit impossible toute plainte. De là aussi, dans leurs instructions finales aux jurés (*charges*), une plus grande impartialité et une application constante à faciliter à ceux-ci l'application de leur tâche, et à ne rien négliger pour assurer la justice de leurs verdicts.

Ces instructions, telles qu'elles se rencontrent dans le droit anglais actuel, comprennent, dans chaque affaire, le résumé exact des preuves résultant des débats, en même temps que les explications juridiques jugées nécessaires pour faciliter aux jurés leur examen et les mettre à l'abri de toute erreur. Mittermaier, *ediz. cit.*, pag. 492 e 493.

« capo il giudicio, con un certo dir loro, volersi, che il mutino nell'opposto.....¹ Finalmente (e questa

¹ « Ma dove è chi ignori in quali condizioni quei male avvisati despoti, tollerassero e sfregiassero la istituzione dei giuri. Chi non sa che in quell'epoca luttuosa, appena i giurati avessero pronunziato un verdetto, che non gradiva alla Corona, ed alla Magistratura permanente, che si faceva ministra compiacente e servile dei suoi capricci e delle sue volontà, erano arbitrariamente rimproverati dal giudice togato, rimandati a nuovamente giudicare, e sovente imprigionati e sottoposti essi stessi a processo. » *Discorso sopra allegato dell'onorevole Mancini alla camera eletta*.

Qui il Mancini parla solo del tempo degli Stuardi, il Mittermaier invece di tutto il tempo che corse da Enrico VIII sino a Giacomo II (1).

(1) Ce fut le temps, dont nous avons déjà parlé au §. 1.er (*), où, depuis Henri VIII jusqu'à Jacques II, les annales de l'Angleterre montrent une masse de poursuites pour crimes politiques aboutissant à de véritables meurtres accomplis sous le couvert de la justice. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 153 e seg.

(*) Vedi pag. XX nota 1.

Già le guerre civili delle Due Rose avevano guastato l'imparzialità dei giurati, che ora erano interamente ligi alle ingiunzioni del Consiglio privato, e lo stesso dicasi dei giudici. E questo non sarebbe stato il peggio, chè almeno si sarebbero rispettate le forme, come si fece per la costituzione parlamentare, ma i Tudors, trovando troppo lento il sistema di procedura per giurati, qualche volta con straordinario abuso del loro potere, di cui essi soli offrono l'esempio, sospesero questo sistema giudiziario costituzionale, facendo uso della legge marziale ed applicando la giustizia senza giurati. Cardon, Vol. I, Cap. IV, 4.^o Periodo dei Tudors o della Riforma, pag. 352.

La soppressione della *Star-Chamber* oltre ad aver fatto cessare l'abuso delle proclamazioni aventi forza di legge, fatta dal re nel Consiglio privato, abuso contrario tanto alla supremazia legislativa del parlamento, quanto ai diritti personali dei cittadini, rese altresì ai giurati la loro libertà d'azione e di giudizio, gravemente compromessa dalle prepotenze del potere esecutivo. Ma la libertà del verdetto e l'inviolabilità dei giurati ebbe tuttavia a soffrire talvolta dall'arbitrio di alcuni giudici corrotti dalla Corte, finchè la Camera dei Comuni prima, e poiesia nel 1670 le Corti superiori di Westminster, non ebbero dichiarato

« è cosa antica) a gli accusati, di qualunque sia capo
 « di lesa maestà, non si consente avvocato nè amico
 « che li difenda, nè fatti per essi:¹ ma soli essi deb-
 « bon dire per sè; e non prima apparecchiatisi, ma
 « qui tutto improvviso: e contraposti a tu per tu
 « con que' grandi aringatori che sono, e aggitatori,
 « che, volendolo, sanno essere gli Avvocati e i Fi-
 « scali: usi a una terribil arte, d'ordinare con un
 « tal pensato disordine, e spargimento, le accuse,
 « gli indizi, le testimonianze, le pruove, che il vero,
 « e il falso, paiono tutto un corpo: nè il reo possa,
 « in quanto oda un tale speditissimo Oratore, distin-
 « guere quel tramschiamento di cose, e dare qual-
 « che buon' ordine a tanta confusione; anzi nè pur
 « tenerlesi a mente; molto meno trovar tutto in-
 « sieme il che, e il come adattamente rispondere:
 « tanto più, che le azioni sono Filippiche, usando
 « que' dicitori la medesima libertà che anticamente
 « Atene e Roma: nè v'è obbrobrio, scherno, ingiu-
 « ria, brutezza di vita, reo costume, taccia di vi-
 « tupero, che non ne faccian tempesta addosso quel-
 « l'infelice, che vorrebbe esser sotterra; e gran fran-
 « chezza d'animo gli abbisogna a riaver sè stesso,

illegale il mettere in multa o l'arrestare i giurati per cagione del loro verdetto. In tal guisa coll'assicurata libera esecuzione della giustizia popolare i cittadini furono meglio tutelati dagli abusi del potere. *Cardon, Vol. II, Cap. V, 5.^o Periodo degli Stuarts, Parte Tersa, pag. 90.*

¹ En ce qui concerne la défense, le droit anglais, à l'origine, présentait cette étrange disposition, que l'accusé de *felony* n'avait aucun droit de se faire défendre par un' avocat (counsel). Ce ne fut que plus tard, (sous Guillaume III. — Statut 7, cap. 3) et en matière de trahison, que le droit de l'accusé de se faire assister d'un défenseur fut légalement consacré. *Mittermaier, op. cit., pag. 335 e seg.*

« e dir cosa a proposito. Il che facciamo, che sia
 « ottimamente pensato, per più mettere in orrore
 « i delitti di lesa maestà; certamente non pare al-
 « tresì ben pensato, il tirare, come tutto dì si usava,
 « le cause de' Sacerdoti cattolici, in quanto tali, a
 « presunzione, anzi ad espresso giudicio di fellonia,
 « e sottoporne i rei alla medesima forma del giu-
 « dicarli.¹

Così il Bartoli sin dal milleseicento descrive al vero e maravigliosamente questa istituzione; onde quanto al male che vi s' intramischia per accidente la critica a ragione quando si duole che un così bel trovato siasi talvolta guasto non così bene usandolo come fu istituito. Solamente se non gli pareva ben pensato « il trarre come tuttodì si usava, le cause de' Sacerdoti cattolici, in quanto tali, a presunzione, anzi ad espresso giudizio di fellonia, e sottoporne i rei alla medesima forma del giudicarne; » altresì il non consentire « agli accusati di qualunque sia capo di lesa maestà avvocato nè amico che li difenda » e il lasciarli soli essi « dire per sè » contro tutto quello che gli Avvocati e i Fiscali erano usi a dire e fare in quella specie di giudizi, neppure gli doveva parere nella arrischiata ipotesi di più mettere in orrore i delitti di lesa maestà, che ciò fosse pensato ottimamente; nessuna ragione o vera o supposta potendo mai valere in qualsiasi specie di delitti per far sparire dai giudizi quelle forme di giustizia per le quali le nazioni

¹ Dell' Inghilterra libro terzo, pag. 83 e seg. *Torino dalla tipografia di Giacinto Marietti, 1825.*

incivilite si distinguono dalle selvagge.¹ Spreme ancora il vero se appuntando la violenza usata ai Giurati non che la soverchia libertà accordata alle Filippiche di quegli oratori all' uso antico di Atene e di Roma, si vede avere solamente rispetto ai tempi che vuol descrivere; quando preso il suo detto senza questa distinzione, si troverebbe invece differenza notevolissima tra i giudizi popolari romani ed il così bello e così bene accordato magistero inglese quando si mantiene nella sua primiera integrità.²

¹ Quella nazione se ne riconobbe e ne fece una larga ammenda più tardi, come si raccoglie da questo brano del Filangeri.

« Un infelice, accusato di cospirazione contro il Re o contro lo Stato, non solo non è privato in Inghilterra di quegli aiuti che la legge gli accorderebbe negli ordinari delitti, ma vede moltiplicati i sostegni della sua sicurezza, ed accresciuti i soccorsi della sua innocenza. Se negli altri delitti può escludere *perentoriamente* venti giurati, in questi ne può escludere trentacinque. Se negli altri delitti l'accusato non può costringere i testimoni, ch'egli produce in sua difesa, a comparire in giudizio, in questi i tribunali gli accordano tutt'i mezzi di coazione per obbligarli a comparire. »

« Se negli altri delitti non ha che un solo difensore, in questi la legge gliene accorda due. Se negli altri delitti egli ignora il nome dei giurati fino al giorno nel quale si deve terminare il giudizio, in questi la legge vuole, che gli si palesi il loro nome, il loro cognome, la loro professione, e la loro abitazione dieci giorni prima, affinchè abbia il tempo da riflettere sulle ripulse che gli conviene di fare. Egli deve contemporaneamente avere alla presenza di due testimoni una copia di tutt'i fatti, che l'accusatore ha asseriti per proue della sua accusa, e deve sapere tutt'i testimoni che si produrranno contro di lui. Sono questi i particolari soccorsi, che la legge offre in Inghilterra agli accusati di que' delitti che suppongono un partito più forte di accusatori. » *Filangeri, op. cit., tomo II, pag. 439 e seg.*

Vedi anche il Lomonaco, Parte III, op. cit., pag. 266 e seg.

² On considère, en Angleterre, la passion qu'apporte un orateur dans son discours comme une marque infaillible qu'il n'est pas inspiré

A Roma i giudizi erano sempre azioni drammatiche. Quando era la forza materiale che alcuna volta incuteva spavento.¹ Quando era l'arte dell'accusatore che cercava di guadagnare l'assenso della moltitudine accrescendo l'orror del delitto. Di qua si facevano vedere le lacrime del reo; di là i parenti vestiti a bruno, e pieni di dolore, per accattare misericordia in favore dell'accusato. In Inghilterra per lo contrario non solo si ebbe cura d'allontanare da questi giudizi qualsiasi sospetto di violenza materiale,² ma qualunque ombra ancora di violenza morale;³ intanto che declamazioni, frasi, deduzioni generali, arte oratoria insomma atta a destare la passione dei giurati, poniamo che non nucessero,⁴ sarebbero

par le pur amour de la vérité, et l'exagération paraît uniquement destinée à couvrir le manque de preuves. — « On sait encore que les témoins sur la mauvaise moralité et les antécédents de l'accusé sont aussi peu entendus que ceux que n'ont à déposer que d'oui-dires. » — *Mittermaier, op. cit., pag. 464 e 466.*

¹ Vedi Cicerone nel principio della sua famosa orazione per Tito Annio Milone.

² « à leur entour (des assises) on ne voit point des soldats et il n'y en a d'ailleurs aucun de service à l'audience. La présence de ceux-ci, dans le sanctuaire de la justice, heurterait le sentiment anglais. On n'aperçoit pas même d'agents de police, à moins qu'ils doivent comparaître comme témoins. » *Mittermaier, op. cit., pag. 458.*

Quando questi giudici vanno in qualche luogo della provincia, il soldato n'esce alla distanza di venti miglia acciocchè la inerme giustizia si celebri senza sospetto di violenza marziale. *Verri, lettera citata.*

³ Si l'accusateur se laissait aller d'une manière quelconque, dans son exposé préliminaire, à sortir des bornes qui lui sont prescrites et à blesser le sentiment public, ce défaut de modération lui attirerait inévitablement un blâme de la part du président, et le jury, d'un autre côté, se montrerait bien plus disposé à acquitter. *Mittermaier, pag. 464.*

⁴ L'accusateur sait qu'il ne doit faire servir à sa démonstration

un fuor d'opra che a nulla approderebbe.¹ Il còmpito degli avvocati dell'accusa e di quelli della difesa è assai più semplice; poichè non è già quello d'indurre la convinzione al modo sopra toccato, ma quello si è d'arringare in prova e di volgere unicamente a questa il loro esame;² l'accusatore cercando dimostrare

que les éléments de nature à constituer une preuve dans le sens légal, en égard aux faits articulés dans l'accusation. Il sait qu'autrement les jurés ne manqueraient pas de prononcer le verdict de non-culpabilité, et que, d'un autre côté, il risquerait d'être interrompu dans le cours du débat par le président, qui s'apercevrait que les preuves produites ne sauraient valoir comme preuve légale. *Mittermaier, op. cit., pag. 383.*

¹ L'avocat anglais sait que toutes les déclamations, toute cette mise en scène, ces phrases à effet destinées à émouvoir les jurés et à exciter leur intérêt en faveur de l'accusé, ne lui serviraient de rien. Il comprend que sa tâche doit se borner à démontrer que l'accusation n'a pas fait la preuve, et il craindrait d'indisposer les jurés en leur présentant une défense dénuée de tout fondement ou tout au moins sérieuse. *Mittermaier, op. cit., pag. 479.*

² Les règles de la preuve, telles qu'on les admet aujourd'hui en Angleterre, sont le résultat d'une longue pratique judiciaire et de quelques statuts. (Il plane encore une certaine obscurité sur les véritables origines de la théorie de la preuve). Elles ont été de bonne heure l'objet de travaux scientifiques; mais elles doivent surtout leur développement aux décisions jurisprudentielles émanées des juges anglais, et qui se produisirent le plus souvent à l'occasion de leurs instructions au jury (*charges*), ces décisions ayant été insensiblement érigées en principes par l'opinion publique.

La théorie des preuves, en Angleterre, ne saurait être assimilée avec la théorie des preuves légales telle qu'elle a été dernièrement formulée dans les recueils de droit allemands. Il ne s'y rencontre, en effet, à l'exception de quelques dispositions particulières (en matière de haute trahison, par exemple), aucune présomption légale s'imposant aux jurés dans l'examen et l'appréciation de la valeur des preuves, de telle sorte qu'ils ne puissent jamais s'en écarter et soient tenus de les observer scrupuleusement. Elle contient plutôt uniquement une série de dispositions

ai giurati che secondo le regole della prova la reità

excluant certains genres de preuve ou déterminant les conditions sous les quelles ils pourraient être admis. Elle présente, en outre, une série d'instructions reconnues utiles, consacrées par une longue expérience judiciaire et qui doivent servir de guide aux jurés dans leur décision, en même temps qu'elle les met en garde, par le sage avertissements, contre certains préjugés de nature à égarer leur religion ou à fausser leur conscience (1). *Mittermaier, op. cit., pag. 367 e seg.*

(1) Qu'on prenne garde d'assimiler le système anglais avec celui qualifié de *preuves légales*, qui était en vigueur en France avant la Révolution. Ce dernier était vicieux, parce qu'il faisait prévaloir un formalisme rigoureux. Il posait d'avance certaines règles générales et absolue qui liaient le juge, de manière que celui-ci ne pouvait condamner si la preuve faite ne réunissait pas toutes les conditions prescrites par la loi. Ce système avait surtout l'inconvénient de frapper d'incapacité comme témoins un grand nombre de personnes, et par là d'empêcher le juge d'avoir égard à leur témoignage, au lieu de lui laisser le soin d'apprécier par lui-même, suivant les circonstances, le degré de foi que mérite ce témoignage.

Le système anglais, en matière de preuve, ne comporte aucune restriction de ce genre (*); il offre plutôt une plus grande facilité de se produire aux moyens de découvrir la vérité en conférant aux jurés un pouvoir discrétionnaire pour apprécier souverainement et mesurer, suivant les circonstances, la sincérité et le degré de véracité du témoin. Les règles de la preuve, dans ce système, n'ont, pour la plupart, d'autre portée que celle de simples conseils, à l'exception de celle qui exige, en matière de haute trahison, comme condition absolue, la déposition de deux témoins pour qu'il puisse y avoir condamnation.

Ces règles ont ainsi l'avantage de montrer aux jurés sur quel point ils doivent porter leur attention ou de le mettre en garde contre des chances d'erreur. Grâce à elles aussi, aucun juré n'ignore qu'il doit fonder uniquement sa conviction sur une étude rationnelle des preuves, et l'accusateur y regarde à deux fois avant d'introduire une poursuite peu fondée.

Ajoutons que les instructions finales des juges (*charges*), basées sur ces règles, sont marquées au coin d'une rare sagesse et présentent les garanties d'une grande circonspection, en même temps que le débat est rendu plus court et plus lumineux par le rejet de plusieurs preuves douteuses. *Op. cit., pag. 389 e seg.*

(*) En vertu de ce principe qu'on doit restreindre autant que possible le nombre des personnes dont le témoignage doit être repoussé, on permet d'entendre les parents comme témoins, soit pour, soit contre l'accusé; ce qui fait que souvent l'on voit de proches parents appelés en justice comme témoins à décharge. Il y a quelques réserves à faire en ce qui touche le témoignage des époux. *Op. cit., pag. 384 e seg.*

Vedi la mia nota n. 8 pag. 119 di questa raccolta, non essendo ancora inglese sino a respingere l'esclusione rispetto ai congiunti dell'imputato, « per non esporli

è evidente,¹ il difensore invece sforzandosi a dimostrare che manca la prova necessaria,² intanto che tutto il giuri è assistito da quel senso retto

alla crudele alternativa di profanare col falso la sanzione della coscienza e la religione del giuramento, o di preparare col vero la prigionia o forse anche il patibolo ai propri parenti; dando mai sempre uno spettacolo d' errore che scuote gli animi sensibili, spezza i legami di famiglia, annienta le sacre affezioni di natura. « *Vedi la Sentenza della Corte d' Appello d' Ancona riportata dal giornale — la Legge — 4 giugno 1854, N. 62.* »

¹ L'avocat de l'accusation qui veut se conformer aux meilleures règles reçues dans la pratique judiciaire doit se garder d' adresser aux jurés des exhortations, d'appeler leur attention sur les suites fâcheuses d'un acquittement. Il s'attachera plutôt à leur présenter avec calme les preuves dans leur enchainement logique, à leur en montrer la suffisance. Il ne rapportera pas d'ores et déjà, dans son discours, tout ou partie de la déposition d'un témoin, de crainte de gêner par là la liberté de celui ci, qui n'a pas encore déposé devant le jury. Il s'abstiendra de juger la moralité de l'accusé, ne pouvant faire ici la preuve et risquant de paraître manquer d'impartialité. Il ne relèvera pas non plus, dans les antécédents de celui-ci, certains faits ou traits de caractères propres à le faire supposer capable d'avoir commis le crime qu'on lui impute. *Mittermaier, op. cit., pag. 463 e seg.*

² En partant de ce principe que, dès l'instant qu'il y a lieu à un doute raisonnable (*reasonable doubt*), le juré doit s'abstenir de reconnaître la culpabilité, le défenseur fait tous ses efforts pour établir que dans tous les cas il existe des doutes sérieux dans la cause. Les plaidoiries anglaises (écossaises et américaines) l'emportent ici sur les plaidoiries françaises (qui ont à se placer sur le terrain souvent si peu sûr de l'intime conviction), par la clarté, la rigueur de logique, l'habileté à dégager les raisons de douter dans des affaires où se rencontre la preuve indirecte ou par présomption. *Mittermaier, op. cit., pag. 481 e seg.*

Les plaidoiries des avocats anglais sont, en règle général, beaucoup plus simples que celles des avocats français et allemands. Ici se fait sentir l'influence du caractère de l'Anglais, et des peuples de la race anglo-saxonne en général, leur sens pratique, qui répugne à ce qui ne mène pas droit au but. Les règles strictes auxquelles la preuve est assujettie en Angleterre contribuent aussi à ce résultat. *Mittermaier, op. cit., pag. 479.*

e squisito che conduce il popolo inglese a risolvere ogni specie di questioni quasi inavvertitamente e nel miglior modo possibile.¹ Infine il Padre Daniele Bartoli, sovra tutti gli storici come aquila vola, direbbe Pietro Giordani, a cogliere l'essenza di questa istituzione, senza che il Manzoni per questa similitudine lo avesse a tacciare delle esagerazioni a lui consuete;² la quale essenza il Bartoli non fa già consistere nel voler separare la questione di fatto da quella di diritto, come hanno creduto alcuni,³ o nella parità di condizione tra il giudicabile ed i giudicanti, come osservarono altri;⁴

¹ Alessandro Verri nella lettera sopra citata dopo aver osservato: « che reca maraviglia ad un forestiero il vedere mercanti ed ogni altra incolta persona decidere della vita e della fortuna d'un cittadino; » soggiunge tosto: « ma ciò non è punto strano per chi consideri quanto generalmente gli Inglesi sieno instrutti delle loro leggi e del loro Governo, in maniera che a forza di leggere i molti e bene scritti Fogli pubblici, di parlare e discutere i grandi affari della repubblica, divengono, ancor giovani, tali giuriconsulti e politici, quali forse metodici e profondi studi non li renderebbero altrove. Ciò è comune in Inghilterra, perchè gli affari della repubblica sono quelli di ciascuno. »

² Alessandro Manzoni. *Reminiscenze di Cesare Cantù. Volume Secondo, pag. 55. Milano, Fratelli Treves, 1882.*

³ « Finchè si dice che la istituzione dei giuri porta per conseguenza un certo sceveramento della questione di fatto da quella di diritto, non si offende in nessun modo il vero; ma quando si riguarda invece quella segregazione come causa e scopo del giuri, si cade in un errore grave e pericoloso. » *Pisanelli, dell'indole del giuri, Capo III, pag. 117, ediz. cit.*

⁴ Ugnalmente fallace, sebbene assai meno pericolosa, è da reputare l'opinione di coloro i quali, ponendo come fondamento del giuri l'idea della parità di condizione tra il giudicabile e i giudicanti, da quella credono pure che sia la sua indole informata. *Pisanelli, ediz. cit., pag. 121.*

Parve anche necessario al Pisanelli notare la diversità che corre tra i pari ed i giurati. *Ediz. cit., pag. 105 e 106. Diversità rilevata*

ma nel chiarire, come fa egli mirabilmente: « che i Giurati altro non rappresentano che il popolo posto fra mezzo il Re, e il reo, a sostener le parti di quello, se quello fu veramente offeso, e di questo, se incolpatone a torto.¹ » La qual cosa m'induce a credere che colà i re sin da principio non abbiano mai avuto potestà infinita² nè

anche dal Cardon che dice esser due cose ben distinte tra loro: « ed invero i *pares* erano giudici permanenti nelle corti locali e davano un giudizio, una sentenza, laddove i giurati nominati precariamente, eran sottoposti a quelli e davano solo un verdetto, sul quale si fondava il susseguito giudizio della Corte. » *Cardon, Vol. I, Cap. II, 2.º Periodo Normanno o Feudale*, pag. 137 e seg.

¹ Il giudizio per giurati adunque non è che un giudizio messo nelle mani del popolo. Ecco in che consiste la essenza del giuri; questa è la sua vera natura. *Pisanelli, ediz. cit.*, pag. 126.

L'institution du jury met donc réellement la direction de la société dans les mains du peuple. *De la Démocratie en Amérique par Alexis de Tocqueville, ediz. cit., Tome premier*, pag. 329, che il Pisanelli qui non cita ma traduce.

In Francia si pensa ad applicarli anche ai tribunali correzionali. (5 marzo 1883).

² « Le cose importanti deliberano tutti; le piccole il principale, intervenendo ancora a quelle che toccano alla plebe. Ragunansi, se straordinario non v'è, a luna nuova o piena, credendoli giorni felicissimi a ogni negozio principiare..... Quando vi son tutti seggono armati. I sacerdoti che hanno balia di correggerli, impongono silenzio. Il re o principale, secondo sua età, nobiltà, splendor di milizia, o facondia, arringa, e può più persuadere che comandare. Se il detto non piace, sbuffano; se piace, percuotono l'aste; modo orrevolissimo è con l'armi lodare. » (*Davanzati*) (1).

(1) T. C. Tacitus. — *De situ, moribus et populis Germaniae.* « De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes, etc. »

.... il re, *König*, è sempre elettivo e con autorità limitata, solo accanto all'elezione sorge il sistema ereditario (Franchi e Goti); per la guerra o per private spedizioni si eleggono i soliti duci, *Herzöge*,

libera,¹ preposti in guerra a capitanare, ma non

fra i più meritevoli e a capo delle circoscrizioni locali per la milizia e la giustizia stanno tuttora i principi, *Fürsten*, circondati sempre dal seguito, *Gefolgschaft*, di giovani guerrieri. *Cardon, Vol. I, Cap. I, 1.º Periodo Anglo-Sassone*, pag. 13.

¹ Il diritto del popolo, secondo il Cardon, non trionfò nella costituzione inglese, finchè il rivolgimento del 1868 non « regolò definitivamente... la successione ereditaria al trono, con leggi e statuti, fatti d'autorità del parlamento, ad esclusione perpetua della legge divina. » (I 336.) Ma che cosa è questa legge, o questo diritto divino, accoppiato con « questa teoria assoluta del diritto ereditario al di fuori d'ogni legge umana, » che il Cardon altrove chiama un pregiudizio (II 114.) ed anche una mala pianta che « la scure che mozzava il capo a Carlo Stuart, recideva in pari tempo dalla radice... sciogliendosi così da fanatici omicidi praticamente sul ceppo una *quistione di filosofia* e l'Inghilterra ancor una volta traendo da un brutto fatto grande utile? » (II 50-68.) In nessun luogo dei tanti in cui ne parla, il Cardon spiega con chiarezza al lettore che cosa veramente si deve intendere per questo diritto divino. S'intenderà forse il diritto divino della successione ereditaria riconosciuto dal pontefice Innocenzo VIII? (I 297.) Ma perchè la sola successione ereditaria deve stabilire il diritto divino, e perchè al di fuori d'ogni legge umana? S'intenderà ciò per cui l'Arcivescovo Cranmer dichiarava: « Dio aver immediatamente conferito ai Principi l'intera cura dei popoli tanto in materia spirituale quanto in quella concernente l'amministrazione politica, e la Chiesa inglese inculcava costantemente e seriamente la sommissione assoluta al sovrano? » (I 326, 333.) Ma allora s'ingenera confusione tra sovranità spirituale e sovranità temporale, da che questa non procede certo da Dio immediatamente ma si mediataamente per mezzo degli uomini. Inoltre quel « seriamente » non sarà messo li a caso dall'Autore, per cui nemmeno così si dovrà intendere questo diritto divino. Si potrà intendere « quella dottrina inventata dalla teologia degli ultimi tempi che Giovanni Loke combatté abilmente e vittoriosamente in favore della sovranità e libertà popolare? » (II 120-121.) Ma se giusta quella teologia il diritto divino va inteso « come una speciale designazione fatta da Dio della persona, certamente è una sentenza (anche la Civiltà Cattolica ce lo consentirebbe) se non superstiziosa, almeno non ammissibile, se non in casi straordinari come in David ed in Saulle. » Se poi s'intenderà il diritto

come in origine presso altri popoli a giudicare nella pace;¹ al quale uffizio si prepose invece la testimonianza della patria, secondo il puro e semplice concetto inglese, e non già la coscienza pubblica, secondo la men chiara e meno determinata espressione francese.² Che se è da credere con Cesare Balbo che in Inghilterra non rimanga ancor oggi meno sacro e costante il principio che la giustizia procede dal Re, (*all justice from the king*) e non sia principio solamente teorico; chè tutti i magistrati supremi, il lord cancelliere, i quattro

divino « come una derivazione naturale della società umana, allora lungi dall'essere un pregiudizio » potrebbe essere « una necessità filosofica di chiunque comprende la società; » giacchè se altri, come filosoficamente ne argomenta lo stesso giornale, (Q. S. XI. 305.) « si crede obbligato di obbedire ad un Re, ad un suffragio universale, ad una legge primitiva; bisogna pure che ne abbia un motivo che non sia né il Re, né il suffragio universale, né la legge del paese. Or questo motivo che altro può essere se non la volontà del Creatore, significata colla necessità dell'ordine naturale? Lo inculcò alla Camera (16 Aprile 1861) il deputato Boggio: *Se eliminiamo il concetto di Dio dalla legge, la legge è imperfetta, e non ha più valore.* » Ma neppur così ne' suoi due volumi pare che il Cardon intenda il diritto divino.

¹ — « In origine furono poco meno che sinonimi *regnare* e *giudicare*; cioè, per parlare più esattamente, il regnare comprendeva due atti soli, in guerra capitanare, in pace giudicare. » —

— « Non solamente i Capi della nazione israelitica noti a noi dalla Bibbia, ma quelli pure delle altre genti circonvicine e di Cartagine lor colonia, e probabilmente molti altri ancora, si chiamarono non più che *Suffeti*, cioè giudici » — (1). *Balbo. Della monarchia rappresentativa, Lib. II, Cap. 2^o, pag. 240. Firenze 1857.*

(1) Nome, dice Pietro Giordani, derivato da *Sophet* in plurale *Sophetim*, e piegato a latina terminazione, *Suffetes*, che ci è ancora rimasto della primitiva e più legittima e necessaria autorità. *Giordani, Opere. Milano, Burroni e Scotti, 1857. Vol. IV, pag. 279.*

² Vedi il Mittermaier nel processo orale.

uomini detti giudici per eccellenza, e la corte della cancelleria, e il *Kin's Bank* sono a nomina assoluta del Re, io men vo con quei che tengono che ciò appunto si debba riferire alla nomina e non alla delegazione: a quella guisa, io penso ancora, che a sua imitazione nelle costituzioni moderne sieno nominati quei giudici, i quali come in Inghilterra nelle cause maggiori applicano la legge, mentre è stanziato che il giudizio per poterla poi applicare, il giudizio vero, il giudizio principale spetti ai giurati.¹ Di qui la

¹ « La parte più importante d'una sentenza penale è quella con cui si dichiara se il delitto sia stato commesso; se l'abbia commesso l'accusato, e sotto quali circostanze determinanti la punibilità. Decisa affermativamente questa prima parte, la seconda ne è una conseguenza naturale; null'altro restando da fare ai giudici che di applicare la legge ai fatti. » *Mittermaier, Teorica della prova nel processo penale, ediz. cit., pag. 2.*

« Così il potere giudiziario, indipendentissimo nell'amministrazione della giustizia, deriva per la nomina dal potere esecutivo, applica le leggi che gli son date dal potere legislativo e dipende da entrambi per la revoca de' suoi ufficiali (1). *Cardon, Vol. II, Cap. VI, 6^o Periodo, Parte I, Prevalenza degli Whigs, pag. 193.*

(1) E di non minore importanza costituzionale fu l'inamovibilità dei giudici stabilita in questo periodo e che è condizione essenziale dell'indipendenza del potere giudiziario. Prima d' ora infatti i giudici erano nominati dalla Corona durante il suo buon volere, *durante bene placito, during pleasure*, e così essi erano pienamente in sua balia e vedemmo come spesso la giustizia fosse servile al volere dei sovrani; nel 1692 il parlamento fece una legge che stabiliva coll' inamovibilità dei giudici la loro indipendenza, ma Guglielmo III per un falso concetto della sua prerogativa (*) non l' approvò. Quindi fu fatto come per l' incompatibilità parlamentari e fu inclusa nell' *act of settlement* del 1701 una disposizione, per la quale i giudici dovevano essere nominati *quamdiū se bene gesserint, during good behaviour*, cioè, erano inamovibili tranne che per cattiva condotta; in tal caso spetta al parlamento di iniziare l' inchiesta e la procedura, e la rimozione del giudice accusato, eccetto di quelli inferiori che spetta al Lord Cancelliere, dev' essere approvata dalle due Camere e sancita dal re, di guisa che essa costituisce uno statuto vero e proprio; ma un simile caso non s' è verificato d' allora in poi che una volta o due (**). Rimaneva pur tuttavia l' uso che alla morte del sovrano decadevano tutte le commissioni dei magistrati, ma una legge del primo

necessità di aver sempre a considerare e distinguere nel giurì l'istituzione politica e l'istituzione giudiziaria.¹

anno di Giorgio III (1761) stabilì la loro inamovibilità anche in questo caso. *Cardon, Vol. II, Cap. VI, 6.^o Periodo, Parte I, Prevalenza degli Whigs*, pag. 177 e seg.

(*) Le attribuzioni speciali della regalità furon sempre dagl' Inglesi chiamate *privilegi*, in opposizione ai *privilegi* della nazione.... *Cardon, Vol. I, pag. 46.*

(**) « In verità qualunque sia l'opinione che altri si formi sopra le attribuzioni che lo Stato deve avere dirimpetto alla libertà e specialmente si dei privati che delle associazioni, tutti però in un punto concordano che il rendere la giustizia sia il suo fine primo e principalissimo. E si potrebbe dire che la civiltà di un popolo si misura dalla imparzialità ond'è resa la giustizia, sicchè laddove nell'animo delle moltitudini possa ingenerarsi il dubbio della sincerità della sentenza, e nascere sospetto dei magistrati, ivi può reputarsi che ogni altra parte della cosa pubblica si scuota e crolli. Una delle maggiori grandezze di Roma antica è certo nei suoi magistrati. Le repubbliche del medio evo, sentirono tutta l'importanza di avere un giudice imparziale, e poichè le città loro erano travagliate da fazioni, cercarono un podestà estraneo a quelle, anzi forestiero, affinchè le tradizioni, le affinità, le parentele non lo distogliessero dal render giustizia. E la stessa istituzione dei giurati non altro esprime nelle sue origini se non l'intendimento che sia amministrata imparzialmente la giustizia. Davide Hume meditando sugli uffici del tribunale in risguardo al mantenimento dell'ordine sociale e al progresso dell'umanità, viene a questa conclusione: « Tutto il nostro sistema politico, e ciascuno degli organi suoi, l'esercito, la flotta, le due Camera e va dicendo, tutto ciò non è che mezzo ad un solo ed unico fine, la conservazione e la libertà dei dodici grandi giudici d'Inghilterra. » Si credè pertanto che uno dei grandi progressi della moderna civiltà consistesse nella inamovibilità dei giudici, parendo non esservi cosa più contraria alla imparzialità e più corrutrice che la teme di perdere il proprio ufficio per cagioni politiche, più corrutrice ancora secondo Benjamin Constant che l'antico costume di comprare le cariche. E Pellegrino Rossi afferma che dal momento che in Inghilterra il giudice non poté più essere destituito per volontà del governo, la nobiltà dei sentimenti, l'indipendenza delle opinioni, la fermezza nel resistere a tutte le seduzioni, divennero retaggio della magistratura inglese. » *Marco Minghetti. I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione*, pag. 131 e seg.

La force n'est jamais qu'un élément passager de succès, après elle vient aussitôt l'idée du droit. Un gouvernement réduit à ne pouvoir atteindre ses ennemis que sur le champ de bataille, serait bientôt détruit. *De la Démocratie en Amérique par Alexis de Tocqueville, Tome premier*, pag. 329.

¹ « Veut-on savoir de quels éléments doit se composer la liste des jurés, on se borne à discuter quelles sont les lumières et la capacité de ceux qu'on appelle à en faire partie, comme s'il ne s'agissait que d'une institution judiciaire. En vérité, il me semble que c'est là se préoccuper

Per questa certo, e per l'altra forse delle quali cose, questa istituzione sotto il governo pontificio, anche al tempo delle riforme, fu avuta in conto di novità pericolosa.¹ Quindi le cause tutte erano

de la moindre portion du sujet; le jury est avant tout une institution politique (1); on doit le considerer comme un mode de la souveraineté du peuple, il faut le rejeter entièrement quand on repousse la souveraineté du peuple, ou le mettre en rapport avec les autres lois qui établissent cette souveraineté. » *Tocqueville, Tome premier, Chapitre XVI*, pag. 330.

(1) Les Tudors envoyoient en prison les jurés qui ne voulaient pas condamner, et Napoleon les faisait choisir par ses agents. *Tocqueville (luog. cit.).*

¹ Non andò guarì che io stesso fui chiamato in Roma a far parte dei Giureconsulti, che occupar si dovevano delle riforme si ardenteamente ambite dal Pontefice, e quel mio lavoro fu allora sottoposto a tutti e singoli i consiglieri di Stato, che ne trassero argomento per porsi in guardia contro un'innovazione cotanto pericolosa per la giustizia. *Lettera dedicatoria del Professor Giuseppe Giuliani all'Avvocato Pietro Pellegrini del suo discorso sull'Istituzione dei Giurati*, Pisa, Tipografia Nistri, MDCCCLXIX.

Anche dopo che fu introdotta tra noi questa istituzione un illustre Giureconsulto toscano giudizialmente non se ne appagava, e proponeva che fosse posta « apertamente e coraggiosamente una volta la questione pura e netta, se il giuri, considerato in sè medesimo, nelle sue ragioni di essere, nel suo organamento abbia attitudine a far giustizia. » *Il Codice penale ed i Giurati. Studi di Giurisprudenza italiana comparata*, di Baldassarre Paoli. Firenze, Tipografia di Luigi Nicolai, 1873, pag. 165.

Così il Professor Ellero in più luoghi de'suoi opuscoli criminali non gli si mostrò certo favorevole (1), ma « il giuri, avendosi ad imitare, piuttosto che dall'esemplare francese, doveasi direttamente attingere dagli esemplari inglesi ed americani: da quelli insomma, che e lo riprodussero nella sua forma moderna, e lo avvalorarono di una ricca suppellettile di sperienze e di studi. Ma d'altra parte un'innovazione radicale del medesimo non è adesso possibile; e quindi, quello che già esiste, convien conservare, cercando almeno ovviare ai più evidenti difetti. *Opuscoli criminali*, pag. 305.

(1) Vedi in ispecie l'opuscolo — il Giuri in Italia — ediz. cit. alla pag. 256, e l'altro — sulle prove criminali — alla pag. 284.

trattate per lo ministero dei giudici permanenti ed istruiti nel diritto, i quali nel giudicare deducevano la moral certezza dall'intima persuasione della propria coscienza, con quell'assetto presso che uguale di prove e d'indizi¹ con che i giurati ed i giudici nostri la deducono tra noi.² Erano inoltre trattate per lo ministero de' Giudici singolari e collegiali, giacchè anche in quella legislazione vi aveano come nella nostra e la singolarità e la pluralità. La prima

Il Minghetti da ultimo si tiene a questo voto, « che colla scorta dell'esperienza l'istituzione sia condotta a maggior perfezione, e possa un giorno come in Inghilterra divenir succo e sangue nel popolo, imprecocchè rimanendo com'oggi è, troppo sarebbe macilenta e stentata a guisa di una pianta in terreno disadatto che non porta frutti saporosi. » *I partiti politici*, ediz. cit., pag. 230.

¹ « Il Giudice è tenuto a rispondere secondo l'intima convinzione della propria coscienza, e secondo l'impressione ricevuta dalla sua ragione presso le prove e gli indizi, ed indipendentemente dal numero materiale dei medesimi, che sono venuti a svilupparsi tanto dal processo scritto, quanto dalla discussione verbale; dalla riunione dei quali deve essenzialmente dipendere la pienezza e sufficienza della certezza morale che rimuove dal di lui animo ogni ragionevole esitazione. » Art. 442 del Regolamento Organico e di Procedura Criminale pontificio 5 novembre 1831.

² Ciò s'induce dagli articoli 497 e 498 che contengono le formule che il Presidente legge ai Giurati aperta l'udienza e quando son fatti ritirare nella camera delle deliberazioni (1), non che dall'articolo 161 del Codice di procedura penale 6 novembre 1865.

(1) L'art. 498 riproduce letteralmente quei capoversi dell'art. 184 del Codice anteriore, che provocarono i biasimi dell'Ellero, perchè da essi « presi nella forma e presi nella sostanza non si esige un giudizio, ma un non so che d'adesione istintiva. » Lo appagherebbe assai più l'ultimo inciso dell'art. 442 del Regolamento di procedura criminale pontificio che non si trova discorde nella forma e nella sostanza dal canone provativo di quell'illustre Professore: « i magistrati e i giurati non condanneranno alcuno, se non siano certi della sua reità, mercè un ragionamento applicato ai fatti sottoposti al loro esame. » Vedi gli Opuscoli criminali, ediz. cit., pag. 266 e seg.

per le materie penali si trovava nel Giusdicente criminale, e la seconda nei Gindici del Tribunale di Prima Istanza e in quelli del Tribunale d'Appello.

Ora poi veduto quale era il processo penale sotto la legislazione pontificia in confronto al nostro, e compiuta così la prima parte della mia introduzione, conviene che io la rincalzi trattando ancora la seconda parte, nella quale mi rimane a dire presso quali magistrati esso trovava più particolarmente il suo svolgimento e la sua risoluzione. La qual cosa a meglio chiarire io mi proverò ancora di accostare tra loro le leggi di questi due ordinamenti giudiziari, non mi parendo fuor di ragione nè del fine a cui mirano questi ricordi di foro criminale, ove i due ordinamenti giudiziari più convengono, ove più discordano raccontare.

A questo tema sarà nostra guida la giurisdizione di quei magistrati, che allora giudicavano quelle cause, confrontata con la giurisdizione dei nostri magistrati, che ora giudicano le nostre.¹

¹ Giurisdizione, diritto generico d'autorità, da cui deriva il giudizio civile che difende il diritto vivo dal coltello, e il diritto penale che protegge contro l'ingiusta prepotenza. —

« La giurisdizione consiste nel conoscere e nel giudicare (*in notione et judicio*). » Potestà legittima di giudicare, e di fare eseguire i giudizi pronunciati, « si distingue in varie specie, cioè di contenziosa e volontaria, ordinaria e straordinaria (1), propria e prorogata (2), soggetta ad appello ed inappellabile, civile e criminale. » *Dell'Autorità giudiziaria di Federico Sclopis*, ediz. cit., pag. 77.

(1) Le giurisdizioni d'eccezione non si possono sostenere se non quando, fatta ragione della utilità dell'universale, sia evidente che una specie di controversia meglio si decide da giudici speciali che non da tribunali ordinari, come soleva avvenire, per esempio, nelle liti raggardanti al commercio, e ne' criminali processi diretti contro i

Il codice penale sardo del milleottocentocinquantanove, che tranne la Toscana è ancora in vigore tra noi, seguitando la scuola francese, a regolare le penalità e le competenze¹ trovò acconcia sopra ogni altra la distinzione dei reati esclusivamente in considerazione delle pene di cui sono minacciati. Quindi distinte le pene in tre specie, in tre specie ancora distinse i reati, chiamando contravvenzioni quei reati che si puniscono con pene di polizia² e vi procede il nostro Giudice di mandamento o di

militari. In genere tuttavia egli è dimostrato che le giurisdizioni straordinarie imbarazzano l'azione del governo non meno che gli interessi dei sudditi, producono diffidenze e querele, e nuocono all'uniformità dell'edifizio sociale. Oltre ciò egli manifesta che dalla molteplicità delle giurisdizioni non va mai disgiunta la molteplicità dei contrasti e dei conflitti delle podestà pubbliche. *Dell'Autorità giudiziaria*, pag. 77.

(2) Di presente essendo principio universalmente ricevuto, che il Sovrano è fonte d'ogni giurisdizione e che tutte le giurisdizioni sono d'ordine pubblico, non si ammettono di regola le giurisdizioni mandate o prorogate fuorichè quando per la qualità della cosa è la legge istessa che vuole che certi atti si commettano dal giudice ordinario ad altro giudice, o che in una causa s'involva una quistione che non sarebbe per sua natura dipendente dallo stesso giudice. *Dell'Autorità giudiziaria*, pag. 89.

¹ La giurisdizione si esercita in ragione della competenza, vale a dire del diritto che ha questo o quel tribunale di prendere cognizione di questo o quell'affare. *Federico Sclopis*, op. cit., pag. 87.

² Tra queste oltre le pene pecuniarie vi figura l'ammonizione, misura salutare, che manca al codice penale francese, e che il Piemonte s'appropriò sia dal milleottocentoquarantuno, benché il suo codice vada in gran parte sulle orme di quello.

In Inghilterra: — « de temps immémorial, l'*admonition* est admise sans contestation dans les usages répressifs. Là, le juge ne dissimule pas sa clémence; il la proclame et la motive, parce qu'elle ressort de l'esprit de la loi, parce qu'elle est une des franchises nationales! » —

— « C'est dans ce même esprit et avec ce caractère purement miséricordieux que l'*admonition* vient d'être rétablie dans le nouveau Code portugais. Elle n'y figure plus au nombre des peines. Elle est une simple mesure d'avertissement que le juge a la faculté de substituer à la peine. » — *Bonneville de Marsangy*, op. cit., *deuxième partie*, pag. 238 e seg.

polizia. Delitti quelli che si puniscono con pene correzionali, e li giudica il nostro Tribunale civile e correzionale. Crimini quelli che si puniscono con pene criminali, ed a sentenziarli è solo competente la nostra Corte d'assise coll'intervento dei giurati.¹ Il Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene del venti settembre milleottocentotrentadue, da queste misurò anch'esso i delitti, ma seguitando come il codice toscano la scuola italiana,² non li distinse

¹ Nella costituzione inglese: « le fait est envisagé, ou comme un simple délit rentrant dans la procédure sommaire, ou comme un délit grave (high misdemeanour), ou enfin comme un crime capital (felony). — « Ce terme *felony* signifie tout crime qui ne rentre ni dans la trahison, ni dans la catégorie des *misdemeanours*. » —

L'expression *misdemeanour* fut adoptée insensiblement pour toutes les actions criminelles autres que la *treason* ou les *felonies*. Parmi ces infractions, pour le jugement desquelles les juges de paix sont ordinairement compétents, la plupart sont punissables par la voie sommaire (sans débat devant un jury); les autres sont portées aux assises ou sessions trimestrielles sur le fondement d'une mise en accusation. » — *Mittermaier*, op. cit., pag. 107 e 333.

La competenza è determinata non dalla natura del reato, ma da quella della pena; i reati (*offenses*) distinguendosi in alto tradimento, *treason*, crimini, *felonies*, e delitti, *misdemeanours*. Vedi il *Cardon*, Vol. II, pag. 404.

² A questa scuola si conformò il progetto del 1868 che venne, innanzi a tutti, compilato dalla Commissione governativa presieduta dall'onorevole Pisanelli. Venne secondo il progetto del 1874 dovuto al Guardasigilli Vigiani. (Un progetto di codice penale era stato compilato precedentemente (30 giugno 1875) anche dal Guardasigilli De Falco). Viene terzo il progetto del Senato del Regno. Finalmente un quarto ed ultimo progetto venne compilato dal Guardasigilli Mancini, il quale presentò nella tornata del 25 novembre 1876 il primo libro alla Camera dei deputati che lo discusse e lo approvò nelle tornate del 28 novembre, e del 2 e 7 dicembre 1877. Nel *sistema misto* di questi tre ultimi progetti mantenuta la tripartizione francese rigettata « si nella sostanza,

esclusivamente in considerazione delle pene, di cui erano minacciati, sì li ebbe distinti ancora in considerazione di quello, che veramente erano per l'essenza e natura loro. Così lasciando ad un altro regolamento dipendente dalla costituzione municipale, quelle violazioni della legge che si commettono senza gravità d'intenzione e non sono dannose, ma presentano solo la possibilità o il pericolo d'un danno, e chiamansi contravvenzioni, i delitti non distinse altrimenti che in maggiori e minori, e chiamò delitti minori quelli che si punivano con pene pecuniarie e con pene afflittive non eccedenti un anno d'opera pubblica, e delitti maggiori quelli che si punivano con pene maggiori.¹

Il Giusdicente pontificio criminale con la giurisdizione contenziosa penale non che colla volontaria

come nella nomenclatura » dal progetto del 1868, si cercò con vari temperamenti di evitare « l'assurdo, che si trova nel codice penale francese e nei codici imitatori, di vedere classificato fra i colpevoli *di delitto* un gioielliere, il quale, *senza animo malvagio e senza far danno a nessuno*, si dimenticò di denunciare al Sindaco l'acquisto di un oggetto prezioso, e di vederlo classificato così, solo perchè una siffatta omissione (che di sua natura è, ed altro non può essere che una *contravvenzione*) si punisce con pena correzionale, e di considerare invece come semplice contravventore il ladracchiotto di campagna, perchè il suo reato (che è un fatto malvagio e dannoso, e quindi *un vero e proprio delitto*) può, attesa la modicità del tolto, essere sufficientemente represso con una pena di polizia. » *Saggio di una storia scientifica del decennio di preparazione del Codice penale italiano* per Baldassarre Paoli. Ediz. cit., pag. 22 e seg.

¹ Distinzione proposta dal nostro bolognese Avvocato e Professore Cavaliere Filippo Martinelli ne'suo: « Rispettosi rincontri al primo libro di progetto del Codice penale del Regno d'Italia. » *Bologna, Tipografia militare, 1877.*

nelle materie civili, come il Giusdicente civile con la giurisdizione contenziosa insieme e volontaria civile,¹ e i Governatori o Assessori legali, con la giurisdizione tanto penale, quanto civile contenziosa e volontaria,² variando i nomi secondo i vari luoghi dove risiedevano, si sarebbero adunque accostati ed avrebbero corrisposto ai nostri Giudici singolari tanto con la prima giurisdizione e col nome di Giudici di mandamento e di polizia, quanto e meglio con l'aumento della seconda giurisdizione e col nome di pretori mandamentali e di pretori urbani.³ La loro

¹ La giurisdizione si distingue in civile e criminale, secondochè ella si esercita sopra materie raggardanti alle civili transazioni od alla amministrazione della giustizia punitrice. *Dell'Autorità giudiziaria di Federico Sclopis, ediz. cit., pag. 77.*

² La giurisdizione contenziosa si esercita dal giudice qualunque volta proferisce sentenza in una controversia di opposti interessi, udite le parti che si rappresentano nelle forme legali al suo tribunale.

La giurisdizione volontaria è quella che dal giudice si esercita rispetto a consenzienti, e sopra oggetti non cadenti in litigio.

La giurisdizione volontaria si esercita particolarmente nella dazione dei tutori, nelle adozioni, nelle emancipazioni, nell'apertura dei testamenti, nell'autorizzazione dei depositi di danari offerti, nell'alienazione de' beni delle persone e dei corpi privilegiati, come i minori, le corporazioni ec.

Il dotto e savio Bellot scriveva che un giorno forse sarebbe inteso come la logica e la ragione richiederebbero la separazione assoluta delle due specie di giurisdizione, e che la giurisdizione volontaria rimanesse sempre straniera alla podestà di giudicare. Quantunque cotal distinzione non manchi di plausibile fondamento, non pare tuttavia che siavi pericolo nel rimettere ai giudici l'uso di amendue le giurisdizioni, e forse minor fiducia si avrebbe nella maturità del consiglio di persone meno esperte degli affari, collocate in grado non tanto autorevole quale è quello dei giudici. *Dell'Autorità giudiziaria di Federico Sclopis, ediz. cit., pag. 77 e seg.*

³ Legge dell'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859, e l'altra del 6 dicembre 1865.

competenza si estendeva a giudicare tutti i delitti minori, punibili, se si riferivano a pene afflittive, oltre la detenzione (che da' nostri magistrati si tenne equivalente quanto il trattamento al nostro carcere¹) con la pena d'un anno d'opera pubblica² (essa pure riputata uguale alla pena della reclusione inflitta dal nostro codice); e trattandosi di pene pecuniarie, con la multa determinata da quella legge che si applicava. Dalla sentenza poi del Giudice singolare, qualunque fosse il valore venuto in controversia con la sentenza civile, come qualunque fosse la pena inflitta con la sentenza penale, era sempre dato appello al Tribunale superiore, ed allora dalla singolarità della giurisdizione s'entrava nella pluralità, ossia dal Giudice singolare si passava ai Giudici collegiali.

In questo passaggio il primo collegio che scontravasi era il Tribunale Civile e Criminale di Prima Istanza che unito alla Curia dei Giudici processanti, così detti perchè destinati ad occuparsi dell'istruzione del processo,³ era come il nostro Tribunale

¹ Quando s'introdusse la prima volta il codice penale sardo del 1859 nelle provincie dell'Emilia, non si aveva come si ebbe dipoi altrove il criterio di corrispondenza stabilito nell'articolo 12 della legge transitoria del 30 novembre 1865.

² Con leggi speciali si derogava talvolta alla legge generale, come si può scorgere dall'esito della mia difesa avanti il Giusdicente criminale di Bologna, che è la prima di questa raccolta. *Vedi pag. 4.*

³ Simile attribuzione fu anche commessa ai governatori nelle cause criminali relative a fatti avvenuti nel loro distretto, e da decidersi dai tribunali di prima istanza, non che ai sostituti dei governatori nei processi di competenza di questi ultimi. *Storia della Legislazione italiana dall'epoca della rivoluzione francese*, 1789, a quella delle riforme

Civile e Correzionale con il Ministero de' Giudici istruttori. Tra i quali Giudici Processanti e i nostri Giudici Istruttori passava nondimeno questa differenza; che mentre il nostro Giudice Istruttore è un Giudice del Tribunale incaricato temporaneamente dell'istruzione dei processi, onde se pare al potere esecutivo, il Giudice collegiale vien delegato per un anno all'istruzione dei processi, ma finito l'anno, se non è confermato (il che succede ordinariamente) il Giudice Istruttore rientra a far parte del Collegio; il Giudice Processante per lo contrario era esclusivamente e permanentemente nominato ed incaricato per quelle funzioni. Così pure mentre la competenza penale del nostro Tribunale è limitata ai reati punibili con pene corazzionali, la cui pena maggiore non oltrepassa i cinque anni di carcere, e tanto le sue sentenze son lungi dall'essere inappellabili in questa materia, che tutte o quasi tutte possono passare alla Corte d'Appello, per essere confermate o revocate in secondo grado;¹ la competenza del Tribunale civile e criminale di prima istanza estesa era invece a tutti i delitti maggiori compresi i capitali, dei

italiane, 1847, di Federico Sclopis, Parte Seconda, Libro IV, Capo II, pag. 481. Torino, 1864.

¹ Per vari gradi si esercita la giurisdizione dei magistrati, e ciò si è stabilito sia per agevolare l'amministrazione della giustizia, la quale, se fosse possibile, dovrebbe portare secondo l'adagio inglese, alla porta di ciascun uomo, sia per lasciar aperta la via a correggere gli errori che fossero trascorsi nell'esame delle quistioni. Tale è il fine delle appellazioni cui si provvede con replicati gradi d'istanza. "Sclopis, op. cit., pag. 81 e seg.

quali solo si dava appello; non bastando la pena della stessa galera in vita, come a dire dei lavori forzati del nostro codice, per poter appellare. Inappellabilità che per chi fonda il suo giudizio sul processo orale, sarebbe stata più naturale non che più scusabile da noi,¹ dove nel processo orale la moral certezza non si tramanda, e le impressioni che fanno avanti ai primi Giudici questi o quei testimoni, e le loro parole, ed i loro portamenti, si perdono sulle deposizioni che si leggono, per cui il nostro Giudice d'Appello di regola ordinaria non le vede e non le riceve; mentre nell' altro processo l' analisi che si faceva sulla lettera scritta sì presso l' uno che l' altro Tribunale era uguale. Vero è che alla mancanza dell' appello si era creduto di rimediare con la parità dei votanti, giacchè i Giudici collegiali dei Tribunali pontifici sedevano sempre in numero pari, per cui riuscendo in una causa criminale voti contrari, la parità dei voti andava a favore del reo; il che per verità era un gran benefizio, ma non poteva per certo supplire all' altro molto maggiore dell' appello. Quando invece per un contrapposto, nel raffronto dei due giudizi, civile e criminale, o male inteso o non abbastanza

¹ In Inghilterra « le besoin qu' éprouvait si fréquemment le perdant de faire usage de tous les moyens pour montrer l'injustice du précédent verdict amena, en matière civile, le recours à une nouvelle information (*new trial*), lequel s'étendit insensiblement aux verdicts en matière criminelle. Ce recours ayant été, toutefois, exclu pour les crimes capitaux (*felonies*), ne s'appliqua qu'à ceux qui présentaient une moins haute gravité (*misdemeanours*). » *Mittermaier, op. cit.*, pag. 598 e seg.

avvertito,¹ i gradi della giurisdizione dati ai Tribunali nel giudizio civile erano tali e siffatti, che dopo l' opinamento, o la proposizione dei dubbi che il giudice prima di dare sentenza faceva alla parte,² se una sentenza profferita a favore d' un contendente dal Giudice singolare in primo grado, ed appellata in secondo grado dall' altro contendente avanti il Tribunale civile e criminale di Prima Istanza, che era il primo Tribunale collegiale, veniva da questo decisa in secondo grado a favore dell' appellante, dava luogo ad un terzo grado avanti un altro Tribunale, che era il Tribunale civile e criminale d' Appello; non venendo la causa civile decisa

¹ Se nell' esercizio della giurisdizione civile si reputa conveniente l' uso delle appellazioni onde un secondo esame emendi gli errori che si possono essere presi nella prima decisione della lite, nella giurisdizione criminale sarebbe opportuno che si avvertisse sempre a procurare analogia guarentigia agli accusati. *Sclopis, Dell' Autorità giudiziaria*, pag. 87.

Ma anche oggi nella liberale Inghilterra: « il est remarquable que la majorité des juges s' abstient d' inférer des règles en vigueur pour l' infirmeration des verdicts en matière civile, la nécessité d' admettre de semblables dispositions en matières criminelles. Ils soutiennent, en effet, que dans les causes civiles, l' examen des faits et la décision des questions de droit présentent beaucoup plus de difficulté que dans les causes criminelles; ecc. » *Mittermaier, op. cit.*, pag. 615.

² Così spiega il Deluca il modo di proporre i dubbi: « Partibus ita pandendo voto suorum assessorum seu consiliatorum per quamdam speciem benevoli officii, monendo eam partem contra quam tribunal praeiudiciale sensus habet, priusquam ipsum ad actum irrettractabilem sententiae procedat, ad effectum ut agnoscendo quod rationes dubitandi contra eum in facto vel in iure non subsistant, possit denuo tribunal melius informare, atque sinistram opinionem iam conceptam tollere. » (*Relatio Curiae romanae forensis, discurs. XXXII, n. 52*). Federico Sclopis, *ediz. cit.*, pag. 146.

come presso noi dalla sentenza del Tribunale superiore, ma dalla sentenza o decisione uniforme dei due Tribunali.

Ma se la diversità che corre in materia penale delle forme giudiziarie che erano al tempo di queste mie difese, da quelle forme che sono oggi in vigore, non si può più facilmente comprendere che accostando le leggi dei due ordinamenti giudiziari, e la giurisdizione di quei magistrati con la giurisdizione di questi nostri, si trova nondimeno che quanto più si sale la scala delle scambievoli attribuzioni, la corrispondenza loro diviene più debole e per conseguente si fa più malagevole il loro confronto. Così nel Tribunale civile e criminale d'Appello non vi aveva la Camera delle deliberazioni, giacchè alla sorveglianza delle procedure bastava la Camera di consiglio del Tribunale di Prima Istanza. Neppure dalla procedura penale pontificia si riconosceva ne' maggiori delitti quel giudizio preliminare, che lo Sclopis comprende sotto il titolo delle appellazioni,¹ con il quale, durante ancora il processo secreto e dando luogo alla sola difesa scritta, ne' reati punibili con

¹ Sotto questo nome intendiamo o la cognizione data ad un tribunale superiore in grado di riparazione o conferma dei giudicati pronunciati per applicazione di pene alquanto gravi, o l'ordinamento di due gradi di cognizione per cui debba passare in simili casi il processo prima che si addivenga alla definitiva sentenza. Questo secondo metodo comprende due periodi, l'ammissione dell'accusa e la sentenza finale. L'ammissione dell'accusa si fa dai giudici, previo esame delle prove e degl'indizi addotti contro chi si suppone colpevole di qualche reato. Ove le prove e gl'indizi sieno tali da mostrare sufficientemente fondata l'accusa, questa si dichiara, e si procede ulteriormente. *Sclopis, Dell' Autorità giudiziaria*, pag. 86 e seg.

pene criminali (chè ne' reati punibili con pene correzionali viene accordata una diversa guarentigia con l'appellazione propriamente detta) la nostra legge decide se l'imputato si debba porre in istato d'accusa, da cui ha preso il nome quella Sezione della nostra Corte che ad imitazione della Camera d'accusa francese è a ciò deputata.¹

Il Tribunale civile e criminale d'appello pontificio adunque in materia penale non giudicava in merito altro che gli appelli del Tribunale di prima istanza contro le sentenze di morte, quando invece alla nostra Corte sono commessi tutti gli appelli contro le sentenze profferite in primo grado dal Tribunale civile e correzionale,² e l'altra giurisdizione che

¹ Parecchi affermavano che il giuri d'accusa avea offerti risultamenti poco soddisfacenti, e lo stesso Ribord, il quale difendeva con calore la istituzione del giuri giudicante, dichiarava di non poter fare le medesime lodi al giuri d'accusa. Quindi fu esso dal codice d'istruzione criminale soppresso; ma siccome pareva necessaria una garentia, contro lo zelo e gli errori degli uffiziali incaricati dell'inquisizione, la quale avesse impedito che venissero in luce, con grave turbamento dei cittadini, giudizi vani e oalunniosi, così all'ufficio del giuri d'accusa furono surrogate le *camere di accusa*, composte da magistrati (1). I testimoni, l'accusato e la parte civile non eran presenti al giudizio di accusa, il quale si rendeva in segreto, e sul processo inquisitorio. La camera di accusa ebbe inoltre il potere di dare al fatto una qualificazione più giusta, di ordinare novelle indagini. Dopo il giudizio di quella, il procurator generale era obbligato di presentare l'atto di accusa giusta la decisione della corte. *Pisanelli, ediz. cit., pag. 78.*

(1) Il che avvenne dopo la pubblicazione del Codice di Napoleone.

² In Inghilterra « des hommes aussi racomandables blâment également la coutume actuelle d'après laquelle une demande de nouvelle information n'est autorisée que pour les crimes moins graves (*misdemeanours*) et non pour les plus graves (*felonies*). Mittermaier, op. cit., pag. 614 e seg.

riguarda i crimini non è data ai Giudici, ma senza che vi sia alcun appello in merito, tranne un caso,¹ è riservata ai Giurati.² Solo il Presidente della Corte deve riassumere la discussione prima che i Giurati si ritirino a formare il loro giudizio sul fatto, per tornar poscia a dichiarar la loro determinazione ai Giudici che debbono essere soltanto i magistrati che assistono al dibattimento ed applicano la legge.

Ma se questi Tribunali maggiori civili e criminali pontifici da una parte non s'accordano troppo

¹ Art. 509. La decisione dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Allorquando la dichiarazione dei giurati è stata affermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della corte siano all'unanimità convinti che i giurati, quantunque abbiano osservate le formalità, si sono ingannati sul fatto principale, la corte sospende la sentenza e rimanda la causa alla seguente sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione. Vedi la contronota (1) alla pag. XXXI.

² La nécessité de garanties légales contre d'injustes verdicts ne tarda pas à être reconnue en Angleterre. Au nombre de ces garanties qui furent établies, il faut compter, en première ligne, le *writ of certiorary*, lequel exige qu'on se pourvoie, par voie de requête, devant la Cour du banc de la reine (1). Mittermaier, op. cit., pag. 631.

(1) La legislazione inglese « ha preveduto il caso di un giudizio manifestamente erroneo de' dodici giurati, ed ha voluto lasciare un adito alla salvezza dell'innocente. Quando i giurati hanno assoluto il reo dall'accusa, ancorchè il loro giudizio fosse evidentemente erroneo, non vi è più che temere per lui: ma se essi l'hanno dichiarato colpevole, e se l'errore del giudizio è evidente, vi è ancora un asilo in favore della sua innocenza. Egli, è vero, non può appellare dal loro giudizio, ma il giudice può commettere l'affare alla corte del banco del Re (*), la quale supponendo come non intrapreso il giudizio, fa nominare nuovi giurati per esaminare la cosa, come se i primi non l'avessero mai giudicata. » Filangeri, edit. cit., tom. sec., pag. 442.

(*) Così pure il Lomonaco, *Studi storici sui principii della legislazione*, parte III, pag. 267.

Au moyen d'un *writ of error*, un jugement émané d'une juridiction inférieure ne peut être réformé que par la Cour de la Reine, et un jugement de cette Cour annulé que par la Chambre haute. Mittermaier, op. cit., pag. 608.

con le nostre Corti d'Appello, dall'altra parte riscontrano bene con le nostre Corti di Cassazione. Perocchè se per meglio appagare il bisogno che uno e solo tanto nel testo quanto nell'interpretazione sia lo spirito della legge, tranne l'Inghilterra,¹ non

¹ L'ancienne *Aula regis* (1) exerçait les fonctions de Cour suprême de justice, et, à l'origine, le roi lui-même en était le président. De là vint le principe que la Chambre haute avait un droit de juridiction à part. De cette manière, la Chambre des Lords fut censée posséder une triple compétence judiciaire (2). Elle fut à la fois: 1^o Cour de Cassation; 2^o Cour de justice souveraine, appellée à connaître des crimes capitaux; 3^o juridiction politique statuant sur les accusations dirigées contre des ministres, et, à ce titre, elle réunissait dans son sein les grands officiers de la Couronne.

L'on doit remarquer qu'à l'origine la personne qui, se prétendant injustement condamnée, voulait se pourvoir contre le jugement, devait s'adresser au roi, qui saisissait la Chambre haute. Plus tard, la requête était immédiatement adressée au *solicitor général*, qui se met ensuite en mesure d'introduire le pouvoir. S'agissait-il de statuer sur une question de droit, les *law-lords* ou ceux des membres de la chambre qui étaient juristes, devaient seuls en connaître; mais la cause est-elle susceptible d'être jugée par le parlement, la Chambre haute peut alors appeler dans son sein les juges de la Cour suprême pour donner leur avis, sans être toutefois tenue de s'y conformer. Il conviendrait que, mus par un sentiment de délicate réserve, les membres de la Chambre haute, dépourvus de connaissances juridiques, s'abstinent de prendre part au vote, ce qu'ils ne font pas néanmoins toujours; et, dans ce dernier cas, il est fâcheux que les voix réunies de ces membres puissent faire pencher la balance. On comprend sans peine qu'une semblable institution ne puisse être mise en parallèle avec la Cour de cassation française. Mittermaier, op. cit., pag. 634 e 635.

(1) L'origine della *curia regis* è molto oscura ed intorno ad essa vi sono opinioni discordi fra gli scrittori del diritto pubblico inglese. A noi però basta il notare che sotto i due primi Guglielmi il nome di *curia* si attribuisce generalmente alle solenni riunioni dei grandi del regno intorno al re, di cui parlammo; ma la corte pleonaria, *curia baronum* o *curia civium* serba un carattere essenzialmente politico, come continuazione della *Witenagemote* e come germe della futura *Camera dei Lords*.

vi è oggi nazione che ad esempio della Francia non abbia una Corte di Cassazione,¹ e se la nostra legislazione in Italia, a cagione del suo passato, nuotando in troppa abbondanza, s'adoperò, perchè al postutto i temi più importanti non che il nome

mentre parallela a questa siede nell'*aula regis* una corte ristretta, la *curia regis* vera e propria, come supremo tribunale dello stato, in origine irregolare e non permanente, ma che poi divenne permanente e si convertì un poco più tardi nel Banco del Re o *king's bench*. Con Enrico I (1100-1125) cominciamo a scorgere le tracce di questa suprema corte di giustizia distinta col nome di *curia regis*, che è presieduta dal re o dal suo *supremus justitiarius*, ed i cui componenti si chiamano *justitiarii*, cioè giudici. Ma questa *curia regis*, oltre le attribuzioni giudiziarie, ha attribuzioni finanziarie e quando siede in questa qualità prende il nome di *exchequer*, scacchiere, composto degli stessi ufficiali, che allora hanno titolo di *barones scaccarii*^(*). *Cardon, Vol. I, Cap. II, 2.^o Periodo Normanno o Feudale, pag. 125 e seg.*

(*) La perizia finanziaria dei re normanni creò un ufficio centrale, derivazione della *curia regis*, per la finanza dello stato, che fu il potere meglio ordinato e più stabile del governo in questo periodo, anzi il suo centro di gravità, il quale, oltre le attribuzioni finanziarie, ne ebbe, e non indifferenti, in materia militare e giudiziaria. Questo istituto si chiama scacchiere, *exchequer*, o *curia ad scaccariam*, dal tappeto a scacchi che copriva la tavola su cui gli ufficiali del re facevano i conti e ricevevano i versamenti dei denari. (I 111-112).

(2) « Le recours par voie de *writ of error*, dont la Chambre haute est saisie et appelée à connaître, est considéré comme un débris sans valeur d'anciennes institutions. Un corps politique ne devrait jamais être érigé en même temps en Cour de justice » (*). *Mittermaier, op. cit. pag. 617.*

(*) La Camera Alta è pure il giudice delle persone accusate dalla Camera dei Comuni ed ha una giurisdizione suprema d'appello che è confacente al suo carattere ed alla sua natura di corpo legislativo, ma che le fu riconfermata nel 1876. » *Cardon, Capitolo IX, 7.^o Per. Ordinamento Politico, (II 497).*

¹ « Tribunal qui n'est pas destiné à juger une troisième fois ce que les tribunaux de première instance et d'appel ont jugé déjà deux fois, mais qui, laissant de côté le fond du litige, n'intervient que lorsqu'il y a doute élevé sur le sens de la loi, détermine ce sens par une suite d'arrêts, et ajoute ainsi à l'unité du texte émané de la législature, l'unité d'interprétation émanant d'une juridiction suprême commune à tout le territoire. » *Histoire du Consulat par M. A. Thiers, Livre II, Janvier 1800, Administration interieure.*

di suprema fossero dati alla Corte di Cassazione che è a Roma;¹ la legislazione pontificia trovandosi in una condizione opposta, ottenne invece che i suddetti Tribunali d'appello che giudicavano in merito solamente le appellazioni delle sentenze capitali, dovessero giudicare in ordine tutte le appellazioni profferite in primo grado dai Tribunali collegiali di prima istanza. Oltre poi i Tribunali d'appello pontifici le nostre Corti di Cassazione nelle materie penali consuonano con il Supremo Tribunale della Sacra Consulta che aveva in Roma il suo seggio, come nelle materie civili parimente concordano con il Tribunale Supremo di Segnatura che in Roma pure teneva la sua natural dimora.² Considerate adunque le diverse località, la Sacra Consulta dava luogo alla cassazione per le sentenze

¹ In tutti i temi la giurisprudenza è costituita dalle loro decisioni fuori dei due — Finanze ed Asse ecclesiastico — che non è costituita che dai giudicati della Corte suprema di Roma. *Legge 12 dicembre 1875.*

² — Da Roma, la distinzione tra le questioni di fatto e le questioni di diritto; e l'altra tra il diritto de' litiganti ed il diritto della legge; fra la violazione del primo e la violazione del secondo.....

La forma sotto la quale questo concetto si è svolto nella storia, è stata senza dubbio varia secondo i tempi, e sopra tutto secondo la diversità del regime politico dello Stato, dal quale, più di tutti, ritraggono gli istituti giudiziari.... Ma, se ad alcuno prendesse vaghezza di seguire lo svolgimento di quel concetto non gli tornerebbe per avventura difficile di ravvisarne in fine le più remote vestigia nel *Tribunale Supremo di Segnatura*, che ha qui imperato fino agli ultimi anni, e che per nullità ed ingiustizia manifesta rescindeva le decisioni ed accordava il rimedio straordinario della restituzione in intero. *Inaugurazione della Corte Suprema di Cassazione di Roma. Discorso dell'onorevole De Falco. Vedi il foglio — la Legge — Anno XVI, N.^o 11-12.*

penali non appellabili profferite dal Tribunale d' Appello delle provincie dello Stato ecclesiastico, non che dal Tribunale di prima Istanza di Roma e della sua Comarca, e da quello delle altre città alle quali la circoscrizione giudiziaria pontificia non aveva assegnato Tribunale d' appello come aveva fatto con le provincie delle Romagne, Marche, ed Umbria, ai quali anche per motivi di cassazione sottostavano gli altri minori Tribunali di queste provincie. Entrava poi come Corte di cassazione a sè stessa con una sezione che teneva riservata unicamente a quelle cause inappellabili che state avanti ad essa come Tribunale d' appello di Roma e delle città circonvicine giudicate definitivamente in merito, rimanevano ad essere ventilate ancora per cassazione, o revisione. E ciò era fatto a somiglianza del Tribunale della Sacra Romana Rota,¹ che a cagione del

¹ Dal modo che come rotando per questi diversi gradi erano proposte per vicendevole e regolato turno dagli uditori le cause da discutersi, derivasi forse il nome di Sacra Romana Rota assunto da questo Tribunale, che era un Collegio di Prelati, formato da giudici di diverse nazioni.

Erano essi i custodi più gelosi di quella legislazione che applicava il puro testo romano moderato dal diritto canonico che vi aveva portato non lievi modificazioni (1).

Francesco Forti nelle sue celebri Istituzioni dopo il 1814 parlava così di questo Tribunale: « Chi ne legge le decisioni può restar maravigliato osservando la continuazione del sapere antico, come se una rivoluzione ed una dominazione straniera non avessero rotta la serie delle antiche tradizioni. » *Lib. 1, capo III, sezione 6.*

Il signor Paolo Sauzet personaggio illustre negli annali del parlamento di Francia, da lui presieduto lungo tempo con bella fama, nella sua « Rome devant l'Europe » ne compendiava l'elogio con questa esclamazione: « A Roma lo spirito delle leggi rimanga romano come

terzo grado era pure costretta ad avere una Sezione speciale che facesse presso di sè le funzioni del Tribunale d' appello superiore per quelle cause civili le quali erano state iniziate nel Tribunale di prima istanza di Roma, e per mancanza di Tribunale d' appello erano state giudicate da essa in seconda istanza con sentenza difforme e contraddittoria.¹ La Sacra

il loro titolo! » Vedi la Storia della Legislazione italiana dall' epoca della Rivoluzione francese (1789) a quella delle riforme italiane (1847) di Federico Sclopis. *Volume Terzo, Parte Seconda, Libro IV, Stati Pontifici, Capo II, Torino* 1864.

(1) Un prospetto magnifico, e secondo la propria costituzione unico, ci apre la Curia Romana. Essa fu gradatamente composta coll' intenzione costante di comprendere ne' suoi attributi gli affari di tutto il mondo; essa non mai si discostò dal sistema di ordini collegiali e di risoluzioni precedute da discussione secondo il costante istituto delle deliberazioni della Chiesa.

Rintracciando l' origine ed il progresso della Curia Romana, converrà cominciare dal tempo in cui la Chiesa fu riconosciuta come associazione legale ed indipendente, ed il Pontefice ebbe un territorio libero dove tenne grado ed autorità di principe.

A imitazione del Concistoro che avevano presso di sè gl' Imperatori per deliberare sopra le cose del governo pubblico, raccolse dapprima il Pontefice intorno a sè i principali cherici, ed in particolare i paroci che essendo impiegati a servizio permanente delle chiese circonvicine prendevano nome di *incardinati*, donde poi venne il titolo di *cardinali*. Questo Consiglio o Concistoro che dir si voglia, attendeva sul principio non meno alle faccende del governo pubblico che alla decisione delle liti che gli si portavano dinanzi. Crescendo il numero delle cause coll' estendersi dell' autorità pontificia, si ridusse il Concistoro a giudicar quelle soltanto che erano più gravi, le altre venivano decise dal Papa col voto e coll' intervento de' suoi cappellani onde nacque poi il tribunale della Rota, i cui membri serbano titolo di cappellani pontifici. *Della Autorità giudiziaria di Federico Sclopis*, edit. cit., pag. 143.

Il più antico regolamento di questo tribunale, che si conosca è quello che si racchiude in una costituzione di papa Giovanni XXII del 1326. *Storia della Legislazione italiana di Federico Sclopis*. Vol. Sec. Progressi. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1863.

¹ Per la mancanza di questo terzo grado ancora ci ha tra noi chi non esita a dire: « che il male maggiore nell'amministrazione della giustizia deriva dall' istituto della Cassazione; » e sostiene « che sarebbe opportuno che uomini autorevoli ne proponessero l'abolizione patrocinando, in sua vece, l' instituzione di un' unica Suprema Corte di Giustizia

Consulta oltre la giurisdizione sovra i reati politici, aveva la specialità di giudicare sui rescritti pontifici, chè così portava l'indole di quel regime.

Rimangono le attribuzioni del Procuratore Generale delle nostre Corti coadiuvato da sostituti, che secondo la legge del nostro ordinamento giudiziario (6 dicembre 1865) prendono nome di avvocati generali, di sostituti procuratore generale, di sostituti procuratore generale aggiunti; non che quelle del Procuratore del Re pure coadiuvato nel suo uffizio da sostituti procuratore del Re e da aggiunti giudiziari presso ciascun Tribunale, le quali si devono ancora paragonare alle attribuzioni dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale d'Appello, e del Procurator Fiscale presso il Tribunale di Prima Istanza, secondo il regolamento organico e di procedura criminale pontificio. Nè per fermo la concordia o la discordia delle loro funzioni considerate sotto un certo aspetto è tanta quanta parve a taluni che un tempo avrebbero desiderato ardemente in un nuovo ordinamento giudiziario pontificio col nome di Procuratore del Governo, l'istituzione, come allora era in Francia, del nostro pubblico Ministero.¹ Le cui

che giudichi e in fatto e in diritto. » *Renzo Giurisprudenza Christofle* (1). *Lettera aperta al Signor Avvocato Vittorio Scialoia Professore all' Università di Siena. Milano, Ditta Fratelli Dumolard, 1881.*

(1) Questo titolo così è spiegato dall'Autore di questo opuscolo a pag. 13 e seg. « I giudici del merito, sotto colore di interpretare i fatti, violano, non rare volte, impunemente la volontà delle parti, travisano le leggi del contratto e del testamento, sconvolgono gli atti di causa, surrogando alla realtà delle cose lo sconfinato loro arbitrio di apprezzamento, che non può essere censurato in Cassazione. Ne consegue, per tanto, una giurisprudenza che a me piace denominare giurisprudenza del cuore, *giurisprudenza Christofle*. » (V. *La Legge*, 1880, pag. 565).

¹ Vedi il *Felsineo* (Giornale) 22 luglio 1847, N.^o 29.

appartenenze non si possono pareggiare a quelle dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale d'Appello, nè del Procuratore Fiscale presso il Tribunale di Prima Istanza, se si considerano come appartenenze di quella magistratura che dipende dal potere esecutivo, e che sotto questa dipendenza, secondo l'espressione del Pescatore, è l'occhio del Governo presso l'autorità giudiziaria. Occhio che se mai per indebite ingerenze da diritto si torcesse in bieco,¹

¹ . . . nous devons encore faire observer qu'il n'existe pas en Angleterre de ministère de la justice. On s'en est plaint beaucoup dans les derniers temps (*Law Magazine*, 1860, n.^o 89, p. 247). Lord Brougham notamment s'est rendu l'organe de ces plaintes. On croit y trouver la raison pour laquelle on ne propose pas en Angleterre de projet d'amélioration de la justice. Nous devons, en revanche, faire remarquer qu'en se référant au point de vue d'éminents jurisconsultes anglais, l'absence du ministère de la justice en Angleterre est considérée comme tournant au profit de l'indépendance des juges. Par là, en effet, le juge anglais est garanti contre les empiétements de l'autorité supérieure, qui s'ingère indirectement dans l'administration de la justice au cas où l'on chercherait, par la menace de l'action disciplinaire, à exercer une certaine pression sur la conscience du juge qui veut obéir à sa conviction (1). — Un juge anglais ne peut être d'ailleurs révoqué qu'autant que les deux chambres prononcent cette révocation. — *Mittermaier*, op. cit., pag. 66 in nota. Vedi la contronota (1) alla pag. LXVII.

(1) E questo aspetto fu per avventura una delle cagioni per le quali l'Inghilterra sentiva una grande ripugnanza contro tale istituto; ripugnanza la quale pare faccia luogo ad un sentimento contrario, tanto che fin dal 1875 la Corona in un suo discorso annunciava al Parlamento brittanico un progetto di legge per introdurre negli ordinamenti giudiziari il Ministero pubblico, il che significa che l'opinione generale cominciava a mutarsi su questo capo (*). *Marco Minghetti*, op. cit., pag. 136 e seg.

(*) In Inghilterra fin dal 1833 si sono fatti lunghi studi e frequenti inchieste su questo proposito senza mai approdare a nulla. . . . Finalmente nel 1879 fu fatta una legge che crea una direzione delle accuse pubbliche, *of public prosecutions*, con a capo un direttore, dipendente dal segretariato di stato per l'interno. Questo fu un passo verso l'istituzione d'un ministero pubblico ed è probabile che prima o poi ci arrivino; ma finora sono ancora lontani in Inghilterra dall'avere un pubblico ministero.

l'unico scampo per l'indipendenza de' giudici, consiste in una Monarchia costituzionale, come dice Cesare Balbo, nell'ordinarne bene la loro inamovibilità.¹ Ma non così se si considerano come

poichè il nuovo direttore dei processi criminali non interviene per mezzo dei suoi rappresentanti se non che in casi di straordinaria gravità o quando la parte lesa non possa o non voglia portarsi in giudizio, e lo stesso segretario per l'interno, nella circolare intorno a questa legge, affermò che il nuovo sistema non era inteso a sostituire l'antico, ma solo a compierlo, « *not to supplant, but only supplement.* » L'Albany de Foublanque reputa che il sistema inglese sia buono e più efficace del continentale; non la pensava però così Lord Brongham che lo condannò energicamente, affermando la necessità di avere un accusatore pubblico, *public prosecutor.* Cardon, *Capitolo IX, 7^o Per. Ordinamento Politico, Vol. II, pag. 405 e seg.*

¹ Balbo, *Della Monarchia Rappresentativa in Italia*, ediz. cit., pag. 241.

— « Invero lo Statuto nostro all'art. 69 decreta che i giudici nominati dal Re ad eccezione di quelli del mandamento sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. Se non che la espressione generica lascia dubbi sulla interpretazione, non distinguendo la inamovibilità dell'ufficio da quella della sede. » —

— « Nella massima parte delle nazioni libere d'Europa, se non erro, la inamovibilità del grado si allarga alla sede. » — Marco Minghetti, *op. cit.*, pag. 133 e 226.

— « L'inamovibilità deve essere piena, completa, il giudice non deve soltanto essere inamovibile dall'*ufficio*, ma anche dal *luogo* in cui l'ufficio s'esercita, salvo solamente le *traslocazioni richieste dal generale servizio della giustizia*. Se i giudici non fossero inamovibili anche dal luogo, si troverebbero per ciò solo sotto la dipendenza immediata di coloro che possono traslocarli, e, presso di noi sotto la dipendenza del potere esecutivo, ossia del partito che siede al governo dello stato. Il che ne comprometterebbe l'indipendenza, perché una traslocazione non voluta può essere tanto nociva, quanto quasi una vera destituzione.

In questo senso più largo sembra essere l'inamovibilità consacrata dal testo stesso dello Statuto: dichiarando i giudici *inamovibili*, ed adoperando un vocabolo che indica negazione di moto da luogo a luogo, manifestamente comprende e l'inamovibilità dall'ufficio e l'inamovibilità dal luogo, in cui l'ufficio si esercita. » —

— « Per giustificare la legge che nega ai pretori l'inamovibilità suolsi dire che oltre le funzioni giudiziarie sono ai medesimi affidate

appartenenze di quella magistratura puramente giudiziaria,¹ che allora la diversità delle loro appartenenze in materia penale (che in materia civile non ne avevano) non è tanta quanta per un abbagliamento d'opinione inciampò a figurarsela lo stesso professor Giuseppe Giuliani nelle sue istituzioni di diritto criminale, dal quale fu sviato il Mittermaier, che sopra la fede di lui lo descrisse diverso da quello che era veramente. « Esiste, » asserisce nel suo libro del processo orale, accusatorio e per giurati, « è vero, presso ogni tribunale un procurator fiscale (in Roma vi ha un procurator generale), esso però

funzioni che li mettono sotto la dipendenza del potere esecutivo quali sono per esempio le funzioni di agente della polizia giudiziaria. Ma considerando l'importanza delle funzioni giudiziarie dalla legge loro affidate e in materia penale e in materia civile non sembra che si debbano collocare in condizione così eccezionale. Le funzioni di ordine amministrativo sono secondarie e non debbono impedire che la qualità di giudice prevalga a quella di agente del governo. » *L'ordinamento giudiziario e la giurisdizione civile per B. Zavateri, Titolo III, §. 27, pag. 91 e seg. Pistoia, Società tipografica pistoiese, Carducci, Bon Giovanni e C. 1867.*

« L'inamovibilità dei giudici è dunque la prima garanzia della libertà dei cittadini. Nello stesso modo converrebbe che le promozioni emanassero dai tribunali superiori. È un grave errore che a capo della magistratura si trovi un ministro, che è un uomo di parte e che può essere guidato nelle sue decisioni da altri criteri che non sieno quelli della giustizia ferma e imparziale. » *Carlo Fontanelli. Le nostre istituzioni. Milano, Fratelli Treves, 1874, pag. 283 e seg.*

Chi prima tra noi pensava e faceva diversamente, chech'ne abbia detto dopo lo stesso Fontanelli, credendo racconciare la giustizia guastava la libertà.

¹ Le ministère public ayant seul le droit de poursuite au nom de la société, a lui seul appartient le droit d'apprécier et de qualifier les faits qu'il entend énrichir.

non è destinato, come il pubblico ministero francese, a conoscere se debbasi incominciare l'inquisizione, ma è unicamente suo istituto di sorvegliare la regolarità del processo, raccogliendo notizie che valgano a svelare la verità e comunicandole all'inquirente, sendogli pel resto interdetto l'assistere alle discussioni ed agli esami inquisitorii.¹ » Ora dallo stesso capoverso dell'articolo cinquantaquattro del Regolamento organico e di procedura criminale pontificio si ricava un potere ben più largo di quel che il Mittermaier gli attribuisce.² Primieramente non era interdetto al Procurator fiscale l'assistere ossia l'esser presente alle discussioni ed agli esami inquisitorii. Da qual disposizione contraria il Mittermaier e il Giuliani lo ricavano? Inoltre il suo istituto o còmpito non era unicamente quello di raccogliere notizie e di sorvegliare la regolarità del processo, ma aveva ancora il diritto di fare tutte le istanze conducenti allo scoprimento della verità, sia a carico che a discarico dell'accusato; e quindi non comunicava solo con il Giudice processante, ma al medesimo faceva istanza come fa al presente il Ministero pubblico col Giudice istruttore. Che se ora questa materia, siccome direbbesi con una frase curiale, è disciplinata, ed il Giudice istruttore non volendo aderire è costretto, per continuare con questo stile forense,³ a fare

¹ Il processo orale, accusatorio e per giurati, *ediz. cit.*, pag. 131.

² « Queste procedure verranno rimesse ai Procuratori Fiscali; potranno essi richiedere che siano ampliate occorrendo, e compite col mezzo dei Giudici Processanti. » Vedi anche gli art. 132 e seg. dello stesso Regolamento organico e di procedura criminale 5 novembre 1831.

³ Trop de lecteurs s'imaginent que le droit criminel est un terrain

un'ordinanza motivata, in cui spieghi la ragione di questo suo rifiuto, e da questa ordinanza il Ministero pubblico può appellare alla Sezione d'accusa, alla decisione della quale sono obbligati a sottostare tutt'e due, mentre allora non se ne diceva nulla; l'Avvocato Giuliani ed il Professor Mittermaier non ne avrebbero potuto dedurre altra conseguenza se non che il Giudice processante dovesse seguire quell'istanza: e così interveniva di fatto. Parimente quando il Giudice processante aveva compito il processo, lo rimetteva al Procurator Fiscale per la revisione. Il Procurator Fiscale poteva richiedere atti ulteriori, che il Giudice processante era obbligato a fare. Terminata l'incombenza, tornavan gli atti al Procurator Fiscale, il quale portava al Tribunale il processo con una requisitoria o rapporto, o domanda che il più delle volte era orale. Insomma fu un errore del Giuliani e del Mittermaier che lo

aride et abrupt, abordable aux seuls érudits. Pour moi, délaissant les formules doctorales et surannées qu'affecte trop souvent la science, j'ai essayé de parler du droit criminel, dans le langage ordinaire du monde (1) et, suivant le sage précepte du magistrat philosophe, je n'ai rien négligé pour leur montrer que, loin de là, ce droit est de toutes les sciences la plus simple, celle de la raison et du bon sens, science facilement accessible à tous, comme sont les vérités élémentaires les plus usuelles. Et, pour qu'ils voulussent me suivre, j'ai pris soin d'*aplanir et gazonner* pour eux les abordes de la route, espérant leur faire voir une terre fertile et fleurie au lieu d'un *rocher raboteux*.
Bonneville de Marsangy, Deuxième partie, pag. XII et seg.

(1) Le langage du Palais, dit M. le conseiller Lavieiller, ne doit sans dout pas être le langage de tout le monde, mais encore faudrait-il qu'il fût compris par les hommes éclairés de toutes les conditions et qu'il ne restât pas comme une espèce de jargon, de grimoire mystérieux à l'usage exclusif des augures, et des initiés du

segùi, quello d'aver creduto che il Procurator Fiscale non avesse diritto di spiegar l'azione per la repressione, e che la condotta dell'inquisizione fosse interamente abbandonata al Giudice processante. Nella qual cosa se andò meno lontano neppure colse tutto il vero lo stesso Conte Federico Sclopis nella sua opera della scienza della legislazione italiana (ragion per cui si dolsero quei buoni funzionari che dopo le rivolture del 1859, col nuovo ordinamento giudiziario non furono collocati in sede corrispondente al grado che avevan prima): « Benchè, » egli dice, « non siasi costituito presso i tribunali pontifici un regolare ministero pubblico, vi ebbe però in ogni Tribunale un Procuratore fiscale incaricato d'invigilare sull'andamento dei processi criminali, *dirigerli*, ordinarne la pubblicazione, e farne le sue requisitorie all'udienza. ¹ »

Ma se riducendoci non molto addietro giure-consulti anche pratici e di chiara nominanza sembrarono troppo severi alle nostre e troppo benigni forse alle istituzioni giudiziarie francesi,² oggi

temple (*). *Étude sur la procedure civile*, par M. Lavieiller, conseiller à la Cour de cassation, *Cotillon*, 1862.

(*) La stessa regola, se non in tutto, almeno in parte, si potrebbe praticare ancora nel diritto civile. *Giurati e Pineherie. Le Voci del Diritto Civile Italiano, spiegate in ordine alfabetico*. Torino, Roux et Favale, 1882.

¹ *Storia della Legislazione italiana dall'epoca della Rivoluzione francese, 1789 a quella delle Riforme italiane, 1847* di Federico Sclopis. Volume Terzo, Parte Seconda, Ediz. cit., pag. 481.

² La législation française, a dit le Nestor des jurisconsultes allemands, Mittermaier, est avant tout, simple, claire, pratique; la France, en créant ses Codes criminels, a porté dans son oeuvre ce discernement

invece il merito e il valore delle nostre che delle francesi in gran parte si corredano, non sono librati con il merito e il valore delle istituzioni giudiziarie inglesi in lance così perfetta, che in alcuni casi non faccia dare alle nostre troppo ingiustamente il crollo. Mi stringe a schiarire questo secondo punto un saggio di Cesare Cantù su Beccaria e il Diritto penale,¹ che solo un leale italiano, solo un letterato onesto, come fu udito non è molto in Milano a nomar sè stesso il più illustre degli storici del nostro tempo,² poteva intitolare a quel Lume di pace internazionale comparsa in mezzo alle lotte colossali ed agli eserciti permanenti, mobili e territoriali del nostro secolo. In questo saggio di vasto concetto e di adeguata esecuzione,³ come lo ebbe a chiamare

et cet esprit d'application qui lui sont propres. *Bonneville de Marsangy, Deuxième Partie*, pag. X.

¹ Firenze. G. Barbera Editore, 1862.

² Quando una Società italiana gli offrì una medaglia d'oro in una Sala dell'Archivio di Stato di Milano (16 marzo 1883).

³ L'ampio* svolgimento da lui dato al suo tema ha fatto di una biografia una vasta e bene ordinata monografia di una parte della scienza sociale, che ne segna i progressi e le svariate tendenze nel corso d'un secolo. *Torino 6 giugno 1862. — Lettere di Federico Sclopis a Cesare Cantù. Livorno coi Tipi di Franc. Vigo, Editore, 1878.*

Io non vi ho scorto dimenticate alcune delle opere criminali a me note, che si successero in quel periodo di tempo: le quali servono come di termini e paragoni, tra cui si può misurare il valore e la influenza del sommo riformatore penale. *Opuscoli criminali di Pietro Ellero. Sul Beccaria e il Diritto penale di Cesare Cantù. Ediz. cit.*, pag. 101.

Quanto alla pena di morte è una questione da disputarvi sopra indefinitamente fino a che giunga il punto in cui la forza delle cose pone innanzi l'urgenza di ammetterla, e dopo se ne torna a disputare. — *Lettera di Federico Sclopis a Cesare Cantù, 14 giugno 1862. Ediz. cit.* pag. 51.

l' illustre Presidente del Congresso di Ginevra, il Cantù dà un rapido sguardo alla legislazione penale del medio evo, alle famose ordinanze di Carlo V nel 1532, e di Francesco I nel 1539, e ad alcuni nostri statuti, e dove giunge con la scorta della giurisprudenza « sì grande ausiliaria della legislazione » ai tempi moderni e del Beccaria, parlando

« Manzoni » così il Cantù stesso « a proposito di questo libro scriveva : Beccaria aveva tutte le illusioni di giovane, buona fede, smisurata convinzione nel trionfo di tutto ciò che a lui pareva verità. E verità gli pareva ciò che contraddiceva a quel che aveva imparato alla scuola. Esponeva da francese ; semplice, senza frasi, e con molto sentimento. »

Manzoni pur chiamandolo un *grande ingegno*, talora giudicò quello un libriccino fortunato. L'ho inteso dir a sua madre : « Scusami, ma con tutto il rispetto a tuo padre, i suoi argomenti per l'abolizione della pena di morte non hanno valore. Non è questa pena sancita anche nella legge mosaica ? Egli stesso poi non la repudiava in certi casi, e singolarmente nelle colpe di Stato ? » Alessandro Manzoni, *Riminiscenze di Cesare Cantù*, Volume Primo, pag. 10, in nota. Milano, Fratelli Treves, Editori, 1882.

« vers la fin de XVIII.^e siècle, un prince d'illustre mémoire, le grand-duc Leopold I.^{er}, avait, par édit du 30 novembre 1786, aboli la peine de mort, dans son duché de Toscane. Cette mesure, dès alors motivée, sur la douceur et la mansuétude du caractère toscan, fut devenue peut-être le point de départ d'une civilisation nouvelle, sans le funeste ébranlement qu'imprimèrent à toute l'Europe nos sanglantes saturnales de 1793.

Est-ce à dire qu'en éclairant, en civilisant les populations, la société chrétienne ne doive inévitablement arriver, tôt ou tard, à supprimer l'échafaud, comme elle supprimera, tôt ou tard, ces luttes sanglantes et insensées de peuple à peuple ? Pour moi, je n'en fais nul doute. Mais Dieu seul peut marquer le moment de ce grande triomphe de la raison et de la justice, sur la brutalité et la violence ! ce n'est plus qu'une question de temps et de lieu ! » — Bonneville de Marsangy. *De l'abolition progressive de la peine de mort*, chap. XV, Section Première, Deuxième Partie, pag. 477 e seg.

in una sua nota della procedura penale inglese, trova sopra tutto commendevole, chè « l'arresto preventivo che rapisce a un uomo la libertà, la famiglia, il buon nome, non può esser decretato dal giudice per convinzione personale, ma per motivi, e dee risponderne alla parte lesa.¹ » Non sa poi come ricompensare di lodi quella famosa legge dell'*Habeas corpus*,² per cui « subito può

¹ Ediz. cit. pag. 304 e seg.

² La garantie que le peuple anglais est le plus jaloux de conserver est celle qu'il trouve dans l'acte d'*habeas corpus*, qui consacre le respect de la liberté personnelle. Ce ne sont point les lettres patentes de Charles II qui inaugurerent ce respect (1). Ces lettres étaient destinées, sans doute, à mettre un terme aux violations si fréquentes de la liberté individuelle sous son règne et sous celui de ses prédécesseurs, occasionnées par les poursuites politiques (2). Elles répondaient également au besoin qui se faisait de plus en plus sentir de garantir plus efficacement les réformes judiciaires. Mais il faut le reconnaître, ce fut plutôt à la grande charte (*Magna Charta*) et à la ferme protection ainsi assurée de bonne heure contre d'injustes arrestations, que l'on doit les heureux développements que prirent dans la suite des temps ces formes de procédure auxquelles les procès politiques ont donné tant d'importance, destinées à garantir la liberté personnelle.

Tout individu arrêté d'une manière illégale (soit qu'il n'ait pas été rendu d'ordonnance d'arrestation, soit qu'elle émane d'une autorité incomptente ou qu'elle présente quelque vice de forme), ou retenu injustement en prison ou mis en état d'arrestation, malgré son droit de rester en liberté moyennant caution, peut recourir à l'une des Cours supérieures de justice pour obtenir son renvoi devant elle à l'effet d'y faire valoir ses droits. Si l'état d'indigence du détenu ne lui permet pas de payer les frais de la procédure, il ne se voit pas pour cela repoussé.

La Cour doit immédiatement statuer sur le mérite de la demande, et si celle-ci paraît régulière, il rend alors une ordonnance (*writ*) d'*habeas corpus*, par laquelle il est enjoint au fonctionnaire qui maintient l'accusé en état d'arrestation de le traduire immédiatement devant elle. Cette ordonnance est présentée à ce fonctionnaire ; s'il refuse d'y

ⁿ

domandarsi lo scarceramento sotto cauzione, e vuolsi

obtempérer, il en est rendu une nouvelle, et, des lors, s'il persiste encore dans son refus, il engage gravement sa responsabilité (3). *Mittermaier, op. cit., pag. 194 e seg.*

(1) La libertà personale dei cittadini ebbe finalmente una solenne guarentigia nel regno di Carlo II. Fin da tempi antichissimi la *common law*, confermata dalla *magna charta*, proibiva che un libero uomo fosse tenuto in carcere fuorchè per un'accusa o convinzione criminale o per debiti civili (*) e se alcuno era arrestato per causa criminale aveva diritto di ottenere dalla Corte del Banco del Re un *writ di habeas corpus ad subjiciendum*, che obbligava il suo carceriere a produrre dinanzi alla Corte stessa il corpo, la persona del carcerato e il mandato d'arresto, affinchè esso potesse esaminare la sua legalità e verità ed in conseguenza liberarlo o fargli dar cauzione; in tutti gli altri casi poi, in cui non si trattava di crimini, l'individuo arrestato senza ordine del tribunale poteva esigere il suo *habeas corpus* dalle corti ordinarie di legge comune, fra cui i giudici di pace. *Cardon, (II 91).*

(*) Nel 1838 fu abolito l'arresto *on mesme process*, cioè prima della sentenza, ma solo nel 1869 fu soppresso interamente l'arresto per debiti ordinari in esecuzione d'una sentenza, fuorchè per debiti dolosi che furon trattati sempre come delitti. *Cardon, (II 358).*

(2) Ma sotto i Tudors e gli Stuarts i giudici spesso rifiutavano di accordare ai richiedenti questi *writ of habeas corpus*, allorchè erano detenuti per ordine del Re o del suo Consiglio, cagione questa di gravi abusi e di giuste lagnanze; laonde per impedire tali arbitrii ed assicurare ai cittadini le guarentigie costituzionali della loro libertà la Camera dei Comuni mise nell'atto d'abolizione della *Star-Chamber* una clausola speciale, poi nel 1668 provò a far una legge, ma non vi riusci, come neppure nel 1670, e nel 1673 furon votati dal parlamento due atti uno per impedire la deportazione dei regnicioli fuori del regno e perciò fuori della giurisdizione delle Corti inglesi, l'altro per facilitare l'emissione degli ordinii d'*habeas corpus* nei casi criminali. Ma queste disposizioni furono senza effetto e nel 1676 ad un certo Jenkes, cittadino di Londra, fu negata la libertà provvisoria dalle Corti superiori col pretesto che era stato arrestato per ordine del re. Questo fatto fu la causa determinante del famoso *Act of Habeas Corpus* del 1679, che, raccogliendo in un solo statuto le disposizioni legislative dei precedenti, assicurò le antiche usanze e guarentigie circa la libertà individuale da ulteriori arbitrii del potere. Questo Atto ordina principalmente: che chiunque è arrestato per un delitto, fuorchè per tradimento o felonìa, abbia diritto d'ottenere, anche durante le ferie, dal cancelliere o da qualunque dei 12 giudici un *writ of habeas corpus*, pel quale sia lasciato in libertà sotto cauzione; che chiunque è detenuto per tradimento o felonìa sia rilasciato sotto cauzione, a meno che non sia processato nella prossima sessione d'*assise d'oyer and terminer* o di *gaol delivery* e, se non lo sia nella seconda sessione, l'azione contro di lui debba essere spenta. *Cardon, (II 91).*

un giudizio di prevenzione per mandare l'accusato alla prigione della contea. » Legge alla quale per vero si ispirarono tutte le costituzioni degli Stati moderni, e s'ispirò pure il nostro Statuto, per tale che quando fu pubblicato anche tra noi, essa fu il punto fondamentale delle procedure penali che di poi ne seguirono. Così con il codice di procedura penale sardo (20 novembre 1859) né il solo Ministero pubblico né il solo Giudice istruttore poteva far catturare alcuno; ma era necessario che vi precedessero le conclusioni di quello, e l'uniforme avviso, ossia l'uniforme ordinanza del Giudice istruttore; onde tranne chi era colto sul fatto che poteva essere arrestato da una Guardia di pubblica sicurezza, e da un cittadino qualunque,¹ altro che il Giudice

(3) Il magistrato, il quale rifiuta il *writ of habeas corpus*, sia punito con 500 l. st. di multa; che il carceriere, sceriffo ec., che non lo eseguisce o rifiuti copia del mandato d'arresto al detenuto entro 6 ore dalla sua richiesta, sia punito con 100 l. st. di multa la prima volta, con 200 in caso di recidiva e perdita dell'ufficio; che nessun abitante dell'Inghilterra può essere depositato fuori del regno; che niuno una volta messo in libertà in virtù del *writ di habeas corpus* può esser di nuovo arrestato per lo stesso delitto, che il termine di tempo per condurre un prigioniero dinanzi ai suoi giudici non deve eccedere i 20 giorni. Quest'atto, che è tuttora in vigore, pose fine agli abusi di potere ed assicurò efficacemente i diritti e la libertà dei cittadini in conformità alla costituzione; esso tuttavia non creò nulla di nuovo, che le leggi inglesi non furono mai parte di disquisizioni scientifiche e speculative per fondar sistemi ed istituti nuovi di pianta, ma semplicemente e positivamente confermarono sempre usanze degne di conferma, consacrarono diritti ed istituti storici naturalmente svoltisi. Ciò nonostante il presente Atto va annoverato nella stessa categoria della *Magna Charta* (*) e della *Petition of Right*, insieme alla quale onora e celebra questo periodo, che dal Fox fu con felice antitesi chiamato: « l'era delle buone leggi e del cattivo governo. » *Cardon, Vol. II, Cap. V, 5.^o Periodo degli Stuarts, Parte Terza, pag. 93 e seg.*

(*) Mais il faut le reconnaître, ce fut plutôt à la grande charte (*Magna Charta*) ec. *Mittermaier, come sopra, pag. XCVII, nota 2.*

¹ Aux termes de la loi anglaise, il est permis, toutefois, dans certains cas: 1.^o à tout particulier, et 2.^o à un officier de police, d'opérer

istruttore d'accordo col pubblico Ministero poteva togliere la libertà individuale. La quale ottenne una maggior guarentigia dal codice italiano di procedura penale che venne dopo, (6 novembre 1865) che ad imitazione del codice di istruzione criminale di Francia, prescrisse che la Camera di Consiglio del Tribunale civile e correzionale dovesse legittimar la cattura,¹ quando anche colà questo uffizio che ora esercita il Giudice istruttore, era prima del milleottocentocinquantasei affidato alla Camera di consiglio, cioè ad un collegio. Nè qui mi par bisogno esser racconto come il regolamento di procedura criminale pontificio in questa parte mancasse di progresso,² benchè in quello l'ordine o mandato

une arrestation sans obtenir préalablement l'ordre d'un juge. Le particulier a ce droit s'il s'agit d'empêcher par l'arrestation un crime sur le point de se perpétrer ou s'il surprend une personne commettant ou tentant de commettre un crime, ou s'il a des raison graves de la croire coupable ou sur le point de devenir coupable d'un crime de haute trahison, ou d'une *felony*, ou de tout autre crime grave,

Dans tous ces cas, la loi reconnaît aux particuliers le droit d'arrestation. Tont particulier qui en arrête un autre sans ordre régulier agit à ses risques et périls, et doit être prêt à se justifier si l'on conteste la validité du droit exercé. *Mittermaier, op. cit., pag. 186.*

¹ E invero la prima guarentigia dei nostri giudizii penali è che l'accusa muova da un magistrato, che sia sottoposta all'istruzione d'un altro magistrato, riveduta da una Camera di Consiglio e decretata da una Camera di accusa che son pure composte di magistrati diversi. *Minghetti, I partiti politici ec., pag. 43.*

² Anche il Regolamento legislativo pontificio sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832 mancava di questo progresso, e basta a dimostrarlo un piccol cenno riguardo ai reati di parola, nei quali non lasciava libero al diffamato l'ammettere il diffamatore alla prova del fatto imputato e non dava luogo per conseguenza al reato di calunniosa imputazione. Più progressivo ma meno ordinato e meno forse scientifico è il nostro

d'arresto non dovesse esser decretato dal Giudice per sua sola persuasione, ma fosse cosa che per le condizioni che lo dovevano precedere s'attenesse anche alla scienza, e perciò obbligasse il giudice a consultarla se voleva porsi in istato di decretarlo legalmente.¹

codice penale, che non solo in questa materia non dà luogo alla ritorsione ma nemmeno alla compensazione che era contemplata dal Regolamento pontificio.

Il nostro codice penale è poi stato modificato con la legge 6 luglio 1871 (N.^o 294) portante provvedimenti speciali sulla pubblica sicurezza. Trovansi in essa elevate nuove figure di reati nel porto e ritenzione d'armi in contemplazione degli oziosi e vagabondi. Modificata la stessa legge di pubblica sicurezza, perchè oltre gli oziosi e vagabondi vi si mettono come ammonendi i contrabandieri, gli accollettatori, i camorristi, i mafiosi, portando in certi casi l'applicazione del domicilio coatto, come misura che s'applica non dal potere giudiziario ma dal politico amministrativo.

Oltre il nuovo codice penale, che sarà comune a tutta l'Italia non esclusa come ora la toscana, è superfluo il dire che nuovi progetti di legge attendono d'essere discussi nella nostra Camera legislativa, tra i quali uno che deve introdurre molte e importanti modificazioni intorno al porto d'armi, ai teatri, alle agenzie d'emigrazione, ai vagabondi, ai mendicanti, agli ammoniti, ec.

¹ L'ordine, o mandato d'arresto deve essere preceduto da accusa, querela, denunzia, o comparsa, e da verificazione sommaria ancorchè stragiudizialmente fatta da uno, o più fiduci che somministrino fondato argomento della reità della persona da arrestarsi (1). Art. 332 e 333 del *Regolamento organico e di procedura criminale pontificio* 5 novembre 1831.

(1) Siano dalla legge determinati i casi e gli indizi valevoli alla cattura precauzionale d'un imputato (§. VI) (*). *Beccaria.*

(*) Diverso dallo stato di certezza, è quello di *verosimiglianza*, quello, cioè, in cui si ritiene bensì vera una cosa, per rilevanti motivi, ma non si escludono quelli che stanno in favore del contrario laonde non può mai bastare a far preferire una condanna, poichè una certa penosa dubbiezza sussiste ancora, fino a tanto che l'ipotesi contraria non sia del tutto esclusa. Tuttavia nel processo criminale la

Ma per certo non pare che il Cantù si contenga nei termini del vero, quando mostra di credere che con ogni altro processo che non sia l'inglese si pretenda di trarre la verità dall'accusato, e che questi accusi sè stesso. « Anche oggi in questo vantato méiggio di civiltà, » egli dice, « noi pretendiamo che il giudice deve trarre la verità dall'accusato, e questo accusar sè stesso; laonde ci tocca lo scurrile spettacolo della maestà del giudizio compromessa ne' costituti e ne' pubblici dibattimenti contro la volgarità e l'insolenza d'un ribaldo, che si esalta di poter sbraueggiare un magistrato, e di meritare le ovazioni della ciurma nella baldanzosa menzogna, alla quale educherà una sfrenata plebaglia. » Queste parole, soggiunge in nota, « mi furono dettate sotto la desolante impressione di due sconci processi agitatissi (dicembre 1861) nella patria del Beccaria,¹ » contemporaneamente ad un processo consimile agitatosi in Francia dal Tribunale de l'Ain, dove « colà pure la pubblica indignazione prorompe in grida e minaccie di morte contro l'imputato

probabilità, o verosimiglianza, serve utilmente di guida all'inquirente, e lo autorizza a passare a certe misure; Tale è, p. e., l'arresto dell'accusato, che non può ordinarsi se non quando vi già già un forte sospetto: tale è la speciale inquisizione, a cui non si può sottoporlo, se la sussistenza del reato non sia sommamente verosimile, e se il sospetto contro di lui non sia pienamente giustificato. Mittermaier, *Teoria della prova nel processo penale*, ediz. cit., pag. 74 e seg.

¹ Solamente « con la legge del 27 marzo 1862 furono estese alle provincie lombarde le leggi organiche giudiziarie vigenti nelle antiche provincie, presso a poco simili a quelle di Francia, non che il codice di procedura penale, che vi introduceva egualmente la istituzione del Giuri. » *La prima legislatura del Regno d'Italia, Studi e Ricordi di Leopoldo Galeotti deputato al parlamento. Firenze, Successori Le Monnier, 1865.*

Dumollard. » Nè certo lo possiamo immaginare in buona tempera quando senza vederne altra ragione, replica con più forza: « sola finora l'Inghilterra ripudiò l'interrogatorio del reo contro lui stesso, il quale rimane là silenzioso in faccia alla giustizia,¹ udendo provare il suo delitto dai testimoni.² Noi generazione di qualità medie, oggi ci fermiamo in mezzo della via, che i nostri padri con logica deliberazione battevano sino alle ultime conseguenze. Se è giusto interrogare il reo, se la sua confessione è il

¹ Ce silence ne, saurait être, à nos yeux, une considération aggravante qu'autant qu'il impliquerait manifestement ou le mépris de la justice, ou l'absence complète de repentir, ou l'endurcissement coupable du délinquant. *Bonnerville de Marsangy, Deuxième partie, ediz. cit., pag. 335.*

² Dans le système de procédure consacré insensiblement par la pratique judiciaire, et aujourd'hui prescrit par la loi du 12 août 1847, en même temps qu'adopté dans le nouveau projet de règlement de la procédure criminelle proposé par la commission législative, le juge de paix, après le depositions des témoins, interpelle en ces termes l'accusé: « Vous avez entendu ce qu'ont déposé les témoins; voulez-vous répondre quelque chose à ces depositions? — Vous n'êtes pas tenu de le faire; mais ce que vous direz sera consigné par écrit et pourra être invoqué contre vous au débat définitif devant la justice criminelle (1) (trial). » Mittermaier, op. cit., pag. 93.

.... L'interrogatoire se réduit ainsi à demander à l'accusé de dire s'il veut faire quelque observation à l'encontre des dépositions de témoins qu'il a entendus. Mittermaier, op. cit., pag. 253.

(1) plusieurs personnes taxent d'excessive la disposition encore contenue dans la loi de 1848, d'après laquelle l'accusé doit être averti que ce qu'il, déclarera serait utilisé contre lui au débat, et trouvent qu'elle dépasse le but. On dirait, en effet, qu'on s'efforce par là d'empêcher l'accusé de faire aucun aveu, tandis que la loi doit se proposer uniquement pour but d'écartier les voies artificieuses dont on usait dans l'interrogatoire, et d'obtenir de l'accusé des déclarations faites librement et avec une pleine spontanéité. Ce but peut être atteint sans un semblable avertissement. Mittermaier, op. cit., pag. 268.

miglior mezzo di certezza, perchè non istrappargliela con qualunque sia modo? Voi sapete ch'è naturale che egli mentisca: dunque dovete obbligarlo a non mentire. » Inoltre ci implica, « se bisognasse appoggio d'autorità, la sapienza de' Romani, i quali non rispettando l'uomo come uomo, ma sol come cittadino, applicavano la tortura agli schiavi. » Qui si sfoga in tal modo. Altrove considerando l'eccezione fatta da Gabriele Verri, uno de' più insigni giurisperiti di quel tempo, di proscrivere la tortura, « quando il reo ricusa contumacemente di rispondere,¹ e quando nega il delitto, malgrado gli indizi, e trattasi di definire la causa, » gli par di strano « che a nessuno s'affacciisse la risposta più semplice, cioè si tralasci d'interrogare il reo. » Indi conclude: « Noi generalizziamo l'asserto anche per l'interrogazioni senza tormento.² »

A questa conclusione che era allora come è oggi incompatibile con il processo inquisitorio, non sarebbe arrivato lo stesso Beccaria, il quale per qualsivoglia motivo volle abolita la tortura, non così l'esame del reo fatto per conoscere la verità.³ Ma vi sarà chi anche oggi pretende « che il giudice deve trarre la verità dall'accusato, e questo accusar se stesso? » Se vi sarà nol so. Certo non lo pretende il nostro processo penale, che anche oggi è un misto d'inquisitorio e d'accusatorio; d'inquisitorio perchè le tracce del reato non si disperdano, d'accusatorio

¹ Ediz. cit., pag. 122.

² Beccaria e il Diritto Penale, pag. 224 in nota.

³ La tortura per qualsivoglia motivo si abolisca (§. XII). Beccaria. L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità (§. XII). Beccaria.

perchè il reo si possa giustificare.¹ Tanto è vero che « non cerca assolutamente nel prevenuto un colpevole, » come ebbe a dire lo stesso onorevole Mancini alla Camera elettiva nel suo discorso più alto citato, che « impone il dovere di contraporre ai testimoni della prova l'esame di quelli che egli (il prevenuto) nell'interrogatorio indichi a proprio discarico, perchè allora soltanto si avrà un'istruttoria completa su tutto quello che può costituire prova di reità o d'innocenza.² » Dicasi altrettanto del processo penale pontificio, dove un uguale principio porta con sé le dichiarazioni più esplicite e letterali. Quivi infatti nessuno, dubitando, può fare oscuro l'articolo trecentoquaranta di quel Regolamento dove sta scritto, che: « l'unico ed assoluto fine, d'indagare e di conoscere la verità sì favorevole che

¹ Il n'est pas une seule des législations connues qui ne prescrive, comme formalité indispensable de toute procédure criminelle, l'interrogatoire du prévenu.

Dans quel but? Evidemment afin d'y trouver la vérité, afin d'en faire ressortir, s'il est possible, ou la justification de l'accusé, ou la preuve, et surtout l'aveu de sa culpabilité. Supprimez l'une des ces deux alternatives, l'interrogatoire ne sera plus qu'une formalité oppressive ou qu'un abandon insensé des droits de la répression. Supprimez-les toutes deux, l'interrogatoire n'a plus de raison d'être. Bonneville de Marsangy, op. cit., pag. 343.

² Gli interrogatori dovranno essere chiari, precisi, e diretti ad accettare imparzialmente i fatti.

L'imputato sarà espressamente eccitato a dichiarare se e quali prove abbia a proprio discarico, e si farà speciale menzione nel verbale tanto del datogli eccitamento, quanto della risposta in proposito. Articolo 233 del codice italiano di procedura penale 26 novembre 1865, che corrisponde all'art. 225 del codice di procedura penale sardo del 20 novembre 1859.

contraria al fisco, deve regolare la sostanza ed il modo delle interrogazioni, e l'estensione delle risposte.» Qui vi ancora rimane inappuntabile l'articolo trecentoquarantasette il quale prescrive, che: « le interrogazioni debbono essere semplici, e chiare, non estranee al proposito e molto meno suggestive. » Qui vi infine non si può trapassare così leggermente l'articolo trecentoquarantotto che vieta: « l'uso di qualunque ambage o mezzo indiretto, non che di qualunque falso supposto, seduzione, lusinga, minaccia per estorcere risposte che l'inquisito non avrebbe naturalmente date. »

Nè « laddove l'inculpato non che arrossire e mostrare pentimento, mentendo, sfrontatamente ingoglisce, e si vanta del suo delitto, o per lo contrario, come pur si vede talora, ei si sente in faccia al popolo vilipeso e calpestato innanzi la condanna,¹ » solamente l'interrogatorio del reo, ma la pubblicità per sé stessa può addivenire talvolta un ostacolo alla maestà del giudizio. Che se chi avrà assistito ad un interrogatorio del reo, e a detta dell'Avvocato Pietro Pellegrini,² lo avrà visto mutato in una specie di tortura morale che il Berryer chiama più funesta di quella che l'umanità e il buon senso hanno proscritta,³ la sola conseguenza

¹ Marco Minghetti. — I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione. *Op. cit.*, pag. 232.

² Lettera dell'Avvocato Pietro Pellegrini in risposta al discorso del Professor Giuseppe Giuliani sull'istituzione dei giurati. *Ediz. cit.*, pag. 80.

³ Il est de règle ... en France ... que ... les ... présidents ... cherchent, *par des questions habiles*, à amener l'accusé à répondre; ec. *Mittermaier*, *op. cit.*, pag. 349.

legittima che ne può trarre si è, che non basta che le istituzioni per loro stesse sieno buone, se non vi corrispondono ancora la bontà ed il senno di coloro che le devono applicare.¹

¹ On remarque en général partout que la bonne issue des débats criminels qui doivent conduire à la manifestation complète de la vérité, dépend, en grande partie, du juge qui les dirige. *Mittermaier*, *op. cit.*, pag. 343.

Molto dipende nel processo verbale dalle qualità individuali del presidente e del regio procuratore. Chi ebbe la mala sorte di assistere ad un dibattimento in una circostanza in cui le predette persone non possedevano le necessarie qualità facilmente può essere indotto in errore.

Dipende da queste persone che il pubblico dibattimento sia largo di quei benefici frutti che dal medesimo devansi attendere. Le cognizioni giuridiche non bastano; grande presenza di spirito, speditezza nel parlare, buona memoria, forza ed energia morale per convenientemente attraversare ogni illegale tentativo, persino una grande robustezza di corpo per non soggiacere alle fatiche e non venir meno nella grande tensione dello spirito e dignità di condotta, in singolare dolcezza d'animo per non essere trascinati dal bollore della passione e per non tenere un contegno troppo veemente e lesivo verso l'accusato ed i testimoni, sono le qualità che devono ornare coloro che sono chiamati agli impegni nel dibattimento. *Il processo orale accusatorio e per giurati secondo le varie legislazioni di G. J. Mittermaier*, *ediz. cit.*, pag. 189 in nota, non che la pag. 135 e seg.

Il en est de même ici en Angleterre.

Que l'on compare le rôle et l'influence des juges anglais, membres de la Cour suprême, auxquels on confie la présidence des assises (1), au rôle d'un président d'assises en France et dans les pays dont la législation adopte le système français, l'on ne tardera pas à s'apercevoir de la supériorité des premiers. Elle ressort de cette modération et de cette dignité si rares que montrent les présidents d'assises en Angleterre et en Écosse, de cette bienveillance dont ils font preuve envers l'accusé, de leur application constante à maintenir la plus parfaite égalité de droits entre l'accusation et la défense, et à laisser aux débats la plus grande latitude. La position si élevée des juges d'Angleterre et d'Écosse explique cette supériorité et les qualités par lesquelles elle

Ora se non per la sua intrinseca qualità ma per l'intima connessione che passa tra il bisogno a cui si vuol provvedere e il principio e il mezzo onde si vuol provvedere, meglio conducenti al ben pubblico, nel che veramente consiste l'opportunità di una legge, l'Inghilterra abolì, siccome non per altro abolì, l'interrogatorio del reo,¹ cessato questo anche tra noi, quale una conseguenza del processo inquisitorio, allora il nostro processo penale non sarà più che semplicemente accusatorio. Nel quale o si ponga il suo fondamento in una lotta tra l'accusatore e l'accusato, come dicono alcuni,² o per la

se manifeste; elle contribue aussi, en grande partie, à assurer la bonne issue des débats criminels dans ces deux pays. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 343 e seg.

(1) Quant à la règle qu'un seul juge siège et compose le tribunal, elle est évidemment condamnable. Il suffit, pour s'en convaincre, de réfléchir que c'est sur ce magistrat seul que retombe alors, suivant le verdict des jurés, le devoir d'appliquer la peine, même de prononcer la condamnation à mort, et que sa responsabilité augmente avec les pouvoirs si étendus du juge anglais, qui peut prononcer depuis quelques jours de prison jusqu'à la déportation à vie dans la même affaire. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 329.

¹ Sans doute, sous le règne de Philippe et de Marie, les juges de paix eurent le droit d'interroger les accusés, et l'histoire enseigne qu'ils exercèrent souvent d'une manière abusive une semblable faculté. —

Cet usage de faire subir à l'accusé un interrogatoire avait inspiré une profonde répulsion et était considérée comme dangereux pour l'innocence même; *eu égard à la manière odieuse et tout à fait choquante* dont il s'était exercé sous des rois despotes, s'alliant soit aux supplices de la question, soit aux machinations et menaces perfides propres à arracher l'aveu de l'accusé. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 76.

² L'information criminelle prenait sa base dans l'acte d'accusation (*indictment*) sur lequel se fonde le débat (*trial*), et se continuait sous forme d'une lutte engagée entre un poursuivant (*prosecutor*), auquel la preuve incombaît, et l'accusé. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 76.

contradizione che non consente d'interrogare l'accusato e tenere nello stesso tempo l'accusatore obbligato a fare la prova della sua incolpazione, lo si ponga nella presunzione favorevole al reo sino a prova contraria, come pretendono altri,¹ è

Quindi: « Indole propria del sistema accusatorio è sempre l'antagonismo di due parti, come quello che si propone non la constatazione e l'omaggio ad una certezza assoluta, ma si ad una relativa; non se vi sia un innocente o un reo, ma quale sia il vinto. Il pegno di battaglia cangiasi in una cauzione, il persecutore in accusatore, il perseguitato in accusato, i pari in giurati, le lotte in altercazioni; ma sempre rimane la primitiva impronta d'una pugna » (1). *Opuscoli Criminali di Pietro Ellero, ediz. cit.*, pag. 18 e seg.

(1) Non altrimenti si possono spiegare gli estremi cardinali del processo accusatorio, cioè la necessità d'un accusatore (privato o pubblico) per procedere, la cessazione del processo per desistenza d'una delle parti, l'inammissibilità d'una sentenza dubitativa e dilatoria, e dell'appellazione a un'istanza superiore, l'oraliità e la pubblicità de' riti, il giudizio pronunciato per intimo convincimento, senza motivazione o giustificazione, la decisione di fatto affidata a' giurati, la libera ricusa de' medesimi, e via dicendo. I quali estremi tutti, che ricorrono ne'sistemi d'accusa più celebrati, il romano (per esempio) e l'inglese, sebbene talora corretti o adulterati per intromissione d'altri principii, attestano che non si tratti tanto d'un ministero sociale, quanto di una vertenza privata (*). *Pietro Ellero, luog. cit.*, pag. 19.

(*) E già dissi che il principe vendicava certi delitti, non per virtù e fine del sommo impero, si invece come offeso, o mediamente o immediatamente. *Ellero, luog. cit.*, pag. 20.

¹ « La procedure inquisitoriale se fonde sur la présomption de la culpabilité de l'accusé; elle ne l'affirme pas, elle la suppose; et c'est en s'appuyant sur cette hypothèse, qu'elle cherche, par la méthode analytique, à rassembler tous les indices, toutes les probabilités, qui peuvent la changer en certitude. » *Helie, Traité de l'instruction criminelle, vol. V*, pag. 50.

Affatto diversamente va la cosa nel principio d'accusa. Qui tocca all'accusatore a formulare una imputazione determinata, e a dimostrarla; l'imputato non è nemmeno sentito in un regolare costituto, né può essere obbligato a rispondere; ma tutte le prove devono essere già stabilite nella inquisizione preliminare in presenza dell'imputato medesimo, con facoltà a lui di farvi le sue opposizioni. In suo favore sta la

indubitato che tanto nel primo quanto nel secondo caso esso si dipartirà sempre dal processo inquisitorio, che si fonda, o deve fondarsi, nella sola legge della indagine imparziale per opera specialmente di quei magistrati, ai quali, come direbbe il Minghetti, appartiene la prima mossa del processo.¹ Allora io mi figuro che il nostro processo penale non sarà accusatorio puro come era presso i romani sotto la repubblica, dove l'accusa era pubblica,² e l'accusatore

presunzione d'innocenza, sino a prova contraria; massima fondamentale del processo inglese. *Mittermaier, Teoria della prova nel processo penale*, ediz. cit., pag. 40.

¹ Invero, la indagine imparziale della verità, ch'è l'obietto e il fine del processo razionale e legittimo, non ha luogo che nel sistema inquisitorio, nonostante le odiose memorie che lasciò. *Opuscoli Criminali di Pietro Ellero*, ediz. cit., pag. 13.

² Invano uno scrittore illustre quasi nostro contemporaneo, (Filangeri, *La scienza della legislazione*, l. 3, par. 1, c. 3 e 4.) che volendo informare tutta la società civile si scostava non di rado dalle orme di quel sentiero per cui ella oggimai può solo camminare, si scagliava contro il sistema di giudicataria accusa, e voleva che invece le accuse criminali si rendessero libere a tutti i cittadini. *Dell'Autorità Giudicaria di Federico Sclopis*, ediz. cit., pag. 91.

L'accusa presso i Romani era una pubblica carica, e l'accusatore veniva considerato come pubblica persona, cioè come magistrato della patria. Quindi nascevano le contese tra più che desideravano l'accusa medesima, le quali in un preliminare giudizio detto *divinatio* venivano decise (1). *Mario Pagano, Considerazioni sul processo criminale*, VII. Vedi il Lomonaco. *Op. cit.*, Parte III, pag. 238 e seg.

(1) Nel processo accusatorio puro, il magistrato non ha che la ispezione e la vigilanza del *combattimento* o del *dibattimento*, che avviene nanzi a lui tra attore e reo; per la qual cosa al primo di questi due spetta ciò, che or direbbera la *istruzione* del processo, e come tale viene ad essere rivestito di pubbliche funzioni. È quindi mestieri che il magistrato riceva da lui la *iscrizione* del reato, e gli accordi *azione* giuridica e *podestà coattiva*; e perchè lo arbitrio non regni, ecco necessità d'alcuni principii generali di diritti. A Roma non fu che colla introduzione delle *questioni perpetue*, che cotali principii ebbero una sanzione espressa e costante; innanzi, alla

e l'accusato contendevano pubblicamente avanti il popolo che li doveva giudicare,¹ ma semplicemente accusatorio come è ora in Inghilterra,² dove l'accusa non è pubblica, né si afferma dal giuri avanti al pubblico,³ ma pubblica è in sua vece l'informazione preparatoria che serve di base all'accusa. A questo io credo che le nostre istituzioni e la logica loro condurranno un giorno anche noi;⁴

occorrenza di ciascun caso il pretore dava norme e giudizi. *Opuscoli Criminali di Pietro Ellero*, ediz. cit., pag. 19.

¹ « Inclino a credere col Beaufort (*République romaine*) che i più numerosi Tribunali popolari dei Romani non oltrepassassero i settantacinque giudicanti. » La forza giuridica era attribuita alla maggioranza dei voti, si che anche potea la sorte portare che un solo individuo fosse il produttore del giudizio ec. *Sulla Istituzione dei Giurati, Discorso dell'Avvocato Giuseppe Giuliani*, ediz. cit., pag. 12.

Nella causa di Milone difesa da M. Tullio i giudici erano cinquantuno e fu perduta con 38 voti contrari.

² La causa di tal differenza si rinvie nella diversità delle forme governative dei due popoli; imperocchè l'Inghilterra, come a tutti è noto, è una monarchia temperata, e quindi mal sarebbe a lei convenuta una prerogativa repubblicana indiritta a dare uno sfogo alle ebullizioni ed alle gare democratiche, perciò un'ufficiale della corona vi assolve l'ufficio d'accusatore. *Vincenzo Lomonaco*, op. cit., part. III, pag. 265.

Quindi l'accusa rimase sempre d'iniziativa popolare, anche in virtù del sistema del *selfgovernment*, e le azioni criminali sono intentate o dalle parti lese o dalla Corona in nome proprio, per mezzo dei suoi ufficiali legali, *law officers*, l'*attorney-general*, e il *solicitor general*, procuratori generali, che hanno carattere politico e cambiano col ministero. *Cardon*, op. cit., Vol. II, pag. 405, 7.^o Per. *Ordinamento Politico*.

³ In Inghilterra ora si desidera: « avant tout qu'il soit possible à l'accusé qui le demande d'être entendu par le grand jury, et que le débat devant lui soit public, ce qui s'accorderait mieux d'ailleurs avec le reste du système, puisque l'information préparatoire, du commencement à la fin, s'opère publiquement. » *Mittermaier, op. cit.*, pag. 318.

⁴ Vedi l'Introduzione pag. X, nota 1, con la contronota.

onde sì mi piacquero le lodi date in genere da Cesare Cantù alla procedura penale inglese, ed in ispecie alla facoltà di quel magistrato, giudice di pace o di polizia, al qual primieramente convennero colà tutti gli accusati per chiedere la libertà provvisoria sotto cauzione, libertà che viene a loro accordata, se non si tratta d'incendio, di furto, d'omicidio e loro furon colti sul fatto, ovvero di delitti contro le istituzioni dello Stato. Se il giudice malignamente si mette al niego, neppure contradico da mia parte a quella legge che gli fa ritenere in sè il pericolo e il danno che può cagionare con il loro arresto, contro il quale v'ha sempre ricorso ad una Corte superiore di giustizia. Questa procedura, già lo dicemmo, è omai seguita, fuori che in questo, anche dalla nostra. Che anzi alle lodi date dal Cantù alla procedura penale inglese s'aggiunsero nelle mie note tutte quelle che le son date dal Mittermaier,¹ con

¹ Vedi in ispecie questa introduzione a pag. VII, not. 2 e a pag. IX, not. 1.

« Paradosso e contraddizione: il costituto obiettivo nel gabinetto dell'inquisitore, e l'oralità tribunizia dei dibattimenti; l'esclusione del patrocinio difensionale nell'istruttoria, ed uno sconfinato contraditorio nel giudizio; sottratta ad ogni civica ingerenza l'azione penale e l'accusa, anche nelle minime delinquenze, e collocato il popolo qual giudice assoluto e senza appello nella giustizia dell'alto criminale!.... » La legge « dà prova della massima incoerenza quando al popolo nega il diritto dell'accusa ed affida l'ufficio di giudicare; quando attribuisce al cittadino la potestà di assolvere e condannare con la formola di un semplice monosillabo, e poi gli dimostra la più aperta diffidenza, col segreto assoluto dell'istruzione.... » *La Giustizia Penale nella Democrazia, Prolusione del prof. Luigi Lucchini al Corso di Diritto e Procedura Penale nella Università di Bologna. (11 Dicembre 1882). Bologna, Nicola Zanichelli, 1883, pag. 23 e seg.*

il quale sopra tutto volontieri io caddi a parlare di quella informazione preparatoria e pubblica degli accusati (che manca da noi e che una logica necessità richiede), i quali sono in Inghilterra assistiti da un difensore che gli guarentisce anche prima d'essere passati al giuri d'accusa¹ e da

Negli Stati uniti dell'America Settentrionale la procedura criminale è pubblica dai primi albòri sino al suo termine, con raro esempio tra le altre nazioni del mondo (1). I Francesi non ostante che fossero corrivi a tutte le novità buone o ree che fossero, conservaron sempre la segretezza nell'istruzione preparatoria.

(1) Ivi una magistratura di tre cittadini prescelti dal comune raccoglie le prove del reato, le quali ove sian sufficienti, e trattisi di pena capitale, l'imputato è ristretto in carcere: negli altri reati si rilascia in libertà con mallevaria. È subito interrogato, e senza il di lui intervento coloro che possono avere qualche conoscenza dell'avvenimento son chiamati ed interrogati in pubblica seduta. Si fa un notamento sommario delle cose deposte, sopra il quale lo accusator pubblico forma il suo atto d'accusa prescegliendo i testimoni più idonei a chiarir l'esistenza e l'autore del reato. Di poi come si fa in Inghilterra, si tratta la causa innanzi al grande giuri per l'ammissibilità dell'accusa, ed innanzi al piccolo giuri pel merito della medesima. *Dalloz, Giurisprudenza generale di Francia, supplemento al IV vol. in fine.* Dagli Studii Storici sui Principii della Legislazione di Vincenzo Lomonaco, Parte III, pag. 263.

1 In Francia la deliberazione del Giuri d'accusa (che era composto di otto giurati i quali a maggioranza assentivano all'accusa) non era richiesta come una prova della veracità della imputazione, la quale potesse divenire perfetta, aggiungendosi ad essa la sanzione conforme del secondo giuri, ma come freno al potere di polizia, e propugnacolo della libertà individuale. Insomma il giuri d'accusa era ordinato piuttosto come garanzia degli interessi sociali, che delle ragioni dell'imputato (1). Onde costui era tenuto lontano dal giuri d'accusa, e tutti gli atti si spedivano fuori la sua presenza e nel secreto. *Pisanelli, dell'istituzione de' giurati, §. II, Del Giuri d'accusa, ediz. cit., pag. 75.*

(1) Ma altresì « pour bien apprécier l'institution du jury d'accusation, il faut ne pas perdre de vue le principe fondamental du droit anglais je veux parler de la nécessité de garantir l'intérêt public et le maintien de la paix, nécessité qui a donné naissance à plusieurs institutions de nature à assurer la découverte des crimes. »

« Sous l'influence de ce principe, qui continue aujourd'hui à prévaloir, les dangers du système d'accusation sont écartés. L'Angleterre, en effet, est toujours restée

questo a quello di sentenza, che colà mantengono ancora il loro genio primitivo.¹

fidèle à cette maxime, que nul ne peut être traduit en justice pour un crime, si ses concitoyens ne le mettent pas en accusation pour ce crime. » *Mittermaier, op. cit.*, pag. 295.

È oggi invece che: « ce grand jury ne saurait être assimilé à une chambre française ou allemande, à qui est déferée la question d'admissibilité de l'accusation. Il est plutôt un représentant du comté, et a, par suite, jusqu'à un certain point, un caractère politique, comme exerçant une sorte de rigoureuse surveillance et de pouvoir disciplinaire » (*). — *Mittermaier, op. cit.*, pag. 299.

(*) Il giuri fu respinto dalle materie civili per le osservazioni di Tronchet, e subì tali modificazioni e limiti nei giudizi penali, che appena può riconoscersi messo a parallelo coll'inglese, onde securi. Veggasi la *Choix de rapports à la tribune national*, tom. III, pag. 267. *Nota del Lomonaco, op. cit., part. III*, pag. 273.

¹ Il Cantù nella Storia Universale (Racconto. Vol. III, pag. 661, Torino, Cugini Pomba e Comp. Editori. 1851) fa comparire « il primo germe del giuri, che forma la sicurezza degli Inglesi e il desiderio delle altre nazioni » ai tempi di Alfredo il Grande (871-901), quasi che non fossero anche troppo incerti, non ostante la sua famosa legge, quelli di Etelredo l'*Impreparato* (978-1016).

Vedi la mia Introduzione pag. XV, nota 2.

Non così quanto al tempo in cui il giuri fu compiuto (1215), che ci vien assegnato con molta chiarezza in un'altra nota di questo saggio. « Quando il Concilio Lateranense abolì le prove del fuoco e gli altri *giudizj di Dio*, non si sapeva come terminare i processi. L'impaccio fu sentito principalmente in Inghilterra, dove il papa reclamò l'esecuzione di quel decreto durante la minorità di Enrico III; i cui ministri non seppero di meglio, che rimettersi alla discrezione de' giudici. Fu allora che questi, per diminuirsi tale responsabilità, introdussero un altro *giuri* oltre quello d'accusa, che prestasse loro gli elementi delle sentenze che doveano rendersi, e così venne a compiersi il sistema dei giurati inglesi, tanto ammirato. *Beccaria e il Diritto penale, ediz. cit.*, pag. 210.

Quanto al suo svolgimento: « l'histoire enseigne que cette institution du jury ne s'est développée en Angleterre qu'ensensiblement. Elle présente une physionomie essentiellement mobile, et qui varie aux différentes époques. Ce n'est qu'à la longue, après une lutte opiniâtre, et

Ma se è giusto enumerare i pregi della procedura penale inglese,¹ è parimente anche giusto enumerarne i difetti, perchè raccomandati quelli non si passi con il loro esempio a seguire anche questi. Il primo dei quali e che si può dir la radice di molti altri, consiste nell'eletta che pone all'accusato il loro giuri di sentenza, di piatire colpevole o non colpevole, che ad uso inglese è: « *guilty or not guilty plead.* »² Se si nega colpevole egli si sottopone al giudizio e al verdetto dei giurati; se invece si riconosce colpevole egli se ne sottrae, ed i giudici passano incontanente ad applicare la pena preveduta dalla legge, senza aver prima con il concorso di altre

sous l'influence des réformes politiques et sociales, qu'elle arrive à présenter ces garanties fondamentales seules capables de raffermér la confiance qu'elle doit inspirer. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 415 e seg.

¹ Il massimo di questi pregi che riguarda il giuri di sentenza si trova accennato in questa Introduzione pag. XXX, not. 1; da questo ne consegue il vantaggio: « On coupe court ainsi à toutes les complications auxquelles donnent souvent lieu les questions alternatives ou subsidiaires. » *Mittermaier, op. cit.*, pag. 510.

² Les plus anciens reculs témoignent que le juge demandait aux accusés traduits devant lui s'ils se déclaraient coupables. Cette coutume s'est encore conservée jusqu'ici. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 403.

Il Bartoli esemplifica questa costumanza non che l'altra che seguiva dopo con questo esempio. « Il supremo Giustiziere o Conservador della publica pace, il Cavalier Giovanni Poppamo, qui, disse, non si vuol rispondere all'accusa: ma con un semplice si, o no, riconoscersi o negarsi colpevole. Negossi colpevole: e quegli ripigliò, Per cui dunque vi piace che la vostra causa si giudichi? ed egli, Giudice me ne sia Iddio, e voi. Ma noi, disse l'altro, non possiamo arrogarci quel ch'è proprio delle leggi: esse hanno a giudicar di voi, e voi suggettarvi al loro giudicio. » *Dell' Inghilterra, ediz. cit., libr. V*, pag. 112.

Vedi la mia Introduzione, pag. XXXVI, nota 1.

prove certificata la sua confessione.¹ Il che non è già fatto, come crede il professor Giuliani, perchè sia impossibile di persuadere i giudici popolari che il reo confessò può non esser colpevole,² ma perchè il giurì non intervenga prima che l'accusato non abbia fatto appello alla sua decisione e liberamente

¹ C'est par d'anciennes traditions, dont elle n'est qu'un débris survivant, qu'on peut expliquer cette disposition spéciale de droit anglais, sans analogue dans toute autre législation, prescrivant de demander à l'accusé, à l'ouverture de la séance, s'il se déclare coupable (*guilty*) ou non coupable, et d'après laquelle il n'y a pas lieu dans le premier cas de passer outre au débat et de faire rendre une décision par le jury (l). *Mittermaier, op. cit.*, pag. 412.

(1) Secondo la legge francese e la più parte delle leggi tedesche, anche nel caso in cui l'imputato o nel processo scritto o nel pubblico dibattimento fa una confessione completa, il dibattimento si tiene egualmente e si pronunzia sentenza; ed all'incontro le legislazioni inglese, scozzese ed americana hanno introdotto un sistema particolare. Consiste questo in ciò, che l'accusato, al cominciare della sessione, viene interrogato se voglia contendere colla formula *guilty*, cioè *colpevole*, o *not guilty*, cioè *non colpevole*. Nella prima ipotesi si tronca senz'altro il dibattimento dinanzi ai giudici, ed essi non proferiscono alcun verdetto; ma il giudice passa tosto a far la sentenza. *Mittermaier, Teoria della prova nel processo penale*, Ediz. cit., pag. 301.

Il est évident que les juristes anglais ont, par une déplorable méprise, appliqué au droit *pénal* la maxime exclusivement civile: « *Adversus confidentem, datur judex, non rei judicandae, sed aestimandae.* » (Fr. 25. D. IX. 2).

Notre jurisprudence criminelle française a sagement repoussé cette application, que le droit romain avait lui-même repudiée (1). *Bonneville de Marsangy, deux. part.* pag. 319.

(1) Fr. 1. D. XLVIII. 18. *Divus Severus rescripsit.* *confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla alia probatio religionem cognoscentis instruat.*

* *Si quis ultro de maleficiis fateatur, non semper ei fides habenda.* *

² perchè anche in concorso del reo confessò non si discutono le prove! Ma si risponde, è cosa impossibile il persuadere ai giudici popolari che il reo confessò può non esser colpevole. *Ediz. cit.*, pag. 31.

e pienamente non vi si sia sottomesso.¹ Pratica che si scompagna dalla giustizia, e che di libertà abusa il nome quando parte da chi non discerne,² o quando chi discerne, sotto specie di bene, è vinto da chi vuole,³ non essendo in questo la società

¹ L'idée soutenue par les écrivains allemands, suivant laquelle l'intervention du jury, comme organe de la conscience, ne se concevait plus, alors que le coupable s'en rendait lui-même l'organe en s'accusant, est étrangère au système anglais.

Le maintien du jury dérive plutôt logiquement, dans ce système, du principe d'accusation auquel le droit anglais reste toujours fidèle. Par suite, la production de la preuve par l'accusateur devant un jury ne paraissait pas nécessaire, lorsque l'accusé faisait lui-même l'aveu du crime. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 402 e seg.

.... la confessione del reo, o (per parlare più esattamente) la sua sottomissione all'accusatore, era il miglior mezzo di terminare le liti penali; poichè la indipendenza non ne soffriva, s'egli stesso volontariamente cedeva all'avversario. Anzi, quella faceva sì, che non abbisognasse più né processo né giudizio; non essendovi per mo' di dire più mestieri di combattimento, quando il reo davasi per vinto. Di ciò il processo inglese, che, nonostante l'ammirazione che destava, ricorda assai il processo eroico, conserva tuttodi la tradizione; perocchè non richiede né il dibattimento delle prove, né il verdetto dei giuri, allorchè l'accusato, sin dal primo comparire alla sbarra, confessa, ossia desiste dalla difesa. *Opuscoli Criminali di Pietro Ellero, ediz. cit.*, pag. 16.

² L'inglese volgare non definisce la libertà in altro modo che la facoltà di dire e scrivere, cominciando contro Dio sino al facchino, tutto quello che gli piace. *Lettera LX di Pietro Verri al fratello Alessandro, ediz. cit.*, Vol. II, pag. 13.

³ Du reste l'opinion générale, en Angleterre, par l'organe notamment des juristes, se prononce en faveur du maintien de l'usage d'après lequel l'accusé *plaide coupable ou non coupable*. Il n'y a, en effet, lieu, dans le premier cas, ni à débat ni à verdict des jurés, ce qui permet de réaliser une économie notable de temps et de frais, et n'est d'ailleurs qu'une conséquence logique du principe d'accusation (l). *Mittermaier, op. cit.*, pag. 409.

differente dagli individui. Onde non è a dire quanto questa pratica sia contraria alla moralità¹ ed alla maestà dei giudizi. Infatti lo stesso professor Giuliani nel suo discorso sopra l'istituzione dei giurati si sovviene di quel che aveva letto nella teoria delle leggi della sicurezza sociale del celebre Carmignani intorno a un certo William Caffarel; il quale William Caffarel (1796) sbravezzando anch'esso e giustizia e giudici: « si ostinò a rispondere *guilty*. Niuno il potè dissuadere, quando il giudice per rimuoverlo dalla sua pertinacia il minacciò di farlo impiccar sull'atto. Allora piegossi a dire *not guilty*. » Nè giova osservare con lo stesso Carmignani² che quando in Inghilterra nei giudizi capitali, come questo del Caffarel, l'accusato profferisce una sì funesta parola, non solo i giudici provano una giusta ripugnanza ad accettarla, « ma il cancelliere, gli avvocati, e perfino la parte offesa dal delitto, *prosecutor*, lo esortano a ritirarla e a difendersi;³ »

(1) L'influence de l'esprit conservateur, qui fait qu'on reste si opiniâtrement attaché, en Angleterre, aux anciennes idées et coutumes, contribua d'autant plus aisément à maintenir l'usage en question que ce dernier procurait l'exemption du service pénible de juré au citoyen si désireux dans ce pays d'épargner temps et argent. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 413.

¹ Ce système conduit à être injuste dans le cas où l'accusé qui plaide coupable croit seulement par là avouer être matériellement l'auteur de tel ou tel acte sans reconnaître implicitement qu'il a commis le crime spécifié dans l'accusation. On a vu un exemple de ce genre dans l'affaire de Cought, lequel plaide coupable (septembre 1863); mais il avait été induit en erreur; et il n'en fut pas moins exécuté. *Mittermaier, op. cit.*, pag. 415.

² Vol. IV, pag. 242, nota 1.

³ Nous avons déjà fait ressortir les avantages que présente, comparativement au système anglais, le système français, d'après lequel, dans tous

giacchè con un ragionamento a rovescio di quello che abbiam fatto riguardo al modo biasimevole di condurre il nostro interrogatorio, questa rettitudine si deve agli uomini e non alla legge; onde in questo caso finchè per sè medesima la buona usanza senza la legge anzi contro la legge opererà bene, non sarà necessaria un'altra legge; ma quando questa buona usanza venisse a mancare, allora, come direbbe Machiavelli, sarà subito un'altra legge necessaria.¹

les cas et lors même qu'il y aurait avu complet de la part de l'accusé, il doit être passé outre au débat et le verdict rendu par le jury. N'est il pas évident, en effet, que même en admettant tous les ménagements pour l'accusé, dont usent en Angleterre les juges animés d'un sentiment de bienveillance, ces ménagements néanmoins dépendent uniquement de sa volonté, et que celui-ci ne rencontre dans la loi aucune protection. L'expérience a révélé en Angleterre, aussi bien que dans d'autres pays, tels que la Prusse, où l'on a adopté le système anglais (1), amélioré néanmoins sur plusieurs points, les nombreux inconvénients qu'entraîne ce système (2). *Mittermaier, op. cit.*, pag. 414.

(1) Quando il professor Giuliani notava nel suo discorso sulla istituzione dei giurati che questa specialità del processo inglese « non senza ragione fu esclusa negli altri luoghi, ove il Giuri fu introdotto, » si scordava questo Stato che non l'aveva esclusa, e gli altri che come una conseguenza logica del processo d'accusa la potebbero pur troppo adottare.

(2) l'esperienza insegna, ed anche nella stessa Inghilterra, che spesse volte i giudici cercano di indurre l'accusato a revocare la confessione, e che ci riescono. Laonde è assai preferibile il sistema francese. E invero i giurati hanno da decidere tutta intiera la questione di reità; e siccome vi appartengono tanto le quistioni sulla prova dei fatti, quanto quelle sulla imputabilità morale, sulla esistenza e sulla quantità della prava intenzione (dolo), e sul concorso e l'influenza delle circostanze mitiganti, può darsi facilmente che l'accusato si dichiari bensì colpevole, ma che ciò si riferisca unicamente ai fatti, e che per conseguenza, tolto il dibattimento e tolto il verodetto dei giurati, egli si trovi spogliato dei benefici che la legge offrirebbe. *Mittermaier, Teoria della prova nel processo penale, ediz. cit.*, pag. 302.

¹ Dei discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Libro I. Cap. 3.

Se fosse altrimenti darebbe luogo alle parole profetiche del Montesquieu citate dal cardinale Manning: « Come Roma, Sparta e Cartagine

Danno riscuote pure la moralità nei delitti minori, passandosi sopra i medesimi con le più solenni e formali transazioni. Così al dire del Mittermaier: « l' accusatore, che potrebbe querelare di furto violento, circoscrive l'accusa al furto semplice, dietro promessa dell'accusato che in tal caso egli farebbe seguire il *guilty*, mentre se l'accusa volgesse intorno ad un grave delitto sarebbe per esprimere il *not guilty*.¹ » Quindi chi ama il progresso, e per progresso intende un continuo avanzarsi nel vero e nel bene,² non dovrà innanzi tutto ricercare la perfezione del diritto criminale nella storia, che

perdettero la loro libertà e perirono, così la Costituzione dell'Inghilterra perderà la sua libertà e perirà col tempo; essa perirà quando il potere legislativo sarà più corrotto del potere esecutivo »

¹ Mittermaier, *del proc. or. ac. pub. e per giur.*, ediz. cit., pag. 399 in nota.

Mais la considération qui le détermine surtout à avouer, c'est l'espoir que le juge sera porté à plus d'indulgence et appliquera une peine moindre; c'est encore l'espoir que l'accusateur, cédant aux sollicitations de parents, d'amis ou de défenseur de l'accusé, restreindra l'accusation, portant sur plusieurs chefs, au moindre avoué, pour lequel la preuve devient inutile; que, par exemple, il restreindra le vol de nuit et avec effraction au vol simple, et qu'il laissera tomber le chef d'accusation le plus grave (1). *Mittermaier, op. cit.*, pag. 406 e seg.

(1) E se in Inghilterra avviene molte volte che gli accusati rispondano *colpevole*, gli è perchè possono sperare d'essere più mitemente puniti, o perchè hanno promesso all'accusatore di confessare un reato minore, colla condizione che esso poi ritiri l'accusa maggiore. *Mittermaier, Teoria della prova nel processo penale*, ediz. cit., pag. 295.

² La legislation criminelle est, de toutes les parties du droit public, la plus importante, celle qui intéresse le plus directement les masses populaires, parce qu'elle touche à l'honneur, à la vie, à la liberté, à la sécurité des personnes et des propriétés, c'est-à-dire aux biens les plus chers de l'humanité. *Bonneville de Marsangy, Avant-Propos*.

sarebbe oimè uno sperar vano un desiar fallace, ma la dovrà ricercare principalmente nell'idea,¹ fiammella razionale impressaci nell'animo da Dio, la quale darà tanto più splendore quanto più trarrà sublime ed immortale alimento dal principio cristiano.²

Ma discendendo omai al nostro tema, se affidatosi interamente al professor Giuliani,³ il Nestore dei giureconsulti tedeschi, come il Bonneville con elegante perifrasia chiama il Mittermaier, si mostrò poco esatto nel fissare le attribuzioni del Ministero fiscale pontificio in confronto di quelle del Ministero francese,

¹ Ora noi, non solo non curiamo la parte eterna del diritto scovrì da noi, ma nè meno la transitoria, ed il buono e il triste, ma specialmente il triste, d'una vicina nazione umilmente seguiamo. Ed, oltre che noi dobbiamo avere e cercare un diritto nostro italiano, io credo che anche un diritto mondiale meglio dalla romana schiatta s'aspetti che da qualunque altra; e a noi convenga più lo ammaestrare, che lo imparare, se ci raccoglieremo sovra noi stessi, e rianneremo il filo infranto delle nostre tradizioni. Ciò ch'io biasimo, ciò dì che io sento sdegno profondo, si è, che per noia, o antico vezzo di servitù, o indolenza, o compiacenza, piuttosto che creare, prescegliamo imitare. *Opuscoli Criminali di Pietro Ellero*, ediz. cit., pag. 274.

² L'anarchie morale, qui travaille notre siècle, provient en grande partie de l'inéntelligente application qu'on fait à notre société chrétienne des idées du monde païen, lesquelles sont malheureusement la base de l'éducation classique. La philosophie ancienne est un tresor sans doute qu'on ne peut négliger, mais dont on ne peut utilement faire usage qu'en le soumettant à la pierre de touche de la morale chrétienne; sans cette précaution, ces richesses, quelque éblouissantes qu'elles soient, ne sont qu'un funeste aliment offert aux jeunes intelligences. *Bonneville de Marsangy, loc. cit.*

³ « Milanese: morto quest'anno (1878) senza un ricordo patrio. » Nota di Cesare Cantù alla lettera decima di Federico Sclopis dove il Giuliani è citato con singolare menzione. *Ediz. cit.*, pag. 25.

dal quale noi traemmo la copia del nostro Ministero pubblico; e se troppo ha forse abbondato nelle lodi della procedura penale inglese e troppo si è abbandonato al biasimo delle nostre nel suo saggio sopra Beccaria e il diritto penale l' illustre Scrittore della Storia Universale, che sarà a dire d' altri scrittori, quando queste nostre leggi non saranno più in vigore, e quelle pontificie andranno deserte come cosa anche storicamente più vieta!

Ora congiungendo la fine con il principio, sono all' ultimo riscontro, e questo si trovava già nella istituzione dei difensori d' uffizio i quali dovevano sotto la legge pontificia muovere con la loro voce i tribunali di prima istanza e i tribunali d' appello a favore di quei rei che non avevano mezzi di provvedersi di un difensore particolare, e tra l' uffizio dell' avvocato e del procuratore de' poveri, stabilito presso ciascuna corte d' appello dalla legge sull' ordinamento giudiziario del tredici novembre milleottocentocinquantanove, i quali le cause sì civili che penali delle persone ammesse al beneficio dei poveri dovevano gratuitamente patrocinare.¹ Nel qual

¹ « In patriis est moribus, » disse Cicerone, « multorum causas gratuito defendere. » Questa istituzione si lega col diritto romano: *cod. leg. unic.* « quando imperator inter pupilos, et viduas, aliasque miserabiles personas; » e *nov. 17 cap. prin.* « oportet igitur ec. » Vedi l' opera di *De Gabrielis Alvarez De Vilasco Vallisoletani, Novi Regni Granatensis Senatoris de privilegiis pauperum et miserabilium personarum. Sausonei et Coloniae Allobrogum, MDCCXXXIX.*

L' Istituzione dell' antica legislazione del Piemonte, fondata sin dal millequattrocentotrenta, come una delle più provvide e sapienti istituzioni, « era una specie di pubblico ministero istituito » come dice lo Zavateri, « non più nell' interesse dello Stato, ma nell' interesse

ultimo riscontro per chi desidera sapere in qual maniera io percorsi l' aringo giudiziale e come vi fui trattato, nel libro delle mie memorie si legge la mia nomina d' aggiunto all' uffizio de' poveri rei

immediato dei cittadini che non potessero in giudizio agire od altrimenti difendersi. La gratuita clientela esercitata a nome dello Stato faceva vie meglio spiccare l' imparzialità e la santità della sua giustizia; e bello era il vedere, specialmente nei giudizi penali, da una parte il *pubblico ministero* reclamare in nome dello Stato tutto il rigore della legge sull' accusato, e dall' altra l' *Avvocato dei poveri* in nome parimente dello Stato assumerne con coraggio e disinteresse la difesa (1). *Zavateri, op. cit., pag. 157.*

(1) Cette belle institution fondée en Piémont depuis plusieurs siècles, permet aux indigents d' intenter sans frais ou droits régaliens toute espèce d' action judiciaire tant au civil qu' au criminel. — On a, à ce sujet, une constitution du duc Amédée VIII, qui remonte au quatorzième siècle.

Ainsi cette même législation si charitable et si réellement libéral et démocratique, existe en Hollande, dans le duché de Modane et dans la plupart de légations (*). *Le Mysteres de Paris par M. Eugène Sue. Paris, Librairie de Charles Gosselin, Editeur, MDCCXLIV. Notes III, pag. 321 e 322. Quatrième et dernière partie.*

(*). Les places d' avocats des pauvres sont très-recherchées, particulièrement par les jeunes avocats qui commencent leur carrières. *Sue, loc. cit., I. 319.*

In Roma quanto al civile oltre due istituti di carità per la difesa gratuita delle cause dei poveri, vi era la Congregazione di S. Ivo (il solo avvocato, dice una cronaca, che sia stato canonizzato) che assumeva a sue spese i lor litigi, mentre nelle provincie vi provvedeva la legge del Registro congiuntamente alle circolari che avevano la loro esecuzione mediante l' intelligenza e con l' intervento dei Capi del Tribunale e della Legazione, o Delegazione (1). — *Editto del Cardinale Gambarini segretario per gli affari di Stato interni contenente le particolari disposizioni indicate nei §§. 257 e 422 del Sovrano Moto Proprio in data del 10 novembre 1834.*

(1) Urbanus pauperes, qui interdum causis cadunt, quia non habent a quo defendantur, officium Advocati pauperum de Urbe instituit, cuius munus sit gratis defendere causas pauperum, iis consulere ec., (*).

(*). Urbano VIII anno 1538.

presso il Tribunale civile e criminale di Prima Istanza in Bologna avvenuta il sei luglio del milleottocentocinquantatré.¹ Quivi dopo avere con fatica e studio atteso alla loro difesa per sei anni continui, il ventinove agosto milleottocentocinquantanove questa nomina mi si mutò in quella di titolare,² duratami sino a tutto il milleottocentosessanta in quello stesso uffizio, che nella mia città ricorda nomi troppo illustri per non gloriarmi di averlo un tempo occupato anch' io.³ Comparso dipoi il

¹ Vedi gli Schiarimenti N. 1 e 2.

² Questo secondo decreto porta la firma del compianto Martinelli, ossia di quell' illustrazione del foro bolognese, come testè lo chiamava nella causa Zerbini-Coltelli alla Corte d' Assise un'altra sua illustrazione, l' Avvocato Leonida Busi. Vedi gli Schiarimenti N. 1 e 2.

³ L' Avvocato dei Poveri Carcerati fu istituito da Papa Clemente VIII per suo breve dell' 9 Luglio 1599 e deve essere fatto uno di quelli che il Collegio dei Dottori Leggisti di Bologna nomina e presenta al Pontefice. *Bologna Perlustrata da Antonio di Paolo Masini.*

Questo breve che sotto la legislazione pontificia era in pieno vigore, mi fu comunicato dalla cortesia di Quello che tutti sanno giureconsul-tissimo professore, Don Vincenzo Todeschi, che pur m' onoro d' aver avuto a maestro d' Istituzioni di Diritto Canonico nell' Università di Bologna.

Breve Sanctissimi D. N. D. Clementis Papae VIII. Super erectione officii Advocati Pauperum in Civitate Bonon. Clemens Papa VIII.

Ad perpetuam rei memoriam. Paterna nostra in pauperes charitas nos inducit, ut ad ea libenter intendamus, per quae ipsorum pauperum ne a potentioribus opprimantur, subventioni, et auxilio consulatur, prout in Domino salubriter conspicimus expedire. Cum igitur in Civitate nostra Bonon. officium Advocati Pauperum erectum non sit, et Pauperes, ac egeni ad quem in eorum causis confugiant, non habeant, unde ob eorum paupertatem quandoque illos opprimi facile contingere possit, Nos com-meditati pauperum personarum quantum cum Domino possumus consulere volentes, Motu proprio, et ex certa scientia, ac mera deliberatione nostra, deque Apostolicae potestatis plenitudine in eadem Civitate nostra

decreto per l' attuazione della legge sull' ordinamento

Bononien. Unum officium Advocati Pauperum cum auctoritate, honoribus, et oneribus solutis, et consuetis ad instar Advocati Pauperum Urbis, auctoritate Apostolica tenore praesentum perpetuo creamus, erigimus, et instituimus, ac idem officium per unum ex Doctoribus Collegij Doctorum eiusdem Civitatis a nobis, seu Romanis Pontificibus successoribus nostris ex tribus ex eisdem Doctoribus a toto Collegio praesentandis, seu nominandis eligendum, et deputandum exerceri debere, ipsumque pro tempore existentem Pauperum Advocatum quoscumque Christi Pauperes Clericos, et Laycos, Hospitalia Fratrum, Monacorum, et Monialium, Monasteria, Fraternitates, Collegia, Capitula, Ecclesias, loca pia, Viduas, Pupilos, ac alias denique miserables, ac egenas personas, si ipsum adjuverint, tueri, defendere, atque protegere teneri in eorum litibus, causis, et differentijs, semel pluries, ac toties quoties occurrerit, in iure scribere, voce advocare, et alia omnia necessaria, utilia, et opportuna facere debere volumus, et ordinamus. In causis criminalibus paupere uno, vel pluribus carceratis, vel carcerandis, si de ijs torquendis, in exilium mittendis, paena pecuniaria, vel corporali, etiam ultimi supplicij imponenda, vel quovis alio modo vexandis agatur, pro eis intercedere loqui, et allegare. In quibuscumque signaturis, carceratorum, visitationibus, tam publicis, quam secretis, et alijs quibusvis sessionibus, et congregationibus, in quibus de pauperum interesse, vel agatur, vel quovis modo agi possit vocari, et interesse possit, et valeat facultatem concedimus. Mandantes propterea dilectis filiis nostro, et Apostolicae Sedis de Latere Legato, seu eius Vicelegato, aut Gubernatori pro tempore existenti dictae Civit. Bonon. ac quibusvis civilium, et criminalium causarum Iudicibus, ac Rotae Bonon. Auditoribus aliquaque iudicentibus, ut pro tempore existentem pauperum Advocatum huiusmodi semper admittant, et gratiore audiant, nec aliquo modo impediri, perturbari, vel inquietari permittant. Ad officium vero Advocati pauperum huiusmodi a primaeva erectione vacans hac prima vice dilectum filium Vincentium Bantium Bonon. V. I. Doctorem auctoritate, et tenore praesentis eligimus, et deputamus, eidemq; Vincentio praedictum officium Advocati pauperum cum honoribus oneribus, et facultatibus supradictis, et cum provisione per dilectum filium nostrum Alexandrum Diaconum Cardinalem Montaltum modernum in d. Civit. et comitatu nostris Bonon. de Latere Legatum declaranda, et assignanda ad illius vitam concedimus, et assignamus. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus

giudiziario del tredici novembre milleottocentocinquantanove, o per una inavvertenza, o per una distrazione forse di chi doveva applicarlo, caduto con altri miei colleghi dalla regola nell'eccezione,¹ mi trovai deputato ad applicare, parimente nella mia città, certe mal servate leggi, di piccola moralità chiamate, le quali per chi ne vuol vedere appunto ogni cosa, si trovano riassunte elegantemente dall'Avvocato Giuseppe Borgnini all'indirizzo del pretore urbano di Torino, nella sua relazione letta in assemblea generale al Tribunale civile e correzionale di quella città, il giorno due gennaio del milleottocentosettantasette.² Ma stavo già per essere

Apostolicis, ac eiusdem Civit. nostrae Bonon. etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, caeterisque contrarijs quibuscumque. Dat. Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 9 Iulij 1599. Pontificatus nostri anno octavo. — M. Vestrius Barbianus. — *Concessiones Brevia ac alia Indulta Summorum Pontificum Civitati Bononiae concessa. Bononiae, Typis Victorij Benatij Impressoris Cameralis. MDCXXII.*

Ai tempi di non molto ai nostri anteriori, oltre il Gamberi vi fu l'Avvocato Ignazio Magnani pubblico professore di Diritto civile e Difensore de' Rei nella Legazione di Bologna, poi Consigliere di Stato, Cavaliere dell'ordine della Corona Ferrea, e Primo Presidente della Corte d'Appello in Bologna nel cessato Regno Italiano.

¹ In quanto concerne le funzioni per essere nominati a cariche ed uffizi istituiti col nuovo ordinamento, si terrà conto di quelle corrispondenti sostenute nell'ordinamento anteriore. *Art. 6 del Decreto del Re 26 novembre 1860.*

² « In materia così noiosa, così inquietante, così faticosa e pur tuttavia così importante per la sicurezza, l'ordine e la giustizia di questa vasta città, per raggiungere quel risultato l'opera sua e de'suoi giovani collaboratori ha dovuto essere singolarmente assidua ed ispirarsi ad un intimo sentimento del dovere ed a quella virtù del sacrificio personale,

tornato al mio primiero e consueto uffizio di difendere le cause, quando scomparve dalla legge sull'ordinamento giudiziario del sei dicembre milleottocentosessantacinque quell'avvocheria dei poveri,¹

senza cui non vi è vero amore per il pubblico bene » (1). *Torino, Tipografia legale del Giornale la Giurisprudenza.*

(1) Nella città di Bologna i reati minori deferiti al Giudice di polizia sommarono al numero di 1445. Ne defini con sentenza di condanna 1127: cessarono per desistenza 27: per dichiarazione di non luogo a procedere 92: rinviati per incompetenza 62: pendenti al 1 ottobre 1862, 159.

Un tale risultato constata una sollecitudine di giudizio rimarchevole che io sono lieto di segnalare alla benemerita pubblica (*). *Resoconto letto nell'Assemblea Generale del 5 novembre 1862 dal Procuratore del re Giuseppe Borgnini. Bologna, Tipografia Mareggiani all'insegna di Dante, 1862.*

(*) Nella trattazione delle cause penali la Pretura Urbana di Bologna occupando un grado distinto, è d'uso soggiungere che a 921 ascendono le sentenze che essa ebbe a proferire. *Rendimento di conto dell'Amministrazione della Giustizia nel Distretto della Corte d'Appello di Bologna letto in Adunanza Generale addì 11 gennaio 1868 dal Procuratore generale Conte Augusto Aret. Bologna, Regia Tipografia, 1868.*

¹ Riforma improvvista per cui si vollero soppressi gli antichi uffici giudiziari della difesa pubblica, i quali erano per vecchia italica tradizione una delle glorie della nazione. *La Difesa penale in Italia Studi teorici e pratici dell'Avvocato Silvio Campani. Volume primo, §. 148, pag. 405, in Bologna presso Nicola Zanichelli, 1879.*

Voici, en l'état actuel, ce qui ressort des moeurs judiciaires anglaises. Les accusés indigents ne se mettent presque jamais en quête d'un défenseur (*counsel*) qu'à partir du moment où le grand jury a admis l'accusation, tandis que les accusés riches ou leurs amis font de bonne heure choix du défenseur. Il en résulte un contraste souvent choquant et qui révolte le sentiment public. Les défenseurs de l'accusé riche qui est mis en jugement sont déjà suffisamment préparés au moment où s'ouvre le débat, et peuvent d'ailleurs facilement le faire ajourner (s'ils ne le sont pas à raison notamment d'une tournure inattendue que prendrait l'accusation). Le défenseur de l'accusé indigent, au contraire, ne reçoit l'acte d'accusation qu'au moment juste où le débat va s'ouvrir, et il arrive ainsi souvent qu'il peut ne pas être suffisamment préparé; mais l'expérience montre que les accusés indigents

dalla quale fui distolto quando appena il mezzo del cammino della nostra vita varcato aveva, e tanto ancora desideravo d' imparare allo studio della migliore e più sublime eloquenza, l' eloquenza della giustizia.

leurs parents surtout, dont la conduite est souvent bien touchante, ne reculent devant aucun sacrifice pour se procurer l' argent qui leur permette d' avoir un défenseur (1). *Mittermaier, op. cit., pag. 336 e seg.*

(1) En Écosse, la défense complète de l' accusé est assurée d' une manière bien plus efficace.... S' il ne peut trouver de défenseur, l' accusé, en Écosse, est autorisé à faire une demande à la justice, qui, dans ce cas, doit en nommer un. Comparait-il au débat sans défenseur et refuse-t-il de s' avouer coupable, l' usage veut que le président désigne d' office un avocat pour le défendre.

Le barreau écossais considère comme un devoir sacré de prendre la défense des accusés. — Les vieillards se rappellent encore en Écosse le zèle que le célèbre romancier Walter Scott apportait à ses défenses. *Mittermaier, op. cit., pag. 338 e seg.*

I.

DIFESA DI ANTONIO PERSIANI IMPUTATO DI FURTO
QUALIFICATO AVANTI IL GIUDICENTE CRIMINALE
IN BOLOGNA.

Perchè si dovrà tenere qualificato il furto commesso da Antonio Persiani? Il Regolamento penale pontificio del venti settembre del milleottocentotrentadue che oggi pure è in vigore, fra i vari suoi paragrafi nei quali all' articolo trecentotrentotto si stabiliscono le qualità particolari che aggravano questo delitto, pone ancora il seguente, che è l' unico che possa avere una qualche apparente relazione col fatto che noi stiamo trattando presentemente. Per esso Regolamento penale adunque all' articolo suddetto, paragrafo decimo, si legge: « Ancora sarà qualificato il furto con insalizione, mediante qualunque mezzo, onde introdursi in luogo chiuso per ogni altra via che per quella destinata all' ingresso. » Ma il fatto presente nei vari suoi riscontri ha tutti quei requisiti che importa

di suo concetto questo paragrafo di legge per venir rettamente applicato?

Vediamolo brevemente.

La scalata, o come la dice la nostra legge, « l'insalizone, » alla quale diede opera Antonio Persiani per commettere il furto, non eccedeva l'altezza di due scarsi piedi bolognesi, cioè di zero metri e settantasei centimetri; e ciò vuol dire che non era per nulla maggiore dell'altezza di due dei nostri regolari scalini.¹ Ma nota giustamente il professor Carmignani e vari altri autori con lui, che: « a costituire l'insalizone è necessaria l'ascensione del reo ad un punto d'altezza, che a comune giudizio possa tenersi sufficiente a render sicuro l'asilo domestico, e perciò se il ladro penetrò nella casa entrando per una finestra situata a pianterreno che offeriva un facile accesso, non si ha la gravante qualità d'insalizone.² »

Il paragrafo della legge più sopra riportato dice inoltre, che questa scalata o questa insalizone dee avvenire « mediante qualunque mezzo. » È chiaro che qui per mezzo la legge intende un mezzo esterno all'operante, e quindi un mezzo artificiale, come

¹ Processo, foglio venti. — Il furto è qualificato pel mezzo se è commesso mediante rottura, chiave falsa o scalamento.... Avvi scalamento allorchè il reo per commettere il furto, o dopo commesso per trasportare la cosa rubata, è salito o disceso in qualunque edifizio o recinto, valendosi di mezzi artificiali da esso applicati o dell'aiuto meccanico di altra persona, ed anche della propria agilità personale, purchè l'altezza non sia inferiore ai due metri. Art. 376 e 377 del progetto del nuovo Codice penale del regno, pubblicato nel 1868, corrispondenti all'Art. 619 del Codice Sardo.

² §. 1013 de' suoi Elementi di Diritto Criminale.

scale, corde e cose simili. Al contrario il nostro difeso Antonio Persiani non è entrato in quella finestra che col mezzo delle sue gambe, e come dice e confessa egli stesso, — all'uso di chi salta un fosso. —

Finalmente la legge parla « di luogo chiuso » cioè diligentemente custodito. Ora la perizia del processo giudiziale ci dice; « che la finestra non è guardata se non se da una imposta di legno mal connessa, senza bandella, senza arpione, senza catenaccio; e solo viene fermata (questa voce è qui nel senso di assicurata in qualsiasi modo, ma non nel senso di chiusa) nell'interno con una stanga di legno che poggia alla detta imposta e sul terreno, a modo che è facilissimo a spostare il tutto dal suo posto rispettivo, dando con una mano una scossa esternamente, conforme al fattone esperimento, che ebbe un pieno successo per parte del fabbro ferraio Simoncini, che salì sul muricciolo del pozzo senza nessun aiuto, e passò per l'indicata finestra nella cantina.¹ »

Da ciò adunque che abbiam detto ci sembra dimostrato a sufficienza, che non si può nel caso presente parlare di furto qualificato, se è vero, come è verissimo, che la natura di un tal delitto si deve desumere non dalla sola e semplice violazione delle cose, ma ancora dalla qualità più generica dell'asilo domestico diligentemente assicurato; giacchè, come ben nota anche nelle sue istituzioni il professor Giuseppe Giuliani: « quando la negligenza del padre di famiglia offre al ladro la facile opportunità di commettere il furto, concorre in questo una minore audacia, e

¹ Processo, foglio venti.

perciò il delitto non può essere considerato che come semplice.¹ »

Posta così la prova generica che spetta al delitto nei termini di furto semplice, poco o nulla rimane a dire della prova specifica che riguarda l'autore; nel quale la sua confessione spontanea, le non precedenti imputazioni, la leggerezza stessa del danno arrecato da chi non furò che pochi fiaschi di vino, molto debbono valere a fargli, se non altro, scongiurare il rigor massimo della pena.

ESITO DEL GIUDIZIO.

Bologna 24 marzo 1854. Con sentenza del Giudicente Criminale fu condannato a tre anni d'opera pubblica.

Bologna 20 aprile 1854. Riformata, o come oggi si direbbe, riparata per appello dalla sentenza del Tribunale di prima istanza, che lo condannò invece a soli sei mesi di detenzione.

Questo che è piuttosto un frammento di difesa (tanto è cosa per sè leggera) che una vera difesa, non sarebbe certo in istampa, se non fosse accompagnato dal ricordo del mio primo ingresso vittorioso nell'aringo giudiziale.

¹ Istituzioni di Diritto Criminale. Tomo quarto, pag. 598, Macerata 1836.

II.

DIFESA DI FRANCESCO PEDRELLI IMPUTATO DI CONATO PROSSIMO DI FURTO QUALIFICATO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE DI PRIMA ISTANZA IN BOLOGNA.

Fu nel giorno sei giugno milleottocentocinquantaquattro poco prima che il sottocassiere Giuseppe Zuffi si disponesse a lasciar l'uffizio dell'Amministratore Camerale signor marchese Giuseppe Mazzacurati, che il Pedrelli ebbe la mala ispirazione di presentarsi alla porta della cassa per richiedere del Capocassiere signor Carlo Zucchelli, ed inteso che era già partito, retrocesse bensì come in atto d'allontanarsi, ma in effetto colse il destro d'introdursi e nascondersi nel più prossimo stanzino, che era il privato di quell'uffizio. Intanto l'uffizio veniva chiuso, e le chiavi secondo lo stile ordinario si recavano al portiere Giuseppe Campagnoli che era incaricato di tornarvi più tardi per chiudere le finestre e le porte interne.

Io vi seguirò il fatto come lo confessò spontaneamente nel suo costituto Francesco Pedrelli; il quale, giovine di ventidue anni, privo di qualsivoglia occupazione, mal pasciuto da un suo cugino, aggravato da' bisogni, e di continuo travagliato da' suoi creditori, uscì da quel nascondiglio dove di traforo si era introdotto, per vedere, oh quanto follemente! se apprendo con uno scarpello i cassetti del cassiere, del sottocassiere e degli altri pubblici uffiziali che erano soliti a tenervi del denaro, avesse potuto prendere un centinaio di scudi per darne a buon conto ai creditori più insistenti, e riserbarsi per lui una piccola scorta per andare in lontani paesi. Ma non aveva appena tolto da quella del cassiere quel denaro che vi aveva trovato e collocatolo sul tavolino, che percosso da un subito rimorso, cercò d'allontanarsi da quel luogo per la via del giardino, al quale apre l'adito una finestra che trovasi nella camera dove era la residenza dello stesso signor marchese Mazzacurati. Qui subito cercò di violentare la serratura d'una certa porticella che resistè a' suoi sforzi; là incominciò a praticare un taglio in certa sovrapposta tela faciente uffizio di parete, quando udì entrare il Campagnoli, che lo colse, al dire del signor giudice processante, mentre s'incarcava di quei tentativi.

L'accusa conviene con noi che non si tratta di un delitto, ma del conato prossimo di un delitto; se non che essa ne fa dipendere la sospensione da una cagione involontaria, l'arrivo del portiere Campagnoli che, secondo il creder suo, si oppose alla esecuzione del misfatto. La difesa sostiene invece che anche innanzi che arrivasse il portiere Campagnoli, il Pedrelli

più non avea sofferto di seguitare quello che prima aveva incominciato, e perciò aveva fatto rimaner sospeso il delitto dal suo pentimento. Essa ne attinge le prove dal fatto stesso, e le attinge inoltre dalla sua confessione. Le attinge dal fatto stesso, poichè l'ultimo atto esterno è quello che può solo dare indizio della sua volontà. Ora che cosa fu quell'atto esterno, e che cosa volle con esso fare il Pedrelli? Forse non è d'accordo con noi anche l'accusa a dire che il Pedrelli con quell'ultimo atto non volle altro che passare nella residenza immediata del signor marchese amministratore? Le attinge dalla sua confessione, poichè quando non è estorta, ma viene a piacere ed è naturale e spontanea come nel caso presente, ben si può chiamare la regina delle prove.

Ha un bel dire l'accusa per infermare la prova della sospensione del delitto prodotta dal suo pentimento, che nella camera del signor marchese vi esistevano da cento scudi di sua privata pecunia. Ma come si sa che il Pedrelli ne fosse consapevole? ed anche ne lo fosse, che cosa sono questi cento scudi quando già il Pedrelli lasciava volontariamente di sforzare la cassetta dell'impiegato Capellani ove ne esistevano centottanta? quando per nulla sforzava l'altra del Garugli dove n'erano riposti altri cinquanta? quando infine lasciava sforzate ed aperte, è vero, le cassette dello Zucchelli e del Trebbi, ma dei loro denari non s'impossessava? Non vi parlo delle casse governative dove vi stavano più di sessantamila scudi, e circa duemila scudi nella separata cassa dei lotti, perchè l'accusa stessa costrettavi da' suoi estimatori e periti ha dovuto vedere tanto da ciò

lontano l'intendimento del Pedrelli, quanto improprio e non idoneo a costituirlo in atto quell'arnese che a foggia, dicesi, di scarpello. aveva preso con sè; onde sopra questo punto non ci ha mosso alcun dubbio. Non ci si opponga, ripeto, l'essere provato in processo che là, in quella camera del marchese eravi una somma di denaro, se una gran somma di denaro si possono chiamare cento scudi, quando ancora è provato in processo che il Pedrelli aveva già rimessa sui tavolini l'altra somma che aveva presa dalle cassette degli impiegati che era molto maggiore di quella che si trovava nella camera del marchese. Inoltre aveva lasciato di sforzare le altre cassette, e se si volse a violentare la serratura di quella porticella che resistè ai suoi sforzi, non che a praticare un taglio in quella sovrapposta tela che faceva uffizio di parete, non altro scopo con questi suoi ultimi atti cercò più di toccare, che quello che gli poteva procurare l'entrata in quella stessa camera, dove egli che sette anni era stato come scrittore nell'uffizio del signor marchese, sapeva che eravi una finestra che metteva al giardino, e che da questo era libero il passo alla sua fuga.

Nè contrarie ma consentane alla difesa sono le testimonianze tutte che si raccolgono dagli atti del processo. Non vi fu che il signor Faenza cassiere del signor marchese Mazzacurati che nella sua denuncia suppose che il Pedrelli avesse preso il denaro dalle cassette dei diversi impiegati, e l'avesse solamente levato di tasca all'arrivo del Campagnoli. Ma nel suo esame da questa supposizione, cambiato avviso, si ritrae dicendo: « Si io, nè tampoco alcun altro che io mi sappia, vide quando il Pedrelli avrebbe posto sul banco

l'involato denaro, e se nella denuncia è notato che se lo prese di tasca per collocarlo appunto sul banco, cotale espressione può dirsi arrischiata se non erronea, imperocchè è appoggiata non a un fatto, ma ad una supposizione in vista che il denaro fu colà trovato sopra una carta che mostrava essere stata piegata, e che il Pedrelli poi secondo quello che mi disse il Campagnoli, ebbe a protestargli di aver lasciata sul banco senza neppur sottrarne un soldo. » Così questo testimonio che prima era con l'accusa, si trova poscia insieme agli altri con la difesa, conchiudendo inoltre il suo esame con questa avvertenza: « Il Pedrelli non solo era avvilito, ma porgevasi anche molto pentito e commosso per la sua cattiva azione; nè può ingerir sospetto questo suo contegno ove si rifletta che in sette anni circa che fu impiegato nella cassa, anzi nella amministrazione quale scrittore, diede ognora prova di molta reputazione, e di pari fidatezza.¹ »

Sì, o signori, questo giovine di ventidue anni che per circa sette anni fu impiegato nell'amministrazione quale scrittore, e diede ognora prova di molta reputazione e di pari fidatezza, al dir del Faenza, che da principio fu il testimone dell'accusa, e da ora innanzi sarà quello della difesa, era già assalito dal rimorso e dalla offesa coscienza, quando pentito a mezzo il delitto rimise la somma che aveva già presa, e in tutto quello che fece di poi non altro cercò di fare se non che di procurarsi un mezzo di fuga. No, non rifuggì il suo animo alla semplice e lontana idea di un delitto, ma ben vi rifuggì quando vide da vicino e col fatto

¹ P. f. 55.

proprio che cosa era un delitto! La sua mente potè resistere a concepire ed anche ad incamminarne il disegno, ma più non potè resistere quando si trattò di eseguirlo, quando si trattò di compierlo. Egli allora si pentì, e ne fu cagione l'essersi all'opera trovato migliore di quello che forse prima egli ragionando con sè stesso non avea creduto. Uditelo! che interrogato su questo fatto non lo discute nè si difende; ma solo fra il pianto ingenuamente vi risponde: « non so che dirmi! vorrei che si vedesse il mio interno: vorrei che si fosse veduto in quei terribili momenti, e sfiderei l'uomo anche più inflessibile a non sentirsi mosso a compassione! » Non vogliate adunque mostrarvi con lui meno benevoli di quello gli si sia mostrata la sua buona fortuna arrestandogli la mano a mezzo il delitto, nè gli vogliate negare quella compassione che egli a calde lacrime vi domanda, e che gli concede la legge con un articolo del nostro Regolamento sui delitti e sulle pene non meno filosofico che morale.¹ Filosofico, perchè chi non trova sommamente ragionevole che si diminuisca la pena quando il fatto per lo pentimento del reo non potè più essere di pericolo nè di danno alla società? Morale « perchè il pentimento (come riflette Alberto De Simoni) prima del consumato delitto, benchè attentato con atto prossimo, è un segno certissimo, che il reo non aveva spogliati tutti i sensi d'umanità e spento ogni senso di virtù, trascorso essendo più per un precipitoso consiglio, che per un

¹ Art. II. Il conato interrotto dalla volontà del colpevole per cagione del di lui pentimento, è punito con detenzione da un mese ad un anno.

abito indurito nei delitti e nei vizi.¹ » Applicandolo adunque come ne fa voti la difesa, e come si riscontra perfettamente col caso di Francesco Pedrelli, non lo potrete che legittimamente e legalmente applicare.

ESITO DEL GIUDIZIO.

Bologna 6 luglio 1854. Fu dichiarato colpevole di conato prossimo di furto qualificato a danno della Cassa Comunale di Bologna, e rimasta la vittoria all'accusa, fu condannato alla pena di otto anni di galera.

² Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati. *Milano per Buroni e Scotti* 1854. Fu opinione del De Simoni in questa opera che « il tentativo va impunito, quando la cagione, per la quale venne impedita la esecuzione del delitto fu volontaria; quando insomma vi sia stata spontanea desistenza dell'agente. » Il Codice penale sardo ammette implicitamente questa teoria, l'accolse esplicitamente, come fa notare il Paoli, il Codice penale toscano. Il Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene s'attenne ad una dottrina più rigorosa del sommo Carmignani, « il quale nella sua Teoria delle leggi della sicurezza sociale insegnò che la desistenza dell'agente può, sì, ravisarsi come circostanza minorante la pena; ma non può mai come ragione d'impunità. Vol. II. pag. 343. Però a questa dottrina » oltre il De Simoni « non aderirono i più illustri criminalisti nostri, Rossi, Niccolini, Carrara e Taranto, nè vi hanno aderito i nostri progetti di Codice penale, i quali tutti vollero impunito l'agente, quando egli desiste volontariamente dalla sua impresa. » *Baldassarre Paoli, Nozioni elementari di diritto penale*, Genova 1871; *Storia scientifica del decennio di preparazione del primo libro del Codice penale italiano*. Firenze 1878.

III.

DIFESA DI GIACOMO TORRI IMPUTATO DI USSORICIDIO
AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE DI
PRIMA ISTANZA IN BOLOGNA.

Difendendo il presente imputato Giacomo Torri io m'appello primieramente al diritto comune e rivolgo innanzi tratto l'attenzione vostra alla sentenza di quel giureconsulto che dice: « Infans vel furiosus, si hominem occiderint, lege cornelia non tenentur, quum alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat; ¹ » perocchè egli è su questo fondamento appunto che stabilisce il nostro Regolamento penale: « che escludono il delitto quelle azioni che seguirono nello stato di pazzia saltuaria, nel tempo dell'alienazione di mente, e nel tempo di pazzia continua. ² » Conviene adunque o non conviene questo paragrafo

¹ Fr. 12. D. XLVIII. 8.

² Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832.

di legge al fatto presente, e se conviene, in qual parte di esso paragrafo, o in qual suo inciso trova questo fatto la sua applicazione? Eccovi in breve l'assunto della mia difesa; poichè non pretendo già io che duri ancora presentemente la mania o il furore che strascind l'inquisito Giacomo Torri a commettere un atroce delitto, nè che altra volta durante la sua lunga vita esso ne abbia dati palesi segni; ma bensì credo di potervi indubbiamente dimostrare che una volta questo furore in lui ha esistito, che fu un furore passeggiere egli è vero, una pazzia saltuaria, per dirlo con le parole della legge; ma che appunto non fu che questo furore passeggiere, non fu che questa pazzia saltuaria che condussero questo infelice a commettere il delitto di cui oggi viene imputato.¹

Pazzo egli era moralmente prima che commettesse questo delitto, (e chi ne può dubitare?) se la pazzia

¹ Il giorno 20 giugno 1854 il dottor Vincenzo Rivani medico chirurgo condotto in Castenaso, significava d'essere stato a visitare e medicare certa Innocenza moglie del bracciante Giacomo Torri per quattro ferite lacere contuse riportate sul frontale e parietale destro con sccopertura d'osso, due delle quali ferite comechè accompagnate da estesa contusione e da sintomi di concussione cerebrale, le giudicava di qualche pericolo. Questo referto era accompagnato da un foglio del signor Priore locale in cui avvertiva trovarsi la donna in istato di afezia, e nel di seguente un nuovo suo foglio avendo denunciato che la Torri era passata di vita non si potè neanche tentare di averne la giudiziale incipazione sul patito ferimento. Accedutosi dalla curia criminale il giorno 22 sulla faccia del luogo, si rinvenne il cadavere della donna colla sola camicia disteso supino sul nudo pavimento della camera nuziale, a piedi del letto e presso la finestra con pochi cenci sotto la testa a guisa di capezzale. Dalla ispezione e autopsia di detto cadavere, oltre le lesioni riferite dal dottor Rivani si riscontrarono sul capo dell'estinta altre due ferite lacere contuse sul zigomatico destro scuoprente l'osso

morale, violando i diritti imperscrutabili della retta ragione, si ravvisa principalmente in chi non è sufficiente di senno naturale, il quale da noi dicesi anche buon senso o senso comune, che però trovasi negli uomini tanto raro, onde secondo il proverbio anche i savi hanno un ramo di quella. Pazzo giuridicamente, se fosse stato libero ad offendere quei diritti e quei doveri che la coscienza pubblica ossia la legge con sanzione penale rivendica a' suoi trasgressori. Pazzo fisicamente infine se ciò che egli commise non fu che l'effetto di quella malattia miserevole che alterando l'armonia dei sensi, e commovendo per cagioni fisiche gli organi dell'immaginativa, altera ancora e commove con istrano spettacolo la ragione nel suo stesso principio, nella sede stessa dell'anima.

Nè a caso io mi sono indotto a far menzione di queste tre forme di pazzia, avendo ben cura di

per un terzo di pollice, l'altro sul sinistro zigomatico di tale estensione da comprendere e scuoprire tutta l'orbita dell'occhio e l'osso zigomatico stesso non che porzione dell'osso frontale, e tanto profonde da esserne fratturate dette ossa, e lasciarne il bulbo dell'occhio pesto ed avvizzato; e si conobbe da ciò che soltanto fierissimi colpi di pietra o d'altro simile corpo contundente e scabro avevano potuto ridurre la donna in quell'orribile stato, e toglierla di vita. Così il *visum et repertum della relazione fiscale fatta in Bologna il 24 gennaio 1855, e sottoscritta Gio. Lockman Giud. F. Carboni Sost.* — Nel giorno medesimo 22 giugno (segue dicendo la suddetta relazione) fu carcerato il marito della donna Giacomo Torri, designato dalla pubblica voce come suo uccisore; il 29 successivo luglio venne assunta l'analogia procedura, dalla quale in onta alle costanti negative del prevenuto risultò che egli nella domenica mattina 18 suddetto giugno fecesi con una pietra a gravemente percuotere in testa detta sua moglie Innocenza fino a toglierle l'uso della parola, e nella notte del successivo martedì in equal modo finì di ucciderla.

tenerle fra loro distinte, perchè, al dire del professore Nicola Nicolini¹ da cui è tolta questa triplice divisione, secondo le occasioni che si presentano l'una può fare scala all'altra, senza che sia necessario per questo percorrerle successivamente tutte e tre; cosicchè quanto più per l'eccesso di certe stranezze si aumenta negli uomini la pazzia morale più facilmente ancora può sopravvenire la fisica; basta solo che altri s'abbatta ad un mezzo qualunque, atto per la sua stessa natura a costruirne come il guado, a formarne il ponte, o a facilitarne in qualsiasi altra guisa il passaggio.

La prova poi della pazzia morale del Torri non solo esiste in questo giudizio, ma per l'indole sua stessa non può essere più acconcia a darci quel mezzo che andiam cercando per indurci nella persuasione del suo facile trapasso alla pazzia fisica: non essendovi pur troppo cosa più facile a rapire i sensi e ad alterare la fantasia della cieca credenza agli spiriti e della fede a quelle follie che in altri tempi ben altre menti fecero vacillare che non è quella del nostro povero difeso.

Infatti rivolgendo lo sguardo ai secoli passati, e più specialmente pensando a tutto quello che dalla metà del quattrocento sino alla metà del seicento, si fece contro quest'arte ed il suo sozzo proselitismo, davanti alla bolla di Innocenzo VIII che la fulminò di scomunica, davanti a tanto numero di processi e di supplizi, l'uomo s'arresta con un fiero sgomento della propria ragione, interrogandosi, se fu tutto menzogna

¹ Quistioni di Dritto, Parte seconda, Sezione seconda, Primo mezzo. — Follia. —

e delirio, se fu invenzione di tribunali, esaltazione di moltitudini, furore di concitate plebi, o non piuttosto se in mezzo a tutte queste magiche larve pur non vi apparisse qualche cosa di vero.¹

Consapevoli dall'esperienza che per gridar ch'uom faccia che una cosa si fa, alcuno si persuade di farla, e considerando d'altra parte quei casi stranissimi che la medicina esamina ancora senza saperne trovar la ragione, e massime nei mali nervosi e negli isterismi che come un tempo si curavano coi pellegrinaggi, allora si risolvevano in malattie demoniache, indarno coi soli aiuti del senno naturale si cerca di scuoprire la verità di tali fenomeni, per cui non si sa bene ancora se per questa parte si debba dare ragione o torto al nostro imputato.

Forse da un altro arcano, dal magnetismo animale, non è lontano il tempo che riceveranno questi fenomeni la lor spiegazione. Ma innanzi che andiamo più oltre, noi qui non faremo che a rischiararne la tradizione perciò che s'appartiene al proposito della nostra difesa: poichè può solo formarsi un'idea di questo pregiudizio chi pensa al concetto che ne ebbe l'antichità, e che anch'oggi si mantien vivo in una gran parte degli uomini del nostro volgo e specialmente di quello delle nostre campagne,² fra il quale sortì i natali e

¹ Storia Universale, di Cesare Cantù, Racconto, volume V. Libro Decimoquinto pag. 278, Ediz. VII torinese MDCCCLII.

² Così anche nelle campagne della gentile Toscana: « Alla svolta delle Docce (con questo nome mi s'additava un podere), c'è un noce grosso grosso che ci stanno a dormire le streghe; le streghe vogliono i noci, non conoscono altri alberi. La gente quando passa di lì, non gli sta il cappello in capo dalla paura! Bisogna veder come stregonano

l'umile condizione di bracciante il presente imputato Giacomo Torri.

L'origine di un tal pregiudizio benchè non si racconti da tutti gli storici ad un modo, che sarebbe, al dir del Manzoni¹ troppo singolar privilegio delle favole, è antica quanto il mondo; onde anche nell'Italia nostra si disse che alcune donne fossero accusate come autrici di malizie, succhiando il sangue de' bambini e stremandoli colle proprie poppe, e che in Strigi si trasformassero queste donne che da ciò presero il nome di streghe.² Noi quindi le vediamo già formare una specie di società secreta, la quale riguardava primieramente le loro congreghe notturne: essendo fama che il sabato, per insultare all'astinenza di quel giorno, si tenessero sotto la presidenza di Erodiade o di Diana, accompagnate da trasformazioni, da balli, da stranissimi ed inverecondi amori. Riguardava secondariamente i luoghi dove più spesso intervenivano, e sotto questo secondo aspetto hanno presso noi ricevuta celebrità istorica lo spianato della Mirandola, il monte Tonale di Lombardia, il monte Paderno di Bologna, monte Barco di Ferrara, e la famosa noce di Benevento. Riguardava infine la loro potenza sterminata, la quale consisteva in ciò: che non vi è male che esse non potessero scongiurare dal demonio sopra la

i figliuoli: *gli appassisce la pelle addosso, e poverini! se ne van tutti in consumamento.* » (Pesciantino.) *Delizie del parlare toscano, lettere e ricreazioni di Giambattista Giuliani. Volume II. pag. 207. Firenze. Successori Le Monnier. 1880.*

¹ Vedi i Promessi Sposi cap. XXXII pag. 618.

² *Striges aves nocturnas, Graeci Στριγας appellant, a quo maleficiis mulieribus nomen inditum est quas volaticas etiam vocant.* Festo.

misera umanità. Questa ultima idea, come l'ideamadre di questa credenza, è quella che più è rimasta viva nella tradizione del nostro popolo, onde era ben naturale che più d'ogni altra dovesse preoccupare l'animo del nostro Giacomo Torri, sulla quale egli fonda tutto il suo racconto e per conseguenza gran parte si fonda ancora della nostra difesa. Uditene adunque da lui stesso la dolente istoria.

« Erano vari giorni (egli narra sì che trema ancora « dello spavento) che mia moglie faceva stregonerie « al cibo che apprestava. Metteva nella minestra della « roba rossa che sembravano piccole pallottoline di « pietra ammaccata.¹ — Una notte e precisamente in « quella del sabato alla domenica (diciassette al di « ciotto giugno) dormendo insieme nella camera nu- « ziale, al primo piano che guarda a ponente, mi av- « vidi che la Innocenza mi toglieva di sotto alla testa « il capezzale forse per introdurvi dentro qualche og- « getto da stregarmi, e colle mani mi veniva pal- « pando la schiena e le gambe senza lasciarmi quieto « un momento. Le domandai spiegazioni di questo suo « fare insolito, e la medesima mi disse che dormissi. « Alla mattina mi sentì un malessere specialmente « alle gambe mal ferme e al capo piuttosto aggravato, « effetto delle patite stregonerie, per cui non potendo « alzarmi ingiunsi all'Innocenza di recarsi alla ma- « celleria a prendere una libbra di carne onde averne « del brodo e prenderne ristoro. Essa lagnandosi meco « perchè la tacciai di strega invece di ubbidirmi andò « a sedersi fuori di casa nel vicolo che vi conduce,

¹ P. f. 750.

« detto il vicolo del bosco per cui toccò a me di alzarmi da letto. Dopo essermi vestito venni fuori anch'io e chiamai la Innocenza dicendole le precise parole: « Dacchè non volete andare a prendere la carne, fatemi almeno guarire, onde io stesso vi possa andare.¹ »

Ma dopo tutto questo che avete udito chi è che non vegga che non si può esser tenuto degli atti commessi per impulso insolito, se non in quanto lo si sarebbe della cagione di tale stato, o dell' errore in cui fondansi tali atti? ora se il nostro imputato credè veramente di sentire nelle sue ossa e nel suo sangue l' effetto delle patite stregonerie, se vide la sua vita in pericolo, voi immaginate subito quale dovesse essere in lui la violenza dell' animo, l' esaltazione della mente, l' impeto degli affetti, pensando nientedimeno che tutto ciò gli veniva (e chi non rabbividirebbe, o signori!) da quella che non si dovea più muovere dal suo fianco, perchè il cielo gliela aveva data per compagna indivisibile de' suoi giorni, che essa aveva già stregonati con un abbracciamento infame e terribile. Infatti se tutto che esiste di male si può aspettar dalle streghe, se la loro malvagità equivale al ferro, al fuoco, ed al veleno, ne viene per legittima conseguenza ancora che chi si crede da loro offeso al sommo, per questa stessa offesa debba sentir nascere dentro di sè una gravissima provocazione, o se meglio vi pare, una tendenza irresistibile a sciogliersi e a liberarsi da chi tutti questi mali gli provengono!

Ma io m' avveggo, trattenendomi su questo punto, d' avervi provato più di quello che io mi proponeva, e

¹ P. f. 39 al 43.

d' averne tratto conseguenze alle quali da principio io non mirava con la mia difesa; poichè considerando semplicemente questo pregiudizio in sè stesso, io vi ho dimostrato che esso senza altro è sufficiente ad includere una gravissima provocazione ed anche una tendenza irresistibile a favore del mio difeso.¹ Questo è già molto: lasciando adunque questo punto come un di più alla vostra considerazione, io vengo ora a quello che più direttamente mi preme, io vengo ora a provarvi che fu questa gravissima provocazione, che fu questa tendenza irresistibile la vera causa per cui egli uscito di mente venne in furore, e pazzo commise il delitto di cui oggi è imputato.

La più bella dimostrazione che se ne possa recare si è che la sua mente, anche durante il fiero caso e dopo, non mutò direzione, ma fu sempre rivolta a quel fantasma che più le avea fatta impressione, cioè alle stregonerie, agli unti ed alle streghe. Narra un Pietro Marchi che Giacomo Torri rimproverato dal cappellano del mal trattamento alla moglie, guardando prima il detto sacerdote senza rispondergli, e quindi rivoltosi agli astanti soggiunse: « sarete stati voi altri che l' avete unta. » Certo Luigi Brocoli poi appena fu veduto dal Torri di ritorno alla casa di lui dopo messa, riferisce le precise parole del Torri che furono: « vieni pure anche tu a stregarmi! ² »

¹ L' omicidio commesso in seguito di provocazione gravissima poteva far discendere la pena, secondo l' Art. 283 del Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832, sino ai tre anni d' opera pubblica, e secondo l' Art. 26 del Regolamento suddetto la tendenza irresistibile e la necessità assoluta formavano una stessa cosa ed escludevano ambedue il delitto.

² L. f. 534.

Egli è vero che la curia processante ed il fisco messo hanno innanzi che il Torri era stretto d'avarizia, onde è stata oggi ripetuta in udienza la Maria Rimon-dini vedova Gubellini per confermare anche meglio negli animi vostri questa loro persuasione. Essa infatti vi narrò che nello scorso inverno, un giorno che non sa determinare, ponendolo fra le feste di Natale e quelle di Pasqua, abbattutasi per istrada col Torri, egli mostrandosi poco contento del regime domestico della propria moglie, ebbe a dirle le precise parole: « quella è una donna che me ne voglio disfar presto. » « Come volete fare a disfarvene? » le rispose la Gubellini: ed il Torri: « lasciate pur fare a me: » senza spiegarsi più chiaramente!

Ma il Torri con ciò intese forse significare che egli fin da quel momento avesse fermo nell'animo d'uccidere sua moglie? È questo che ci vuol dire il fisco, noi non ne dubitavamo anche prima d'averlo udito; ma non è questa certamente l'interpretazione che si deve dare al senso di quelle parole. E perchè ricorrere al senso figurato, quando basta il senso letterale a spiegarle? ora il senso letterale, o più ovvio e meno figurato delle parole « disfarsi d'una persona » non è quello d'ucciderla, ma è quello soltanto di toglierla ed allontanarla da sè. E perchè inoltre non aver riguardo al modo onde vennero profferite, ed all'impressione che fecero a chi fu presente quando vennero profferite? Ora la stessa Gubellini ci fa notare che egli disse quella proposizione naturalmente, e senza dare indizio di meditar la morte di sua moglie, e che l'interpretazione che essa vi diede fu che il Torri volesse discacciarla di casa e mandare a mendicare. E tanto è vero questo,

che interrogata di nuovo se il Torri dimostrò astio a carico della moglie nel proferir queste parole, essa di nuovo ci rispose con quel - no signore - che io stesso ho fatto acquistare agli atti quando da lei al vostro cospetto venne con la maggiore possibile solennità nuovamente e ripetutamente profferito.¹

La sola paura adunque d'essere stregato e stregato a morte fu la causa dell'aberrazione del Torri, e la sua aberrazione fu la causa del suo doloroso misfatto. E questo indubbiamente si rileva dall'antecedente sua buona condotta pel corso di sessantasei e più anni mantenuta. Dall'epoca stessa in che avvenne il fatto che fu allora soltanto che questo suo pregiudizio s'impersonò della moglie, ond'egli si credè vittima delle sue malie. Dal suo stesso racconto che ha tutta la natura della verità, che si desume anche dalle preghiere che indirizzava alla moglie perchè ella che gli aveva fatto il male, ella stessa almeno non si rifiutasse a porgergli il rimedio e a guarirlo. Che poi veramente egli andasse fuori del senno dalla mattina del giorno diciotto in che si credè stregato a morte, e in che ebbe principio la tragica scena, fino alla notte dei venti in che la medesima ebbe anche più tragico compimento, e che questa sua pazzia si possa dire nello stretto senso pazzia fisica, escludente cioè il delitto, lo mostrano chiaramente i suoi atti non che le testimonianze molteissime di cui abbonda tutto quanto il processo.

Ecco infatti che cosa narra di lui Vincenzo Cervellati. « Traversando il campo del colonio Pietro Cesári presso la Madonna di Castenaso, trovai disteso per

¹ P. f. 713.

terra sul viale erboso e lungo la siepe di confine colla strada, un uomo che pareva addormentato, e perciò rivoltomi a lui gli dissi le precise parole: « Buon uomo, siete addormentato? » Il medesimo che era vestito con semplici calzoni, colla maglia e con la camicia, essendosi alzato in piedi con un bastoncino in mano, lo ravisai per lo nominato Giacomo Torri, abitante mezzo miglio circa distante da quel luogo. Il Torri sebbene mi conoscesse da tredici anni, mi domandò in italiano: « Chi siete voi? » come se non mi conoscesse affatto. Io gli risposi: « Come non mi conoscete? » Ed egli replicò: « di conoscermi per ombra! » Sapendo io che nella domenica precedente il Torri aveva percosso in testa gravemente la moglie, ed aveva tentato di gettarsi in un macero, così pensando che fosse dato fuori di senno lo invitai a seguirmi alla sua casa. Ma il Torri mi rispose sempre in italiano: « di voler andare a Zendrigolo. » Io gli soggiunsi: « che v' andasse pure: » e il Torri allora cambiando pensiero mi soggiunse: « Voglio andare a Colunga a spigolare che già hanno mietuto. » E notisi che mancava ancora una settimana alla mietitura! « Tornai a fargli invito di venire con me a casa, ed allora il Torri si trasse di tasca un pezzo di pane, e me lo offrì.¹ »

Voi vedete, o Signori, da questo racconto come il Torri avesse perduto la memoria delle cose passate, primo sintomo di quest'aberrazione, giacchè dopo tredici anni di amicizia col Cervellati non lo potè riconoscere che *per ombra*. Perduta la reminiscenza del mondo esteriore, e questo è il secondo sintomo, nel

¹ P. f. 487 t. al 490 e t.

non sapere che ancora non era il tempo della mietitura, mentre non poteva ignorare, trattandosi di cosa che gli cadeva sotto i sensi, che ancora vi mancava una settimana. Smarrito infine, terzo e più grave sintomo, il naturale legame delle idee, poichè a chi gli faceva invito di condurlo a casa egli in quella vece offriva un pezzo di pane!

Nè a questo s'arrestava la pazzia del Torri, che distruggeva perfino quella tendenza che tenacissima esiste sino negli istinti degli animali, e riguarda principalmente la conservazione della propria vita, e negli uomini naturalmente si distende ancora alla conservazione dei propri averi. Narra una Clotilde Dosi moglie di Gaetano Caprara che « trovò il Torri dentro la buca del pesce sino a mezza cintura, e gettavasi l'acqua di quella buca sulla testa; e subito subito tratto fuori lo vide dirigersi verso il macero. Dove postosi a sedere sulla riva presso la panchetta si lasciava sdruciolare giù nell'acqua coll'espressa intenzione di andare a ritrovarne il fondo, e quivi sommersersi.¹ » Le quali cose sono raccontate unanimamente da Luigi Tattini, Felice Dallavalle, Giacomo Caprara, Gaetano Mattioli, Giovanni Cervellati, i quali chi più chi meno tutti presero parte ad impedire sì funesto disegno.²

Aveva in casa lasciata aperta la finestra, aperta la cassa dei denari, trenta scudi nascosti dentro una calza buttati in una siepe, un'altra manata di scudi in una massa di letame. Tratti sulla strada cinquanta danari da cinque soldi, un potatoio, una scure, del

¹ P. f. 393 t.

² P. f. 385 t. e 649.

garzuolo da filare, e diversi panni, che furono ricuperati soltanto in parte dal figlio Pietro e da altre persone, e in parte andarono perduti.¹ Fatti questi tanto più notevoli in quanto si riferiscono a quell'avarizia di cui gli ha dato carico il fisco.

Lo stesso suo portamento esterno poi era tale da disgradarne il pazzo furioso di Lodovico Ariosto. Narra certo Federici che nella mattina del successivo mercoledì il Torri a guisa di un forsennato scorrendo per i campi bastonava gli alberi, urlava e cantava. Che alla domanda che esso gli indiresse dove andava gli rispose « a Livorno; » e chiestogli del motivo « vado per girare il mondo. » E seguita il Federici che siccome il Torri teneva in mano un mazzolino di fiori raccolti nel campo, mi domandò in toscano « volette comprare questi fiori che menano cento odori? » Io allora facendo le viste di prendere i fiori, afferrai il Torri per un braccio, ed egli tentando di sciogliersi da me, diceva: « lasciatemi che voglio andare a Livorno. »

Ma se tutto questo, o signori, non basta a farvi persuadere della sua pazzia, se mai esitaste a credere a questi fatti, non potrete neppur volendo negar fede alle loro testimonianze. Così infatti testifica Luigi Cervellati. « Nel momento che mi fermai con Torri io lo giudicai dagli atti e dalle parole veramente pazzo; aveva anche un brutto sguardo. » Alla domanda del processante « non v'accorgeste in alcun modo che il Torri fingesse piuttosto furore o alienazione mentale? » il Cervellati risponde: « Io credei propriamente che fosse dato giù di giudizio. »

¹ P. f. 61.

Il Brocoli stesso poi benchè fosse restio a credere alla pazzia del Torri, pure quando vide che aveva gettato via roba e denari, « cominciai a dire anch' io (così s'esprime nel suo esame) che Torri era diventato matto.¹ » Domandata certa Geltrude Sgarzi se il Torri era veramente fuori di senno risponde: « a me sembrò uomo fuori di senno: » e seguita: « così almeno tutti lo dicevano » riferendo le precise parole: « sarà matto perchè non ha mai fatto di simili cose.² » Così Antonio Giordani presente nel momento che il Torri ricevè da lui in sua casa la moglie gravemente ferita, dice: « che gli parve veramente pazzo.³ » Così Pietro Marchi allo sguardo bieco del Torri giudicò: « che fosse fuori di senno.⁴ » Che più? Lo stesso Federici ammette pazzia nel girovagare del Torri, nell'aver gettato la roba dalla finestra, e fatte le altre cose che avete udite. Che se qualcuno vi è in processo che non sia del sentimento di questi, non lo è però in modo così assoluto da escludere ogni dubbio in contrario, e dichiara come a cagione d'esempio il Dallavalle, che nel non credere pazzo il Torri si può essere ingannato.⁵

Ma forse che se allora il Torri era pazzo oggi si può dire pienamente risanato? e il non accendersi e il non alterarsi a certe interrogazioni, come asserisce la perizia fiscale, anzichè ad argomento di mente sana non serve piuttosto a dimostrare sempre più a che punto debba essere la sua conoscenza, se non arriva

¹ P. f. 542.

² P. f. 279.

³ P. f. 107 t.

⁴ P. f. 119 al 120.

⁵ P. f. 219 t.

a comprendere il male che dalle sue risposte gli può sovrastare? così come il mostrar acume a sfuggirle fa vedere che egli si regola con quella stessa prudenza di che, al dire dello Scrittore della sapienza, in alcune minutezze sanno dare alle volte così bella prova i matti. E la stessa perizia fiscale¹ vien forse contro la difesa concedendo ella stessa una tal quale idiotaggine in lui negante il suo delitto, ma asserente di aver gettato roba e sparse monete sulla strada, quando la sua condizione avrebbe portato a raccoglierle? o forse quando egli ammette una persuasione assoluta e superstiziosa dell'esistenza delle streghe, cui porta fede a modo da credere d'esserne stato egli stesso ammaliato? Indizi tutti per li quali se essa dalle sue osservazioni non ha trovato verun argomento per tenere che il Torri sia stato per lo addietro soggetto a perdita

¹ Non abbiamo potuto rilevare in lui se non che una tal quale idiotaggine che nel Torri porta la persuasione assoluta e superstiziosa dell'esistenza delle streghe, cui presta fede come di cose reali a modo da crederne d'esserne stato egli medesimo ammaliato, cadendo così in falsi ragionamenti. — Interrogato del suo delitto non sragiona quando lo nega perfettamente allegando la sua assenza da casa come prova della sua incolpabilità, e solo asserisce di aver buttato roba e sparse monete sulla strada, quand'anzì la sua condizione avrebbe portato a raccoglierle. Non ostante quest'asserzione che potrebbe ingerire qualche dubbio sul passato, è osservabile che il Torri alle suaccennate interrogazioni non si accende nè si altera nelle sue risposte; dimostra reminiscenza del fatto su cui viene ricercato, ed acume piuttosto all'oggetto d'evadersi dalle domande. — Fatto poscia il quesito se il predetto Giacomo Torri presenti sintomi da tenere che ora sia o per l'addietro almeno sia stato soggetto a veruna alterazione mentale essi risolvono, — niun dato od argomento potersi poi trarre dalle suddette osservazioni per tenere che il Torri sia per lo addietro stato soggetto a perdita di ragione; e neanche alcun motivo per escluderlo. P. f. 724 al 726 t.

di ragione, neppure ha saputo trovare alcun motivo per escluderlo, e così anche quest'appoggio è mancato al fisco; mentre la difesa invece ha provato che questa perdita per vero un giorno vi fu, che questa malattia fisica un giorno esistè, che fu una malattia passeggiata, egli è vero, ma una malattia tale che non rimarrebbe che combinare le medesime circostanze per vederla rinnovare. Combinazione invero difficile, ma che in questi casi spiega abbastanza la diversità della pazzia interrotta e della continua. Comunque sia però la prima non differisce dalla seconda che nel tempo.

« Hannovi dei pazzi, dice Bellart,¹ i quali sono dalla natura condannati a perdere per sempre la ragione, ed altri che non la perdono che per un momento, in seguito ad un vivo intenso dolore, ad una gran sorpresa, ad un falso o vero timore. Non vi ha differenza fra queste due specie di pazzie, se non nella durata; dappoichè tanto è pazzo colui che per un momento, per ore, per qualche giorno, ebbe sconvolta la ragione, nel momento della sua passeggiata agitazione, quanto quegli che va delirando da anni. Ora sarebbe certamente ingiustizia grande il giudicare, e soprattutto condannare o l'uno o l'altro di questi insensati per un'azione commessa durante il loro delirio, vuoi momentaneo, vuoi duraturo. Quindi non si dirà a ragione che quando un misfatto venne commesso vuol sempre essere punito. E per vero se un maniaco cagionò qualche disgrazia, rinchiuderlo è grande giustizia, ma sarebbe iniquità mandarlo al patibolo. »

¹ Bellart procuratore generale alla corte reale di Parigi, morto nel 1826.

Una tale verità espressa da un giureconsulto così insigne giovi adunque anche a me per il mio difeso che io sono omai per affidare alla vostra giustizia. Così possa io avervi persuaso trattarsi qui di un'azione seguita nello stato di pazzia saltuaria, come dice la legge, e d'un uomo che negli ultimi anni di una lunga vita povera sì ma onesta, ha bagnato le sue mani di sangue, sol quando avea perduta la conoscenza di sè stesso, ed era caduto vittima dello spettacolo il più deplorabile per l'umana famiglia, la pazzia!

ESITO DEL GIUDIZIO.

Bologna 6 febbraio 1856. Fu un vero trionfo! Il Ministero fiscale aveva concluso per la morte con esemplarità; il Tribunale invece stette a voti unanimi con le ragioni dedotte dalla difesa, e lo dimise dal carcere per non constare abbastanza della sua colpevolezza.

IV.

DIFESA DI GIUSEPPE SERRA E DI ANTONIO BARALDI IMPUTATI DI FURTO QUALIFICATO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE DI PRIMA ISTANZA IN BOLOGNA.

Io questa volta difendo due innocenti, o signori, onde altro non mi rimane che di domandarvi che come tali siano oggi da voi riconosciuti e giudicati. Dubiterete forse di questa mia affermazione prima che io ve ne abbia date le prove? ma io già son presto a darle, e saranno di tale evidenza che non ammetteranno in contrario replica alcuna nè alcuna osservazione.

Io incomincio la mia difesa dall'imputato Giuseppe Serra, che fu già servitore del signor Antonio Sassoli dovizioso possidente della città di San Giovanni in Persiceto, a casa e a danno del quale fu commesso un furto che salì al valore di romani scudi tremilaquattrocientosettantanove più una piccola frazione.¹ Questo

¹ Lire n. ital. 18,508 28.

valore il Sassóli un giorno si dilettò, oh gran varietà dei diletti umani! d' aver formato in gran parte di monete d' oro del corso di venti lire ciascuna, con sopravvi scolpita l' effigie di Napoleone III, che dal pizzo che tiene sotto il mento si chiamano colà napoleoni dal barbettino, sì che per questo erano ricerchi e pregiati dal Sassóli più di quegli altri, e sono i più, che glielo lasciano desiderare. Ora basta rivolgere lo sguardo alle tavole processuali, per persuadersi che Giuseppe Serra non può essere stato l' autore di questo furto, intorno al quale perchè tutta quanta la nostra proposizione apparisca meglio, ci proveremo primieramente a dar notizia del tempo nel quale avvenne.

Quando avvenne il furto Sassóli? l' ora precisa non è determinata, certo è però che esso avvenne nel tempo che si interpone fra le ore otto e un quarto e le undici e mezzo della sera del ventotto febbraio milleottocentocinquantasei. Dove si trovava il Serra in quel tempo? s' ascolti pure il testimonio Clemente Dalrio che oggi stesso avete udito ripetersi in questa udienza, e che certamente non può essere sospetto al fisco come persona favorevole all' imputato Serra; perchè se il Sassóli non avea difficoltà di far a fidanza con molti, raccontando anche a chi non lo voleva sapere e non importava dire, che aveva quel denaro, vantandone e la quantità e la specie, con il Dalrio nientedimeno viveva come fratello, e per una singolare dimostrazione di fiducia e d' amistà, che ci ricorda i tempi del Siciliano Federico e di Roberto re di Napoli,¹ lo facea dormire

¹ Vedi Michele Amari nella Guerra del Vespro Siciliano. Cap. XIX.
Ediz. Capolago 1843.

con lui in quel letto medesimo, al cui lato sinistro e nel terzo cassetto inferiore della comodina si trovava tutto questo denaro.

Il Dalrio adunque nel suo primo esame stragiudiziale ci dice: « essere stato il giovedì ventotto febbraio sull' avemaria (il ventotto febbraio l' avemaria corre qualche minuto prima delle sei) che si giocava la solita briscola in cucina da Giuseppe Serra, e da altri, quando dopo circa una mezz' ora, Giuseppe Serra volle lasciare il gioco, dicendo d' aver bisogno d' andare alla stalla, come infatti v' andò.¹ » Così nel suo esame stragiudiziale ci narra il Dalrio, ma in quello fatto poi giudizialmente si riforma sopra questa circostanza e si corregge dicendo: « Il Serra veramente essere andato nella stalla non più una mezz' ora ma un' ora dopo l' avemaria.² » Ora osservate bene, o signori! se il Serra andò nella stalla, poichè oltre essere il servitore della famiglia Sassóli, ne era anche il cocchiere, una mezz' ora dopo l' avemaria (era il giorno ventotto febbraio) ciò vuol dire che v' andò alle ore sei e mezzo; se poi v' andò un' ora dopo, vuol dire che vi sarà andato alle sette. Noi adunque nell' incertezza accetteremo quella delle due versioni che è più favorevole all' accusa ed è più sfavorevole alla difesa, e di buon grado ammetteremo che v' andasse alle ore sette. Ora poi è necessario sapere quanto tempo il Serra stette assente. Alla quale domanda dà una puntualissima risposta l' altro compagno di servizio del Serra, che è il cuoco Mignani, il quale parimente nel suo esame

¹ P. f. 224.

² P. f. 155.

stragiudiziale, giurato poi e confermato da lui giudizialmente, dice: « dopo mezz' ora o tre quarti d' ora dalla sua gita alla stalla, il Serra tornò a casa, e preparò la tavola per la cena. Alle dieci e mezzo i padroni suonarono a cena e Serra servì a tavola: prima delle undici però e senza che egli volesse cenare prese il suo lume e se ne andò in letto.¹ » Importantissima manifestazione è questa, dalla quale si fa palese che il Serra partì da casa alle ore sette e tornò a casa fra una mezz' ora o tre quarti d' ora il più, cioè alle sette e tre quarti nel tardissimo, che vale due buoni quarti d' ora prima del tempo in cui è escluso che avvenisse questo furto; poichè il tempo del furto cominciò ad aver corso alle ore otto e un quarto e andò fino alle undici e mezzo, ed il Serra era già a casa alle sette e tre quarti. Nè le cose si fermano a questo, ma da una così chiara deposizione si fa ancora manifesto ed aperto dove fu e quello che fece il Serra dopo che fu tornato a casa; perchè dal Mignani ci si dice che il Serra tornato a casa ebbe ad ammannire la tavola per la cena, ordinata da' suoi padroni nelle dieci e mezzo, e che fu il Serra stesso che a loro la servì, come fu lo stesso Serra quegli che verso le ore undici fu visto dagli altri famigli di casa Sassóli andare a letto. Come volete un ragguaglio più esatto e preciso di tutte le operazioni in quella sera del Serra, per accertarvi che a lui mancò se non fosse altro il tempo per prender parte a questo furto del quale si trova ora così ingiustamente imputato?

¹ P. f. 275.

Il signor Governatore di San Giovanni in Persiceto sentì l' importanza di quest' ultima risposta del Mignani e cercò d' indebolirla, ridemandandogli, come chi già avesse avuto d' altra parte motivo di dubitarne, se il Serra fu in quel tempo costantemente in cucina: perchè il Mignani rispose: « mi pare, ma nol posso assicurare a cagione di non essere molto facile per costume a guardare o curare chi viene e chi va di cucina. » Con la qual risposta egli certo non distrusse il suo primo detto, che anzi lo fortificò, poichè a quella riflessione del signor Governatore di Persiceto il Mignani venne tosto a soggiungere, che non solamente gli parve che il Serra fosse in cucina, ma gli parve che vi fosse costantemente, quantunque per costume gli stringa e morda ogni altra cura fuor quella di osservare chi viene e chi va di cucina. Concludiamo adunque su questo punto e diciamo, che unendo insieme queste due deposizioni, quella del Dalrio e quella del Mignani, l' uno de' quali accostava più da vicino il Sassóli, l' altro il Serra, si ha che il Serra quella sera andò alla stalla che dovevano essere al più le sette, che non più tardi delle sette e tre quarti tornò a casa, che apparecchiò la tavola, che servì la cena, che prima della cena stette lì in cucina, che vi stette costantemente, certo quasi costantemente, che infine alle ore undici andò a letto. Ora dopo tutto questo come si può più supporre che il Serra sia autore di questo furto senza commettere l' assurdo che egli potesse nello stesso tempo essere in due luoghi, cioè dopo che fu tornato dalla stalla coi ladri a rubare, e nello stesso tempo costantemente alla presenza del cuoco Mignani e degli altri di casa Sassóli a fare il suo consueto servizio?

Ma l'imputato Serra non solo non può essere stato l'autore di questo furto, ma neppure ne deve essere stato complice, neppure consapevole. Infatti con chi si vuole che ne sia stato consapiente, o con chi si vuole che si sia accordato per commetterlo? Con l'altro imputato Antonio Baraldi? Ma per asserrire questa cosa bisogna pur che vi fosse tra il Serra ed il Baraldi una qualche amicizia. Egli è qui dove la curia processante di San Giovanni in Persiceto ha fatto l'estremo di sua possa, e noi che per verità non ci siam saputi raccapazzare sopra il risultato favorevole delle sue ricerche, è qui che vi preghiamo maggiormente, o signori, della vostra attenzione.

A tre soli si riducono gli indizi dell'accusa per stabilire quest'amicizia fra il Serra e il Baraldi. Primieramente per essere stato il Serra colto in istrada a parlare una volta col Baraldi; poi per essere stato un giorno il Serra veduto da Luigi Ballanti discendere le scale del Sassoli con uno che il Ballanti allora conobbe e a tal segno lo salutò, ma che ora non sa più dire chi sia, rammentando soltanto che gli parve dell'età di trent'anni e di sua arte fabbro come il Baraldi. Perchè infine si dice che il Serra era il drudo della moglie del Baraldi, e perciò come drudo della moglie si argomenta che non poteva non essere ancora l'amico del marito.

Che il Serra fosse stato visto una volta a parlare in istrada col Baraldi è vero, e non è neppure ignoto il soggetto di quel discorso. Era il soggetto di quel discorso la ricerca che il Serra faceva al Baraldi d'una gabbia per chiudervi dentro un merlo. Era questo un pretesto oppure era la verità? Era la verità, o signori,

e fra gli altri lo attesta il figlio del signor Sassoli, dicendo: « che era verissimo che in quel tempo il Serra aveva un merlo, che questo merlo gli era molto caro, e che perciò andava in cerca d'una gabbia per mettervelo dentro. » Adunque il Serra perchè fra i molti a cui s'abbattè per istrada fu anche il Baraldi che stava sulla porta della sua bottega, onde fece anche a lui quella domanda, si dovrà dire che fra Baraldi e Serra passasse un'amicizia? Si potrebbe forse sospettar questo se il Serra fosse andato a casa il Baraldi per far questa ricerca; ma l'avergliela fatta davanti alla sua bottega e presenti molti altri e come a molti altri, non legittima al certo questa conseguenza. Ma si soggiunge, che in quel discorso si sentì un certo che di scherzoso e di confidenziale come fra due che si conoscono da lunga pezza. Anche questo, o signori, non deve far maraviglia. Era il soggetto di quel discorso, era la condizione grossolana di quelle persone che questo richiedevano. Il soggetto era la ricerca di una gabbia per chiudervi dentro il merlo; soggetto che come vedete dava luogo a quei lazzi che sono comuni a tutta la gente di questa fatta, e che non si risparmiano in questi casi ancora che non passi fra loro alcuna intrisichezza o famigliarità. Da ciò voi argomenterete agevolmente quanto debba esser falsa l'induzione che dall'aver visto una volta sola il Serra a parlare in istrada col Baraldi in modo piuttosto scherzoso e confidenziale, ne vorrebbe trarre l'accusa per stabilire che fra il Serra e il Baraldi passasse un'amicizia.

Il secondo indizio che mette in campo l'accusa per provare quest'amicizia si è lo scontro del Ballanti col

Serra che discendeva le scale del Sassoli insieme ad un altro di cui ora il Ballanti ha perduto la ricordanza, ma che gli sembra certamente che fosse un fabbro. Questo bastò all'accusa per inferire che quel fabbro era certamente il Baraldi, e quindi per dare il fatto di questo incontro come una prova della loro amicizia. Ma si noti innanzi tratto che il Ballanti è stato solo fatto accorto della ricordanza di questo famoso incontro quando seppe dalla curia processante di San Giovanni in Persiceto associato in questa causa col Serra anche il Baraldi, e che perciò furono posti tutt'e due in carcere come quelli che vennero incolpati di questo furto. Ora noi diciamo che se il Ballanti di questo suo incontro si risovvenne soltanto in questa circostanza, e malgrado ciò ha potuto solo asserire che quell'uomo che vide allora discendere le scale del Sassoli in compagnia del Serra gli sembrò un fabbro, ma non ha potuto ancora asserire con certezza che quel fabbro fosse Antonio Baraldi, è questo un segno evidentissimo che quella sua visione si deve riferire a tutto altro uomo che non è il Baraldi medesimo. Infatti a chi di noi non è avvenuto qualche volta come al Ballanti, vale a dire di non ricordare più un oggetto veduto co' nostri propri occhi, ma di ricordare però d'averlo veduto in modo che talvolta basta un cenno solo a farcelo risovvenire. Forse tutto questo avviene per essere tornato vano l'oggetto del nostro conoscimento non però l'atto del conoscimento medesimo, perchè questo ultimo certamente da noi fu meglio avvertito. Ma qual che si sia la cagione di questo fatto che riguarda la teorica della reminiscenza, così elegantemente analizzata da Platone nel suo Fedone,

l'effetto indubbiato, universale, costante del medesimo, per descendere al caso nostro, si è questo; che se allora Antonio Baraldi fosse stato veramente in compagnia del Serra a discendere le scale del Sassoli, il Ballanti non avrebbe potuto a meno, stante il fatto memorativo suppletorio della loro presente imputazione e della loro prigonia, di riconoscerlo e di ricordarlo non solo per uno che gli sembrò un fabbro, ma per Antonio Baraldi. Ma tant'è che anche dopo questo fatto, la conoscenza del Ballanti intorno ad Antonio Baraldi è rimasta bruna e mozza come era prima, dunque anche questo indizio a provare l'amicizia di lui col Serra torna contrario all'accusa e favorevole alla difesa.

Finalmente il terzo ed ultimo indizio che mette in campo l'accusa per provare questa amicizia tra il Serra e il Baraldi, è la voce fatta spargere, che il Serra fosse il drudo della moglie del Baraldi perchè si credesse più facilmente che non poteva ancora non essere l'amico del marito. Questa voce senza fumo di prova ci si è data in questo processo come voce pubblica, e quindi è stata creduta come vera, quando invece non vi è mai stata menzogna più sfondolata di questa. Infatti essa non ha altro fondamento che l'atto informativo dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto dove questa voce viene riferita semplicemente, senza far conoscere donde traggia la sua origine, e senza che sia fortificata da alcuna testimonianza. Così tranne questa relazione dell'autorità militare in processo nessuno ne fa motto. Ne tace infatti l'autorità civile, silenzio per vero dire molto eloquente, trattandosi di una città piccola come San Giovanni in Persiceto, dove

simili trosche non possono mai stare nascoste. Che se tuttociò a disdire la calunnia è meramente negativo, l'autorità ecclesiastica ha lasciato un certificato alla Baraldi che io ho già presentato a questa udienza ed ho già fatto acquistare agli atti, dove non manca la prova positiva, non avendo avuto l'autorità suddetta difficoltà alcuna a dichiararla donna lodevole per la sua condotta morale e religiosa.

Ed eccoci pervenuti con la nostra difesa a quel punto che l'onorevole rappresentante della ragion pubblica ha fatto anche il caso che non si sostenga l'indizio dell'amicizia tra Serra e Baraldi, e che così la condizione di questi due imputati in questa causa sì dispaia, ma allora anche in questo caso, esso ha soggiunto, se migliora la condizione del Baraldi, la condizione del Serra non ne ha del bene; sopra la ragione che egli come domestico del Sassóli ha contro di lui la prova del maggior indizio, che è quello appunto che riguarda il modo onde si è voluto palliare questo furto per allontanare dal medesimo l'idea d'un furto domestico. Infatti non si può negare che nel modo onde fu commesso, si videro certe novità che parvero veramente voler allontanare questa idea, e perciò misero in un maggior sospetto l'animo di quella famiglia conturbata. All'esterno sotto la finestra che illumina la camera da ricevere e che precede la camera da letto, dove vi si trovavano i denari, fu veduta appoggiata al muro una scala di legno a piuoli, mentre furono pur vedute aperte le imposte esterne della finestra medesima che prima del fatto erano chiuse senza riscontrarvi alcuna rottura o violenza. Le due serrature che assicurano la bussola che introduce alla

predetta camera da ricevere, furono trovate chiuse come precedentemente, e soltanto intromesso in una delle toppe dalla parte interna un chiodo piegato a foggia di grimaldello che ne impediva l'entrata. Certe violenze furono praticate alle cassette d'un comò ed a quelle dell'altra comodina che poggiava all'opposto lato del letto, senza effettuarne l'apertura come in quella dove era il danaro, benchè precedentemente anch'essa serrata e chiusa. L'aver preso delle chiavi da una tavola, poi l'aver finto d'averle scordate sopra una poltrona; l'essersi infine trovate delle orme d'uomo sotto la cenere di quel caminetto per far supporre che i ladri fossero discesi da quello, parvero tutte industrie dirette a stornare le ricerche della giustizia da quei della famiglia, ed a voltarne la colpa addosso ad estranei. Ma, si trattasse anche di furto domestico, il Serra era forse il solo domestico che fosse in casa Sassóli, o anche era propriamente necessario che il ladro fosse un domestico, e non bastava che in qualche modo fosse in relazione con la famiglia Sassóli? Ad ogni modo come mai tutta questa operazione può essere considerata l'opera d'un solo? Supporre che il Serra solo abbia potuto commettere questo furto, togliendogli il soccorso di altri, e soprattutto quello che si credeva il maggiore, d'un lavoratore così intelligente e così ingegnoso di ferramenti, quale prima si stimava che fosse il Baraldi, è cosa che eccederebbe la comune credibilità, se non eccedesse il comune buon senso.

Ma il Serra, ci si risponde, senza il Baraldi non può aver avuti altri compagni che non si conoscono, ed anche uno che lavorasse così bene di sua arte come

il Baraldi? e con quelli, o con aiuto simile a quello, non può aver benissimo commesso questo furto? Ma si capisce da ognuno che il dirlo è facile, il difficile sta a provarlo. Ma dove fonderebbe questo presupposto? forse il Serra è un uomo da ciò? Udite come ne parla lo stesso Sassóli: « Serra è al mio servizio da nove o dieci anni, e in questo tempo prese moglie in casa mia. Non posso dir nulla in contrario nè sulla onestà ed onoratezza del medesimo, nè per ciò che riguarda il modo con che soddisfa alle sue incombenze.¹ » Ma oltre quanto ne ha detto il Sassóli, forse non è anche nota a' fatti i più palmari la sua fidatezza? Non risaliamo indietro d'un anno, quando al tempo del coléra il Sassóli fu in campagna ad Anzòla, che lasciò affidata a lui la sua casa, dove in una camera sola vi si trovavano, al dir dello stesso Sassóli, centoquaranta scudi in una comodina, sessanta scudi in un cassetto superiore del comò e nell' inferiore tre buste di posate d' argento del valore di circa quattrocento scudi; e in un altro comò tutte le gioie per millecinquecento scudi; in tutto un valore di più di duemila scudi. E dopo tutto questo soltanto perchè ora si crede che il furto presente commesso in casa Sassóli sia stato fatto in modo da coprire un furto domestico, e il Serra ha la disgrazia d' essere uno dei domestici del Sassóli, e d' essere con lui da nove o dieci anni, e d' essere stato tra suoi più fidi e leali servitori, deve proprio lui aver commesso questo furto?

Qui finiscono gli indizi che se fossero provati avrebbero una relazione diretta col fatto di cui Serra è

¹ P. f. 155.

imputato, e che perciò dall'accusa sono stati posti fra gli indizi prossimi; ora vengono quelli che hanno solo una relazione indiretta e che ben a ragione ho sentito chiamare indizi remoti. Questo per vero è il loro nome, ed avendo un peso assai minore di quelli, se i primi che fin qui abbiamo trattati non ci hanno convinto, è troppo naturale che questi secondi ci dovranno convincere ancor meno. Ecco venir dapprima le contraddizioni che s'imputano al Serra ne' suoi esami. Ma chi in questo voluminoso processo che tra parte stragiudiziale e giudiziale si compone di duemila e più pagine, chi potete trovare che ne sia andato esente? E chi di voi ha contate tutte le rettificazioni, tutte le aggiunte fatte ai loro primi esami da tutti coloro che sono stati sentiti dall'accusa, molte delle quali non solo non rettificano ma fan cambiare affatto il senso alle loro prime deposizioni? E perchè non se ne è fatto caso di quelli e solo se ne fa caso del Serra? o se negli altri se ne è fatto caso, perchè negli altri si debbono riferire a mancanza di memoria, ed al Serra si fan servire al solo disegno d' ingannar la giustizia? E che si deve pensare a cagion d' esempio del Sassóli che si mostra così smemorato che non sa dirci, se veramente Giuseppe Serra quella sera gli servisse o no la cena, quando da tutte le testimonianze veramente risulta che gliela servì? A queste contraddizioni non si bada, solo perchè si vuole che il Serra abbia commesso questo furto, quando invece errò, e gravemente errò, chi glielo appose.

Dopo le contraddizioni come indizi di reità contro il Serra vengono i mendaci. Ma anche in questo caso per poter dire che il Serra ha mentito, bisogna

esser certi che gli altri abbiano detta la verità. Ma dove risulta in processo questa certezza? E poi che cosa direste di un imputato che avesse creduto di pregiudicare alla propria difesa dicendo il vero? con che logica concludereste che per questo egli è un colpevole? Non dite altrimenti del suo contegno. Ci si è detto che nel dopo pranzo della domenica, che fu il due marzo, quattro giorni dopo che era stato commesso questo furto, quando la forza pubblica andò a casa del Sassoli a far la perquisizione, il Serra che prima dichiarava di non voler malinconie, di voler ridere, mangiare e bere, bere e mangiare, in quel momento convulso e bilioso esclamò: che se anche l'avessero messo prigione egli se ne sarebbe infischiatò. Contegno fu questo riprovevole noi non lo neghiamo: ma se si osserva che il Serra lo dimostrò soltanto quando il sospetto di aver commesso quel furto fu contro lui palesato, mentre prima quando questo sospetto ancora contro di lui non pesava, egli insieme cogli altri domestici lamentava la disgrazia del suo padrone, allora questo suo contegno quantunque per sè riprovevole, e queste sue parole quantunque disconvenevoli e ribalde non han più quel valore; e se alcuna cosa provano, provano uno sdegno che era naturalissimo massime in chi aveva quell'indole, che ci è stata così bene descritta dal Ballanti, quando appunto ce lo ha dato per un uomo bizzarro, un uomo stravagante, un uomo fantastico, un uomo sgarbato, un matto.¹

Finalmente ci si presentano le spese che si vuole che egli abbia fatte oltre le sue forze. Ma qui bisogna

¹ P. f. 889.

primieramente distinguere: se queste furono anteriori al delitto, allora non avrebbero per quello che qui si vuole provare alcun valore; se poi furono posteriori al delitto, allora formerebbero un altro remoto indizio contro di lui. Ma di spese posteriori qui non si parla, dunque noi delle anteriori non ce ne dovremmo altrimenti occupare, e non è che per una certa abbondanza di difesa se qui ne faremo soltanto menzione. « Spendeva molto, » dice il Ballanti, « io penso più di quello che guadagnava. » Ma il Ballanti non giustifica questo suo detto, e soltanto ricorre a quell'asta d'Achille, che fu « cagione prima di trista e poi di buona mancia. » Infatti dice il Ballanti che: « il Serra vestiva con soprabiti di panno fino, scarpe di pelle lucida, cappello nero a cilindro; fumava tutto il giorno. » — Ma forse sigari di lusso? — « no » ripiglia il Ballanti, « ma fumava sigari da mezzo soldo. » — « Portava oriulo. » — Appeso forse a catena d'oro? — « no, ma a cordoncino con fermaglio d'oro. » — Giocava forse? — « Giocava e perdeva sempre. » — Ma giocava di molto? — « no, ma giocava di poco interesse. » — Beveva? — « Beveva, ma ne' tempi addietro quando non v'era la malattia dell'uva, ed il vino era a buon mercato. » — Usava all'osteria? — « Veniva anche con me all'osteria, però ne' soli giorni festivi. » — E così tra il sì e il no che gli tenzona nel capo, giungendo tosto al male lo impiastro, il Ballanti dopo tutto non viene a dire altro, se non che il Serra spendeva quello che poteva spendere, e che gli davano i suoi guadagni.

I quali è giusto omai che si mettano anch'essi da un lato, poichè dall'altro lato si sono messe le spese. Uno di cotesti guadagni consiste per lui nell'essere

senza pesi di famiglia, per cui non deve provvedere che a sè stesso; l'altro nel riscuotere dalla casa del signor Sassoli oltre il vitto, un salario di due scudi e mezzo al mese; salario che per vero dire non sarebbe troppo, per chi fa insieme da servitore e da cocchiere, ma che monta pure a qualche cosa per chi ha quivi a servizio sua moglie, donna massaia e più antica di lui, che vi si trovava e vi serviva prima ch'egli la sposasse, e che anche oggi sperando che la sorte di questo giudizio non gli debba essere contraria, vi si trova e vi seguita a servire tuttavia.

Convengo anche dire che s'invocano quali presunzioni o congetture, o quali altrettanti indizi remoti di reità contro di lui quei castelli in aria, che fabbricava nelle lunghe serate d'inverno, sedendo accanto al foco, a somiglianza della Cenerentola del nostro Rossini, sopra quel che un giorno avrebbe fatto, se mai le innumerevoli faville che vedeva sorgere nel percuotere de' ciocchi arsi, avessero corrisposto a' suoi stolti auguri? Con cotali quisquilia (nè tutte si possono colorare con le reminiscenze del divino poeta) s'è fatto in questa causa del viaggio assai, ed io che vedo comparire il chiaro della carta, è omai tempo chi vi faccia cuore, e togliendovi a queste noie, vi mostri il porto. Certo ancora che afferrerete una decisione, che mentre sarà concorde con i desideri della difesa, sarà nello stesso tempo conforme con i principi della giustizia. Concluderò pertanto come ho cominciato, quando asseriva: che Giuseppe Serra ed Antonio Baraldi, l'uno per un verso, l'altro per un altro, sono due innocenti. Antonio Baraldi non è mai stato l'amico nè il conoscente del Serra, e con ciò è crollato il fondamento dell'accusa

sopra il quale si stabiliva la sua colpevolezza. Giuseppe Serra a quell' ora che il furto avvenne si trovava in cucina con il Mignani. Se non lo credete a lui che è l'accusato, credetelo al Mignani che è il testimone giurato dell'accusa. Ora come l'ombra nel Macbeth così questo testimone verrebbe con spaventosa visione a turbare i sonni di quel giudice che non avesse abbastanza apprezzata la sua testimonianza! La loro innocenza si prova anche da ciò, che tutt'e due hanno sin qui sempre atteso a vivere onestamente e con le loro fatiche; e mentre chi ha commesso questo furto oggi si trova certamente libero, e può vivere e gavazzare alle spese altrui, costoro invece che nulla possiedono, ai quali nulla si è trovato, e che come eran prima ancor oggi son poveri, da più mesi stanno in prigione, e più vi starebbero, se non sperassero di trovare la vostra giustizia favorevole a questa loro povertà, dopo che la loro povertà fu trovata (e se ne potrà ancor dubitare?) netta d'ogni macchia dalla vostra giustizia.

ESITO DEL GIUDIZIO.

Bologna 26 ottobre 1856. Fu sfavorevole per Giuseppe Serra dichiarato colpevole di furto qualificato di scudi tremilaquattrocentosettantanove e baiocchi cinquantuno, anche con la qualità gravante di famulato, e perciò condannato a quindici anni di galera, pena che non espiò perchè venne in breve graziato. Fu favorevole per Antonio Baraldi, in quanto la causa per lui fu rinviata a sei mesi per più ampie informazioni, le quali non ottenutesi venne poi dimesso per non essere abbastanza provata la sua colpevolezza.

Le cause indiziarie non sono meno pericolose ai giudici che ai giurati, talora potendo essere giudicate meno bene da chi abbonda di scienza che da chi è solo sufficiente di senno naturale. Da ciò bene s'infersce che sono quelle che più accostano tra loro queste due diverse specie di giudizi. La procedura poi orale e pubblica, come in ogni altro genere di cause, così in queste facendo acquistare alla mente ed agli occhi dei giudici un più vasto campo, necessariamente vi deve provar meglio che non la procedura secreta e scritta.

V.

DIFESA DI DOMENICO MALDINI IMPUTATO DEI DELITTI
DI FALSO E DI BANCAROTTA FRODOLENTE AVANTI IL
TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE DI PRIMA ISTANZA
IN BOLOGNA.

Era un giorno funesto per Domenico Maldini mio difeso, il giorno trentun marzo dell'anno milleottocentocinquantadue! Uno di quei giorni che bastano soli nella vita a perdere ogni più lieta memoria del passato, ad avvelenare ogni idea del presente, a spaventare dell'avvenire, a consumare insomma non una sola ma molte esistenze in un sol punto! La cagione di un così grave avvenimento merita bene per sè stessa d'essere intesa attentamente, o signori. Lo merita poi sommamente per quello che rispetto ad esso oggi stesso qui si ha a decidere.... Si tratta dell'onore di un uomo; e che cosa ha un uomo che più gli debba premere dell'onore? In questo adunque sì nobile affetto del cuore umano se una volta il Maldini è stato

pubblicamente offeso da una sentenza, quando egli era contumace, ora che si è costituito, egli ha speranza, per quest'organo stesso di pubblica autorità, d'essere pubblicamente reintegrato e redento.

Sì, o signori; l'uomo antico rivive ma non si confonde col nuovo, nè per i nuovi schiarimenti che è venuto a porgere, nè per le nuove ragioni con che li viene a sostenere; e la nostra legislazione riservandogli fino al momento che egli ha più desiderato il diritto alla difesa, racchiude e promulga un principio non meno filosofico che venerando. Filosofico, io dissì, perchè conforme alle leggi della retta ragione e della giustizia; venerando, perchè sancito dal tempo, e adottato dalla stessa antica romana legislazione, che in questo diritto non ha lasciato mai cadere prescrizione veruna. Così infatti il giureconsulto Marcellino stabiliva: « *In summa sciendum est nulla temporis prae-scriptione a causae defensione summoveri eum qui requirendus annotatus est.*¹ »

Ma le cause del falso, le cause di bancarotta, per parlar ch' altri ne faccia, non si possono mai far concepire con quella chiarezza, mai far toccare dalla mente del giudice con quella evidenza, se innanzi tratto non si premetta un'esatta e particolarizzata notizia del fatto; per cui in esse principalmente ha luogo a verificarsi il noto aforisma, secondo il quale solo dalla retta e per ogni sua parte adeguata intelligenza del fatto, può nascere la retta applicazione del diritto. Quindi è che sul principio della mia difesa io sento sopra ogni altra cosa il bisogno di venire a questo

¹ Fr. 4 §. 2 D. XLVIII. 17.

racconto, il quale per maggior mia guarentigia e per tranquillità vostra maggiore, io riporterò con le parole stesse di quei testimoni più degni di fede che ivi sono stati esaminati.

Fra questi poi, a mio avviso, sì per l'acutezza della mente, che è una delle più insigni della nostra curia, sì per l'imparzialità del giudizio, poichè per l'amicizia che aveva con *** non può essere sospetto di troppa parzialità verso il Maldini, io credo che sopra tutti meriti la scelta il dottore Giambattista Vecchietti. Io rivolgo adunque la vostra attenzione a quei luoghi del processo scritto dove appunto si trova questo suo esame.¹

« Nel giorno ultimo del mese di marzo milleottocentocinquantadue, » esso dice, « il banchiere Domenico Maldini mi mandò a prendere in tutta fretta, e recatomi da lui mi disse che abbisognava del mio consiglio intorno ad un caso gravissimo in cui egli si ritrovava. In quel giorno egli aveva ricevuto un biglietto dal dottor Filippo Baravelli, in cui lo si rendea avvertito che un tal Bulgarelli venuto in sospetto che certe cambiali di prossima scadenza dategli da esso Maldini portanti alcune accettazioni del marchese Cavriani, ed altre quella del conte Agucchi, fossero false specialmente nelle firme degli accettanti, avea spedito un suo incaricato a Bologna, per assicurarsi della verità, e che andato quegli dal conte Filippo Agucchi e mostrategli le pretese sue firme, il conte aveva dichiarato che erano false. Informato di ciò esso Baravelli per essersi il conte Agucchi recato al suo studio insieme

¹ Volume I, *del falso*, p. f. 395.

all'incaricato del Bulgarelli, e avendo saputo da quello che Bulgarelli pretendeva o una cauzione per l'importo delle cambiali, o di istituire un giudizio di falso contro Maldini che gliele aveva girate, mi aveva mandato a chiamare per raccontarmi questo doloroso accidente. A me disse inoltre il Maldini di aver dichiarato al Baravelli come dichiarava a me stesso, d'aver avuto quelle cambiali dal ***. Conchiuse infine che il Baravelli lo aveva consigliato a partire immediatamente per la Svizzera, che aspettava da me pure un consiglio a norma del quale regalarsi in un così grave emergente. »

Qui seguì poi il Vecchietti soggiungendo altre cose di minore importanza e che io volentieri per brevità tralascio, e conchiude col dire: « che per quello che aveva udito, l'accusa di falso dovendo essere immediatamente diretta contro il Maldini, perchè il nome di *** non figurava punto nelle annunciate cambiali,¹ parendogli troppo grave il caso, e non volendosi addossare il peso d'un tal consiglio, lo indirizzò al dottor Tabanelli perchè egli in sua vece lo consigliasse. »

Così termina il racconto del Vecchietti che forma come il punto di contatto fra il colloquio che il Maldini avea avuto prima col Baravelli, e si raggruppa poscia con quello che ebbe col dottor Tabanelli, a cui il Vecchietti lo aveva indirizzato. Quando adunque io vi avrò riferito nella loro sentenza questi altri due colloqui, vi avrò spedito tutte le parti che riguardano questo fatto, quanto al titolo del falso.

¹ P. f. 400.

Depone adunque il Baravelli sotto giuramento,¹ che la mattina di quel tremendo giorno, dopo che egli ebbe scritto a Maldini una lettera perchè si recasse al suo studio, il Maldini stesso fu da lui, e all'udire che le cambiali che aveva negoziate nelle firme Agucchi erano impugnate di falso, prese dapprima la cosa in ischerzo, dicendo, che avendo avute quelle cambiali da ***, non aveva neppure un dubbio di falsificazione; ma quando udì, che il falso sussisteva veramente, diede in uno scroscio di pianto, gridando d'essere sacrificato da ***.² Al Tabanelli poi avvisato per lettera dal Maldini (la qual lettera si trova negli atti) di recarsi subito da lui, il Maldini narrò dapprima il fatto di quei falsi, sacramentando che egli nulla ne sapea, perchè avea dato sempre il valore corrispondente a *** per tutte quelle cambiali che ne avea ricevute, e poi gli soggiunse l'impotenza sua a garantirle entro ventiquattro ore, come pretendeva l'incaricato del Bulgarelli, perchè nel momento, appena appena avrebbe potuto obbligarsi per circa un migliaio di scudi.

Le quali cose avendo udite il Tabanelli non potè dargli altro consiglio che di ritirarsi subito dal suo banco, e scongiurare così il pericolo a cui lo esponeva un'accusa di falso, contro la quale egli allora non avrebbe avuto alcun riparo o schermo; (o almeno così credeva il Tabanelli). Intanto si sarebbe aspettato una lettera da Roma di ***, il quale solo poteva additare il bandolo di questa matassa così scomposta ed arruffata.³

¹ P. f. 756.

² F. 737 e 738.

³ Processo di bancarotta p. 205 e t.

Come poi il Maldini seguisse il consiglio del Tabanelli, si assentasse dal suo negozio e chiudesse così quel tremendo giorno di marzo milleottocentocinquantadue, nessuno lo narra con maggiore evidenza che Alessandro Capelli uffiziale di banco dello stesso Maldini. Egli adunque ci fa sapere che Maldini costretto dalla necessità ma non senza lagrime, licenziandosi dal suo banco e da quel ministero con il quale aveva passato tutta la sua vita, chiamò lui stesso il Capelli, e consegnatogli da quaranta in cinquanta scudi, i soli che egli allora possedesse, tranne un bono di cinquanta scudi, che si trovò nella sua cassa, rimastogli accidentalmente confuso fra le sue carte, come afferma lo stesso Capelli, gli ingiunse con questi di provvedere alle spese di posta e dogana. Gli mostrò ancora un libro di forma privata che racchiudeva i conti correnti fra lui e ***, dicendogli che questo libro egli lasciava al suo mandatario dottor Tabanelli, per norma delle sue incombenze. Egli dichiarò infine che era stato persuaso e consigliato dal dottor Tabanelli ad allontanarsi finchè non si fossero chiarite le cose a sua giustificazione.

Ma l'allontanamento di lui, segue dicendo il Capelli, provocò quanto meno si attendeva, cioè subito il giorno dopo, l'apertura del suo fallimento; senza che il poveretto avesse avuto il tempo per aspettare da *** alcuna notizia intorno quelle famose cambiali Agucchi, le quali non solo lo sobbarcarono all'imputazione del falso, ma divennero anche la causa del suo fallimento.¹ E non cominciando la fortuna mai per poco quando si

¹ Esame del Capelli processo di bancarotta f. 192 e t.

prende a scherno un qualcuno, quasi tutto questo fosse un nulla, venne ad accrescere peso alla sua sventura lo stesso ***. Questi che dovea esser de' primi a giustificarlo, per una ragione troppo facile a capirsi, si schierò anch'egli nel numero de' suoi nemici, e da Roma scrisse in modo da lasciar travedere che Maldini fosse stato veramente l'autore di que' falsi. Maldini adunque, perduta anche questa speranza, dopo alquanti giorni si riparò in Toscana, lasciando in quella vece come suo rappresentante e mandatario il dottor Antonio Tabanelli.

Qui cessa il fatto, o signori: fatto che ha dato origine, come avete udito, a due separati titoli di colpevolezza contro il Maldini, il titolo cioè di falso e il titolo di bancarotta, tutt'e due giudicati già quando il Maldini era assente, tutt'e due nuovamente da giudicarsi ora che esso si è costituito.

Nè io entrando subito a parlare di questo primo titolo, cioè del falso, cogli argomenti che sono sopraggiunti a favor del Maldini dopo che si è costituito, imprenderò a confutare la sentenza contumaciale di condanna; sia perchè questa parte è stata egregiamente trattata, per ciò che riguarda il fatto, dal signor Bonetti giudice processante nel suo rapporto che si legge nel Ristretto fiscale, sebbene il Procuratore della pubblica ragione non abbia mostrato di tenerne gran conto nelle sue conclusioni, sia perchè il fine che io mi propongo non è tanto quello di escludere gli argomenti di colpabilità della sentenza contro Maldini, quanto ritenuta questa esclusione come dimostrata all'evidenza dal giudice processante nel suo rapporto, di addurre quegli argomenti che includono e comprovano

la innocenza di Maldini, e si trovano sparsi in questo voluminoso processo del falso.

Ma perchè, si dirà forse da taluno di voi, Maldini deve essere dichiarato innocente? perchè non deve bastargli che non consti della sua colpabilità? La ragione è troppo chiara, o signori: esso deve essere dichiarato innocente, perchè la sua innocenza si prova.

Permettetemi adunque che venendo qui subito a dimostrarvi il mio assunto, io vi premetta in breve quella parte della teorica delle prove, la quale benchè semplice ed elementare, pure ha una tale attinenza con quello che son per dire, che non può essere da me trascurata. Essa è come la stella polare degli antichi navigatori, o la bussola ed il teodolite dei moderni: per essa la mia dimostrazione procederà più ordinata, e per conseguenza più spedita e più breve.

L' Hüber, al dire del professor Giuseppe Ceneri, che un tempo mi sovvenne della sua compagnia, dalla quale tutto anche ora riconosce qualchesia negli studi legali il mio basso ingegno, l' Hüber, che al dire di questo sovrano Espositore delle pandette, meglio di tutti ha trattato così fatta materia, « distingue le prove principalmente in due specie: artificiali od entecne, come dicono i greci, ed inartificiali od atecne. Le artificiali sono quelle che si desumono da una qualche circostanza mediante il raziocinio. Inartificiali sono quelle che risultano da un qualche fatto senza bisogno di discorso od argomentazione. Le prove artificiali che anche si chiamano oblique, o hanno una connessione verosimile con ciò che vuole provarsi, e allora appartengono alla classe delle presunzioni, o hanno una connessione necessaria, e allora diconsi apodittiche. »

Ora se qualcuno mai si pensasse che quando io dico che l'innocenza del Maldini si prova, io intendessi parlare della seconda maniera di prove, cioè delle prove inartificiali o dirette, come sarebbero o una prova scritta o una prova testimoniale, se qualcuno, dico, aspettasse questo da me, io non avrei forse materia dal processo per soddisfare a questo suo desiderio. Il motivo perchè io dico che forse non avrei materia dal processo per soddisfare a questo suo desiderio, lo saprete più avanti; per ora mi basti che conosciate che il mio ragionamento non perde la sua forza per questo che io debbo qui aver ricorso soltanto a prove artificiali, poichè il convincimento si ottiene ugualmente da esse quando sono apodittiche, cioè quando hanno una connessione necessaria con quello che vuole provarsi, come si otterrebbe dalle prove dirette, ossia da quelle che risultano da un qualche fatto senza bisogno di discorso od argomentazioni.

Posta questa teorica veniamo subito alla sua applicazione; giacchè incominciando a dir delle cose che stanno a favore di Maldini, io primieramente vi farò notare che mille particolarità, mille congetture, mille indizi, per chi considera attentamente questo fatto, spianano e lastricano in certo modo la via alle prove apodittiche della sua innocenza. Osservate di grazia sin dal principio della famosa scoperta di queste cambiali il suo portamento. Vedete s' egli ha il sembiante della innocenza o della colpa, della sventura o del delitto.

Semplici come la verità, commoventi come il fatto che gli diede origine, sono i modi coi quali il Maldini volle convincere il Baravelli (come difatti lo convinse)

ch'egli era innocente! Leggete l'esame del Baravelli che si trova, come io vi diceva, in processo, e voi stessi sarete persuasi di questa verità, o signori. E chi è che non veda che se Maldini fosse stato sciente di quelle falsità non avrebbe certamente, come narra esso Baravelli, presa dapprima quella notizia in ridere ma l'avrebbe presa sul serio? Se fosse stato d'accordo col *** forse non sarebbe stato più assegnato nelle sue risposte, o non si sarebbe mostrato provvisto di un qualche momentaneo stratagemma per non arrischiare sè stesso e *** a un tratto? Non è certamente mai stato uso de' complici di manifestare così a prima giunta e tradire i loro compagni! E poi come si spiega la ripugnanza e la contrarietà ch'egli sentì a seguire il consiglio del dottor Baravelli, che gli addittava come unico luogo di scampo, la Svizzera? Come si spiega la ricerca che fece dipoi del dottor Giambattista Vecchietti, per discuter di nuovo con lui sopra questo fatto? C'era appena tempo di fuggire e non di discutere, se Maldini avesse potuto veramente immaginarsi in cuor suo come stavan le cose.

E che dite, o signori, della lettera scritta da Maldini al dottor Tabanelli dopo il colloquio avuto col dottor Vecchietti? Poteva egli manifestare con più indignazione l'orrore che sentiva per l'accusa di falsario, e dichiarare nello stesso tempo con più forza la propria innocenza? « Salvami, egli scriveva, dall'infamia di falsario perchè protesto a Dio di non esserlo! » Paragonatela con quella che *** scrive al dottor Vecchietti da Roma a catastrofe conosciuta, e vedrete l'immensa diversità che corre fra questi due autografi! Scoretela coll'occhio, e sarete tosto accorti che in

quella non solo vi balena la chiarezza del concetto, ma vi si trova una lotta di sentimenti l'uno opposto all'altro. Abbiatene una prova in questi pochi incisi che v'arreco come per saggio. Così egli parla da Roma al dottor Giambattista Vecchietti. — « Quali sentimenti io provo mentre ti scrivo, non so davvero ripetertelo! » Oh che davvero opprimevano troppo la sua coscienza per poterli ripetere! « Pure, » egli soggiunge, « in mezzo a tutto ciò mi prevale la compassione! » Era questa compassione un titolo atto nel *** a chiarir la sua innocenza, o non piuttosto a far trapelare il suo rimorso? Ma qui appunto era il difficile, lo spiegare cioè la causa di questa compassione, ed il *** non sapendo far di meglio, l'attinge dai fonti dell'aritmetica, e dice: « credere che Maldini facesse di tutto per sostenersi, e fra molte illusioni, conteggiando, siasi spinto a mal fare, e a cadere sperando ogni di di risorgere.¹ » Curioso in vero che le illusioni ed il troppo far di conto debbano spingere un uomo a delinquere! Come di questa, così dite di altre lettere che il *** ebbe in quei giorni la sventura di scrivere ad altri suoi amici di Bologna, e di cui esiste in processo la sua protesta contro il fattone abuso. In esse mentre da un canto vuol seusarsi, dall'altro s'accusa, ed il balsamo che vuol recare alle piaghe non fa che produrre il contrario effetto, quello cioè di renderle più velenose e mortali. Ma non così il Maldini, che non solo si mantenne sempre chiaro, ma uguale ancora e costante nel suo primo detto; non cercò ambagi, non si avviluppò in contraddizioni, e

¹ P. f. 406.

quelle ragioni stesse che da prima espose al dottor Baravelli, al dottor Vecchietti e al dottor Tabanelli, per nulla cambiano nella loro sostanza da ciò che ora udite da me in questo dibattimento. La qual unità di linguaggio serbata costantemente dal Maldini per tutto il processo, serve a mio avviso maravigliosamente a stabilire se non il più forte, certo l'indizio più bello della sua innocenza.

Ma veniamo ad argomenti di maggior considerazione.

Maldini in quattro luoghi della sentenza contumaciale del falso, che corrispondono ad altrettanti separati fatti di falsificazioni compresi nel terzo, nel quinto, nel nono e nel decimo titolo di detta sentenza, è stato condannato quanto al titolo nono e al decimo colla sola complicità di Tarroni, quanto poi al terzo e al quinto titolo con quella di Tarroni insieme e del ***, senza che si possa capire, al dire dello stesso *** il quale ha dichiarato sè colpevole di tutti i falsi e Maldini innocente, la causa di questa distinzione fatta dal tribunale.

Il Tarroni che è stato la mano esecutrice di questi falsi e di tutti gli altri appartenenti al ***, ha confessato fuor di giudizio per ordine di chi si è indotto a un simile delitto. Nè l'ha confessato ad una sola, ma a più persone, e fra l'altre al dottor Giambattista Vecchietti, secondo che egli depone in altro suo esame, che io riporterò ne' suoi punti principali, come un'appendice di quello che v'ho già riferito: « Nel giorno due d'aprile (che vuol dire due giorni dopo la disgrazia di Maldini) trovandomi nel mio studio, giunse a me tutto angustiato Giuseppe Tarroni scrittore del *** e

mi raccontò che egli era stato chiamato nello stesso giorno dal dottor Franchi Segretario di Polizia, il quale gli aveva chiesto ragione della falsificazione della sua firma, che vedevasi in una cambiale posseduta da questa banca succursale scritta tutta di pugno di esso Tarroni. Al Franchi avea confessato il Tarroni d'aver falsificato tanto la firma di lui stesso, quanto la firma di parecchi altri in altre cambiali d'ordine del suo principale.... Qui poi non taccio (soggiunge sempre lo stesso dottor Vecchietti) d'aver pregato il Franchi ad usare la più possibile commiserazione verso il Tarroni che in quel momento giudicai vittima del bisogno e delle maniere dispotiche del ***.¹ » In questo secondo esame del dottor Vecchietti due cose sono degne d'osservazione: la confessione stragiudiziale del Tarroni in *caput proprium*, come si dice nel linguaggio del foro, e in *caput del correo* ***; e la pittura che fa in iscorcio il Vecchietti del correo medesimo, accennando alle sue maniere dispotiche.

Questa stessa confessione stragiudiziale è stata dal Tarroni ripetuta al Franchi, al Rizzoli, al Bignami, al Masini, un sottosopra con le medesime parole con le quali va in ispecie a gravare la falsificazione di parecchie firme eseguite sempre per ordine del ***. Ora l'aver il Tarroni manifestato come autor principale di que' falsi il *** e tacito del Maldini, è segno evidente che quest'ultimo per nulla v'entrava; giacchè egli è certo che se il Maldini vi fosse entrato, il Tarroni, che per sgravar sè medesimo si sarebbe trovato nel duro bivio di dover avventurare o l'uno o

¹ P. f. 456.

l'altro di questi due uomini, certamente non avrebbe esitato un momento a far cadere la scelta sopra il Maldini già fuggiasco dal suo banco e già contumace, piuttosto che sul *** suo principale, e che si trovava ancor tranquillo e salvo in Roma.

Esiste anche un'ultima e più speciale confessione che lo stesso Tarroni, prima di partir da Bologna fece col Galli suo collega e copista anch'egli del ***, che è anche più favorevole al Maldini che non furono le prime; poichè per essa si ha luogo a comprendere che non solo il Maldini non entrava per nulla nel fatto dei falsi, ma neppure ne poteva avere la scienza od il presentimento. A questa confessione io assegno un posto speciale anche per la ragione che se in quella prima il Tarroni potè esser spinto quasi per forza a parlare dalle rimostranze e dalle minaccie di quelle persone (ed in ispecie del Franchi) alle quali egli avea falsificato la firma; questa ultima confessione invece fu fatta da lui ad un suo amico e senza che alcuno ve lo costringesse; onde se quelle si posson credere originate dal timore, questa invece non v'ha dubbio che non sia stato l'effetto della confidenza e dell'amicizia, e come tale per la sua spontaneità e naturalezza non meriti anche una fede maggiore.

Essa poi è del tenore seguente: riferisce il Galli,¹ che Tarroni gli confidò d'aver falsificato per ordine del *** parecchie firme ed in ispecie le firme del conte Agucchi e dei signori Bersani e Rossi che erano per l'appunto quelle, delle quali si è preteso consapevole e reo anche il Maldini. Fu un bel guadagno pel giudice

¹ P. f. 650

processante in quel tempo che pendeva la procedura anche contro il ***, questa rivelazione del Galli, e colse da ciò il destro per un'altra domanda non meno importante e stringente, che fu questa: « Vi avrebbe detto il Tarroni o sapreste del rimanente, che alcun altro oltre esso ***, fosse a parte del secreto di quelle falsificazioni? » Udiste, o signori? non si domanda mica qui se alcun altro fosse a parte di quelle falsificazioni, ma del secreto di quelle falsificazioni. Sentite ora dalla risposta del Galli, se si può immaginare cosa più favorevole al Maldini! Rispose: « egli non nominò alcuno, nè io lo so d'altra parte. Ripeto che stando alla pubblica voce anche il Maldini ne sarebbe estraneo, e potrei credere che ciò fosse veramente; giacchè il Tarroni non lo nominò di guisa alcuna. Tengo per fermo che se il Maldini fosse stato a parte del secreto, ne lo avrebbe nominato stante la circostanza molto acconcia per farlo.¹ » Questa deposizione del Galli è confermata anche da Scipione Goldini per averla udita dal Galli stesso.²

Nè differente dal giudizio di costoro era quello della opinion pubblica di quei giorni a Bologna. Fra le molte testimonianze che su questo proposito potrei recarvi innanzi col mezzo di questo voluminoso processo, io per brevità mi atterrò a sole due. Una è di quel Francesco Rossi, la cui firma falsificata, dalla contumaciale sentenza è stata anche apposta al Maldini, e per essa condannato. Ora dice il Rossi: « di fatto proprio nulla so, ma la pubblica voce assicura che la mia ed altre

¹ P. f. 653.

² Vol. IV, p. f. 1108.

firme sieno state falsificate d'ordine del *** da un suo copista di nome Giuseppe non so de' quali.¹ » L'altro testimone di cui io vi narro, è lo stesso cognato del ***, che non ha difficoltà a dire in processo: « che il nome del Tarroni si associava a quello del cognato per quei falsi; » e tace del Maldini.² Che cosa adunque si può desiderare di più per credere che Maldini non potesse esser consapevole nè del delitto nè della scienza del delitto, quando persone congiunte al *** coi vincoli potentissimi della parentela come suo cognato, dell'amicizia, come il Rossi e gli altri di cui egli aveva fatto falsificare le firme, dell'interesse insieme e della soggezione come il Tarroni e il Galli suoi copisti, convengono tutti per dichiarare lui col Tarroni autore dei falsi, senza far alcuna menzione del Maldini, anzi questi ultimi due, il Tarroni cioè ed il Galli, discorrendone in modo da tenere esclusa in Maldini di questa scienza perfino la possibilità.

Ma che c'era bisogno della confessione del Tarroni quando il fatto parla per sè stesso? Da chi provenissero quelle cambiali con le false firme Agucchi non è più un secreto, da che è venuto in potere del fisco quel libro che il Maldini prima di partire consegnò al Tabanelli, che, qual che si fosse la cagione, trascurò poi di fare questa consegna al Lippi sindaco del fallimento.

Ma se è stato un gran vantaggio per la difesa di Maldini il poter far conoscere per mezzo di quel libro la provenienza di queste e di altre cambiali da ***, non

¹ P. f. 731.

² Vol. III, p. f. 1030.

è ora men giovevole intendere il modo col quale il Maldini pieno di buona fede dall'uomo suddetto le ricevè. Eccovelo dunque chiaramente esposto con le parole di un certo Calzolari, altro ministro del suo banco. « Nel giorno ventidue marzo » egli dice « essendomi recato dalla dogana al banco del mio principale dottor Maldini, il medesimo in tutta fretta fece stillare in parte a me, e in parte a suo nipote Augusto Guattari otto o dieci cambiali, salvo il preciso, ma certo per l'intera somma di venticinquemila lire austriache, pagabili in Milano senza rammontare ora il domicilio, e neppure la data di scadenza. Improntate che furono tali cambiali, il signor Maldini le sottoscrisse in qualità di traente, dietro di che sigillatele in mia presenza ebbe a consegnare a me il plico diretto con non so quale accompagnatura al signor ***, dicendo che in tutta fretta lo portassi al detto signor *** perchè urgendo che fossero firmate come accettante dal conte Filippo Agucchi, della cui sottoscrizione erasi esso incaricato, nella lettera lo ufficiava a farlo subito, tanto più che esso signor *** era in procinto di partire per Roma.¹ »

Dopo questo racconto chi è che non vegga che il Maldini non poteva avere il più piccolo dubbio che quelle firme non fossero veramente del signor conte Agucchi, quando senza questo non si spiega il motivo per lo quale egli si desse tanta premura di mandarle subito al ***, perchè le facesse firmare dal signor conte Agucchi, quando non era ancora venuto il giorno della loro rinnovazione? Egli adunque fece questo perchè sapendo che il *** stava per partire alla volta di Roma,

¹ P. f. 416, all. 6.

le avesse avute in tempo per mandarle al conte Agucchi a firmare, e poscia riavutele dal conte Agucchi le avesse potuto rimandare al suo banco già firmate, come infatti avvenne. Chi non vede quest'intenzione del Maldini nel fatto che sopra vi ho riferito, bisogna che la natura gli abbia dato un intelletto diverso da quello di tutti gli altri uomini, aggiungendo che questo intelletto glielo abbia fornito d'una logica tutta sua propria e particolare.

Infatti come si può conciliare questa fretta del Maldini, col sospetto che egli avesse potuto nutrire che quelle firme non fossero già del conte Agucchi, ma fossero invece una imitazione, o una falsificazione ordita dal *** ed eseguita dal Tarroni? Che bisogno vi sarebbe stato allora di tutta quella sollecitudine, quando sapendo l'autor vero di quelle firme essere il Tarroni, il quale rimaneva a Bologna, avrebbe avuto con costui tutto il mezzo possibile per fargliele firmare a suo bell'agio? Ma come poteva immaginarsi questo il povero Maldini? poteva mai sospettare che le cambiali che egli altre volte aveva date al *** con la firma vera del conte Calcagnini, che son quelle appunto comprese nel terzo e nel nono titolo di condanna contro il Maldini stesso, per facilitarne l'esito con la Cassa di Risparmio e con la Banca succursale, il *** potesse o volesse viziarle di falso coi nomi supposti del Rossi che era un cliente di lui, e d'un altro signore che era suo suocero? Poteva sospettare che queste stesse firme Agucchi fossero false egli che sapeva d'avergliene date in contrapposto altrettante vere del conte Calcagnini?

Il *** che con la più grande disinvoltura del mondo gli scriveva: « che il buon Agucchi non aveva difficoltà

a firmare, che l'impegno della firma del Rossi se l'assumeva egli,¹ » ed altrettali cose che certamente hanno l'aria di far credere e pensare a tutt'altro, anzi che alla possibilità d'una frode e d'un inganno simile a quello che gli tese, qual dubbio potea mai far nascere in Maldini sopra la sincerità di tali asserzioni? Sì, o signori, la buona fede di Maldini è resa tanto più chiara ed aperta quanto più son messi in luce l'accortezza e lo scaltrimento della parte contraria. Infatti chi considera come Maldini non solo non aveva alcuna intimità o amicizia col suocero del ***, col signor Rossi e col signor conte Agucchi, ma neppure ne aveva la benchè menoma conoscenza, s'avvede subito che buon gioco ne doveva trarre l'altro che si serviva a bella posta del nome e delle firme di queste persone per mezzo delle quali sarebbe stato difficile, per non dire impossibile, al Maldini di scoprire il suo inganno.

Nè il *** usava col Maldini di quest'accortezza quando si trattava solo di fargli credere d'essere il padrone di queste ed altre firme, ma di continuo gli teneva gli occhi addosso perchè l'altro non potesse mai avvedersi del tratto che gli usava. Così il *** avendo saputo che una sua cambiale da lui stesso girata al signor Monghini di Firenze con la falsa firma — Cesare Rosini — agente del principe Herculani, era per trasmissione capitata nelle mani del Maldini, prevedendo il pericolo che Maldini la spenda in piazza e il vizio di essa si palesi, scrive a quest'ultimo una lettera, dove simulando riguardi al principe Herculani,

¹ P. f. 480 r. al lib. 6.

gli si raccomanda di non usare del recapito che con molta prudenza.¹ Avrebbe fatto lo stesso se fosse stato d'accordo col Maldini, oppure se non gli fosse stato a cuore che da Maldini non si traspirasse neppur il più piccolo sentore di questo secreto? Non gli avrebbe scritto, o meglio non sarebbe piuttosto corso dal Maldini stesso a dirgli che quella firma era una scusa, che era uno di que' falsi a lui noti, che era una prova della propria e della sua reità?

Si crederà forse dal fisco d'indebolire queste ragioni (quanto cioè alla pretesa impossibilità del Maldini ad avere neppure un sentore dell'esistenza di quei falsi che erano opera tutta del *** e del Tarroni) e che esse debbano venire meno affatto quando si conoscerà l'intrinsichezza e l'amicizia che passarono fra lo stesso *** ed il Maldini?

Ma l'amicizia del *** col Maldini non deve esser posta fra quelle amicizie che corrono fra uguali, ma bensì fra quelle che si riscontrano sovente fra uomini d'uno spirito elevato con altri che sono a loro di gran lunga inferiori. La venerazione che il Maldini aveva per il *** era tanta che più non l'ha un figliuolo verso il proprio padre. Tale poi la fiducia verso di lui che si prestava ciecamente ad ogni suo volere, come testimonia deplorandola, lo stesso signor Pietro Lippi sindaco del fallimento e testimone fiscale, e come lo fa palese la stessa loro corrispondenza epistolare, la quale si conserva in processo. Il *** per contrario voleva dominar tutti e non conosceva che il comando. Se non lo credete a me, credetelo al dottor Vecchietti, che non ha

¹ P. f. 165 all. B.

difficoltà a dichiarare lo stesso Tarroni vittima delle sue maniere dispotiche.¹ E poniamo che non vi fossero altri argomenti in questo proposito, non basta forse il sapere che egli era da natura così disposto per credere che obbedendo alla sua naturale inclinazione, non si sarebbe mai piegato a far una confidenza simile con un suo amico come il Maldini? Quel *** di maniere così dispotiche, come lo descrive il dottor Vecchietti, che fino a quando si trattò di persuadere il Tarroni a vergare di falso le prime firme, se non gli parlò latino, come il padre Cristoforo del Manzoni² per tranquillizzare la coscienza di quel sagrestano che non trovava conveniente far entrare di notte una giovane in chiesa, tuttavia lo colse abbastanza improvviso per inculcargli con una morale di nuovo conio «che a far ciò non v'era niente di male perchè quelle cambiali andavano in deposito» come ha riferito il dottor Vecchietti per confessione dello stesso Tarroni.³

Ma si dirà: il *** scrivendo al Maldini gli parlava pure d'una pessima figura, d'una rovina inevitabile che si vedeva soprastare, di una disperazione condotta al punto da desiderare la morte piuttosto che vivere in quel modo, e gli faceva far molte altre riflessioni di questo genere. Ah sì! quasi che queste ed altre parole non si trovassero appunto in quella lettera stessa nella quale esso rimproverava al Maldini di non avergli mandato trecento scudi per Agucchi (cioè per conto di esposizioni non vere); e dove a conto di

¹ P. f. 456.

² Cap. VIII, pag. 159.

³ P. f. 456.

quelle false firme che gli mandava chiedeva le cambiali del conte Calcagnini, e per soprappiù della somma, una lettera obbligatoria a nome e per conto del suddetto conte Agucchi che si fingeva che avesse firmato.

Si ricorrerà forse ad un movente d' altro genere vedendo che per escludere l' innocenza del Maldini quello dell' amicizia non fa buona prova, e si dirà che gli interessi dell' uno erano così legati con quelli dell' altro, che essi erano obbligati per sussistere ad aiutarsi scambievolmente senza aver riguardo a mezzi da porsi in uso. Ma adagio, o signori: che Maldini fosse stato legato con il *** per gli interessi della ditta Landi e Roncadelli, io credo se il Maldini stesso fosse qui presente direbbe lui per il primo che era vero: che lo fosse anche allora quando si scopersero quei falsi per quella parte che riguarda la firma che il Maldini avea in certe cambiali dello stralcio della ditta Landi e Roncadelli per la somma di diecimila scudi garantiti già sopra un credito ipotecario del conte Buffoni di Fossombrone, e ancora per ciò che riguarda alcune firme di comodo in cambiali dello stesso *** per circa duemila scudi, come si rileva da quel libro che il Maldini consegnò al dottor Tabanelli e che ora è proprietà del fisco, parimente lui non lo negherebbe; per quella parte poi che il Maldini avesse altri interessi con *** oltre i suddetti è falso, e falsa parimenti la conseguenza che egli dovesse perciò correre qualunque rischio per sostenere ad ogni costo il suo amico. Adunque se Maldini si prestava per il *** era per un senso di gratitudine di quanto egli s' era da principio adoperato per la sua famiglia ed anche per quello che gli prometteva dipoi e per la speranza che aveva che

una volta che il *** avesse potuto rimettere in miglior assetto i suoi affari lo avesse potuto compensare di quei sacrifici che egli così si trovava d' aver fatti e di fare tuttavia per lui. Questo era, o signori, tutto l' interesse che Maldini aveva per sostenerlo, queste tutte le complicatissime e grandiose operazioni, al dire del Lippi, che esistevano fra *** e fra Maldini.

Ma come, si riprenderà, Maldini aveva tanta fiducia in lui, che potendo poi conoscere dalle sue stesse lettere che i suoi affari non andavano prosperamente, non gli nasceva alcun sospetto sulla veracità di quelle firme? Ma dal credere il suo amico minacciato da un fallimento, se non vogliam dire vittima soltanto d' una momentanea apprensione, al crederlo già abbandonato ad un delitto v' è troppo gran salto, nè il Maldini nè altri che fosse stato al suo posto l' avrebbe potuto misurare.

L' aura che godeva ***, i protettori e gli amici che egli spacciava, avrebbero impedito non solo al Maldini ma al più gran pessimista del mondo un simile sospetto. Siamo noi così nuovi delle cose che avvenivano allora a Bologna, che non sappiamo quello che era, quello che vi poteva ***? Come trattandosi d' essere consultato per cose che riguardassero la sua scienza egli era l' oracolo del patriziato più antico non meno che della borghesia la più ricca, del sacerdozio il più ragguardevole, e della più elevata magistratura? Quanta agevolezza, quanta fiducia, quanti privilegi egli godeva da tutte le consorterie d' interessi, da tutte le pubbliche e le private amministrazioni?

Come poteva dubitare Maldini che il suo amico l' ingannasse con queste firme, se la stessa Banca Succursale, se la Cassa di Risparmio che pure molte

e molte cambiali ricevevano dal ***, tanto erano lontane dall'avere di lui il più piccolo sospetto che non solo ricevevano nelle cambiali la sua firma, ma ricevevano ciecamente tutte le firme che esso vi portava? privilegio che godeva egli solo, come ebbe campo a dimostrarlo fra gli altri lo stesso Tomba intendente della Cassa di Risparmio nell'orale dibattimento per la causa di lui, mentre trattandosi di tutti altri le firme non si ricevevano che dalla persona. Ma tant'è, o signori: da circostanze così molteplici, da particolari così minimi, da indizi così chiari e netti spicca e sfoggia l'innocenza del Maldini, che il persistere più oltre a impugnarla sarebbe lo stesso che voler negare la luce del giorno, la realtà delle cose, la persuasione della verità.

Ed eccoci come vi diceva, giunti finalmente con la nostra difesa a quel punto, dove la prova dell'innocenza del Maldini che per desumersi dal discorso della mente per maggior chiarezza mi compiacqui, seguendo l'Hüber, designarvi col nome di artificiale, mediante appunto il raziocinio è salita a quel grado che di presuntiva si è fatta apodittica, tale cioè per cui è dovuto sorgere a poco a poco nella mente vostra quella certezza medesima che vi sarebbe sorta nel primo momento, se invece di prova artificiale ed obliqua si fosse fin da principio potuto recare una prova inartificiale e diretta. Se adunque alcuno osasse ancora dubitare di queste mie ragioni, e perfidiando in prova volesse negarle il suo assenso, oda questo che io son per dire, e poi non sarà certo per colpa mia se malgrado tutto ciò egli non sarà rimasto persuaso e convinto.

Vi sono principalmente tre fatti in questo processo, che o si considerino congiuntamente a tutte quelle

circostanze che sopra vi ho spiegato, o si considerino soltanto in relazione a loro stessi, hanno una connessione necessaria con l'innocenza del Maldini se che senza essa non si possono né intendere né spiegare, e rimangono come a dire effetti senza causa, modi senza sostanza, conseguenze senza antecedente. Il primo fatto si è: che se Maldini avesse potuto prevedere che le firme Agucchi fornitegli dal *** erano false, non le avrebbe cambiate con le vere cambiali del conte Calcagnini regalandogli così per un bel nulla un valore di quattromila e trecento scudi. Il secondo fatto che si trova in parte già accennato nella mia difesa si è, che Maldini non si sarebbe prestato a fare una lettera obbligatoria per Agucchi, nè il *** avrebbe commesso la pazzia di chiedergliela se non era ben certo che in questo modo avrebbe tenuto il Maldini sempre più lontano dallo scoprire questo inganno. Il terzo fatto finalmente consiste nell'aver il *** per ben due volte falsificata la stessa firma del Maldini, come si riscontra in processo e la perizia dei calligrafi lo dimostra, alla qual falsificazione non avrebbe mai avuto ricorso il *** se avesse creduto di potere trovar in Maldini o approvazione o condiscendenza a questo fatto. Per quanto sia esteso il regno dei possibili, il fisco volendo combattere l'innocenza del Maldini anderà sempre a percuotere ed urtare contro lo scoglio di questi tre fatti; e bisognerebbe rifare l'intendimento umano a rovescio per poterli accordare con altro che con l'innocenza del Maldini, la quale, io ripeterò di nuovo, per essi risplende di quella luce medesima alla quale tutti gli uomini fin qui sono sempre stati soliti a riconoscere e ad affermare la verità.

Per chi poi avesse amato anche una prova diretta di questa innocenza io già dichiarai nel principio della mia difesa che non avrei forse avuto mezzo dal processo per contentarlo; nè dissi già che questa prova mi sarebbe mancata assolutamente, poichè anche essa sarebbe esistita se al tribunale fosse piaciuto far giudiziale la confessione del *** che si trova negli atti di questo stesso processo. Egli chiamando Dio in testimonio ha confessato d'aver commesso anche quei falsi, per i quali è stato ingiustamente condannato il Maldini che il *** ha dichiarato innocente. Ma il tribunale ha preferito di non dar valore a questa confessione come fatta da uno che giace sotto il peso di una condanna per la quale si vuol tenere ch'egli non abbia più nulla da perdere. Ma se egli ha perduto i diritti di cittadino, che un giorno potrà anche riacquistare, non ha perduto per questo la dignità d'uomo, la quale non l'abbandonerà finchè la natura lo avrà dotato d'un intelletto per conoscere il bene e d'una volontà per amarlo. Sotto questo rispetto bisogna pur dire che egli abbia anche molto da perdere, se un secondo misfatto lo ha spaventato più del primo, e se ha preferito confessare candidamente la propria colpa piuttosto che calpestare per la seconda volta la delusa innocenza, e calunniare coll'ombra del suo silenzio e delle scuse che si trovano ne' suoi costituti giudiziali la tradita amistà. Egli ha sentito questo dovere di ritrattarsi e l'ha soddisfatto. Questo ci deve bastare per non tenerlo più in concetto di quel triste colpevole che compariva di essere, ma piuttosto di un cittadino infelice, che senza ripudiare l'ingenua confessione de' veri suoi torti, cerca di farseli perdonare con la sua resipiscenza

e con il suo pentimento. Pensando altrimenti, io crederei d'offendere un tal uomo e mostrarmi poco ricordevole dei sacri diritti della sventura! che se mai la difesa del Maldini avesse potuto per questa parte lasciare alcun dubbio, io dichiaro fin d'ora che ciò è stato espressamente contro ogni sua intenzione.

Se adunque la confessione del *** non potrà valere al Maldini come una prova diretta della sua innocenza, ciò sarà stato soltanto perchè il tribunale non l'avrà voluta accettare come tale, non già perchè si possa dire assolutamente che essa fosse mancata. Ad ogni modo avendo i giudici risaputo ancora da *** chi era l'autore di questi falsi, avranno da questa confessione nuovo argomento per pronunziare quello che da quanto si è detto fin qui rimane pienamente dimostrato. Infatti se tutti questi indizi, se tutte queste circostanze che stanno ora a favor del Maldini gli fossero state contro, sareste voi, o signori, rimasti contenti a dichiarare che non consta abbastanza della sua colpevolezza, o non piuttosto lo avreste condannato ad unanimità di suffragi ad espiare la pena del suo misfatto, sicuri di non aver errato coll'appoggio di tanti argomenti, di tante testimonianze, di tante prove? Quello stesso adunque che ieri per un esempio avreste fatto trattandosi di condannare un colpevole, perchè non lo farete oggi che si tratta d'assolvere un innocente? Farei torto alla saggezza vostra, alla vostra umanità se solo per un momento io mi trasportassi col pensiero a dubitare di voi su questo punto. Nell'arringo giudiziale son tanto pochi purtroppo quei giorni in cui un giudice è chiamato ad assolvere, che non deve sembrar vero quando si presenta alcuna di queste rare occasioni d'accorrervi

tosto come ad uno di quegli avvenimenti in cui è dato ai giudici di fare amare anche agli stessi giudicabili la loro giustizia. Quando io penso adunque che voi non avete dato ascolto al rapporto del giudice processante che per mancanza di prove v' invitava a dimettere il Maldini per questo titolo, io sono indotto a credere che per altro non lo abbiate fatto se non per procurarvi oggi voi stessi la soddisfazione di chiararlo innocente!

Chi pensa di voi altrimenti mostra di non intendersene, o quasi di credere che non abbiate mai letto le opere, nè mai consultato gli scritti, nè mai posto mente allo spirito degli antichi giureconsulti di Roma; « generazione d'uomini nuova, ammirabile, intrepida, incorrotta, liberi sotto mostruosa tirannide; dotti e sapienti in molta ignoranza universale; virtuosi e magnanimi in popolo abietto e corrottissimo; conservando in tanta corruzione di monarchia il lin-« guaggio e i costumi dei quiriti liberi; scrivendo con sobrietà e schiettezza greca; pieni di sapienza morale e civile; con diritto e fermo raziocinio, con proprietà esattissima, brevi, acuti, efficaci, mostranti una severa ed elegante maestà.¹ » I seguaci di un tanto senno in tempi di civiltà, nella vita del progresso e sotto una monarchia temperata dal principio religioso, debbono far deporre ogni sinistra predisposizione dell'animo che l'altrui malignità o ignoranza avesse potuto suscitare in contrario. Sbandisca adunque il povero Maldini il suo timore, che sarebbe appunto di credere che voi oggi non curaste di far palese

¹ Giordani. *Opere*. Milano, Buroni e Scotti 1856. Vol. III, pag. 234.

la sua innocenza, quasi che a un uomo che sa d' essere innocente possa o debba solamente bastare di non essere condannato come colpevole!

Veniamo a parlare dell' altro titolo, cioè della bancarotta, dove per la più intera notizia dei fatti giova incominciarne il racconto alquanto dall' alto, il che faremo quanto più brevemente così. La Ditta Landi e Roncadelli dopo centocinquant' anni e più d' esistenza seguendo in ciò la condizione di tutte le cose umane dovè anch' essa vedere arrivare quel giorno, in cui si trovò sulla necessità di sospendere i suoi pagamenti. Il *** che in quel tempo aveva fama di uomo esperto in simili affari e di grandissima attività, oltre l' opinione che aveva, e questa meritata, d' essere di molto ingegno e di molto sapere nelle cose che riguardavano la sua professione, fu creduto la persona più aconcia per affidargli il carico ed il mandato di questa Ditta. Egli infatti fu il mandatario, e si portò da principio con tale una larghezza verso i fratelli Maldini ed ottenne tali vantaggi dai creditori della Ditta medesima, che si credè allora che nessuno fosse stato più a proposito di lui per condurre una simile impresa. La quale essendo già vicina al suo termine, ed essendo stati soddisfatti quasi tutti i creditori, lo stesso *** per far anche terminare più onorevolmente la Ditta suddetta, propose lo stralcio; stralcio di nome ma non di fatto per essere già avvenuto il queto generale di pressochè tutti i creditori, e persuase il mio difeso Domenico Maldini ad assumerlo insieme con lui. Il Maldini tenne l' invito, giacchè come stralciatore sapeva di non ricevere e ritenere a sè alcun pericolo, e di non poter quindi incontrare alcuna obbligazione.

Il *** intanto gli prometteva che sul rimanente delle sostanze della Ditta gli avrebbe dato ottomila scudi, li quali varrebbero per lo suo commercio, con la facoltà a Maldini stesso o d'interessare in esso i due fratelli, o di corrispondere a loro il frutto mercantile per tre quarti della somma che a loro spettava; per cui egli sempre più sentì l'obbligo e la gratitudine sua verso di lui. E già fin da quando egli era il mandatario di questa Ditta, ad istanza sua il Maldini non si riuscì, nè si sarebbe potuto riuscire di mettere il nome suo in diverse cambiali per circa diecimila scudi; tanto più che il *** gli faceva conoscere che pagati tutti i creditori, sarebbe rimasto un attivo ai quattro fratelli Maldini di più di ventimila scudi. Questa sua esposizione seguitò anche a sussistere quando Maldini tornò poi a far parte del numero dei commercianti, benchè l'altro continuamente lo lusingasse che egli quanto prima lo avrebbe da essa liberato. La quale poi infine il *** aveva garantito con vincoli in favore di quelli che avevano la firma di quelle cambiali, sopra il credito ipotecario di diecimila scudi della Ditta Landi e Roncadelli, a carico del conte Buffoni di Fossombrone.

Il Maldini poi non si riprodusse in commercio sopra le antiche rovine della Ditta Landi e Roncadelli, come malignamente insinua il Lippi sindaco del fallimento,¹ ma egli rinacque bensì al commercio il ventisei maggio milleottocentocinquantacinque, offrendo un capitale di scudi circa milleottocentosessanta che gli fu dato parte dalla moglie e parte dal dottor Alessandro Carli suo nipote, fidando sempre sulla promessa degli ottomila

¹ Processo di baucarotta f. 50.

scudi del ***. Se non che dopo il milleottocentoquarantanove, che fu un'epoca funesta a tutti i commercianti particolarmente di seta, il Maldini ebbe anch'egli a soffrire qualche grave perdita in questo traffico. In seguito s'aggiunse al suo danno che contro ogni sua aspettazione il *** non potè adempiere la sua promessa di dargli gli ottomila scudi, nè liberarlo dalle cambiali dello stralcio, impedito a far ciò da vari accidenti che sopravvennero ed in ispecie dal seguente. Col marchese Calcagnini, verso il quale la Ditta Landi e Roncadelli era entrata nelle ragioni di un credito posseduto prima dal signor Gaetano Mazzanti, la Ditta suddetta aveva formato un contratto d'amministrazione di tutto il suo patrimonio sì che in pochi anni questo credito salì alla cospicua somma di sessantaduemila scudi. In seguito la Ditta Landi e Roncadelli credendo di non poter passare i termini di questa somma cambiò il contratto d'amministrazione in un'affittanza. Quest'affittanza tornò gravosa alla Ditta prenominata e sebbene il *** come mandatario avesse potuto venire a patti più convenienti, pure era un tale affare sempre rovinoso e perdente, non tanto per la corrisposta d'affitto quanto per la conduzione di quest'affittanza. Le perdite adunque di quest'affittanza, gli sconti gravosi che doveva pagare sulle somme che bisognavano per condurla, l'assegno mensile che pagava ai quattro fratelli Maldini per il loro sostentamento, l'assegno alla loro madre, le spese del ministero, le spese legali ed altri impegni assorbivano in pochi anni contro la sua prudenza, quel residuo che egli sperava di poter dividere ai Maldini, perchè egli non potè poi mai adempiere quella sua promessa.

In questo mentre anche un altro fatto sopravvenne che costrinse il Maldini ad un sacrificio non veramente di perdita ma di sborsa che egli dovrà fare; e fu che essendo venuto il *** nella determinazione di cedere a Rusconi tutto il rimanente delle sostanze della Ditta compresa anche l'affittanza a fronte delle esposizioni del Rusconi per la Ditta medesima, in alcuna delle quali esistendovi anche la firma dello stesso Maldini e del ***, il Rusconi non avendo potuto pagargli, dovette lo stesso Maldini soddisfarle, come apparisce dall'analisi del suo stato attivo e passivo che egli ha presentato al Tribunale.¹ In seguito poi il Maldini per non veder venir meno di fame i suoi tre fratelli, dal di che il *** fece quella cessione al Rusconi, pagò a loro venti scudi al mese, quanto ad uno fino al giorno della sua disgrazia, quanto agli altri due, pochi mesi prima.

Veniva, è vero, ad alleviarlo la transazione che ebbe luogo il sette dicembre milleottocentocinquanta nello studio del dottor Vecchietti, dove fu convenuto che Rusconi assumeva il pagamento di tremila scudi in diminuzione delle cambiali dello stralcio assunto da *** e da Maldini, ed il *** ne assumeva per due-mila scudi, ed il rimanente (che si riduceva a tremila scudi) doveva stare a carico del Maldini. A tale effetto poi il Rusconi retrocedeva a *** il credito ipotecario di scudi diecimila a carico Buffoni di Fossonbrone, vincolato già a favore di quelli che avevano il loro nome in quelle cambiali, e veniva inoltre il Maldini reintegrato di tutti i pagamenti fatti per Rusconi, e

¹ Quest'analisi presentemente inutile al fatto che allora si trattava si è ommessa come gli altri documenti nella ristampa di questa difesa.

che risultano nella suddetta analisi. Ma a cagione dell'improvvisa disavventura questa transazione non venne poi adempita. Della quale disavventura prima che vi parli anche più distesamente è bene che notiate quest'altro fatto. Il marchese Calcagnini ebbe un giorno a pregare il Maldini a scontargli delle cambiali, il Maldini non credè di ricusarsi, giacchè non si trattava che di scontarle e di pagargli il valore, spegnendo quelle cambiali con la rinnovazione di altrettante, che il suddetto marchese rilasciava poi al Maldini, all'avvicinarsi della scadenza. Operazione che lasciava un discreto lucro al Maldini.

Tutte queste cose io vi ho voluto premettere con questa narrazione, perchè teniate ben separati nella mente vostra questi fatti; sicchè quando io verrò poi a parlarvi delle imputazioni che si danno in questa causa al Maldini, giova che fin da questo momento abbiate appreso a distinguere, che altra cosa sono li diecimila scudi di cambiali dello stralcio della Ditta Landi e Roncadelli garantiti su quel credito verso Buffoni, in cui Maldini, per compiacere il *** aveva posta la sua firma anche prima di rimettersi in commercio; altra cosa le cambiali Calcagnini che Maldini scontava per lui; altra cosa infine il suo vero commercio di banca, di seta e di spedizioni. Premesse queste cose come quelle che meglio gioveranno a chiarire questo secondo titolo imputato allo stesso Maldini, veniamo ora a parlare del fatto stesso che ha dato origine a questa imputazione.

La bancarotta prevista e punita dal nostro codice commerciale, chi non lo sa? è quella condizione del fallimento per la quale il fallito o per ignoranza o per

malizia si rende insufficiente a pagare i propri debiti.¹ La prima ricerca adunque che noi faremo sarà quella d'indagare la causa di questo fallimento per meglio apprenderne poscia la qualità. Il fallimento del Maldini, è cosa tanto nota che non è bisogno che io vi spenda su parole per dimostrarlo, fu l'effetto della scoperta di quelle cambiali false che provennero dal ***, e che in tutta buona fede Maldini girò al Bulgarelli, sopra le quali il Bulgarelli nello spazio di ventiquattro ore pretese da lui una garanzia, che non potendosi prestare in così breve spazio, il Maldini dovrà subito partire per consiglio dello stesso dottor Tabanelli, che allora non vide altro riparo per scamparlo da un'accusa di falso che già s'apprestava ad intentargli il Bulgarelli. Parrà cosa incredibile ma pure è vero; il dottor Tabanelli non seppe o non volle ritorcere quell'accusa contro chi avea date al Maldini quelle cambiali, cioè contro il ***, e così impedire non solo la partenza del Maldini ma la sua intera rovina. Tutto il processo è concorde in far conoscere ed avvisare questo fatto, e cioè che il fallimento del Maldini non fu che la conseguenza della scoperta di quei falsi, che non fu preparato, che il Maldini non lo potè prevedere, ciò che torna al dire che non fu l'effetto della sua volontà

¹ «..... Sorse l'usanza in Italia, e specialmente nella città di Firenze, di rompere in sul pubblico mercato il banco del commerciante insolvente, affinchè a tutti fosse noto lo stato suo d'interdizione dalla pubblica mercatura.

Donne il nome di *banca-rotta* dato alla decozione del commerciante. — Questo nome passò di poi nella maggior parte delle lingue, nelle quali tutte oggidi conservasi. » *Della Bancarotta per l'avvocato Edoardo Bosio.*

ma del puro caso o meglio della sventura per cui egli fu vittima di colpa non sua.

Lo stesso Lippi sindaco del fallimento, testimone e parte tutta fiscale lo dice ne'suoi vari rapporti e ne'suoi esami, dove è stato interpellato sulla causa di questo fallimento. Lo ripete il perito giudiziale, il Barzocchini nel suo esame giurato.¹ Ai rapporti poi ed esami del Lippi corrispondono altre sue dichiarazioni e manifestazioni in ordine ad altri fatti. Lo dichiara il dottor Tabanelli rappresentante del Maldini;² lo sanziona evidentemente il Capelli con queste parole: « È certo che il Maldini nel momento almeno non pensava neppur remotamente di dover cadere; fu in sostanza l'affare delle cambiali che di un colpo distrusse il suo edifizio commerciale.³ » L'essersi scoperto quelle cambiali false Agucchi, e la minaccia del Bulgarelli d'accusare di quel falso il Maldini fu adunque la cagione del suo fallimento e insieme della sua partenza da Bologna. La qual semplice partenza o lontananza, senza che io l'avvisi più espressamente. son certo che non la confonderete con la latitanza ed assenza; poichè latitante ed assente dicesi solo colui che ignorasi dove sia, e che non lasciò alcun rappresentante; come chiaro apparisce dalla sentenza del giureconsulto Paolo che dice: « Si ita pater absit, ut ignoretur, ubi sit, et an sit.... et postquam apertissime fuerit pater ignotus ubi degit, et an superstes sit.⁴ » La qual cosa non si può imputare al Maldini, che prima di partire, come vuole la

¹ Processo di bancarotta f. 91.

² P. f. 209.

³ P. f. 192 e t.

⁴ Fr. 10 D. XXIII, 2.

legge, aveva lasciato nel dottor Tabanelli il suo rappresentante ed il suo mandatario.

Dal modo poi con cui il Maldini dovrà lasciare improvvisamente il suo banco e partirsene, nasce una presunzione favorevolissima a suo riguardo: che tutte le cose, e i libri che lasciò il Maldini prima di partire, non v'ha alcun dubbio che non li lasciasse nello stato naturale in cui si trovavano, senza aver tempo nè di correggerli nè di rivederli, nè se vi fosse stata cosa alcuna che l'avesse potuto rendere sospetto di frode, toglierla o in altro modo trafugarla. La presentazione adunque de' suoi libri avvenne nel modo migliore che si possa desiderare per far entrare il fisco nella più perfetta cognizione di causa intorno il commercio del Maldini, e i modi usati da lui per sostenerlo. Opportunità più bella di questa non credo che possa offrire nè che offrirà mai alla curia inquirente nessun fallimento. L'agente Lippi la notò ne' suoi rapporti, come vi notò anche il nome e le sostanze del fallito: ma per ignoranza forse o per mala predisposizione non mostrò egual rispetto alla persona del Maldini, come agli interessi dei creditori; la quale imparzialità era pur richiesta dal suo ufficio; che anzi si portò verso quest'ultimo in modo da spaventare all'idea d'un così terribile e pericoloso sindacato, il commerciante più puro che sia passato sopra questa terra.

Le imputazioni di costui contro il Maldini si riducono principalmente a due capi: le une riguardano generalmente i libri, le altre il loro contenuto. L'imputazione che riguarda i libri si riferisce alla mancanza del libro inventario ossia dei bilanci. Ma questa mancanza trova una doppia giustificazione in ordine al

principio onde deriva, e al fatto stesso onde ha avuto luogo. È giustificazione che riguarda il principio, torto o diritto qui non monta, quello che dice il Capelli nel processo di bancarotta e cioè: « che questo libro col titolo d'inventari non si teneva, nè si era tenuto mai dall'antica Ditta Landi e Roncadelli cui Maldini sostituì; » come riguardano il fatto, le parole che seguono dello stesso Capelli e sono: « che le speciali notizie che avrebbe potuto porgere un libro così intitolato, libro degli inventari, ossia i guadagni e le perdite, le offeriva il libro saldaconto, ossia il libro mastro, sotto il particolare titolo, condotta. » E che ciò sia vero in ordine principalmente a quest'ultima parte del discorso del Capelli, basti considerare la specie de' negozianti che tengono questo libro, e la forma del libro stesso.

Questo libro chiamato mastro o gran libro, dice l'autor bolognese delle istituzioni di diritto commerciale, non sogliono tenere che i più diligenti commercianti.² Esso poi contiene i conti correnti fra loro, non in ordine di data, come nel libro giornale, ma in tante parti singolari, contenenti tutte le partite, che si riferiscono ad una data persona, ad un dato negozio. Da un lato si mettono in debito le vendite fatte, le lettere di cambio accettate, e i biglietti forniti ad ognuno singolarmente: dall'altro si portano in credito i pagamenti fatti da quello stesso, le mercanzie mandate, indicando il numero del libro giornale, ove ogni somministrazione, ed ogni pagamento è registrato in ordine di data. Conosciuta la struttura interna di questo

¹ F. 196.

² Istituzioni di diritto commerciale dell'avvocato Giuseppe Roncagli. Bologna, società tipografica bolognese 1851.

libro, come ci vien descritta dal succitato autore, e come corrisponde esattamente al libro mastro del Maldini, non ci vuol molto a capire che da questo libro poteva il Maldini stesso, come egli dice ne' suoi costituti, quasi ad un colpo d'occhio sapere ciò che avveniva fra lui ed i suoi corrispondenti, ed aveva modo di supplire con questo a quell'operazione che gli avrebbe dato (conoscendolo) il libro degli inventari ossia dei bilanci. Il qual giudizio, per chi ne dubitasse, è confermato ancora dal perito giudiziale, il Barzochini, che è quell'autorità la più competente che si possa desiderare in questa materia. « Quel capo o condotta porgeva tutti i requisiti per formare il libro inventario, ed altro non occorreva per sopperirvi che fare quei transunti, quegli spogli che pure occorrevano nella formazione di detto libro: in sostanza mancava il risultato che chiaro e preciso sarebbe emerso dal libro chiamato, inventari; ma non mancava la materia a formare il libro stesso.¹ » Si può desiderare di più per giustificare da questa imputazione il Maldini, il quale oltre questo libro possedeva ancora tanti altri libri, come il libro, cassa: il libro, spedizioni: il compra seta, un libro di dogana: carico e scarico delle cambiali per l'estero e per diretto: un libro, tratte da pagarsi: il libro, giornale: e il copia lettere: che sono questi ultimi due, i principali libri in cui sta, per così dire, specchiata la coscienza del negoziante, e formano la norma e la base di tutte le sue operazioni? La mancanza adunque del libro, inventari, non solo non può essere imputata al Maldini come un indizio di frode

¹ P. f. 231 r.

e di inganni, ma neppure come un indizio di colpa, altra prerogativa della bancarotta, senza offendere la logica, e senza dare nell'esagerato e nel falso. Infatti se la colpa, al dire dei giureconsulti, consiste nell'ommissione di quella diligenza che è solito usare un savio ed oculato padre di famiglia, ognuno intende benissimo che non è logico l'inferire la mala amministrazione d'un capo di casa dall'avere costui sbagliato o ignorato l'impianto d'un libro; si cadrebbe poi nell'esagerato, perchè data anche la giustezza di tale inferenza, essa diventerebbe un'esagerazione, quando da questa ignoranza del Maldini e dal non esservi più o men formalmente in un libro a parte quello che nei suoi libri non manca sostanzialmente in nessuna sua parte, se ne volesse dedurre una colpa.

Avendo noi discorso dei libri che riguardano il suo commercio non sarà inutile il far notare altri libri ad esso estranei. Vedevasi primamente il libro ove erano notate le scadenze di quelle cambiali dello stralcio della Ditta Landi e Roncadelli garantite già sopra quel credito ipotecario con il conte Buffoni di Fossombrone, nelle quali il Maldini, per compiacere il ***, aveva dovuto porre la sua firma, e dal qual libro il Lippi ha potuto pur vedere il sacrificio che è costato al povero Maldini il giro di quelle cambiali. Eravi secondamente il libro di cassa dello stralcio medesimo tenuto dal cassiere Brini che importa al Maldini per questo, che fa conoscere come esso fin circa all'anno milleottocentoquarantasei riscuoteva venti scudi mensili dal *** mandatario della Ditta, denaro che in seguito dovrà poi procurarsi dal suo commercio, come egli stesso ha avuto luogo a dichiarare ne' suoi costituti. Esisteva

terziamente un libro che egli consegnò al Tabanelli prima di partire da Bologna, libro che ancora non ha che fare col suo commercio, ma che però facea conoscere la provenienza di molte cambiali che si trovavano notate ne'suo libri commerciali, e dove si leggono i conti che avea con il ***, con Rusconi, con Ruvinetti e con altri suoi creditori. Teneva infine uno stracciafoglio in cui erano notate tutte le scadenze delle cambiali del marchese Calcagnini, benchè mensilmente dal computista del suddetto marchese gli venissero tutte date in nota le scadenze. Io vi ho voluto come far passare in rivista tutti questi libri, perchè li credo altrettanti mezzi potentissimi a far conoscere sempre più la condizione del Maldini all'epoca del suo fallimento: condizione che altri si è ingegnato di voler pur far credere come molto complicata e problematica, al suo dire, quando invece era semplicissima e chiarissima, e senza lasciare là più piccola ombra di frode o d'inganno porgeva tutti gli elementi della buona fede e dell'onestà. Non ci voleva che pazienza maggiore nell'esaminarli, e minore sicurezza per credere che per essere alcuni di essi di forma privata, e quindi tenuti non in tutto come vuole la legge, (come quel famoso consegnato al Tabanelli e che la sentenza contumaciale disse sottratto) non fossero meno importanti degli altri o men necessari per chiarire più o men solennemente la moralità del commerciante non per sua colpa fallito nè per sua volontà.

Ma passando alle imputazioni che riguardano il contenuto dei libri stessi, esse consistono, al dire del Lippi, nell'aver tenuto i suoi libri (che erano i principali richiesti dalla legge) con tanta irregolarità, e

con tali lacune da non presentare il vero suo stato attivo e passivo, massime per non esservi un cenno delle sue spese di casa, per esservi ommesse talune delle principali sue operazioni di banca, e non annotato alcuno de'suo introiti. Ma in quanto all'avere ommesso talune delle principali sue operazioni di banca, e non aver annotato alcuno de'suo introiti, imputazioni che debbono essere poste nel novero delle più forti e delle più fiere, il Lippi stesso ha dovuto ritrattarsi, o per lo meno riconoscere, che il suo giudizio era monco ed imperfetto. Infatti, diceva il Lippi in proposito di quel libro che gli doveva essere consegnato dal Tabanelli: « Io questo libro non l'ho mai veduto, e meno avuto. So però che esisteva, e che Maldini aveva dato ordine che mi si consegnasse, locchè però non si volle mai fare ad onta delle mie insistenze, e pare che ciò provenisse dalla moglie, e per riguardo d'un terzo (che io ben capii essere il poscia defunto Luigi Ruvinetti) il quale risultava in quel libro debitore di forte somma verso Maldini.¹ » Ma quando poi il Lippi ebbe nelle mani questo libro, che non gli fu già consegnato prima per colpa della moglie, ma per non so quali ubbie del dottor Tabanelli, che preferì farne fare due estratti al Capelli, e dar quelli al Lippi invece del libro; « se questo libro (dice il Lippi) fosse stato presentato allorchè ne faceva ricerca come sindaco, si avrebbero potuto stabilire cose più positive intorno ad alcuni conti correnti alla provenienza di certe cambiali, ma nulla pei debitori.² » Pare piuttosto

¹ P. f. 224.

² P. f. 141.

che un tal libro fosse stato più di vantaggio allo stesso fallito Maldini, il quale col mezzo di detto libro, e precisamente col conto di *** avrebbe fatto vedere che certe cambiali, le cui firme furono impugnate, erano di provenienza del medesimo ***.¹ A questo consuonano perfettamente gli unitivi due estratti fatti da Alessandro Capelli. Il medesimo libro poi trattandosi di cosa privata, non cangia per nulla la situazione di riferita irregolarità dei libri trovati sul suo banco.² »

Ma qui ognuno s'avvede che se questo libro non cangia per nulla lo stato di riferita irregolarità dei libri trovati sul banco, quanto al fatto materiale, cambia affatto lo stato della questione rispetto alla causa da cui derivano queste irregolarità, ed alla natura delle irregolarità medesime. Non è più il fatto frodolento di sua natura (come prima si poteva dubitare) ed il giudice chiamato a giudicare sul doppio rapporto della materialità e della moralità, dal momento che è provato che questo libro supplisce a quei vani che gli altri libri lasciavano sopra parecchie operazioni del Maldini, che si capiva aver esso dovuto fare, e certamente fece, ma non si vedeva che le avesse notate, non può più nascere il sospetto che quelle omissioni possano dipendere da alcune circostanze indicanti una frode da parte del fallito. L'irregolarità che prima era incerta quanto alla sua cagione, in questo modo e per mezzo di questo libro è determinata, ed esso libro quantunque di forma privata basta a mettere in sicuro, più o men solennemente non importa, la buona fede

¹ P. f. 242.

² P. f. 242 e. t.

del Maldini e la sua onestà. L'elemento materiale di queste irregolarità resta, ma l'elemento morale svanisce, o per meglio dire da favorevole, come in principio sembrava, all'accusa, torna a tutto vantaggio e trionfo della difesa. Uditene infatti il giudizio del perito giudiziale, il Barzocchini. Egli dichiara: « non avere nè veduto, nè verificato azioni dolose di occultazione o sottrazione a proprio particolare profitto per parte di Maldini, il quale fu condotto a quel miserando stato anche da speculazioni molto ardite e specialmente nella seta, ma se gli fossero riescite a bene l'avrebbero forse salvato dal fallimento. Allora (allude all'antecedente giudizio) io non conosceva nè calcolava fra le disgrazie di lui, ingenti somme di crediti e particolarmente contro il ***, pur fallito, locchè posso fare ora, e il fo.¹ Le operazioni poi notate nel suddetto stracciafoglio (il prodotto libro) non erano le operazioni del Maldini, ma altre che per malaugurata sua sorte era condotto a fare onde favorire il ***, nel quale apparisce che aveva posta piena fiducia. E però quando pure le notava o in alcun modo ne conservava memoria sul ridetto libro, per cui dopo il suo fallimento se ne è così potuto avere cognizione, non pare che sia da muovergli querela, compiangendolo piuttosto per avere creduto e fidato in chi lo esponeva, anzi lo comprometteva in sì brutte operazioni.² » Nè fra il Lippi e il Barzocchini, il Lippi che lascia nel buio e tace l'elemento morale di queste irregolarità, il Barzocchini che lo manifesta apertamente e ne discolpa il Maldini,

¹ P. f. 245 al 246 t.

² P. f. 247.

potrete star dubbiosi un momento per decidere a favore di chi dovete fare inchinare le bilance della vostra giustizia. Imperocchè il giudizio del Barzocchini non è, come quello del Lippi, originato da mal talento o da una troppo palese ostilità contro il Maldini. Il Barzocchini inoltre è nome assai più noto pel suo sapere che non è il Lippi, e quel che più vale, ha obbligato la sua parola al vincolo potentissimo e sacro del giuramento. Sotto il qual freno religioso non è verosimile quel che avrebbe potuto fare se ne fosse stato sciolto come il Lippi, ch'egli cioè col pretesto d'un errore di dottrina possa velare l'infedeltà del giudizio reso. Grandissima adunque per questo rispetto è la forza del giuramento, e massime trattandosi di persona e d'opera di periti se ne inculca ed encomia l'uso dai migliori scrittori di materie criminali, i quali insegnano ancora che nel conflitto delle due asserzioni deve sempre prevaler la giurata, come quella che porta con sè scolpita l'identità di ciò che si afferma con l'autorità in cui nome si afferma. Il giuramento, dice il Gioberti, è l'espressione più forte del vero, è l'atto religioso per eccellenza, che supponendo la verità e veracità di Dio, dà vita, libertà e moralità alla parola umana.

Nè quanto al non aver notato alcuni de' suoi introiti, che è una di quelle più fiere imputazioni e più forti date al Maldini dal Lippi, egli vorrà mica intendersi d'introiti che provenissero al Maldini fuori del suo commercio; giacchè fuori del suo commercio egli nulla possedeva; nè gli si può opporre che egli avesse in affitto un casino con un piccolo poderetto fuori di porta Maggiore. In primo luogo (come mostrò già l'avvocato Lisi in una bella apologia che scrisse a nome

del fallito benchè gli mancassero quei documenti che sono sopravvenuti soltanto dopo che Maldini si è costituito in potere della giustizia, ma tanta fu la sua perspicacia aiutata anche dal suo sapere, che in gran parte gli indovinò l'affitto andava per conto e comodo di sua moglie, e l'atto si fece in suo nome per risparmiare le spese di un decreto di giudice, e d'un istruimento. Tuttociò che esisteva in quel casino, o apparteneva al proprietario, o era di spettanza di sua moglie, come erano proprietà di lei quelle due mucche e i due lattanti che esistevano nella stalla colonica, quantunque dal signor Lippi fossero venduti a pro dei creditori, non apprezzando la ricevuta esibita da sua moglie del prezzo da lei pagato al venditore; mentre oggi ancora vi si offre la scrittura del contratto fra il colono di quel fondo e la moglie del Maldini, firmata da due testimoni, l'uno dei quali è il morto Vittorio Alberoni, e l'altro è il Capelli vivente. Così non vorrà il Lippi parlando di questi introiti che non appariscono notati nei libri del commercio di Maldini, riferirsi a quel discreto lucro che egli traeva collo scontare le cambiali del marchese Calcagnini; giacchè il Maldini ha fatto conoscere a che cosa incirca poteva ascendere quel lucro, del quale appunto egli usava per passare a sua moglie quei venti scudi mensili per il suo mantenimento. È vero che il Maldini avrebbe fatto meglio a notare questo guadagno o questo favore derivatogli dalla gentilezza del Calcagnini, come anche a notare le spese di sua famiglia; ma che perciò? È un vecchio detto: che gli uomini generalmente credono di fare con ragione quello che fanno con esempi! la qual proposizione restringendo qui a tuttociò che riguarda la

professione d'un commerciante, è vera soprattutto in coloro che avendo vissuto molto tempo in mezzo al commercio, credono che la loro esperienza e la loro pratica possano supplire ad ogni mancanza di teorica, e che i modi che veggono usati dagli altri della loro età e professione sieno tutto quello che si può immaginare di meglio nel condurre simili affari. Certo si è che al presente non vi ha nè privato e molto meno vi ha commerciante che dia alcuna importanza a quelle firme dette di comodo, o ne faccia nota ne' suoi libri come se si trattasse di una operazione commerciale. Io noto il fatto, ma non lo giustifico se non in quella parte che riguarda coloro, e sono pur molti! che in tutta buona fede seguitano questa usanza. Il Maldini era certamente in questo numero, il quale ha creduto bonariamente di non essere obbligato a tenere un registro particolare dell'impegno che s'era assunto di scontare queste cambiali pel marchese Calcagnini, trattandosi di cosa che non avea a che fare affatto col suo commercio, e venendo quelle cambiali spente alle scadenze dietro il ritiro delle nuove. Questo sarà un errore di principio, non lo nego, ma non si potrà mai attribuire a dolo, nè ad alcuna malignità. Il Lippi adunque con quest'imputazione di non aver notati tutti gli introiti non può voler intendersi nè si può riferire che al vero commercio del Maldini, cioè alle partite che corrono fra il dare e l'avere co'suo corrispondenti. Ora tutte le partite sono nei registri del Maldini; dunque come si può dire che egli non abbia notato alcuno de'suo introiti? Anche questa imputazione non riconosce altra sorgente che la mancanza di quel libro che il Tabanelli dovea consegnare al Lippi e che poi non

consegnò, e che il Lippi non potè avere quando formò lo stato attivo e passivo del Maldini. Svanito quel sospetto che si traeva dalla mancanza di quel libro, anche questa imputazione deve cadere necessariamente da sè, e deve incorporarsi e spegnersi coll'altra, d'aver cioè il Maldini ommesse delle partite delle quali prima della consegna di quel libro non se ne conosceva la provenienza.

Néppure il sindaco Lippi può dire che vi siano partite in bianco, o vi esistano lacune che accennino a mancanza del genere di quelle che sopra abbiam riferito; giacchè nel caso nostro quando il sindaco parla di lacune non può voler intendere che si sieno lasciati nei libri del Maldini degli spazi vuoti da riempirsi poi come meglio talenta, cosa a buon diritto riprovata e additata come un indizio di frode dagli scrittori di diritto commerciale, onde il Pardessus, credo, fra gli altri: « On ne doit laisser ni blanches ni lacunes, parce qu'il serait possible de les remplir, apres coup, et frauduleusement, de ventes, d'achats au de payements qui n'auraient pas été faits. » Ma egli per quelle lacune non può voler intendere che di quei conti che sono aperti e devono essere saldati, e che per negligenza dello scritturale non è mai seguito il saldo. E che questa sia la cosa che il Lippi vuol esprimere quando usa la parola lacuna, mi pare che s'intenda chiaramente da ciò che deduce in appresso (benchè anche questo sia falso ed esagerato) e cioè: « che il Maldini non potesse mai dare a'suo corrispondenti l'estratto dei loro conti, e che egli dovesse stare con quello che i corrispondenti medesimi a lui rimettevano.¹ »

¹ P. f. 478.

Ma che queste lacune non si possano attribuire ad alcun sospetto che possa tornar pregiudicevole al Maldini, lo dice chiaro il Capelli. « Queste lacune o bianchi » egli dice « si riferiscono soltanto alle spese di condotta o simili se si tratta di spedizioni, ed alla entità e qualità di ricavo se si tratta di cambiali trasmesse all'estero per isfogo, ma intanto la creazione delle une e delle altre è notata nel libro spedizioni le prime, e nel giornale le seconde: in sostanza questi due libri danno contezza dell'essenziale, ed i bianchi si riferiscono agli accessori che soltanto ad intervalli più o meno lunghi si possono sapere. Questo che avviene in tutti i banchi avveniva anche nel banco Maldini, ed i bianchi trovati sono esclusivamente di questa natura, nè certamente riferisconsi a raggiri.¹ » Che questa spiegazione data in termini generali dal Capelli sia giusta e vera si può agevolmente dimostrare fino all'evidenza. Ma se vi sembrasse troppo tenue ed umile un tal lavoro che io ora imprendo, e perciò quasi ingiurioso al vostro ingegno ed alle vostre cognizioni, io spero che non mi vorrete per questo privare della vostra attenzione; perciocchè oltre a che voi farete più glorioso il mio ragionamento con degnarlo, voi ne acquisterete pregio d'umanità, essendo contenti di così elementare e semplice dimostrazione.

L'esercizio di uno Speditore Commissionario, e della Banca unita, estesa ad oltre trecento conti aperti, diramati nelle diverse piazze commerciali d'Italia, Francia ed Inghilterra, aperti pressochè tutto l'anno, incontra indispensabilmente i così detti bianchi nelle

¹ P. f. 199.

registrazioni. Questi bianchi derivano da operazioni commesse che per lo preciso ammontare nella specie della moneta a cui appartengono, non possono essere empiti che a cosa effettuata. Per un esempio: lo Speditore di Bologna riceve dalle filande dello Stato delle sete destinate per il mercato di Lione, o per quello di Londra franche di tutte le spese sino colà. Esso fa scala appoggiandole a Modena, Milano, Torino, Lione, Calais e via del Reno; ordina alli corrispondenti in queste piazze di avanzarle franche, per cui quello di Modena noterà a suo bell'agio le spese fino a Milano, quello di Milano da colà fino a Torino o a Lione, e così faranno gli altri incaricati fino al destino. Ecco tante partite in bianco nel giornale delle Spedizioni create all'atto della partenza da Bologna delle sete, oltre quella o quelle dei committenti, a peso dei quali stanno tutte le spese. Nel suddetto giornale si legge chiaramente l'operazione, e distintamente i debitori e creditori, del sunto di cui lo scritturale fa nota nel saldaconti sotto l'identica data, lasciando in bianco le cifre che poi si conosceranno più tardi. Spesse volte succede però che i corrispondenti stradali ritardano fino alli trimestrali, semestrali, o annuali regolamenti di conto a notare le anzidette loro spese, e tante volte le liquidazioni dei conti restano in sospeso per qualche anno. Che se poi qualcuno dei mezzi stradali diede già la nota delle spese, e non ostante il bianco nel libro delle spedizioni o nel saldaconto esiste ancora, ciò non porta nessunissimo pregiudizio, essendo già creato ed esistente l'elemento essenziale, ossia la confessione (nei libri voluti dalla legge) dei debiti o crediti, per cui riguardo allo scritturale non resta che il materialismo

di osservare il carteggio per conoscere se o no sono state date le spese. Parimenti avviene nell'esercizio bancario; per un esempio: dovendo delle reintegrazioni all'estero, si provvede con foglio o divisa non sempre diretta ma ben anche con cambiali per altro paese di cambio. Poniamo che il negoziante vada debitore a suoi corrispondenti o corrispondente di Parigi di cinquemila franchi: egli compra a Bologna o di propria firma rimette a Parigi una cambiale per Londra, raccomandando che sia colà venduta a corso di quel cambio per Londra con facoltà di ritardare il negoziato se mai le viste fossero d'incarimento riguardo allo stesso cambio. Ecco una partita in bianco nel giornale, e nel saldaconto perchè non si può compirla che a cosa effettuata. Il negoziante di qui sapendo di avere rimesso pressocchè il saldo, poco si cura se subito o più tardi o alla liquidazione dei conti conosce il ricavato. L'essenziale è già fatto dagli agenti nei libri, quindi è sicuro del fatto suo, o di chiunque bramasse vedere la posizione del conto. Così se il commerciante in Bologna va creditore all'estero di somme o somma, e che riceva a contrapposizione del foglio o divisa per altre piazze da sfogare al maggior vantaggio è certo che lo scritturale crea subito la partita lasciando in bianco il ricavato da segnare a cosa ultimata. Che se poi questi bianchi esistono oziosi da qualche tempo, è segno che o non furono ricercati i conti, oppure sono stati dati per carteggio che per troppa fretta, e per inavvertenze non furon mostrati allo scritturale per empire il bianco. Nella moltitudine di cose può succedere benissimo questo caso, ma è certa la confessione dei recapiti ricevuti perchè esiste tanto nel giornale quanto

nel saldaconti. Il bianco dunque in generale non dà supposto di sottrazione alcuna, anzi prova l'esistenza dei debiti e dei crediti che esplicitamente trovansi o nel giornale delle spedizioni, o nel giornale per la banca commissioni eccetera, partite tutte passate ed esistenti nel saldaconto sotto alle corrispondenti, ai quali appartengono. Quanto poi ai bianchi antichissimi e che si trovano al dire del Lippi sin dal primo impianto dei libri del Maldini, questo è intervenuto perchè tanti conti che dovevano essere saldati, appartenevano ai debitori come per esempio il Baraldi antico filarino di seta della Ditta Landi e Roncadelli, che si sapeva che non poteva più pagare, e a Case fallite con le quali non si facevano più affari. Ecco come si spiegano questi bianchi! Ora può essere più chiara o più evidente la sua giustificazione?

« A queste cose, » aggiunge il Lippi, « che il Maldini non facesse mai bilancio, perchè neppure uno ne trovai nel suo banco, ed anzi dal suo ministro appresi che non si usava neppure sotto la cessata Ditta Landi e Roncadelli.¹ » Dal modo stesso con cui è formulata questa imputazione, si vede che essa appartiene a quegli errori tradizionali e di principio, dei quali abbiam già detto abbastanza parlando della mancanza del libro inventari e del registro delle cambiali Calcagnini; giacchè anche per questa parte credeva il Maldini che gli dovesse bastare, come aveva fatto sempre, senza fare un bilancio formale, il poter da un momento all'altro conoscere lo stato del suo commercio, e con quello regalarsi per dare avviamento alle sue operazioni.

¹ P. f. 227.

Questo, come anch' egli dice ne' suoi costituti, poteva fare ogni volta che avesse voluto, purchè avesse dato uno sguardo alle rimanenze di cassa, dato un valore alle sete invendute, che coi conti correnti regolari registrati nel giornale venivano liquidati ogni sei mesi per mezzo dei relativi suoi estratti, e che si rimettevano, o venivan rimessi da' suoi corrispondenti, ed erano tutti in corso dal giorno ch' egli si mise in questo traffico fino all' epoca della sua caduta. La qual cosa il Lippi stesso non ha potuto del tutto contraddirre, come apparisce dalla risposta che ha dato al quarto quesito dell' aderente al fisco così concepita. « Il Maldini a colpo d' occhio non poteva desumere la situazione del suo commercio, ma essendo lui a conoscenza di fatti che non risultano da' suoi registri (sic) ed avendo presso lui i conti di *** ed altri, con qualche tempo lo avrebbe potuto fare. Io poi che non aveva la conoscenza dei fatti del Maldini » qui si è scordato d' aggiungere, i quali fatti si trovano in quel libro che Maldini consegnò al Tabanelli; « non poteva » sottintendi: per mancanza di detto libro, « nel giorno tredici maggio milleottocentocinquantadue formare lo stato preciso.¹ » Finalmente all' ultima imputazione d' avere cioè il Maldini trascurato di notar le spese di sua casa, si risponde che il Maldini non l' ha fatto per trattarsi appunto d' un conto permanente ed invariabile come sono venti scudi il mese, alla qual mancanza d' annotamento, come osservano gli scrittori e gli interpreti del Diritto commerciale, e come disse già il Lisi nella sua memoria, si presta poca attenzione, a meno che

¹ P. f. 290.

il fallito non volesse alle medesime attribuire il disastro de' suoi affari.¹

Qui concluderebbe la mia difesa omai troppo andata innanzi, se il fisco non avesse anche avuto il soccorso di un Aderente, e fu il signor Lazzaro Carpi commerciante di qui, il quale mise in campo questi altri due fatti che al suo vedere dovrebbero costituir dolo in Maldini, e farlo per un suo strano gusto condannare come reo di bancarotta frodolenta. Il primo fatto poi è il seguente, come viene riferito dal chiarissimo avvocato Andrea Pizzoli, dal quale il signor Lazzaro Carpi si è fatto rappresentare in questo solenne giudizio. « Sui primi di marzo milleottocentocinquantadue Domenico Maldini annunziò alla Ditta Chomel Tavernier di Lione di averle spedito una partita di seta, indicando il mezzo della spedizione, e prevenendolo che sull' importo della partita aveva fatto tratta sopra di lui per franchi settemila ceduti alla Ditta Fenzi di Firenze, e per franchi ottomila ceduti alla Ditta Lazzaro Carpi, e pregando la stessa Ditta Chomel di onorare le tratte con la sua accettazione. La Ditta Chomel accettò le tratte cedute al Fenzi, non quelle cedute al Carpi, perchè presentate più tardi, e perchè nel frattempo non avendo notizia della merce viaggiante, s' insospettì. » Ma qui si noti di primo tratto, o signori, che il Maldini raccomandò al Carpi di mandare subito quelle tratte alla loro accettazione. Il Carpi ubbidì? no certamente, poichè invece le negoziò con Lampronti di Firenze, incaricando il medesimo di mandarle alla

¹ Merlin. Repertor. art. bancarotta §. 11, P. VII, citato nella preventovata memoria dell' Avvocato Lisi.

accettazione per lui. Ma il Lampronti tardò di mandarle a Lione, e di qui nacque una lite fra loro due per certe espressioni riguardanti l'ordine stesso dato da esso Carpi a Lampronti di mandare queste cambiali all'accettazione, pretendendo ciascuno di giustificare con quelle espressioni il proprio fatto. Questa lite poi finì con una transazione fra lo stesso Carpi ed il Lampronti; il qual Lampronti presentò il suo credito nel fallimento del Maldini per mezzo del Dottor Sartori suo procuratore. Dopo questi fatti non si comprende più che diritto potesse avere il Carpi contro il Maldini, e quali vantaggi in questa causa sperasse racimolare da uno che era fallito.¹

Dopo il racconto che più sopra vi ho riferito con le stesse parole del nuovo accusatore, l'avvocato del Carpi seguita dicendo: « che sugli ultimi di marzo si scoprì che la partita di seta non era stata spedita altrimenti a Lione, e dicesi che in vece fosse in pegno a Bologna, e che per liberarsi dall'azione della Ditta Chomel, per l'interesse della quale era incaricato un certo signor Perinetti di Parma, Maldini facesse vendita della parte di seta ricuperandola con parte del prezzo, e col restante rimborsando li franchi settemila alla Ditta Chomel.² » Ma qui, o signori, l'Aderente al fisco, se saputamente non so, ma erra di

¹ È oggi « una questione assai controversa nella dottrina e nella giurisprudenza, se possano cioè i creditori costituirsi parte civile nel giudizio penale per bancarotta. » *Della Bancarotta secondo la dottrina e la giurisprudenza col confronto delle disposizioni contenute nel nuovo codice di commercio italiano per l'avvocato Edoardo Bosio.* Torino, 1882. — Libreria della Minerva Subalpina. — Pag. 308, n.^o 2.

² P. f. 271.

molto, onde a farlo ricredere del suo errore, basterà recargli la testimonianza stessa di quello che è stato da lui indotto per deporre sopra tutti i particolari di questo fatto. Dice adunque il Vitta: « che circa l'epoca del fallimento il Maldini diè l'avviso alla casa Chomel che gli spediva quattro balle di seta facendogli contemporaneamente delle tratte non so per qual somma. In appresso la predetta casa m'incaricò d'informarmi come la spedizione delle balle non fosse avvenuta, (dovrebbe dire la spedizione di tutte le balle, giacchè una era stata già dal Maldini spedita) e da Maldini seppi che per un urgentissimo improvviso bisogno aveva dovuto impegnarle presso il signor Renoli, non rammentando per qual somma; (e qui dovrebbe dire invece che all'arrivo della seta in Bologna, dovendo pagarne subito il costo al mercante, Maldini non potè pagarne che solo una parte, e fece pregare il Renoli di pagare il residuo ritirando per il momento le tre balle di seta). In quest'affare ebbe parte un tal Perinetti di Parma. Maldini disse che a giorni contava di rivendicare il pegno per farne la immediata spedizione, avvertendo che intanto ne spediva una, perchè tre soltanto erano in pegno (questa, come si è detto, era già spedita quando il Perinetti disimpegnò le altre tre): se esso Perinetti voleva per più sollecitudine redimere le tre balle, (fu lo stesso Perinetti che s'offese a ciò col Maldini) il facesse; e ciò fece realmente d'incarico della casa Chomel, pagando Renoli, sicchè la spedizione ebbe luogo. » Ora io domando che colpa ebbe da prima il Maldini se il Carpi non mandò subito come gli prescrisse, quelle tratte alla loro accettazione? e che colpa ebbe dipoi se quelle tratte non furono

pagate? poichè questo non avvenne per la tardanza della spedizione, chè già le tratte del Maldini sarebbero state tutt' e due onorate dal Chomel, ma perchè intanto che il Carpi le negoziava col Lampronti, il Chomel ebbe luogo a sapere che il Maldini era fallito. Il qual Maldini avrebbe dovuto in seguito riparare collo spedire altra seta a quella casa, perchè anche le tratte che aveva ceduto al Carpi fossero state accettate, come furono accettate quelle cedute al Fenzi, che le aveva presentate a tempo; il che per fermo avrebbe fatto se improvvisamente non fosse accaduto il suo fallimento. A questo era egli preparato? no: ed è lo stesso Lippi che esplicitamente e ripetutamente ne' suoi rapporti lo asserisce. L'unica colpa adunque del Maldini fu la tardanza nel mandar quelle sete, la quale, poniamo essere stato meglio che non fosse avvenuta, non include però nè frode nè inganno; e il Maldini fece abbastanza chiara la rettitudine delle sue operazioni commerciali, quando disse col Vitta che appena avrebbe rivendicato quel pegno ne avrebbe fatta l'immediata spedizione. Non si prendeva poi egli gran pensiero di ritirare quelle sete perchè aspettava innanzi l'avviso dell'accoglienza che si faceva alle sue tratte, ed inoltre perchè le sete si trovavano allora in vista di progressivo aumento. Questo fatto si narra da noi come dal Vitta, ma non si narra e non si commenta come vorrebbe l'illustre Rappresentante della parte civile, giacchè una volta che fu veramente rivendicata e spedita la merce come lo fu, cade ogni idea di dolo e di frode.

L'altro fatto sopra il quale io non m'impiccio a distendermi prolissamente, si è questo. Nell'anno milleottocentoquarantacinque nel libro mastro del

Maldini si trova un' annotazione circa la somma di milleduecentocinquanta scudi dati a un certo Pironi sopra una fabbrica di spirito. Quest' annotazione che allora fece il Maldini per averne una memoria, riguardava una somma che non era sua, ma era di sua moglie, la quale aveva già l'anno prima dato al suddetto Pironi cinquecento scudi a frutto per comprare dell'uva. Dopo la qual cosa avendo il Pironi fatto conoscere che i suoi affari andavano male, e che la sua fabbrica di spirito aveva impegnata ad un certo Giuseppe Bonetti, il quale voleva il valore del pegno, la moglie del Maldini per assicurare i suoi cinquecento scudi che gli aveva già dati l'anno innanzi, fu quasi costretta a pagare il Bonetti, e a fare un contratto per sei anni col medesimo Pironi, in base d'una pubblica carta fatta a nome del Maldini, nella quale pubblica carta si fa conoscere come quei primi cinquecento scudi il Pironi gli avesse già avuti da sua moglie mediante obbligazione regolarmente registrata in quell'epoca. All'avvicinarsi della scadenza del contratto, siccome toccava alla moglie del Maldini l'approvare se voleva o no continuare rinnovando lo stesso contratto, così il Maldini, sotto la data degli undici novembre milleottocentoquintuno, scriveva al Pironi di riconoscere la medesima sua moglie creditrice non tanto della somma sborsata come al Rogito Fiandrini, ma anche di quelle somme somministrategli per la conduzione della fabbrica, ed egualmente partecipava al Pironi che essa acconsentiva a prolungare quel contratto per altri tre anni; ed il Pironi con sua lettera diretta alla moglie del Maldini, acconsentiva alle suddette condizioni. Ora queste lettere si pretendono simulate

dal Maldini, su qual fondamento io non saprei dire, quando nessuno contrasta veri e reali i crediti di sua moglie; quando quelle due lettere si saran dovute trovare necessariamente concordi coi registri che teneva il Pironi stesso, e che aveva dovuto render palesi al Lippi; quando quelle due lettere mostrano già col timbro postale d'essere della stessa data che portano in loro stesse; quando infine il pretendere che la dichiarazione fatta dal Maldini nel novembre del milleottocentocinquantuno, possa venir aggravata ed infetta per presunzione di dolo dal suo fallimento, che avvenne dopo un intervallo di oltre a cinque mesi, non risulta conforme nè alla legge nè al fatto. Non alla legge perchè questa presume fraudolenti i soli atti di commercio che avvengono nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento;¹ non al fatto perchè si è già veduto, per la stessa esplicita confessione del sindaco che il Maldini, e all'atto della dichiarazione sudetta, e per non breve tempo dappoi adempiè i doveri di onesto negoziante, s'egli è pur vero che fino al marzo del milleottocentocinquantadue potè mantenersi in buona condizione commerciale, come avete anche potuto vedere da quei certificati che io mi sono recato ad onore di presentarvi in questa udienza. Che colpa adunque ha potuto avere il Maldini in questo contratto non già da lui innovato ma rinnovato soltanto, lasciando l'strumento e l'annotazione che si trovava nei suoi libri nello stato in cui erano prima? Qual pensiero poteva avere di mettere in sicuro le sostanze e i crediti di sua moglie, egli che l'ha lasciata esposta

¹ Art. 338 del Reg. Prov. di Commercio.

per duemila e quarantanove scudi, come ha riconosciuto e notato il Lippi nello stato attivo e passivo dello stesso Maldini? come può stare quest'idea di sottrazione in Maldini, dopo che abbiam veduto che il sindaco stesso non ne lo accusa, ed il perito giudiziale assolutamente la esclude? Bisogna pure che questi due fatti abbiano poca importanza per fornire materia di dolo o colpa contro il Maldini, e mostra in certo modo d'averlo capito lo stesso avvocato dell'Aderente, quando in un processo il quale per ben tre volte è stato soggetto a revisione fiscale, e conta più di un anno di vita, non ha trovato che nove quesiti da fare al sindaco del fallimento i quali per nulla riguardano le sue due prime ricerche, e che non fanno che provocare una ripetizione di tutto quello che si era già visto. E che cosa si era già visto in questo processo da poter con ragionevolezza imputare al Maldini, tranne poche irregolarità di nessun valore nè per quello che sono in sè, nè per quello che significano? Non per quello che sono in sè perchè non sono sostanziali, e neppure si possono attribuire a mancanza di diligenza, la quale anzi che derivare dal Maldini proveniva da suoi ministri, ed in ispecie dall'Alberoni, antico scruturale della Ditta Landi e Roncadelli, che egli non ebbe il coraggio di mettere in balia della miseria. Non per quello che significano, perchè se la legge si deve intendere dallo spirito che la vivifica e non dalla lettera che l'uccide, non punisce, per quanto appare, ogni mancanza di diligenza, ma punisce soltanto quella mancanza di diligenza che ha condotto il commerciante a fallire. Ora nel caso nostro la causa del fallimento è stata tutt'altro che questa mancanza di diligenza, ma è stato

il fatto della scoperta delle cambiali false Agucchi, fatto che il Maldini non poteva prevedere, e che era al tutto indipendente da lui. Questa causa adunque, e non altro ci può far apprendere la qualità di questo fallimento, che non essendo stato l'effetto nè del dolo nè della colpa, ma della sola buona fede, non può il Maldini per esso neppure venire imputato di bancarotta semplice. Quel Maldini a cui appunto era riservato negli ultimi anni di sua vita di dover comparire come reo davanti a un tribunale; egli « che per la sua gran perizia » come disse molto accortamente il mio onorevole contradittore, « non meno che per la sua specchiata onestà » come non tralasceremo, perchè il concetto venga più intero, di soggiunger noi: fu già onorato nella città nostra del posto di Giudice di prima istanza e di appello in cause commerciali, fu membro della stessa Camera di commercio, e Consigliere comunale.

ESITO DEL GIUDIZIO.

Bologna 16 Febbraio 1857. L'avvocato fiscale avea prese le sue conclusioni per la bancarotta frodolenta e domandato cinque anni di galera; ma vinse la difesa, e a parità di voti (il tribunale di Prima Istanza era ordinariamente composto di quattro giudici) fu tenuta la bancarotta semplice, ed il Maldini fu condannato ad un anno di carcere compreso nel già sofferto. Quanto poi al delitto di falso, così dall'avvocato fiscale come dai giudici, fu adottato il non constare.

VI.

DIFESA DI GIACOMO MINELLI IMPUTATO D'AVER UCCISO IN RISSA GIOVANNI MICHELINI, AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE DI PRIMA ISTANZA IN BOLOGNA.

Parve a principio una commedia, ma una tragedia fu veramente questa, o signori, della quale il gioco ed il contrasto che ne seguì ci forniscono la prima scena. Giocavano la domenica del diciassette maggio prossimo passato, in una casa posta nel borgo di Sant' Apollonia di questa città, al gioco del sette e mezzo con un certo Camillo Tomba loro compagno altri due giovanetti, Giacomo Minelli e Giovanni Michelini, che era anche sopracciamato il Ranocchino. Questo, il Ranocchino, voleva lasciare di giocare per la semplice ragione che vinceva; quello, il Minelli, per l'altra ragione non meno semplice che perdeva, desiderava di rifarsi, e voleva prolungare il gioco. Allora sorse un contrasto tra loro due, nel quale il Ranocchino dichiarò per primo al Minelli che comunque

fosse più piccolo voleva fare quello che gli pareva; quindi postosi i denari in tasca, con isquarciato animo gettò prima contro a lui le ingiurie di infame e di ladro, e poscia alzatosi da sedere s'avviò lungo l'andito di quella casa per partire. Seguì la seconda scena, quando l'altro giovinetto Camillo Tomba, che lungo quell'andito s'era fatto terzo a loro due e li precedeva, udì primieramente il Ranocchino gridar contro il Minelli in questa forma: « mi dai dei calci nella pancia perchè sono più piccolo di te, ma se non fossi più piccolo di te non mi faresti così! » Dopo queste parole il Tomba voltosi indietro a riguardare, vide il Ranocchino con le spalle appoggiate al muro, ed il Minelli che a solo a solo gli stava di rincontro, e sentì anche il Ranocchino che si mise a piangere. Infatti fu tale il dolore che dipoi sopravvenne al povero Ranocchino, che non reggendosi più sulla persona, fu mestieri accompagnarlo a casa, e farlo coricare in letto; ed avendo con tutti della sua famiglia al principio tenuta occulta la vera cagione del suo male, fu curato per una colica; se non che invece di migliorare, peggiorando vie più, fu trasportato all' ospitale; dove dopo altri due giorni la scena che pur troppo d' ora in poi non potremo più contare che per l'ultima della sua vita finì l'atto di questa tragedia.

Eccovi un fatto, o signori, intorno al quale di tutto potrei essere accusato fuorchè d'averlo voluto attenuare con le mie parole. Il qual fatto poichè ora non si può fare che avvenuto non sia, omai altro non rimane al mio uffizio che cercare qual sia la legge che ne punisce il colpevole. Ma qui sorge la difficoltà;

giacchè dove troveremo noi nel nostro codice la legge che lo punisce? La troveremo forse fra quelle che comprendono gli omicidi in rissa, come ha fatto il Giudice processante quando sotto il titolo d'omicidio in rissa ne ha dato per il primo l'imputazione al Minelli? Oppure la troveremo fra quelle che considerano gli omicidi involontari come ha voluto fare in questa udienza l'egregio Rappresentante della ragion pubblica? O più veramente la troveremo fra quelle che costituiscono gli omicidi casuali? Certamente come chiamare involontario e non piuttosto casuale questo omicidio? Non fu il Michelini, ossia il Ranocchino, il primo a partire da quel luogo dove giocavano e ad avviarsi verso l'andito dove successe la scena del calcio? Ora questa circostanza non basta forse da sè sola a darei l'idea del caso piuttosto che quella della colpa? Giacchè se il Ranocchino lungo quell'andito precedeva il Minelli e non viceversa, ognuno può comprendere che quando il Minelli che gli andava dopo percosse con un calcio il Michelini che gli andava innanzi, il calcio avrebbe dovuto percuotere sotto le reni e non nella pancia, e come il solo caso, il puro e mero caso fosse la cagione che al subito ed improvviso suo voltarsi, il Ranocchino ricevesse il calcio dove il Minelli non avea certo avuta l'intenzione d'assestarlo, nè per la situazione in che reciprocamente si trovavano, nessuno avrebbe mai potuto prevedere che il calcio fosse andato a ferire.

Ma se il signor Avvocato fiscale che certamente non sarà di questo animo, opporrà che il fatto solo di percuotere un altro è sempre dalla legge considerato per un fatto illecito, e che il fatto illecito,

pognamo pure che sia intervenuto contro ogni possibile previdenza, non può d'alcuna guisa dar luogo a caso alcuno; anche così la difesa lungi dal dolersene non ha che a rallegrarsene, perchè con ciò le si è offerto il mezzo non solo di negare e l'omicidio in rissa, e l'omicidio involontario, ma anche l'omicidio casuale, e per conseguenza qualunque omicidio. E per fermo una volta che da questo fatto si voglia tener escluso il caso, come testè dall'onorevole Rappresentante della ragion pubblica se ne è dovuto tener escluso il dolo, ossia l'intenzione di commettere l'omicidio, basterà forse la semplice morte del Michelini che poi ne seguì, a farlo dichiarare un omicidio involontario, od anche solo un omicidio? Il Minelli tirò, è vero, d'un piede e giunse casualmente nella pancia invece del fondo delle reni il povero Michelini, ma ad ogni modo il nostro Minelli non era poi un Orlando, ma un giovinetto solo d'alcuni anni maggiore dell'altro, perchè nessuno debba credere che avesse la forza di ucciderlo con un solo e semplice calcio.

Si obbietterà che ciò si potrebbe sostenere qualora non ne fosse subito seguita la malattia, e se questa malattia stata non fosse una violenta infiammazione di basso ventre scoppiatagli solo dopo quel calcio, che per punto lo percosse nel basso ventre; onde da questa circostanza è troppo chiaro quale ne possa essere stata la cagione. Tale giudizio si rileva da quello stesso che ne dà nel processo la perizia medica quando asserisce: « che il Michelini dové soccombere per una violenta infiammazione al basso ventre, la quale come poteva essere destata per una causa naturale, poteva anche essere stata suscitata dalla causa traumatica

suindicata.¹ » Ma questa perizia, come vedete, non soddisfa per più ragioni: primieramente perchè dall'essere al poter essere una cosa l'effetto d'un'altra ci corre una troppo gran differenza, e noi qui abbiamo bisogno di affermare non la possibilità del fatto ma la sua certezza. Secondariamente perchè questo poter essere, ossia questa possibilità non ci vien posta dalla perizia che con un'alternativa, dalla quale non una conseguenza ma due conseguenze, e queste fra loro opposte, ed ugualmente possibili si possono derivare; giacchè come si può credere, stando a quel che vuole l'accusa, che la cagione della morte del Ranocchino sia stata la causa traumatica suindicata, così parimente si può credere, stando a quello che sostiene la difesa, che la causa della morte del Ranocchino, sia stata un'infiammazione di basso ventre che gli sisarebbe destata da una causa naturale interna, anche se non vi fosse stato quel calcio. In terzo luogo chi non vede in tutto questo argomentare una fallacia di quegli antichi sofisti, censurati sin dai tempi di Aristotile, i quali, perciocchè questo vien fatto dopo questo, pigliano questo invece di per questo, e pongono per cagione quello che non è cagione.² Dunque il giudizio medico, per chi ben mira, è più favorevole alla difesa che all'accusa. Infatti come fa l'accusa a vedervi la causa traumatica suindicata, se nella persona del Ranocchino non si trova una traccia qualunque anche minima della praticatagli violenza? Si risponderà

¹ P. f. 10.

² La Rettorica d'Aristotile fatta in lingua toscana dal Commendatore Annibal Caro. Libro secondo, Capitolo XXIV.

con la stessa perizia: « che siccome il basso ventre è flessibile a qualunque urto, così non presentò alcuna traccia della praticatagli violenza, e non ne poteva presentare.¹ » Ma questa risposta viene appunto ad allargare non a restringere l'argomento della difesa; giacchè dove non si presenta nè si può presentare alcuna traccia di violenza non che di ferita, è tolto per sempre il mezzo di poter stabilire la causa traumatica suindicata, e per conseguenza di affermare il titolo di ferita non che d'omicidio.

Ma se non si può affermare nè il titolo d'omicidio, nè l'altro di ferita, qual titolo in questo fatto si può adunque affermare? O in altri termini: di che cosa in questo caso si può dunque far questione? Dopo le cose dette, o signori, alla domanda non è difficile la risposta, poichè è chiaro che allora si tratterà d'un'ingiuria. E forse secondo il diritto romano quelle non sono ingiurie, le quali, o ci maltrattano con villanie, e si chiamano verbali, o reali, se come nel caso presente, ci offendono con percosse; ma che genericamente van tutte comprese sotto questo titolo. Ora derivando il loro nome da queste stesse fonti, il nostro Regolamento penale dopo quelle che si commettono con le parole, e son le verbali, sotto il titolo d'ingiurie reali più specialmente e più puntualmente ancora non ha comprese quelle, « dalle quali, » come nel caso presente, « non risulta ferita, contusione o lacerazione?² » Se adunque dalla percossa del calcio dato

dal Minelli non risultò ferita, contusione o lacerazione nel corpo del Ranocchino, come dalla perizia medica fu escluso che ne risultassero, non è a dubitare che il Minelli non abbia commesso piuttosto il delitto previsto da questo articolo, e che soltanto secondo il delitto previsto da questo articolo debba essere punito.

Ma già, come vedete, noi tocchiamo la fine della nostra causa. Raccogliendo pertanto le cose dette, se parve ingiusto al signor Avvocato fiscale, considerandola come il signor Giudice processante nelle sue finali contestazioni, sotto il titolo d'omicidio volontario in rissa, trarne contro al nostro imputato il dolo; se alla sua volta parve pure ingiusto alla difesa, nomandola del titolo d'omicidio involontario applicatole dall'onorevole Rappresentante della ragion pubblica, tenerne contro al nostro giudicabile la sola colpa; se infine può parere ingiusto, o signori, alla vostra incorrotta giustizia, comprendendola nel titolo d'un omicidio casuale, come piacque alla difesa, al caso e non ad altro attribuirla; offenderebbe in una ingiustizia uguale e forse maggiore, chi seguisse a qualificarla anche semplicemente un omicidio; quando misurata col prevento dalla nostra legge, essa non è veramente, e non può essere che un'ingiuria. Ingiuria reale, di cui autore è stato il Minelli, provocatore il Michelini, vittima pur troppo l'uno, occasione pur troppo l'altro, ma non mai cagione col suo calcio della morte del povero Ranocchino.

¹ P. f. 41 e 76 t.

² Art. 328. Le ingiurie reali, dalle quali non risulta ferita, contusione o lacerazione, sono punite con la detenzione da quindici giorni ai sei mesi.

ESITO DEL GIUDIZIO.

Bologna 3 Agosto 1857. Fu dichiarato a parità di voti: non constare abbastanza dell'omicidio per mancanza di prove, ma constare invece d'ingiurie reali; e ad unanimità il Minelli fu dimesso dal carcere per bastantemente punito.

Questa difesa, per la pietà del caso piuttosto uguale che simile, se le altre per ordine di materia e non di tempo fossero state disposte, non sarebbe certo andata così vicina a quella che ora la segue, ma bensì a quella che è l'antipenultima di questa raccolta.

VII.

DIFESA DI ANGELO CARPEGGIANI IMPUTATO D' AVER UCCISA LA PROPRIA MOGLIE INCINTA SOPRA L' OTTAVO MESE, AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE DI PRIMA ISTANZA IN BOLOGNA.

Ricerca sempre e non raggiunta mai è la terribile questione dell'esistenza del male sopra la terra! Essa risale alla corruzione dell'origine naturale, che non risparmia l'umana radice, e se il vero è vero, si collega con una bella e in un lacrimevole istoria.¹

Volete che la mia idea più vi s'imbianchi? Questa terribile questione che ancor oggi ci ricerca

¹ Se del disordine interiore dell'uomo fosse qui luogo e tempo di investigare la cagione, io mi assumerei volentieri di dimostrare che nessuna filosofia umana ha saputo mai immaginarne una più semplice, più valida, più persuasiva di quella che è scritta nel Genesi, e che la Religione cristiana e l'ebraica accettano come rivelazione divina. — *Delle virtù e dei vizi, opera postuma di R. Lambruschini. Milano, Libreria di Paolo Carara, 1873, pag. 27.*

misteriosamente il cuore, e ci fa tremare e star pensosi con la mente, si leva in soccorso della nostra causa; avvegnachè non si possa negare l'esistenza di molti mali che non hanno intima relazione, anzi che non ne hanno alcuna che apparisca colla volontà umana. Infatti chi di noi, o signori, saprebbe dire alla povera Maria Carpeggiani madre dell'uccisore, ed alla stessa uccisa Geltrude Fortini, se mai quest'ultima potesse tornare a riveder le stelle, chi di noi saprebbe dire a queste povere due donne, se fu delitto o cosa fu quello che condusse il mio difeso a un tanto eccesso? L'una, la Carpeggiani, si teneva felicissima perchè fino allora aveva avuta tutta la ragione di credersi madre di un buon figlio; l'altra, la Fortini, fortunatissima ugualmente si reputava perchè sposa del più buono e del più affezionato dei mariti che lei potesse mai desiderare. È il fatto che parla, son le testimonianze del giudizio che lo provano!

Ma la scena si cambia, e il giorno funesto di questo cambiamento si segna col diciassette agosto dello scorso anno. La mattina infatti di quel tremendo giorno, standosi il Carpeggiani a far colazione con la sua famiglia, ecco lo assale a un tratto un turbamento ed un rossore al viso, e ne sbuffa queste parole: « sarebbe meglio per me che Dio mi mandasse un accidente! » Tutti allora si guardarono con maraviglia di doglianza, ma sopra tutti la moglie, che colta all'improvviso da quella così strana e così sconcia imprecazione, gli si rivolse, dicendo: « per qual bel gusto poi vi augurate cotanto male! » Egli allora nulla rispose. E già l'asciolvere terminato, il Carpeggiani ingiungendo agli altri di tornare ai lavori, stava pure in casa. Quando

poi sua madre e sua moglie si furono recate all'aia per lavorar la canapa, o si erano già mosse per recarvisi, chè l'una e l'altra versione è deposta dai diversi testimoni,¹ il marito con voce alta e con piglio iracondo chiamò a sè la moglie. Non è a maravigliare se essa che stava ancor attonita e sospesa per quelle ribalte parole, proferite da lui quando facevano colazione, percossa di nuovo da quella voce, e piena di un confuso spavento, esitò ad andarvi; quando egli l'afferra per un braccio e la trascina suo malgrado con sè verso casa. E giuntane già alla soglia, la povera moglie appena potè gridare, e la madre del Carpeggiani accorrere frettolosa a quel grido, che omai tutto era compito. La giovine infelice giaceva in terra senza favella, piovendo sangue dalla testa:² vicino a lei trovavasi l'abominevole strumento di tanto scempio, una mannaia; più lontano il marito in atto di uscire dalla propria abitazione per non rientrarvi mai più.

Questa tragedia di dolore e di sangue era riserbata al cuor di una madre, la quale doveva essere straziata da un doppio strazio, quello di vedere e quello più crudele ancora d'essere chiamata a narrare la storia di questo tremendo misfatto ai giudici di suo figlio.³ Se

¹ P. f. 26 e f. 67.

² Essa mancò il quinto giorno, avendo riportate al capo due ferite penetranti ciascuna in cavità cerebrale, sparse di molto sangue, e prodotte da strumento tagliente. Il giudizio legale sulla causa immediata della sua morte, dalla ispezione ed autopsia cadaverica fu attribuita per Geltrude alle due ferite, e per la bambina che essa portava in corpo da otto mesi, alla lunga e penosa agonia di sua madre. *Visum et repertum dal foglio diciassette al foglio ventitré del processo.*

³ Art. 280. Gli ascendenti e discendenti, il marito e la moglie comunque sieno parimenti indotti, non possono essere sentiti per semplice

non che quanto più questo misfatto è grave, tanto più è necessario accertarsi bene della reità di chi l'ha commesso; giacchè da un errore funesto di fatto ne potrebbe venire un errore anche più funesto di diritto, e chi oggi non è che un infelice, potrebbe domani esser divenuto un colpevole, e come tale esser

schiaramento, se non in caso di vera e propria lesa Maestà, o di Parricidio fra ascendenti e discendenti, o fra coniugi. *Regolamento organico e di procedura criminale* 5 novembre 1831.

Questo articolo benchè restrin ga per una parte l'esame di queste persone per schiarimento ai soli delitti di lesa maestà e di parricidio fra ascendenti o discendenti, e fra coniugi, ed il capoverso dell'articolo 287 del Codice di procedura penale 6 novembre 1865 per l'altra parte abbia maggiore larghezza, estendendo il sentire per schiarimento di queste persone a tutti gli imputati di crimine, pure è in ciò più liberale e rispetta più i vincoli del sangue il nostro italiano, che concede a costoro ancora il diritto di astenersi, se vogliono, dal deporre.

All'opposto quando si tratta d'ammettere l'azione penale fra i coniugi in certi gradi, il Codice penale del 20 novembre 1859 è meno liberale che non era il Regolamento organico e di procedura criminale pontificio, che gli escludeva non solo dalla querela ma anche dalla denunzia, che è quella che possono fare gli uffiziali di polizia. Ecco gli articoli 144 e 146 del Regolamento suddetto.

Art. 144. Non si ammettono denunce di coniugi nei gradi espressi nell'art. 146.

Art. 146. Non si ammette querela, o accusa tra persone in linea retta ascendente o discendente, nè tra coloro, che sono coniugi in primo grado trasversale, non esclusi gli uterini, nè fra coniugi fuori del caso d'insidia alla vita o all'onore.

Il Codice penale del 20 novembre 1859 toglie anch'esso l'azione, ma la toglie non in tutti gli altri reati che non sieno l'insidia alla vita e all'onore, ma la toglie limitatamente ai reati contro la proprietà. (Art. 635. Disposizioni relative alle tre precedenti sezioni).

Invece nel Regolamento organico e di procedura penale pontificio la limitazione non si trova se non quando si tratta d'insidie alla vita e all'onore; negli altri delitti il divieto è assoluto.

mandato irreparabilmente ad espiare la pena sopra un patibolo.

Intanto se un principio in filosofia inviolabile e certissimo è questo, che nulla vi ha che non abbia la cagione sufficiente dell'esser suo, anche nella giurisprudenza penale, parte non ultima nè la meno importante della filosofia, deve valere lo stesso principio; per cui se altra ragione sufficiente non si può assegnare a un delitto che il fatto senza la volontà che mosse l'imputato a delinquere, il delitto non ha quanto basta e si richiede per poter essere considerato un delitto. Quindi nelle nostre fonti al noto assioma: « in maleficiis voluntas spectatur non exitus; » si fa tosto seguir l'altro: « sine causa maleficium commissum esse non potest; » che ne è la più prossima e legittima conseguenza. Come no? Se vi deve essere un accordo tra la volontà e il suo atto, è naturale che questo accordo debba avere la sua cagione, e siccome nessuno opera senza cagione, è indubitato che chi commette un delitto, sia anch'egli mosso da una causa impulsiva a delinquere. Tanto poi è necessaria la prova dell'esistenza di questa causa e della sua conoscenza nei giudizi penali, che senza questa prova tutti gli altri indizi, e perfino la confessione stessa del reo perdonano la loro efficacia ed il loro valore. Ora qui la sua causa voi la cercate invano quando il delitto avvenne. Nè per fermo seguendo l'onorevole Rappresentante della pubblica ragione, vi saprete troppo bene assettare nell'animo, che il rifiuto per parte della Fortini d'ubbidir tosto alla voce del marito che la chiamava a casa, e la piccola resistenza con la quale essa da principio cercò d'opporvisi, abbia recato offesa al

marito, così che questa offesa sia stata poi la cagione, per cui egli tratto in un subito dall' impeto e dall' ira, l' uccise. Chi di noi per contrario non ha osservato che l' ira del marito esisteva fin quando con voce alta e con aspetto ognor più turbato esso chiamò la moglie a casa, e per conseguenza anche prima che lei esitando ad andarvi mettesse in opera quella resistenza che non fu che l' effetto della confusione e dello spavento cagionatole dal marito; onde non fu già la resistenza della moglie che provocò l' ira del marito, ma fu invece l' ira del marito che provocò la resistenza della moglie. Quindi l' argomento a cui ci vorrebbe stringere l' onorevole Magistrato della legge per raffermare le sue conclusioni sopra questo punto, benchè ci sia in qualche modo favorevole, pure per dirne lo intero a un tratto, noi dopo tutto lo dobbiamo respingere, come quello che ci sommerge nel falso, e ci trasvia.

Ma se la cagione di questo delitto non si trova quando questo delitto avvenne, abbiamo forse congetture ed indizi che ci facciano supporre che si possa trovare prima che questo delitto avvenisse? Forse che negli ultimi giorni o poche ore prima che fosse commesso, Angelo Carpeggiani diede vista d' essere turbato con sua moglie, o anche solo non si mostrò amorevole come sempre soleva essere con lei? Noi ce ne appelliamo a quegli stessi testimoni che in questa udienza sono stati chiamati a deporre da chi sostiene le parti dell' accusa contro di noi che soltanto difendiamo. « Nella domenica precedente al lunedì in cui seguì l' orribil caso, » dice Agostino Melega servitore di Angelo Carpeggiani, « tanto egli che io e sua moglie

ci partimmo tutti uniti nel dopo pranzo per la festa che si celebrava al Pilastrello nel ferrarese, ed anzi il Carpeggiani scherzava con sua moglie come se fosse stato un fanciullo, ed alla sera venimmo tutti a casa, e poi si cenò in buona compagnia, ed essi andarono insieme al riposo.¹ »

Ma andati insieme al riposo, quando nelle ore della notte si trovarono soli, forse si udirono parole di dolore, o voci d' ira che venissero alte o fiuche a far temere, che già o il dissenso o la discordia fossero entrate nella testimonie più fida dei loro secreti, la loro camera da letto? La madre del Carpeggiani che aveva la sua vicino alla loro camera da letto, ci dice invece: « che in quella notte come pure nelle antecedenti, mai ho udito che fra loro sia stato qualche diverbio od altro, ed anzi tutto procedette con quiete e con tranquillità.² » Ma forse quel che dentro non s' udì la notte nelle ore del riposo, si vide o si udi poi fuori la mattina, e nelle ore del lavoro? Neppur questo, dachè il colono Giacomo Ghesini che in quel giorno fu a lavorare insieme con loro ci narra: « che il Carpeggiani quando la mattina si recò al macero era tutto indifferente e di buon umore, e si trattenne a parlare con ilarità, e così era quando se ne partì e si recò a far colazione.³ » E finalmente dachè ebbe principio la loro unione e sino al giorno che fu trattata a così triste compimento, vi è alcuno che sappia almeno additare un mezzo tempo qualunque, in cui una

¹ P. f. 62.

² P. f. 67 t.

³ P. f. 30.

questione, un diverbio, una rissa sia sorta fra questi due sposi da far dubitare che sieno stati menomamente turbati, e che un solo istante non si sieno trovati più bene insieme? « Mai mi sono accorta » dice da capo la madre del Carpeggiani, « che fra loro vi sia stata la più piccola dissensione, ed anzi mi sono maravigliata come mio figlio sia potuto arrivare a un tanto eccesso, perchè, come ho detto, amava teneramente sua moglie, e andavano insieme in perfetta armonia.¹ »

So bene che si potrà dire che essa parla così, intenta come d'ordinario è sempre una madre a difendere e scusare il proprio figlio: ma quando udirete che il suo linguaggio non solo è conforme al linguaggio di coloro che frequentavano la famiglia del Carpeggiani, ma è anche pienamente concorde al linguaggio usato da quelli stessi che frequentavano l'altra famiglia della Geltrude Fortini, e che bene si riscontra col modo che ne parlava la stessa povera Geltrude, dovrete lasciar da parte anche questo sospetto. Infatti una certa Maria Fava moglie di Giacomo Ghesini interrogata se sappia che vi sieno stati dispiaceri e disgradi fra questi sposi sì che non andassero più bene insieme, risponde: « Io lo ignoro affatto. Anzi per quanto la povera Geltrude mi diceva, siccome io era sua amica, il Carpeggiani l'amava teneramente, anche perchè era piuttosto una bella giovine, sposata di fresco, e di ottime qualità, e quindi essa pure corrispondeva al marito di lei, e fra loro passava buona armonia.² » La Maria Ghesini ripete essa pure, che:

¹ P. f. 71.

² P. f. 71.

« il Carpeggiani era assai invaghito di sua moglie, perchè donna giovine, sposata da poco tempo, onesta di buone maniere, e piuttosto avvenente; come pure la Geltrude anch'essa di buon cuore corrispondeva all'amore del marito.¹ »

Ma che giova l'aver collegate insieme tutte queste testimonianze per provare che questi sposi andavano sempre per l'animo l'uno dell'altro, e che perciò la loro vita era veramente felice, era veramente beata, se il fatto pur troppo avvenne? Forse che secondo la nostra legge penale non vi sono casi nei quali il solo fatto per sè può bastare a provar la volontà di chi lo commise senza che altri ne sappia trovar la cagione? Non è anzi dalla niuna causa impellente al delitto che se ne trae una circostanza aggravante il delitto stesso?² A ciò adunque basti l'effetto senza cercare della cagione, che nei fatti criminosi la legge non sempre ricerca la cagione. Ma qui, o signori, non accade illudersi; giacchè posto il principio che nessuno commette un delitto senza cagione, e cagione ad esso proporzionata, troverete che la legge non la ricerca in que' casi ne' quali il male stesso per alcuni è cagione di diletto. Il che suole avvenire quando nella natura di quest'uomo ragionante e plasmato a somiglianza di Dio sono scomparsi tutti i segni di questa sua dignità e somiglianza, e si sono svolti in loro vece i germi della più oscena e più matta bestialità.

¹ P. f. 75 t.

² Art. 24. Le circostanze, specialmente aggravanti il fatto criminoso, sono: §. 1.^o La niuna causa impellente al delitto, o una causa non atta per sè stessa a muovere l'impeto degli affetti; *Regolamento sui delitti e sulle pene*.

La quale che fra i popoli civili sia stata nelle caverne alla tavola con i compagni di Gaetano Mamone,¹ o che nella reggia dei popoli barbari siasi seduta a mensa con i convitati d' Alboino, non è cosa nuova, quantunque quest'ultima, se non fosse attestata da tutte le tradizioni, al dire di Cesare Balbo, sia poco men che incredibile.² Ma chi vorrà credere che siasi ora potuta trovare fra i costumi piuttosto miti delle nostre campagne, e fra due sposi nuovi, e che teneramente si amavano? Se adunque non si vuol vedere questa nostra natura umana con le sue passioni, direbbe il Manzoni, così alla rovescia,³ bisogna convenire che vada al vero la povera madre del Carpeggiani, quando interrogata su questo punto è costretta a dire: « Io non conosco alcuna causa che abbia potuto indurre mio figlio a un tal passo, e solo mi è forza tenere che in tale momento gli sia dato volta il cervello.⁴ »

L'opinion pubblica che qui non esiteremo a definire col Gioberti, la ragionevole persuasione dei molti, non si manifestò altrimenti in tutto il suo paese. In questo senso ne parla il Governatore di Poggio

¹ Botta, Storia d' Italia, dal 1789 al 1814, XVI. Colletta, Storia del Reame di Napoli, IV, 11.

² Alboino figliuolo del re Longobardo uccise di mano sua i due re Gepidi, Torrismondo e Cunimondo. Cumulazione poi di barbarie poco men che incredibile ora, ma attestata da tutte le tradizioni, il feroce uccisore sposò Rosmunda figlia e nipote dei due uccisi; e del teschio del suocero fecesi un bicchiere a banchettare. *Sommario della Storia d' Italia dalle origini fino ai nostri tempi*. Pag. 98. Firenze, Felice Le Monnier.

³ Storia della colonna infame, IV, 313.

⁴ P. f. 30.

Renatico, che fu il primo a denunziare alla competente autorità questo fatto: « Mi si fa credere che il Carpeggiani stesso dopo aver commesso il delitto si sia diretto verso cotesta città e giurisdizione, non senza dar segni d' essere preso di lipemania, perlochè si teme che possa commettere altro delitto col togliersi la vita.¹ » A questo rapporto tien dietro l' altro rapporto del Priore di Sant' Agostino, che è il Comune dove abitava il povero Carpeggiani, che ne parla anch' esso in questa forma: « Non si conosce la causa che abbia condotto il Carpeggiani a si violento procedere: pare però che da circa un mese egli fosse in preda a tetra malinconia, la quale passandolo istantaneamente allo stato di maniaco furore, lo abbia spinto ad un eccesso così brutale. Nè la cosa può ricevere altra spiegazione, giacchè il Carpeggiani, per quanto sentesi generalmente, amava svisceratamente la moglie.² »

La voce poi che il Carpeggiani fosse spinto a questo misfatto da una tetra malinconia, come la dice il priore di Sant' Agostino, o da una lipemania, come con vocabolo greco e più scientifico la chiama il Governatore di Poggio Renatico, pare che abbia il suo fondamento principale nella testimonianza del Melega, il quale si trovava a servizio col Carpeggiani, ed aveva con esso come suo domestico la più stretta famigliarietà. Uditelo infatti nel suo esame che dice: « Il Carpeggiani da circa un mese manifestava un' indole malinconica. Talvolta accusava certo malessere, ma cose

¹ P. f. 30.

² P. f. 9.

passeggiere e di lieve momento, ed allora si mostrava di cattivo umore.¹ » Che più? Lo stesso Carpeggiani accusa egli stesso nel suo costituto queste sue infermità, e dice: « d'essere andato soggetto da che avea moglie a febbri intermittenzi, a riscaldi di basso ventre, e a ripieneze di stomaco.² » Nessuno poi meglio del medico chirurgo signor Giuseppe Giorgi ci chiarisce intorno la cagione che generalmente suol produrre la lipemania. « Dirò bene » così il medico chirurgo signor Giuseppe Giorgi « che osservati i sintomi in proposito, ho trovato che la lipemania proviene generalmente dall'eccessivo allettamento alla vista di oggetti piacevoli, pér cui ne può nascere irritamento nervoso ed alterazione dello stato morale.³ » Se non che cotesto medico chirurgo non ha poi voluto affermare nè inclusivamente nè esclusivamente se fu la lipemania che per vero travolse la mente del Carpeggiani, o che altra cosa fu che gli fece commettere questo delitto, ma piuttosto ha voluto lasciarne il giudizio libero in tutto a chi lo vuol dare. Ora dunque alla difesa corre l'obbligo di supplire a quello che non ha voluto fare il nostro piccolo Pilato, e così togliere sopra questo punto dagli animi vostri ogni incertezza.

Diciamo adunque che il medico chirurgo signor Giuseppe Giorgi, dopo aver così opportunamente osservato nel suo rapporto che: « la lipemania si svolge e cresce alla vista degli oggetti piacevoli, ed al loro eccessivo allettamento, » poteva subito applicare la

¹ P. f. 64.

² P. f. 108.

³ P. f. 96.

teorica al fatto, e vedere che ciò si conveniva benissimo con l'indole e con le abitudini di due amanti e sposi, come da tutti erano conosciuti e ci venivano descritti i due coniugi Carpeggiani. Conveniva all'indole. Forse non è questa l'indole di due amanti e sposi, che l'uno non vegga sempre che la persona dell'altro, che non pensi sempre che all'altro, che non parli sempre che dell'altro? « Ora l'esclusività, » come afferma giustamente il filosofo subalpino, « quando arriva al colmo, diventa pazzia o umore manomaniaco, cioè fissazione della mente in un oggetto unico; » e rinforza questa sua opinione con quella di un altro illustre scrittore, suo contemporaneo, che osserva: « se il tempo addur potesse nel suo corso il dominio di un'idea sola, ciò ridurrebbe gli uomini ad uno stato di follia.¹ » Conveniva alle abitudini. Forse è fuori del verosimile, che presi come erano l'uno dell'altro, questi due amanti e sposi troppo non abusassero della loro giovinezza, e che il Carpeggiani per quello abuso, e per quella sregolatezza, che in casi somiglianti vogliono essere più imputati all'uomo che alla donna, troppo non si lasciasse espropriare dal suo così acceso e così intenso affetto? Inferno del corpo non che malcontento dell'animo era dunque naturale che allora si trovasse il Carpeggiani, come depone il Melega nel suo esame, e lui stesso si lagna nel suo costituto. Naturale, che l'infermità del corpo gli dovesse principalmente smagare lo stomaco, che nutrica, e dal quale ricevono forza e vigore le altre

¹ Gioberti. Prolegomini del primato morale e civile. *Edizione di Capolago* 1846, pag. 15.

membra. Naturale, che dipoi a questi disordini della digestione seguissero gli altri disordini alla digestione corrispondenti, ed a questi quelli s' aggiungessero della circolazione. Naturale ancora, che talvolta si sentisse a batter la febbre, e che dopo tutto questo uscendo in allucinazioni sensitive intensissime, un giorno potesse o dovesse scoppiare in atti di violenza stram-palati e follì. O io mal non m'appongo, o non altro che questa è la teorica della scuola medica più recente, così bene rappresentata dal professor Giro-lami, illustre Direttore del manicomio di Pesaro, che nella sua opera sulla pazzia appunto ci avverte: « che la lipemania sopra tutto nel suo principio s' accompagna con turbamenti gastrici molto spinti, da cui dipendono lo scadimento in genere delle funzioni vitali, e più particolarmente di quelle delle viscere addominali e chilopoietiche, ed il pervertimento non pure delle naturali secrezioni ed escrezioni, ma anche degli atti istintivi della vita organica.¹ » Se vero è adunque che la lipemania si svolge e cresce alla vista degli oggetti piacevoli, come osservando i sintomi in proposito, sentenziò il medico chirurgo signor Giuseppe Giorgi, se ciò conviene benissimo all'indole ed alle abitudini di due amanti e sposi, come da tutti erano conosciuti i due coniugi Carpeggiani, se le sue prime indisposizioni s'accordano con i segni che precedono questa malattia, l'opinion pubblica non piegò in falsa parte, quando all'udire ciò che il Carpeggiani aveva fatto, come riferiscono il priore di Sant'Agostino e il Governatore di Poggio Renatico, giudicò che fosse stato preso dalla lipemania.

¹ Cap. 22, pag. 22. Edizione originale.

Ora poi non possiamo più sapere se maliscente come si trovava fuori si trovi ancor oggi in carcere il Carpeggiani, nè se gli seguitino le ripieneze di stomaco, nè se gli durino i riscaldi di basso ventre, nè se gli sieno volute uscir di dosso le febbri intermittenti. Nulla parimente sappiamo più dello stato del suo animo, se sia o non sia occupato da tristizia. La sua mente poi, se si argomenta dalle risposte che ha date alle interrogazioni del giudice processante, e dal modo con che ha provveduto alla sua difesa, io non so quali finzioni più assurde, o quali fandonie più sconce poteva ghiribizzare in un infelice. Il quale mostrando d'ignorare le cose più notorie, parla di sua moglie, come se dopo quello che è successo, potesse trovarsi ancora in vita. Rifiutatasi d'apprestargli la colazione, scappa a dire, che da questo rifiuto nacque tra loro una contesa, durante la quale essa lo ingiuriò, e gli vibrò un colpo non sa con che, e lui di rimando vi rispose con un altro colpo, ma sol di mano inerme sul capo di lei. Or per chi ci tiene e per quanto ci conta, se osa di darci a credere che un suo scapezzone abbia potuto produrre quello, che altro che due colpi gravissimi e terribili di mannaia potevano produrre? Come non vede che s'è fatto così da sè stesso la scala, di cui, come un vuole, non ha più che a salire i gradi, per arrivare al suo delitto? Inganna dunque noi, o inganna sè stesso, quando ci conta il fatto in questo modo? Simula follia o è veramente folle? Se non simula follia, quella confusione che non è nel suo discorso è senza dubbio nella sua mente.

Nè dal vederlo folle vi rimova, o signori, quando sentirete, che invitato a spiegare la propria condotta

ha dato delle risposte che si possono concepire, perchè ciò vorrà dire che anche i matti pensano. Se poi queste risposte mirano ad attaccare un effetto ad una causa, neppur ciò vi stupisca, perchè se non ha perduto ancora le idee di causa e di effetto, è forse che le perdono anche i matti, o è forse per questo che non è matto? Nè anche vi vorrete maravigliare, se le sue risposte sono state a tenore delle domande, mostrando con ciò che ancora connette; giacchè può esser proprio della specie, la lipemania, quello che non è del genere, la pazzia, di rispondere talvolta alle interrogazioni che gli si fanno, e di risponder giusto.¹ Questo solo deve bastare per non poter affermare con sicurezza, se un gran pervertimento morale fu quello che concepì e trasse ad esecuzione questo misfatto, o non piuttosto se un gravissimo perturbamento intellettuale anche in questo caso non ci ha che a far compiangere la sorte umana data in preda ad un tanto sbaraglio!

Ah sì! tutto parla tra di noi del perturbamento intellettuale del Carpeggiani, e l'aspetto ferale di questo giudizio non rompe che alle immagini della sua perduta mente. Qui non ci si presenta un corpo qualsiasi di delitto, ma ci ferisce gli occhi con ribrezzo l'aspetto d'una mannaia colossale e truce. Sovra essa sta rappresso ancora il sangue che piovve dal capo d'una

¹ Questa teorica la trovai più tardi magistralmente trattata nella bell'opera che porta per titolo: « Etude Medico-Legale sur la simulation de la folie par le Docteur Armand Laurent, Médecin en chef de l'Asile d'Aliénés de Marseille. Paris. Victor Masson et Fils. 1866; » badando di non confonderla con le ipotesi audacissime della pazzia ragionante e della lipemania che si sono succedute di poi.

sposa di venti anni, invano bella, ancor più invano buona, che ne fu la vittima. Appresso appare nella nostra fantasia l'immagine d'una bambina, che non vide ancora il sole di questa vita, e barbaramente ne fu priva. Quindi sorge di nuovo la visione della madre sventurata, che si pone vicino a quel giovine che colà siede sulla panca degl'imputati e non favella, il quale se ancora una volta voi osate domandare ai testimoni che sono stati esaminati in questa causa chi è, vi sentite subito rispondere, che è suo marito. Il sapersi da tutti che amava tenerissimamente questa sua donna, dalla quale più che altro uomo al mondo era ugualmente riamato, non ha fatto ancora decidere alcuno a chiamarlo suo carnefice. Anche la sua nota probità in paese, non essendo probabile che un uomo di buono che era a un tratto diventi malvagio, ha confusi tutti gli astanti di maraviglia e di stupore. Finalmente cade giù ogni immaginare al vedere la povera madre del Carpeggiani, che nel suo esame accusa d'un delitto capitale il proprio figlio. Questa deposizione che si sottrae alle leggi di natura, noi per certo non l'avremmo in questo processo, se il fatto imputato al Carpeggiani e dalla scienza medica e dalla opinion pubblica, si fosse potuto spiegare diversamente da quello che questa donna stessa ci narra, e cioè: che quando suo figlio commise questo delitto, essa lo credè abbandonato interamente dalla sua ragione. E chi meglio di una madre e di una madre che si fa essa stessa la sua accusatrice, può esser certa della mente e del cuore del proprio figlio? Ma tant'è! La logica naturale di questa donna, che è l'unica testimone di fatto che abbiamo in questo giudizio, non ha saputo trarne altra

conseguenza! Ne caverà una diversa la vostra logica filosofica? Io non lo temo nè dall' ingegno vostro, nè dalla vostra giustizia.

ESITO DEL GIUDIZIO.

Bologna 14 Gennaio 1858. L'onorevole Rappresentante della ragion pubblica trovò una provocazione, e concluse per la galera perpetua; ma dal Tribunale la causa fu rinviata ad altra udienza per altri atti, che lasciassero meglio conoscere la condizione del Carpeggiani, sottoponendolo a quegli esperimenti che sarebbero stati più opportuni; quando la morte pochi mesi dopo venne a troncare per sempre il corso della sua vita e di questo giudizio.

VIII.

DIFESA DI VINCENZO VISANI IMPUTATO CON ALTRI DI AVER ASSALITA LA DILIGENZA PONTIFICIA E FERITO UNO DEI DRAGONI CHE LA SCORTAVANO, AVANTI IL TRIBUNALE D' APPELLO PER LE QUATTRO LEGAZIONI IN BOLOGNA.

La prima volta che in me stesso m' esalto di parlare innanzi al vostro dotto consesso, una cosa mi spiacere, ed è l' odiosità del titolo che dà origine a questa causa. Si tratta di un' aggressione, o di una grassazione, secondo che la dice la nostra legge;¹ e come è naturale che da un male ne scoppi un altro, così anche la qualità dell' imputato che è stato un' altra volta per un ugual titolo condannato, non può essere la più soddisfacente per guadagnarsi di primo tratto la vostra

¹ Art. 349. La grassazione commessa sulla pubblica strada, senza ferita, o lesione dell' aggredito, è punita colla galera in vita; se con ferita, o grave lesione, colla morte esemplare. Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832.

benevolenza, che non può andar mai disgiunta dalla vostra umanità e dalla giustizia vostra, o signori! Questa mala qualità, come era da prevedersi, è stata troppo ben colta ed usufruttata dall'onorevole Rappresentante della ragion pubblica nelle sue conclusioni, il quale in mancanza d'altri motivi d'accusa ha fatto principalmente prevaler questo contro il presente mio difeso. Ma ciò infine più che una circostanza che possa porgere un indizio della colpevolezza dell'imputato, e gravarlo di quel delitto che gli è apposto in questo giudizio, non può considerarsi che come quella che ne può porgere soltanto una lontana presunzione;¹ ma le presunzioni non provano dove parlano i fatti, e gli indizi stessi svaniscono, se sono da altri contrari indizi e questi assai più gravi e più veementi dei primi tolti via. Però meglio di qualunque cosa che vi sia più certa, voi tra poco discerrete, che se l'accusa non ha nulla per dichiarare in una questione indiziaria come questa, Vincenzo Visani colpevole, la difesa invece assistita dal suo buon diritto ha tutto per conseguire il fine che la regola tra noi, che è quello d'ovviare non già che

¹ Il diritto inglese non ammette quelle prove le quali non si riferiscono immediatamente al reato di cui tratta l'accusa, ma concernono piuttosto quelle circostanze che servono a palesare la vita precedente dell'accusato, per dedurne se egli possa reputarsi capace d'aver commesso il delitto imputatogli.... Persino la *recidira*, ossia la notizia dei reati già prima commessi e della pena subita, non forma oggetto d'informazione dei giudici se non nel caso che l'accusato venga dichiarato colpevole, poichè allora riesce importante nella commisurazione della pena, e però di solito ne vengono in cognizione pei rapporti degli impiegati di Polizia. *Mittermaier, teoria della prova nel processo penale*, ediz. cit. pag. 89 e seg.

si punisca un reo, ma che possa venir mai condannato alcuno innocente.¹

Eccovi adunque il fatto. Sulle ore sei e mezzo pm eridiane del giorno otto gennaio milleottocentoquarantanove, ore e giorno che è mestieri scriviate bene nella vostra memoria, o signori, una torma di masnaderi assalivano la diligenza pontificia che da Bologna avviandosi per Roma teneva il solito cammino della strada Emilia, aspettandola che giungesse tra Forlimpopoli e Cesena, e propriamente presso il ponte di Bevano sotto Bertinoro, dove l'attesero per spogliarla e derubarla. Quivi azzuffatisi con i Dragoni che la scortavano, uno ne ferirono, e dipoi fatti calare al suolo conduttori e passaggeri ne involarono la somma di cinquecento scudi, che non appena compiuto il fatto presso porta San Pietro di Forlì in mezzo alla strada e coll'aiuto di cerini accesi partirono in porzioni uguali tra loro.

L'accusa pubblica vuole che il mio difeso facesse parte degli autori o promotori di questo fatto, e lo prova con la confessione che è stata anche emessa, come si dice, in caput proprium da uno degli altri imputati, Tommaso Montini. E certo, che Tommaso

¹ Ecco la stessa sentenza sotto altra forma: « Il fine adunque che deve proporsi la società nel destinare agli inquisiti un avvocato difensore si è questo che egli cooperi alla amministrazione della giustizia. Cooperare a questo che sia rimosso il pericolo di condanna ingiusta non val forse quanto cooperare a che non sia pronunziata un'ingiusta assolutoria? » *La difesa penale in Italia. Studi teorici e pratici dell'Avvocato Silvio Campana. Volume primo, Ediz. cit. pag. 44 e 45.*

Onde la gloria degli Avvocati che: « non minus providenter humano generi quam si praeliis atque vulneribus patriam parentesque salvarent. » *L. 11 Cod. de Advoc.*

Montini abbia commesso questo delitto, quasi che non ne potesse essere capace uno stretto compagno di Stefano Pelloni soprannomato il Passatore, o chi per altri simili misfatti è già stato condannato a morte dal Tribunale di Ravenna, non sarà mica l'ottava maraviglia del mondo; ma che anche Vincenzo Visani ci abbia preso parte è ciò che noi ora neghiamo scolpitamente, non bastando nè il solo Tommaso Montini nè cento altri pari suoi a farcelo persuadere. Ora voi l'avrete udito dire da altri mille volte, discutendo questo voluminoso processo, ma infine qui è il punto di questione, onde a me pure, per quanto vi potesse stancare questo argomento, convien di ripetervelo: avrete udito, io dico, che la confessione del compagno di delitto non fa la menoma prova contro l'altro compagno, così che neppure può essere contro il medesimo interrogato. « *Nemo igitur* » dice il testo di una costituzione degli imperatori Onorio e Teodosio, « *de proprio crimine confitem super conscientia scrutetur aliena.*¹ » La qual sentenza come troppo bene vi facea notare testè l'onorevole e valente Difensore che mi ha preceduto,² si può estendere senza tema d'errare non solo ove si trattasse dell'incolpazione data da un solo socio, ma anche da mille soci del delitto. Dunque tanto più qui, che non si tratta che dell'incolpazione d'uno solo di costoro, del solo Montini, se la sua confessione ha potuto valere contro di lui, non è per questo una buona ragione perchè essa debba anche poter valere contro

¹ Const. 17 C. IX, 2.

² L'avvocato Carlo Monti Difensore officioso dei rei presso il Tribunale d'Appello per le quattro Legazioni.

l'altro imputato Vincenzo Visani. Teorica che noi incontrammo sui primi limitari della prova nei giudizi penali, e che al dire del professor Brugnoli, che così dottamente ha trattato questa materia,¹ ci comanda che non si debba menomamente credere a così fatte confessioni. Imperocchè chi accusa ed incolpa altrui per salvar sè medesimo, come l'impunita, o per diminuire la propria colpevolezza, come il consocio del delitto, diviene testimone interessato in causa propria, e perciò si rende inattendibile, stante che egli non mira più alla verità, ma intende soltanto ad alleviare sè medesimo. Di più se il delitto è del genere del presente, il reo che se ne confessa autore già infamò sè stesso, ed agli infami la legge non vuole si presti alcuna fede. Inoltre anche la stessa disperazione senza altro gli fa talvolta accomodar l'animo ad ogni più grave ribalderia, e quella soddisfazione che non prova più a spogliar la sua vittima, la converte volentieri nell'altra d'ingannare il suo giudice, onde quanto i malfattori sono più celebri tanto più cresce in chi deve giudicare sopra la fede di così fatte deposizioni la probabilità d'ingannarsi.

Dissi che l'accusa pubblica fonda la prova contro Vincenzo Visani nell'incolpazione del solo socio del delitto, Tommaso Montini: benchè essa aggiunga, ma così di passata, che anche l'impunita Antonio Zoli indica Vincenzo Visani come autore e complice di

¹ Della certezza e prova criminale col confronto di varie legislazioni d'Europa ed in ispecie d'Italia §. 517, ed altrove. *Modena, Tipografia di Carlo Vincenzi*, 1846. Opera citata dal Mittermaier nella sua teoria della prova nel processo penale come sommamente importante. Ediz. cit. pag. 29.

questo fatto. Ma fin ai sassi sanno chi sia Antonio Zoli soprannommato il Moretto! a chi infatti non è pervenuto notizia di lui? qual giudice o magistrato delle quattro province chiamato a giudicare sopra tanti di questi delitti, non ha dovuto più volte rabbividire al solo udirne rammentare il nome? La prima lama del Passatore, uno degli spettri più torbidi e sanguinosi di quella masnada, che alle nostre strade della Romagna ha fatto tanta guerra. Costui quando fu preso domandò l'impunità, e il codardo l'ottenne vendendo i suoi compagni al carnefice. E ad un ribaldo così segnalato si può prestare fede? Eppure in questo caso lo Zoli impunista dice meno di Montini delinquente. Egli parla bensì di accordi presi circa quel fatto con i Visani, ma non spiega quali fossero questi accordi, e non ci narra che i Visani fossero presenti quando quel delitto si commise. È vero che ci si parla ancora della confessione d'un altro assassino, della confessione di un certo Farina; ma il Farina non è che un testimone per sentito dire del Montini stesso, giacchè come afferma nel suo costituto: « seppe dal Montini parlando di questa grassazione, che vi erano stati anche i fratelli Visani. » Dunque il Montini e poi il Montini. In lui solo si concentrano e si riassumono tutti gli indizi che ha portato oggi l'accusa contro di Vincenzo Visani.

Ma ciò non basta ancora. Non è solo l'eccezione per parte della persona del socio di delitto, e di una sola persona che io vi reco innanzi, ma vi ha anche l'altra, che la confessione, perchè possa far fede in giudizio, non solo deve essere quanto al fatto in genere, ma ancora quanto alla persona in ispecie

verificata. Ma nel caso nostro come si avvera rispetto a Vincenzo Visani la confessione di Tommaso Montini? Egli dice che conosce i Visani per averli altra volta veduti: ma qual fumo di prova vi ha qui, o qual altro segno particolare che indichi, che egli abbia avuto la conoscenza non solo di Luigi ma anche di Vincenzo Visani? Neppure un cenno, un cenno solo si legge ne' suoi costituti che alla prova della sua conoscenza con Vincenzo Visani si riferisca. Dove a nessuno certo verrebbe in mente d'imputare questo delitto anche a Vincenzo, se ivi non si trovasse il cognome Visani scritto in plurale invece di trovarlo in singolare, e d'attribuirlo al solo Luigi. Eppure il provarlo anche contro Vincenzo, se fosse stato vero, era facile; più facile, noi ripetiamo, contro lui che contro qualunque altro; giacchè a questo imputato segni particolari non mancano per poter essere raffigurato anche tra mille. Infatti oltre alla sua folta e lunga barba che gli scende sino al petto, incocca orribilmente a parlare, come in questo dibattimento vi siete potuto accorgere da voi medesimi; onde non deve mai essere stato ben parlante, ma sempre si deve essere trovato tardo di bocca e di lingua. Poco adunque si richiedeva, se il Montini lo volea distinguere dagli altri, e in ispecie dal fratello Luigi, e far che ognuno dicesse che quello di cui favellava era desso, ad indicarlo per colui, che aveva la barba che gli scendeva folta e lunga sino al petto, e che gli balbettava in bocca la lingua.

Ma v'ha di più ancora. In essa confessione a Vincenzo Visani sarebbe assegnata una parte sua speciale, e verrebbe designato come colui che trovò ricetto a quegli assassini: e lo trovò, al dir del Montini, in

quella casa distante circa un miglio dal ponte di Bevano, presso un contadino suo conoscente ed amico. La Curia inquirente ha creduto (e certo avrà avuto le sue ragioni) che quel ricettatore fosse un certo Giuseppe Gentili. Ma il Gentili interrogato nega non solo l'amicizia, ma fin la conoscenza del Visani, e prova sin all'evidenza che egli non fu il ricettatore di quei masnadieri. Eppure questo fatto era sostanziale, e quindi troppo importante per verificare la confessione del Montini, non che a determinare la specie e il grado della colpa di Vincenzo Visani, che a questo fatto è circoscritta, e che senza questo fatto deve necessariamente sparire. Ma tant'è, che questa circostanza sostanziale della confessione del Montini non si verifica dal Gentili, che anzi egli l'ha formalmente ed affatto esclusa: dunque la confessione del Montini non solo non merita alcuna fede perchè essa è la confessione del socio di delitto, ma ancora perchè essa non è punto verificata. Nè si ricorra all'indizio della mala qualità o diffamazione che si voglia dire, giacchè questo indizio non è mai atto ad indurre una verificazione, che non vi può essere, se non quando siasi acquistata nelle parti sostanziali.

Tolta al Fisco la confessione del Montini, che cosa più gli rimane per convincere il mio difeso come uno de' correi di questo delitto? Il rapporto della magistratura di polizia, voi mi direte. Ma questo, quanto sia mal fondato ve lo dimostrerà quello che son per dire quando verrò a trattare di quegli indizi che non sono più contro di noi ma per noi, e quando la nostra causa sarà vicina al suo trionfo. Forse alcuni testimoni che gli mettono in dubbio che lui fosse quella notte in

sua casa in Forlì? Ma badate che egli non disse per cosa certa d'essere stato colà, come ognun di voi può aver veduto nel processo scritto, dove si legge: che egli non sa come passò la notte del lunedì verso martedì: « può essere, » egli dice, « che fossi al mulino di mio figlio Francesco; se per altro vi fui lo diranno una certa Lauretta, il padre e il figlio Pescini, ed un certo Menino.¹ » Ora l'espressione: « non mi ricordo » della Lauretta, dei Pescini padre e figlio e di quel certo Menino, benchè non sia così legale come « il non so » del mio difeso, basta per altro ad inferirne, che se costoro non gli includono, non gli escludono neppure, che egli come asserisce nel suo costituto, potesse passare la notte del lunedì venendo il martedì al mulino di suo figlio Francesco. Degli altri testimoni indotti da lui più tardi non è d'uopo che io dica, giacchè questi furono costretti a deporre sopra una circostanza quando erano già passati otto anni da che essa aveva avuto luogo, onde non è a maravigliare che dopo tanta lontananza di tempo, anche il loro « non mi ricordo » non abbia pur finalmente potuto certificare, che quanto diceva il Visani, così era la verità.

Ma se coartare altro non è che restringere le prove della propria difesa avanti a un fatto che esclude necessariamente la materiale possibilità per parte d'un imputato d'essersi trovato presente nel luogo del delitto, e se Vincenzo Visani, sia la sua avanzata età, sia la prolungata sofferenza del carcere, o qualunque altra sia la cagione, alla sua coartata non ha pensato,

¹ Costituto del Visani. P. f. 438.

la sua difesa prende qui nuova forza e nuovo ardire, e coartando per lui, sorge, ed estolle la sua voce, e grida: No, no, non è più l'accusa come fin qui credevasi per un errore, ma è la difesa, signori, la difesa è quella che ha la prova perentoria dell'alibi. Vi ha un testimone giurato, che è Giacomo Fabbri, che sin dal milleottocentoquarantanove disse, ed oggi ripete, che aveva veduto Vincenzo Visani giungere alla propria casa col baroccino condotto dal suo cavallo incirca alle due ore di notte del dì otto gennaio milleottocentoquarantanove, che viene a dire in quel tempo stesso in cui commettevasi il delitto, che avvenne come io da principio vi narrai, alle ore sei e mezzo pomeridiane. Ritrovato adunque così il vero della cosa, e scopertone il fondamento, non solo con ciò si prova innocente il Visani, se la prova dell'alibi quando rimane inclusa è il più valido argomento dell'innocenza d'un imputato, ma il rapporto stesso della magistratura di polizia si trova confutato nella sua radice; giacchè fu sulla fede di questo testimone che ivi si legge, aver costui confidato a taluno che vide Vincenzo Visani partire da casa sopra il suo baroccino prima di questo fatto, e poscia nella mezzanotte ritornare Luigi con un forestiere, che fu supposto uno di quegli assassini, su quel baroccino medesimo, con che era partito suo fratello Vincenzo. Ora sopra questa mal composta favola ammonito a dire la verità, e fin a tre volte esortato a deporre in modo consentaneo alla medesima, Giacomo Fabbri risponde: « tutto questo è falso; ed io stesso ho visto Vincenzo Visani nella stalla prima delle due ore di notte, che vi aveva ricondotto il cavallo. Io poi chiusi la porta della stalla, e recai meco la chiave, onde non può

essere che il cavallo vi fosse condotto sulla mezzanotte dall'altro fratello Luigi, come si pretende, e che io lo abbia ad altri confidato.¹ » Lasciando stare questo secondo fatto, il quale anche ammesso non offre cosa alcuna che si possa mettere in contraddizione col primo, nulla vietando che Luigi Visani si sia potuto recare a casa dopo Vincenzo, e ripreso il suo cavallo e il suo baroccino, vi si sia poi potuto ricondurre di nuovo verso la mezzanotte in compagnia di quel forestiere; noi diciamo quanto a Vincenzo Visani, che senza il miracolo, che si legge di Sant'Antonio, è impossibile che dopo essere ritornato a casa sopra il suo baroccino, sia stato veduto nella sua stalla prima delle due di notte, ed abbiasi nel tempo medesimo potuto trovare sul ponte di Bevano a commettere il delitto, che avvenne alle ore due di notte ai danni della Diligenza pontificia e di coloro che la scortavano! Ma Giacomo Fabbri è l'ortolano dei Visani, e perciò come loro dipendente gli ha certamente voluto favorire. Come dite che gli ha voluto favorire? Donde si raccoglie questo favore ai Visani? Quando il Fabbri fa notare la circostanza che riguarda il solo Vincenzo, rimane di necessità esclusa ogni idea di favore a loro riguardo. Erano tutt'e due suoi padroni: se fosse stata in lui questa intenzione potea dir d'aver visto in quella circostanza anche l'altro; eppur non lo dice. E poi se in esso si fonda il rapporto del magistrato civico quando si tratta di accusare, è ben giusto che vi si fondi ugualmente la sentenza del Tribunale quando si tratta di distruggere con esso quell'accusa. Perocchè questo

¹ P. f. 99.

testimone lungi dall'essere indotto a propria difesa da Vincenzo Visani, fu cercato dalla accusa stessa per dar maggior peso a quel rapporto. Inoltre questo testimone fu tenuto tanto superiore ad ogni eccezione, chè fu dipoi anche testimone giurato. Ora non si può giudizialmente negar fede a un vero proferito sotto il vincolo del giuramento senza avergli tolta prima questa sanzione; nè questa sanzione si può togliere senza aver fatto prima condannare il testimone come spergiuro.

Dopo tutto ciò, o signori, io non so come si possa avere il coraggio di condannare il mio difeso Vincenzo Visani, se non come io vi diceva nel principio della mia difesa, per questo appunto che si suppone di mala qualità. Se non che anche questa mala qualità fu una larghezza mia il concedervela; poichè la pretesa mala qualità non si presume da una condanna, ma solamente dall'essere uno indiziato da altri delitti: ma nel caso nostro gli altri delitti non esistono se non in quanto quell'anteriore condanna fu la sola cagione che l'attirò in quelle inquisizioni che ebbero per lui esito favorevole; dunque sarebbe un accumulargli contro presunzioni di presunzioni, fuor d'ogni regola di diritto, per la sola smania di provargli questa mala qualità che senza ciò non si prova. L'autorità stessa finalmente del Primo Tribunale giudicante vacilla; giacchè due voti furono a favore del mio difeso, e per un solo mancò che non venisse liberamente dimesso. Ma quello che allora non fece il Tribunale di Ravenna, oggi lo farete Voi, o signori, che come ai giudici della Prima Sede siete superiori di grado, così ne lo siete ancora a sapere rigorosamente applicare i principi ai fatti, e

trarne quelle più piene e più esatte conseguenze, che meglio s'accordano con la causa della giustizia e coi diritti dell'umanità.

ESITO DEL GIUDIZIO.

Bologna 9 Marzo 1858. Il Ministero Fiscale domandò la conferma della sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Ravenna che aveva condannato a morte Vincenzo Visani, ma la sentenza del Tribunale d'Appello di Bologna riformò a parità di voti (il Tribunale d'Appello era composto di sei giudici) la sentenza del Tribunale di Ravenna, onde egli venne come chiedeva la difesa, dimesso dal carcere per non essere sufficientemente provata la sua colpevolezza.

IX.

DIFESA DI ARCANGELO CIARELLI IMPUTATO CON GIOVANNI BRASINI DEL FURTO DELLA MADONNA DEL GUIDO RENI NELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO, AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE DI PRIMA ISTANZA IN BOLOGNA.

Il fiore della bellezza, il profumo della innocenza, l'incanto della divinità rapivano in estasi soave l'anima di chi pietosamente si prostrava inginocchiato a pregare avanti alla Madonna della Natività, immagine famosa del Guido Reni, che trovasi nella cappella consacrata al suffragio delle anime purganti, la quale per chi entra chiude il braccio sinistro della croce latina onde è formata la chiesa di San Bartolomeo. Una vergine d'angelico tipo sorreggeva con ambo le mani e stringeva al destro lato del suo petto un bambino, che l'angeliche sembianze non nascondevano ad alcuno d'essere nato in cielo. Questo celeste bambino era poi collocato in tal foggia presso sua madre, che,

pensiero impareggiabile del sublime artista! al solo vederlo ognuno avrebbe detto che egli non poteva essere, che egli non era veramente che il bambino Gesù. Dormiva il vago pargoletto, ma il suo sonno era dolce, era leggero, intanto che al riguardante era data facoltà di leggere in quel volto di paradiso espresso in latino il motto: « Ego dormio, sed cor meum vigilat; ¹ » Questa opera sovrumana d'arte e d'ingegno, questo capolavoro mirabile lasciatoci dalla fede e dalla pietà dei nostri maggiori, nel quale, al dire del professor Guardassoni che sì leggiadramente ce lo ha descritto, un Guido Reni superò sè stesso, agli altri suoi pregi congiungeva una dote tutta sua propria e particolare; chè non solo il pio e l'intelligente n'avevano appagato e cuore e genio, ma anche l'uomo rozzo e materiale poteva essere toccato e mosso a purità d'affetti per l'espressione soavissima della madre e del figlio. Ma tutto a un tratto la notte del quindici al sedici luglio del milleottocentocinquantacinque, imperverstando più fieramente che mai per le nostre contrade la nuova e feral peste del Gange, questa soave immagine fu di là rapita, così che la mattina del dì seguente nessuno la rivide più dove stava prima, e invano chi l'ebbe in custodia cerconne in altro lato; nè seppe immaginare come ella fosse stata mossa da quel sacro luogo, o chi senza alcun pietoso rispetto l'avesse avuta a rimuovere. Il tempo allora coprì queste cose, e la sua sparizione ancor oggi è un mistero.

Un mistero certamente, o signori, quantunque l'accusa che allora neppur poté sapere come avvenisse il

¹ Io dormo, ma il mio core è desto.

fatto, oggi che omni sono trascorsi tre anni da che è successo, ha creduto d'averne scoperti gli autori; e fattovi qui sedere tribunalmente contro i due pretesi ladri all'altare della Madonna del Guido Reni, ha chiamato l'uno reo convinto, Giovanni Brasini, reo confessò l'altro, Arcangelo Ciarelli.

Io difendo il reo confessò. Ma chi oserà dire il mio difeso reo confessò? Dove esiste questa sua confessione? Non solo essa non esiste giudizialmente; su questo chi ne può muover dubbio? ma neppure può esistere stragiudizialmente, quando nel processo in iscritto non esiste alcun atto che la riferisca. Come, ci si replicherà, non esiste nel processo in iscritto alcun atto che la riferisca? ma non v'ha forse nel processo in iscritto la denunzia del signor Direttore di polizia? Questa denunzia si deve avere adunque in conto di nulla? Certo affermatamente diciamo in conto di nulla; perchè questa denunzia non esiste per vero nel processo in iscritto, e perciò neppure può esistere come atto informativo o istruttivo orale in questa udienza. Non esiste per vero nel processo in iscritto, quando lo stesso signor Direttore di polizia ci narra che il Ciarelli prima di parlare ricevè da lui formale promessa che di quanto gli avesse potuto dire, nulla si sarebbe posto in iscritto; e per conseguenza la denunzia del signor Direttore di polizia o non è stata posta in iscritto, o che è lo stesso, è stata posta in iscritto per non esser posta in iscritto. Neppure può esistere come atto informativo o istruttivo orale in questa udienza, quando la base dei giudizi, secondo il nostro Regolamento di procedura criminale, essendo il processo

in iscritto,¹ nè il signor Direttore di polizia nè altri per lui può venir chiamato in questo giudizio per ripetere a voce quello che secondo la promessa del signor Direttore di polizia in processo non ha potuto esistere o non ha esistito prima in iscritto.

Si replicherà forse: in questa denunzia del signor Direttore di polizia, che si vuole che nel processo in iscritto per vero non esista, lo stesso imputato è pur venuto di sua mano ad intercalarvi le parole: « Xatton Garden 11 Gros Street! » Ma che vuol dir ciò? Queste parole che con le lettere danno il nome di una contrada e col numero l'indicazione d'una casa della città di Londra, che hanno a fare, e che cosa possono influire contro Arcangelo Ciarelli? Ha esso forse negato mai o d'essere andato in quella contrada, o d'aver abitato in quella casa quando fu in quella città? A ciò, nè altro che a ciò, si rapportano certamente le parole scritte di sua mano in quella denunzia. Le altre che si riferiscono alla sua confessione stragiudiziale, e sarebbero le sostanziali, egli non le ha scritte, nè sottoscritte, nè è stato altrimenti obbligato ad apporvi o a dichiarare di negarvi la sua sottoscrizione, come quelle che non sono state dettate da lui, e perciò non sono sue, nè debbono mai anche secondo la promessa del signor Direttore di polizia per sue essere riconosciute.

È vero che il signor Direttore di polizia ha accomiato la cosa per modo che sotto questa denunzia vi si implicano ancora i nomi del signor Melotti e del

¹ Dei processi nella loro ordinatoria. Regolamento organico e di Procedura criminale 5 novembre 1830, libro II, art. 110.

Capo di rione¹ signor avvocato Brunetti, affinchè costoro una volta chiamati a deporre in giudizio, entrino a dire quello che nella denunzia del signor Direttore di polizia, o non fu posto in iscritto, o più veramente fu posto in iscritto per non esser posto in iscritto: « che senza ciò » come afferma lo stesso signor Direttore, « il Ciarelli nulla m'avrebbe palesato. » Così si è creduto supplire alla mancanza della prova in iscritto con la prova testimoniale. Ma con questa loro testimonianza di che cosa primieramente dovrebbero far fede? Di quella innanzi tutto che il riferente promette prima del suo relato, e cioè: « che di quanto il Ciarelli gli avesse detto nulla sarebbe stato posto in iscritto. » Ma chi è di noi che non si fidi del detto del signor Direttore senza che il signor Direttore o altri per lui ce lo venga a giurare? O dovrebbero far fede ancora, che le parole « Xatton Garden 11 Gros Street; » furono scritte veramente dalla mano del Ciarelli? Ma l'imputato non si vorrà certo rifiutare a riconoscerle per sue, giacchè dalle medesime, come dicevamo, non gli viene alcun danno. Quanto alle altre cose se la denunzia del signor Direttore di polizia è stata, come stata è veramente, posta in iscritto per non esser posta in iscritto, ancora deve essere stata necessariamente dipoi sottoscritta dai testimoni per non essere dipoi dai medesimi sottoscritta. Quindi essa è così posta fuori del processo come del mondo.

Ma dato senza concedervelo, che questa denunzia del signor Direttore di polizia come atto in iscritto

¹ Istituzione promossa dal Minghetti. Vedine l'articolo nel giornale — *il Felsineo*, — anno 1847, N.^o 7.

debba in processo pure esistere, e così possa esistere ancora come atto istruttivo o informativo orale in questa udienza, la confessione stragiudiziale di Arcangelo Ciarelli non merita fede, come quella che non ha tutte le doti che la legge ricerca in un giudizio penale.

La confessione del reo (chi non lo sa?) deve essere spontanea, deve esser limpida, deve essere verificata. Spontanea primieramente si dovrà dire questa sua confessione? Non s'è fatto uso d'alcuna autorità, per indurvelo? Non sono state adoperate minacce, o lusinghe? Il Ciarelli, alla presenza del signor Direttore di polizia e de' suoi commissari, parlò senza riguardi, e con sincerità? Oppure sentiva bene che ognuna delle sue risposte poteva sembrare un'accettazione e una conferma di ciò che diceva il suo interrogatore, ma come dovendo a Lui rispondere, poteva rispondere diversamente? Anche a' suoi commissari, se in veste di giudici lo avessero più tardi potuto confortare e fortificare nella sua confessione, lo avreste udito rispondere come la povera rinchiusa nel romanzo dei promessi sposi di Alessandro Manzoni, per non essere del padre a strazio, doveva rispondere all'esaminatore che veniva per interrogarla intorno la spiegata vocazione.¹ Ma come! Il signor Direttore di polizia in quella denunzia non è il primo a contarei: « che essendogli stato condotto avanti il Ciarelli e sembrandogli alquanto dubbio ed incerto, egli se gli strinse più da vicino e gli disse, che omai era inutile infingersi, che era stato lui, il Ciarelli, l'autore di questo furto, che lui solo l'aveva commesso. » In questo modo

¹ Capitolo X.

adunque il signor Direttore di polizia gli protestò contro il fatto avanti d'averglielo inteso a narrare; e questa non sarà suggestione? Non prosegue il signor Direttore a farci osservare come: « a questo suo discorso il Ciarelli abbassò gli occhi, cambiò di colore e cominciò a tremare; » e questa non sarà da chiamarsi violenza? Non conclude infine la sua denunzia col dire: « Approfittai allora della sua situazione, e ricevendo da me la promessa che di quanto avesse potuto dirmi nulla si sarebbe posto in iscritto, che senza ciò nulla mi avrebbe palesato, mi rivelò tutto il fatto; » e questa rivelazione se poi fosse stata per davvero posta in iscritto non avrebbe il nome di frode? Dopo tutto ciò voi vedete, o signori, se la confessione stragiudiziale di Arcangelo Ciarelli si può chiamare spontanea.

Ma se non si può dire spontanea si può forse dir limpida questa sua confessione stragiudiziale? Limpida! Ma qual luce l'è venuta a rischiarare? Per fermo non sembra che il Ciarelli abbia provveduto il signor Direttore di polizia di risposte così chiare che bastino per fargli dire che il Ciarelli gli narrò tutto il fatto, se ancora del fatto non ci fa sapere le circostanze. Sono le circostanze del fatto che vogliamo sapere. Or dove si trovano in questa denunzia del signor Direttore di polizia le circostanze del fatto? Quanti furono quelli che commisero questo furto? Chi fu il primo a darne il consiglio, e chi fu insieme all'opra? Quali testimoni sono stati indotti in questa denunzia che ne sieno informati? Il Brasini fu che disse al Ciarelli di aver lui, il Brasini, commesso questo furto? Ma il Brasini lo nega. Or chi dopo lui e quanti furono gli altri correi? Come fecero a commetterlo? Il Brasini non lo

disse al Ciarelli, il Ciarelli non lo rivelò al signor Direttore di polizia, e il signor Direttore di polizia nella sua denunzia non ce lo lascia neppure indovinare.

Ma se questa confessione stragiudiziale di Arcangelo Ciarelli non è stata nè spontanea, nè limpida, molto meno si può dire che sia stata verificata. Infatti se altro è, come altro è veramente, che gli atti del processo si corrispondino fra di loro, ed altro è che per questa loro corrispondenza si possa dire verificata una confessione, noi concederemo di leggieri che gli atti venuti prima corrispondino in gran parte alla confessione di Arcangelo Ciarelli riferita dopo in questa denunzia; ma non concederemo sì di leggieri che solo per questa loro corrispondenza si debba dire verificata la sua confessione. Questa confessione, a nostro avviso, sarebbe avverata soltanto allora che il Ciarelli avesse manifestato una circostanza qualunque che egli solo poteva sapere, e che questa circostanza dietro le sue indicazioni avesse trovato conferma dagli atti e dalle ricerche fatte dopo. Ora il Ciarelli che cosa ha fatto sapere di più al signor Direttore di polizia che prima non ci avessero già fatto sapere i due dispacci diplomatici trasmessi dall' imperial Corte di Francia al Nunzio apostolico di colà, e da quello al nostro governo? Non sono essi che riguardano l' andata a Londra dei due imputati, la loro relazione con Gaetano Massarenti, l' amico anzi dimestico di Giuseppe Mazzini, la camera che presero in prestanza dal Massarenti che abitava nella famosa contrada, Xatton Garden, Gros Street, N.^o 11? Non sono questi dispacci ancora che ci informano dell'improvvisa loro partenza da quella città quando sospettarono d' essere ormati da quella polizia?

Non fu allora che separatisi l' uno dall' altro, tutt' e due andarono in cerca di lavoro, il Brasini a Parigi, il Ciarelli a Manchester, dove (per aver dovuto confessare tutto che volle) ha fatto credere falsamente al signor Direttore, che Cesare Merighi, altro emigrato bolognese, gli avesse scritto, che il quadro era stato appreso dalla polizia di Londra.¹ Tuttociò adunque troverà, se un vuole, corrispondenza con la confessione fatta dopo dal Ciarelli; ma la confessione fatta dopo dal Ciarelli non troverà nè potrà mai trovare dai prelodati dispacci, che già prima di questa confessione da tutti si conoscevano, verificazione alcuna. Uno solo poteva verificare la confessione del Ciarelli, ed era il Brasini; ma il Brasini ha negato tutto, dunque la confessione stragiudiziale di Arcangelo Ciarelli non si è potuto d' alcuna guisa verificare.

Nè per vero ci sembra cosa tanto straordinaria che dove balena ognora la prova del fatto in genere, ancora non si sia potuto fermare quella in ispecie de' suoi autori. Il quadretto essere stato levato, lasciato un succhio in luogo, la sua cornice trovata nel campanile, i ladri scapolati per una delle finestre, da cui il giorno dopo si vedeva pendere fuori la fune d' una delle campane. Ecco che cosa ha potuto stabilire finora la visita giudiziale con l' ispezione oculare intorno la prova del delitto in genere.² Ma come fecero i ladri ad aprire una delle porte che mette al campanile della chiesa, che sempre la notte soleva esser chiusa, e la mattina

¹ Si deve all' opera di questi emigrati che il quadro allora non andasse venduto, e fosse restituito dipoi.

² Foglio trentacinque e trentasei del processo.

dopo fu trovata aperta, senza che vi fosse praticata violenza alcuna? Qui nè l'atto della visita giudiziale, nè l'ispezione oculare han potuto veder nulla. Soltamente il parroco ed altri buoni sacerdoti e servienti addetti alla chiesa di San Bartolomeo, essendosi la sera precedente la notte del furto chiusa la chiesa assai tardi per lo trasporto d'un cadavere, sono stati indotti a credere che i furfanti si sieno nascosti in qualche luogo recondito, e specialmente nel campanile, la cui porta che comunica con la chiesa, a loro avviso, dovette essere stata scordata aperta, perchè non vi fu rinvenuta, come già si è detto, alcuna traccia di violenza. Ma come la congettura del parroco e degli altri addetti alla chiesa di San Bartolomeo può bastare a stabilire la necessaria cognizione del fatto; o in altri termini, la prova del delitto in genere come può fondarsi sopra una semplice congettura?

« Notissima, » diceva già fin da' suoi tempi, il nostro Avvocato Ignazio Magnani, « è la distinzione tra delitti di fatto permanente e di fatto transeunte. In questi, siccome non lascian vestigi, così il corpo del delitto si supplisce per testes: ma in quelli, dove i vestigi rimangono, come ferite, omicidi, furti con rotura e simili, e che perciò appunto si chiaman di fatto permanente, si rigettan le prove suppletorie; dovendosi innanzi tutto provare il corpo del delitto con l'ispezione oculare.¹ » Ma questo corpo di delitto come ci consta dall'ispezione oculare? Non bastava l'aver chiamato il miglior maestro di pennello che sia tra noi a

¹ Dif. 14, pag. 3. Dif. 26, pag. 14. *Bologna, dai tipi del Nobis e Comp.* 1825.

desrivercelo; nè d'avercelo fatto credere, per un sentito parlare, nella quadreria del marchese di Northampton a Londra; poichè noi avevamo diritto che ci fosse presentato a questa udienza. Oppure, se è vero che il corpo di delitto non si trova più qui, rigettandosi nei delitti di fatto permanente le prove suppletorie, chi almeno è stato mandato colà per raffigurarla? Il professor Alessandro Guardassoni è stato forse mandato nella quadreria del marchese di Northampton a Londra per vederci il riscontro con quello che ci ha così ben descritto, e che si trovava prima nella chiesa di San Bartolomeo a Bologna? Che certezza adunque abbiamo noi ora, che quel quadretto che un'incerta fama ascrive al marchese di Northampton, sia propriamente il quadretto pannelleggiato dal Guido Reni, e non piuttosto una sua copia! Dove sono i testimoni che l'abbiano prima visto, a speranza di vendita d'oggi in domane, recare in giro per Londra dal Ciarelli e dal Brasini? Dove è il Merighi, dove il Massarenti, dove l'Azzoni rispettabile, come lo chiama il dispaccio, per vedere se dirittamente gli si fa il titolo, e che cosa sopra tutto dobbiamo in lui rispettare? Dove o in qual parte del processo si leggono almeno le loro deposizioni? Non è già con note o con dispacci diplomatici, ma con testimoni e con testimoni giurati, che secondo il nostro Regolamento di procedura penale si provano i delitti, e si convincono gli imputati. Ma lo Stato nostro, ci si risponde, non ha con lo Stato d'Inghilterra relazioni ufficiali. Sia pure: ma se non ne ha delle ufficiali ne avrà delle ufficiose; e se non ufficiali nè ufficiose, questa è una ragione di più per non armare inutilmente di punte e di sillogismi degli atti che l'accusa non ha potuto avere in forma giuridica.

Ma il Ciarelli confessò! Ma se il Ciarelli confessò, il Brasini negò, e il Ciarelli inoltre ha ritrattata la sua confessione, stornatosene incontanente, e indicata la cagione dell' errore; due prerogative che vuole la legge per tener valida la ritrattazione. Menti adunque la prima volta il Ciarelli quando disse d' essere andato a Londra per spacciare quel quadretto, poichè vi andò invece per tentare una speculazione nel lavoro della canapa, e vi andò col Brasini che aveva a mano lo stesso mestiere di canapino. Speculazione che certamente a loro sarebbe andata più diritta, se non vi si fosse attraversata la guerra di Crimea, che obbligò il Ciarelli ad andare prima a Manchester, e poi a ridursi di nuovo a Bologna. Rivolgendosi agli atti del processo per vedere s' egli dice il vero, basterà osservare che tutt'e due v' andarono con una lettera di raccomandazione del signor Rizzoli, commerciante a noi tutti ben noto, il quale di questa lettera indirizzata a quel signor Azzoni¹ per vero non gli avrebbe soccorsi, se la loro speculazione non avesse tenuto anch' egli per buona ed opportuna. Vi andarono con mezzi propri, e di questo pure non si è potuto a loro muover dubbio. Fu quivi che per caso il Ciarelli imparò che il predetto Merighi aveva un quadro da vendere proveniente da Bologna, ma essere stata una sua invenzione quando disse d' aver ricevuto a Manchester una lettera dal Merighi che il quadro era caduto in mano della polizia inglese. Se avanti al signor Direttore di polizia il Ciarelli confessò quello che disconfessò subito che

¹ Un marchand de chanvre, nommé Azzoni, homme très respectable. P. f. 318.

si fu trovato innanzi all' aspetto più umano del suo Giudice naturale,¹ fu per non aver sofferto di stare più a lungo sotto le minacce di chi si tolse da se stesso l' asunto di avvertirci: « che fu appunto al suo discorso, » e poté tanto un discorso? « che il Ciarelli abbassò gli occhi, cambiò di colore, e cominciò a tremare! »

Qui finiscono gli argomenti che hanno formata la tesi della mia difesa. Ora vengo all' ipotesi. Perciocchè se mai Arcangelo Ciarelli, non so per qual caso, o destino avverso della sua difesa, in questa causa dovesse esser considerato come reo confessò, allora è necessario vedere se a' termini di cotesta confessione ingradì o non piuttosto dignadi la sua imputabilità, e perciò di quanto secondo il numero e la misura di questi gradi possa ascendere o descendere la pena che ne potrebbe riscuotere.

È principio di legge stanziato dal nostro Regolamento sui delitti e sulle pene che « i correi e complici di un delitto, il dolo dei quali nel concepirlo, eseguirlo, e consumarlo si è manifestato minore di quello dell' agente principale sono puniti da uno ai tre gradi di pena minore di quella prescritta per gli stessi agenti principali. » Principio chiarito così mirabilmente

¹ Nel processo fondato sul principio della oralità è ancor più importante il decidere qual valore si debba attribuire alla confessione fatta nella istruzione preliminare dinanzi alla polizia, perchè può darsi che l' accusato la ritratti nel pubblico dibattimento. Epperò non si possono lodare quelle leggi nuove (e son parecchie) le quali attribuirono forza di piena prova anche alla confessione fatta dinanzi alle autorità di polizia, poichè spesso accade che gli esami sieno stati assunti con poca attenzione, o con domande palesemente suggestive, o persino con minacce. *Mittermaier, Teoria della Prova nel processo penale. Ediz. cit. pag. 313.*

dall' articolo tredici del suddetto Regolamento, e con una disposizione tanto consentanea a ragione e a giustizia, che se state vi fossero degne lodi per commendarla, mai sazia non se ne sarebbe veduta la voce di un Pellegrino Rossi.¹ È ancora di legge, o signori, che la confessione del reo non si può dimezzare, come dire: non se ne può accettare una parte e riuscir l'altra; accettare la parte che giova all'intento dell'accusa, riuscir l'altra che giova all'intento della difesa; ma si deve invece accettare puramente e semplicemente come uscì dalla bocca dell'imputato. Stando perciò ai termini di questa sua confessione, nel caso pure che il Ciarelli fosse tenuto correto o complice di questo delitto, il dolo che si stringe alla sua colpevolezza venendo giù da quello dell'agente principale che concepi, esegui e consumò questo delitto, arriva a chi essendosi prestato ad esitare la cosa furtiva, non vi tenne mano che con atti venuti dopo che questo delitto fu consumato; atti, come ognun vede, di una complicità accessoria o posteriore, la quale non solo manifesta un dolo minore dei due primi, ma che secondo i criminalisti della nuova scuola neppur merita il titolo di complicità.² È adunque più chiaro della luce che la complicità del Ciarelli non affermando alcuno

¹ *Traité de Droit pénal par M. P. Rossi, chapitre II. Introduction, pag. 42; livre II, chapitre XXXIX, pag. 377; livre IV, chapitre IV, 3.^e, pag. 505. Bruxelles. Meline, Cans et C^{ie}; Libr. Editeurs. 1852.*

² *Un fait qualconque postérieur au délit ne peut être ni un fait de condélinquent, ni un fait de complicité. — Il y aurait contradiction manifeste dans les termes. Il est impossible de coopérer ou de prendre une partie qualconque à un acte déjà consommé. — S'il ya délit dans le fait postérieur, ce ne peut être qu'un délit spécial. — Rossi, Traité du droit penal.*

di quei doli imputati ai primi corrieri e complici di questo delitto, la sua pena può e deve necessariamente descendere non solo da uno, ma da tutti e tre i gradi di quella prescritta dall' articolo tredici, accordato con gli altri del Regolamento sui delitti e sulle pene.¹

Ma io sono digresso assai con queste cose dette come a rimbalzo, e nella sola ipotesi di chi ripugnandogli di punire senza la moral certezza di punir giustamente, non vede nella confessione del reo una prova soggetta come le altre all'esame della critica giudiziaria. A questa critica, per ridur tutto in un campo, la confessione di Arcangelo Ciarelli non può reggere d'alcuna guisa, per non essere stata spontanea, non essere stata limpida, non essere stata verificata; essere stata inoltre ritrattata validamente, se ritornando là donde ho cominciato, stato non è men vero il dire cotesta confessione non avere esistito mai.

Ho finito il dolo, ora vengo al danno; poichè il danno, il danno solo causato dalla perdita di questo quadretto, e non già il dolo degli imputati, è quello che da nessuno di noi si può porre da parte, per non averci più volte con la mente a ritornare. Questo danno trova facondia nell'amor della patria, che al vanto della dottrina quello aggiunse dell'arte nella città del Guido Reni, dove scomparve, nè ancor si sa come, questa sua opera famosa, questa sua opera classica, questa sua opera d'un pregio non solamente

¹ Art. 192. È punito come complice anche il ricettatore doloso del delinquente.

Art. 193. I ricettatori dolosi di denari o effetti qualunque furtivi, sia per nasconderli, sia per esitarli, o sottrarli alle ricerche della giustizia, si considerano complici come sopra.

superiore a mille scudi ma a comun giudizio impagabile. A questo danno un vuole che la difesa si conceda vinta dall'accusa, che dietro riservando il suo più caldo parlare, una condanna innanzi tutto per questo danno contro a costoro chiese, una condanna innanzi tutto per questo danno volle contro a costoro. Ma abbandonereste voi, o signori, il criterio della legge per seguir il criterio delle passioni? L'Avvocato Filippo Martinelli che nella difesa di Giovanni Brasini alla sua voce di Stentore seppe così bene accoppiare l'eloquenza di Nestore, già vi dichiarò in sentenza che questo danno non è irreparabile poichè ci rimane la gloria! Congiunti sin da principio al vittorioso suo tema con la ragione, chi dipoi non vi si strinse ancora con l'affetto?¹ Chi non l'udi con l'animo commosso quando ne citò in prova il Conte Giovanni Marchetti, di cui fra noi è così vivo e così recente il lutto, nella famosa chiusa del suo sonetto per la Lalande:

Assai d'ingegno e di valor qui vive
E il vivo è nulla a quanto andò sotterra.

Ma non andò già sotterra questo bel quadretto, ed una fortuna migliore ce lo farà quando che sia rinvenire.

¹ Molte volte avemmo occasione di difendere insieme delle cause, e questa volta fra l'altre, che contò una, se non delle fortunate, certo delle sue difese più splendide. Vedi gli schiarimenti N.^o 3.

ESITO DEL GIUDIZIO.

Bologna 27 Maggio 1858. L'esito non corrispose agli sforzi della difesa, e fu deciso: niun dubbio trattarsi di furto superiore a scudi mille, potendo questo quadretto giungere al valore di cinque, di dieci ed anche di più migliaia, trattandosi d'opera classica ed a comun giudizio impagabile, con le circostanze aggravanti d'essere stato commesso in luogo sacro e di notte; esserne stati autori Arcangelo Ciarelli e Giovanni Brasini, condannati ad anni venti di galera per ciascuno.

Arcangelo Ciarelli nella stessa causa era anche imputato di ferite tendenti a suicidio, che dopo effettuò pur troppo mentre stava ancora espiando la sua pena. Ma di quel secondo titolo la difesa non fu scritta, e solo nelle mie carte si trovano alcuni appunti per aiuto della memoria.

X.

DIFESA D' INNOCENZO GALLETTI IMPUTATO D' OMICIDIO IN
PERSONA DI RAFFAELE TINTI, AVANTI IL TRIBUNALE
CIVILE E CRIMINALE DI PRIMA ISTANZA IN BOLOGNA.

Si legge nel terzo libro della Rettorica d' Aristotile di uno nomato Amasi, che non lacrimò vedendo condurre il figliuolo a morte, e lacrimò vedendo mendicare un amico; perchè, al dire del filosofo, nell' amico è cosa miserabile, nel figliuolo è calamitosa.¹ Un alcun che di simile oggi è accaduto, che mi ha allamente tornato quello, che secondo Aristotile, per lo effetto differente prodotto da queste passioni, accadde allora; intanto che se la madre di Raffaele Tinti non lacrimò vedendo in questa udienza Innocenzo Galletti, o non si mostrò pietosa come s' era mostrata nell' esame col giudice processante, ciò necessariamente

¹ La Rettorica d' Aristotile fatta in lingua toscana dal Commendatore Annibal Caro. Ediz. cit., Lib. Sec., Cap. VIII, pag. 163.

addivenne, in quanto considerò il fatto, o congiuntamente alla persona del Galletti, o unicamente nella persona di suo figlio; perchè visto congiuntamente alla persona del Galletti è anche in parte miserabile; visto unicamente nella persona di suo figlio è solo calamitoso. Ma voi, o signori, che lo dovete porre sulle bilancie della vostra giustizia, non lo potete da queste due persone separare, poichè sarebbe come separare l'effetto dalla sua cagione; e quindi al racconto che questa donna non solo senza lacrime, ma quasi con ira è venuta a fare in questa udienza, senza bisogno d'accordarne le differenze, che non sono nella sostanza, ma solo nella forma, lascerete volentieri che da parte nostra vi si contrapponga quello più pietoso e più mite, che trovasi aver fatto ella stessa nel suo primo esame col giudice processante. Nè con ciò mai si dirà, che dalla difesa si è voluto svisare il fatto, anzi che mirare nella sua interezza; e neppure, che si sia voluto far prendere ne' petti vostri alla pietà il luogo della giustizia, ma si bene che non se n'è voluto rimuovere affatto, e contro ogni giustizia, ancora la pietà.

Eccovi adunque ciò che disse questa donna nel suo primo esame. « Uscivo la mattina della domenica del giorno diciassette luglio prossimo passato circa alle ore sette antimeridiane a far qualche provvista per la casa, quando contemporaneamente uscì Raffaele col piccolo fratello Carlo, dicendo: che si voleva andare a bagnare nel macero vicino. » « Bagnatosi in quel macero, e non per anco interamente vestito. » seguivano dopo lei a dire i due giovanetti Adriano Zucchi e Luigi Vogli che si trovavano insieme presenti al fatto, « avvenne che Innocenzo Galletti saltarellando per modo

di scherzo sul prato, pestasse casualmente il fratello piccolino del Tinti, che quivi pure seduto con gli altri si stava. Questi allora, cosa troppo naturale a quell' età, si mise a piangere; del qual pianto mosso ad ira suo fratello Raffaele, battè uno de' suoi vestiti sul volto d' Innocenzo, il quale gli gettò contro un' ingiuria che il tacere è bello, al che l' altro gli replicò un altro colpo. Quindi seguitando la lotta il Galletti gli scagliò un sasso, senza però ferirlo; in seguito di che si ghermirono a vicenda, e si gettarono a terra, soccombente il Galletti, per essere più piccolo di statura e più giovinetto di tempo. Dopo ciò si ricambiarono alcuni pugni a mano inerme, ma dove si prendessero noi non sappiamo, perchè riguardavamo la cosa come uno scherzo di nessun valore. In breve si rialzarono, rimproverando il Galletti all' altro d' aver abusato delle sue forze contro chi non gli poteva competere nè per l' età nè per la persona. »

In questo mentre la madre del Tinti faceva ritorno a casa, quando poco dopo vi arrivò tutto solo Raffaele, « pallido, » riprende essa a dire, « come una pezza di bucato, e mal reggentesi in piedi, e a stento parlando: che, oh Dio, mamma, mi disse, non ne posso più, e si distese sul mio letto. Richiestogli che cosa avesse, e ricercatolo partitamente se nel bagnarli gli fosse intervenuto d' urtare contro qualche palo del macero, esclamò: no, mamma, no! è stato Innocenzo Galletti che mi ha dato un pugno nell' inguine sinistro. Allora corsi a chiamare il chirurgo signor dottor Santini, il quale giunto visitò per bene mio figlio senza trovargli alcuna lesione, e mi lasciò dicendo: che gli facessi inghiottire dell' olio per bocca, e che parimente

con olio gli ungessi le parti dove accusava il dolore. Mi occupai soltanto dell'unzione, perchè Raffaele aveva lo stomaco tanto disordinato che d'inghiottir olio non poteva sostenere. Ma anche dopo c'è stata un'azione, invece di sentire alleviamento, la sua infermità montava ognor più, ed accusando specialmente un intollerabile ardore interno, ad ogni momento mi richiedeva perchè gli dessi bere acqua fresca, intanto che verso il mezzogiorno era già di molto aggravato; onde levando gli occhi pietosamente verso di me, disse: o mamma, io muoio! Allora corsi a chiamare il signor Arciprete che di subito sopraggiunto, lo acconciò dell'anima, gli diede l'olio santo, ma non gli fece il viatico perchè troppo presto passò. Avverto che in tutto quel tempo che portò questa pena sempre parlò d'aver ricevuto un pugno dal Galletti, senza fare alcun particolare benchè minimo, e senza indicare alcuna cagione che avesse mosso l'altro a ciò fare. Ricercato in sulla morte se perdonava al suo offensore, rispose: sì, io gli perdonavo, salvo che stia un poco in prigione. »

Eccovi il fatto, o signori, narratovi con le parole e con il colore conforme a quella più vera o più propria impressione che di primo tratto ne ricevè la parte incolpante. Piacciavi ora che inoltre ve lo conchiuda con la non meno vera e naturale impressione che parimente e di primo tratto ne provò la parte incolpata. Innocenzo Galletti, quando la prima volta fu chiamato a costituto e udì dal Giudice processante qual fosca fine avesse sortita la sua lotta col Tinti, rispose così: « che il povero Tinti sia morto sarà un fatto, ma che l'abbia morto io con un pugno, questo è quello che non so credere; e come mai un pugno dato da

un giovinetto della mia qualità poteva produrre tanto male! Ma posto ancora che l'abbia prodotto, io certo non ho avuta l'intenzione di farglielo, e molto meno poi d'ucciderlo. » Ma forse che queste sue parole con la loro conclusione non vi recano al suo animo o forse non le trovate conformi con la condizione della sua persona, o con quella della sua età? La condizione della sua persona! Leggetene la prosopografia che a capo del suo esame ne ha disteso lo stesso giudice processante, e voi non lo troverete descritto che per quel giovinetto sgricciolo e minuto che vedete in questa udienza. La sua età! Oh la sua età quando successe il fatto, non si poteva ancor dire fuori della puerizia, avendo di poco oltrepassati i tredici anni. O forse al suo animo di non fargli tanto male, e molto meno poi d'ucciderlo, non vi recano punto o il fatto per sé, o la sua origine, o il modo stesso con che si conchiuse, o le deposizioni dei testimoni? Come può non recarvi punto al suo animo il fatto per sé, che non fu che una lotta inerme di due ragazzi? Or come da questa lotta inerme poteva credere il più piccolo ciò che neppure sospettò il medico chirurgo che fu poi chiamato a curare il maggiore, che un pugno, un suo semplice pugno potesse cagionare tanto male! Non punto la sua origine? ma se il fatto fu incominciato dal Galletti che pestò inavvertitamente il fratellino del Tinti, fu provocato dal Tinti che quale autor vero della rissa, batté il suo vestito nel volto al Galletti per cosa che fu commessa fuor d'ogni sua intenzione, e senza animo di far del male. Non punto il modo con che si conchiuse il fatto stesso, che fu un rimprovero col quale chi si credè vinto non ebbe per le percosse toccategli

che a dolersi a cielo contro chi allora si credè, ma pur troppo fu tutt' altro che poi vincitore? Non punto finalmente vi recano al suo animo le deposizioni dei testimoni, i quali tanto furono lontani dal ravvisare un pericolo più o meno grave per alcuno dei due contendenti in quella lotta, che nel loro racconto asseriscono d'averla riguardata come uno scherzo.

Ma chi sopra tutti dee prendere la vostra fede, e persuadervi che il Galletti non avrebbe mai pensato con un suo pugno di produr tanto male nel povero Tinti, è il medico stesso che da sua madre fu chiamato a curarlo, il quale, visitato il Tinti, e non trovato nel suo corpo alcuna lesione, non temendo che la cosa potesse andare in sinistro, non gli fece altra medicina che dell'olio per bocca, e dell'olio parimente per ungere la parte offesa. E noi lo vediamo partire da quella abitazione, senza più tornare nel tempo che passò sino alla morte del Tinti, anzi nè in tutto quel giorno, che si sappia, per esso. Il che non gli avrebbe consentito l'animo di fare, se in questa circostanza non lo vogliamo supporre o così spietato o così stupido, che non solo gli fosse uscito di cuore l'ammalato, ma ancora di mente la sua professione. Così fu giudicato finchè il Tinti fu in vita; e solo dopo dal visum et repertum del processo impariamo come l'effetto non corrispondesse al pronostico, e che mentre anche esternamente appariva nel suo corpo una piccola e livida macchia a sinistra della regione umbilicale, internamente la milza, che sarebbe stata sana e ben conformata, si trovava rotta e squarcia per cagione venuta di fuori, o come dicono i medici, traumatica; ed allora, ma solo allora si conobbe che tale cagione

poteva essere stata fra le altre una percossa od urto violento nella milza stessa, o nella vicinanza della regione da essa occupata. Questo squarcio o rottura poi essere stato quello che doveva aver prodotto un forte stravaso di sangue, e quindi inevitabilmente la morte del povero Tinti. Inoltre per le nuove e più fini indagini fatte praticare dalla diligenza e dalla solerzia del nostro signor Avvocato Fiscale, ancora si è venuto a scoprire che la circostanza per la quale il Tinti usciva in quel momento ignudo dalle acque del macero, lo metteva in una condizione più conveniente a sentire e più capace a sperimentare i dannosi e mortali effetti d'una violenza esterna. Tanto e non meno ci voleva per assennarci che senza questa circostanza la morte del Tinti non sarebbe avvenuta, e che forse anche con questa circostanza era un caso più singolare che raro.

Ma che pesa di ciò al fisco, e che gli pesa di questo giovinetto, a cui diede il cielo e mani e sdegno, ma non la mente finora per comprendere e prevedere, a che queste sue mani, a che questo suo sdegno lo potevano condurre involontariamente? Che pesa, ripeto, al fisco di questo giovinetto, quando per ravvicinare il suo fatto al dolo, ed imputargli la colpa gravissima,¹ ha supposto che nella lotta avuta col Tinti, sia andato a ricercare, quasi a disegno, nell'avversario

¹ Art. 290. Se l'omicidio è accaduto per colpa lieve, è punito colla detenzione da due mesi ad un anno.

Art. 291. Se con colpa grave, è punito coll'opera pubblica da un anno ai tre.

Art. 292. Se con colpa gravissima, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque. *Reg. pen. pont.*

quella parte del corpo, dove sapeva di potergli più nuocere e far male? Ma come si può supporre tanta perversità di malizia in un' età così giovanile! Come tanta premeditazione in un fatto che non fu commesso a sangue raffreddo, ma a sangue caldo e nell' impeto dell' ira! Questo è un nimis probans dell' accusa, che non solo urta con il vero che ricercate, ma che non si presta neppure con il verosimile che è permesso alla difesa di seguitare,¹ e che risulta dalla situazione in che i due contendenti reciprocamente si trovavano; perchè non fu il Galletti, ma il Tinti, che come più alto e più aitante della persona, si sottomise l' altro che era più piccolo e più debole; onde era ben naturale che per questa, e non per altra cagione, lo dovesse percuotere colà dove soltanto lo poteva arrivare. Se adunque in questa causa la sola mancanza di previdenza deve formare la colpa del mio difeso, che giova omai che io intertenendomi più oltre sopra un tale argomento, ve ne stia con la nostra legge penale a percorrere i vari gradi, quando può vedere già ognuno di voi, che per la sua età puerile, e per la provocazione che ebbe a sostenere dall' altro, la colpa del Galletti lungi dal trovarsi nel grado il più grave, si deve invece trovar nel più lieve? Ma se alla sua imputazione corrisponde il grado più lieve di colpa, chi potrà allora più dubitare che nella vostra sentenza non vi debba altresì corrispondere il grado più lieve di pena? È così che soddisfacendo al voto della legge, avrete ancora soddisfatto al voto della parte offesa,

¹ *Judicis est semper in causis verum sequi: patroni nonnumquam verisimile, etiamsi minus sit verum, defendere. Pronunciato di Cicerone.*

che prima di morire, se ben vi ricorda, lasciava al suo offensore il perdono, salvo che stesse un poco, ma solo un poco, in prigione.

ESITO DEL GIUDIZIO.

Bologna 29 Settembre 1859. L' Avvocato Fiscale conchiuse per dieci mesi di detenzione, tenuta la colpa gravissima. Il Tribunale pure la ritenne, ma per l' età e per le circostanze attenuanti non lo condannò che a soli tre mesi della stessa pena.

XI.

DIFESA DEL PADRE PIER GAETANO FELETTI IMPUTATO
COME INQUISITORE DEL SANTO UFFIZIO DEL RATTO
DEL FANCIULLO EDGARDO MORTARA, AVANTI IL
TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE DI PRIMA ISTANZA
IN BOLOGNA.

Chi non conosce quello che accadde alla famiglia Mortara, or son quasi tre anni? Come ad essa venne tolto un fanciullo, e come questo fanciullo fu poi tosto condotto a Roma? Il fatto è troppo noto, o signori, e pensando al dolore di quella povera madre vengon fuori prima le lacrime che le parole a narrarlo. Ma che però? Se la causa onde ebbe origine non lo può far perdonare a quelli che ne sentirono i duri effetti, sì che anch'oggi se ne dolgono; e l'avo d'Edgardo spedisce da Reggio una querela al Farini perchè il fanciullo sia restituito alla sua famiglia,¹ e poscia

Particolari
ta di questo
giudizio.

¹ Documenti, Allegato A.

esaminato fa istanza perchè si proceda a termini di ragione e di legge contro il preteso autore o complice di questo avvenimento; le particolarità che lo temperano tutte proprie di questo processo e di questo giudizio, sono tali e sì fatte da scusarne ogni difesa, e da scongiurare da ogni più fiero giudice qualunque rigore. E certamente non v'ha bisogno nè del mare dell'eloquenza tulliana, nè dell'impetuoso fiume di Demostene per trarvi dalla mia parte, e farvi solennemente sentenziare, che non è che innocente, chi oggi è stato tratto a questa sbarra, e condannato dal fisco come colpevole.

Narrazione
del fatto.

Era il giorno ventitré giugno milleottocentocinquantotto verso le ore nove di sera, quando il maresciallo Lucidi e il brigadiere Agostini con altri della loro milizia, furono alla casa dei Mortara posta in via Lamme di questa città. Quivi introdotti dalla signora Marianna moglie del Mortara, non stette molto che sopravvenne anche il marito. Allora tanto il Lucidi quanto l'Agostini pregarono i due coniugi perchè gli conducessero a vedere i loro figli chiamandoli per nome secondo l'ordine della loro età, e quando furon giunti dove dormiva il fanciulletto Edgardo, non senza dar segno di molto dispiacere ebbero a dire: « che questo loro figliuolo era stato battezzato, e che bisognava che lo mettessero nelle loro mani per consegnarlo alla chiesa, alla quale dopo quel battesimo apparteneva. » A un tale infausto annuncio sbigottiti i coniugi Mortara, ebbero tosto ricorso, com'è naturale, a quei della loro setta, ai loro parenti, ai loro amici. Sopraggiunsero

fra i primi il negoziante Angelo Moscato ed il banchiere Angelo Padovani. Questi per guadagnar tempo pregarono il maresciallo Lucidi a sospendere per qualche poco la presa del fanciullo, mentre essi s'avviavano verso il convento dei Domenicani ove abitava il Padre Feletti inquisitore del Sant'Uffizio per avere maggiori schiarimenti sopra questo fatto. Giunti colà e presentatisi a lui, conosciuto di che si trattava, gli fecero preghiera perchè almeno volesse sospendere l'esecuzione dell'ordine per ventiquattr'ore. Al che egli acconsentì. Il giorno seguente essi furono al Cardinale Legato e al Cardinale Arcivescovo, ma questi non si trovavano a Bologna. Andarono anche da Monsignor Svegliati vicario della Curia Arcivescovile il quale a loro non potè dare alcuna buona parola. Vedendo adunque che per quel giorno tornava vano ogni speditivo, il Mortara insieme col Padovani andò di nuovo al convento del Padre Feletti per chiedergli una novella proroga, che questa volta egli non potè accordare. Vistosi adunque svanita così ogni lusinga, il Mortara tornato a casa trovò la moglie che non aveva mai voluto abbandonare il fanciullo, ed avuto un colloquio secreto con lei, essa si ritirò in un'altra stanza. Forse fu in questo mezzo che il Vitta aiutato dallo stesso Mortara la potè persuadere ad allontanarsi dalla propria abitazione, ed a lasciarsi condurre con una carrozza a casa da lui per non trovarsi presente alla separazione del figlio.¹

Infatti eran di poco già trascorse le ore della sera che il brigadiere Agostini in abito borghese montato

¹ Esame del Vitta, p. f. 196.

sul cocchio del Tenente Colonnello De-Dominicis, di nuovo si recò verso l'abitazione dei Mortara. Appena giunto si presentarono allo sportello della carrozza il Vitta che era già di ritorno dall'aver accompagnata la moglie di Mortara, il maresciallo Lucidi ed il Sorcinelli che teneva in collo il fanciullo Edgardo, che poi depose in carrozza accanto all'Agostini. Quindi fatti partire i cavalli uscirono da Porta Maggiore, e giunti in San Lazzaro, il Sorcinelli e l'Agostini montarono in un'altra vettura, che trovavasi colà preparata, e proseguendo il viaggio sino a Roma, vi giunsero nei primi giorni del luglio, dove il fanciullo fu poscia recato all'Ospizio dei Catecumeni.¹

Questo avvenne il ventiquattro giugno del milleottocentocinquantotto; quando mutatesi le cose, quegli che allora era Inquisitore, preso egli stesso per questo fatto non senza qualche stupore di tutta la città, alle due dopo mezzanotte del giorno terzo dello scorso gennaio dalle guardie di pubblica sicurezza e condotto alle carceri del Torrone,² oggi si presenta innanzi a voi per essere giudicato come inquisito.

Non si poteva procedere.

Ma inquisito, è perchè? Forse per aver fatto eseguire un ordine ch'egli stesso dice d'aver ricevuto dalla Sacra Congregazione di Roma, quando il Governo di Roma aveva la direzione di queste provincie?³ Ma chi per questa causa gli ha ordinata questa inquisizione?

¹ Stragiudiziale dell'Agostini f. 13 e 14.

² Allegato B.

³ Costit. giudiziale del P. Feletti f. 24 t.

Chi gli ha intavolato contro questo giudizio? Si sa pure che per trasmutar una presa di politica in criminale, secondo la nuova legge, ci vuole il parere del Fisco, l'interpellanza del Difensore, il decreto del Giudice.¹ Bisogna prima sottoporre il querelato al sindacato della legge, bisogna vedere se quest'atto d'accusa ha per sè tutti gli estremi d'una inquisizione,² e sopra d'ogni altra cosa se vi ha o no un delitto! Posto infatti che uno si trovi in carcere per modo di precauzione, quivi non essendovi che sospetti non delitti contro di lui non riceve alcuna macchia, e non è notato nel libro dei delinquenti. Ma allora soltanto vi è notato quando si apre una regolar procedura contro di lui, e però vien passato nel carcere criminale. Non potete perciò passarlo dal carcere politico al carcere criminale senza adempiere tutti i riti che vuole la legge. Ora essa si spiega chiaro su questo proposito

¹ Non permettete, che egli sia trattato da delinquente, prima di esser convinto del delitto. Lasciatelo sulla parola di un fideiussore, sempre che la natura del reato, che gli s'imputa, lo permette; e ritenetelo in una custodia che non sia indegna d'un innocente, quando la prima di queste due sicurezze non bastasse ad impedirne la fuga. Permettetegli, ch'egli si consigli in qualunque passo della procedura con chiunque egli voglia. Non lo segregate dal consorzio degli uomini prima di crederlo degno di questa pena. *La Scienza della legislazione di Gaetano Filangeri. Tomo secondo. Libro III. Delle Leggi criminali. Ediz. cit. pag. 563.*

² La decisione se debbasi continuare l'inquisizione dipende dalle circostanze: 1.º che l'azione per cui venne aperta l'inquisizione sia stata commessa ed il corpo del delitto sussista; 2.º che l'azione giustifiche leggi costituisca un delitto o una trasgressione; 3.º che esistano sufficienti motivi di sospetto contro l'accusato; 4.º che non concorran motivi giuridici per togliere la pena. *Mittermaier, il processo orale, accusatorio e per giurati, ediz. cit., pag. 329.*

quando dice che: « nessun ordine d'arresto personale potrà essere spedito dal processante per la sua esecuzione senza il permesso del Presidente del Tribunale, sentito il Fiscale ed il Difensore d'ufficio sopra rapporto del Processante.¹ » Questa fu la guarentigia data dalla nostra legge transitoria del ventuno agosto milleottocentocinquantanove alla libertà personale del cittadino, la qual guarentigia in questo processo è stata formalmente disconosciuta, come quest'articolo di legge è stato solennemente violato. Poichè se come doveva, il Difensore d'ufficio fosse stato interpellato dal Fisco, egli non avrebbe esitato un momento a dichiarar francamente che: « l'autorità di questa provvisione era tirannica, perchè si facea riguardar indietro la legge! » Si tratta, o signori, di mettere in salvo i punti più elementari di nostra scienza, gli asorismi più noti e inconcussi del nostro diritto, i principi più universali e da tutti gli antichi e i moderni giureconsulti riconosciuti.² E chi di voi mi avrebbe dato torto, o signori? Chi avrebbe voluto soscrittive quel decreto, e non avrebbe piuttosto ordinato che la procedura sin

¹ Art. 14 del Decreto del 21 agosto 1859.

² Non placet Janus in legibus. — Lex non habet oculos retro. — Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad praeterita facta revocari. L. 7 C. de leg. et const. I. 14.

Quantunque le leggi, per un principio immutabile e santissimo di giustizia, non abbiano ad essere retroattive; tuttavia lo stesso principio di giustizia consiglia e suggerisce talvolta la retroattività della legge penale sui fatti anteriori, e questo si avvera, ognorachè sopravvengono leggi penali più benigne di quelle che imperavano, quando il reato fu commesso. *Saggio di una storia scientifica del decennio di preparazione del Codice penale italiano per Baldassarre Paoli. — La retroattività della legge penale.* — Firenze, 1878.

dal suo principio fosse stata tronca, e mandata agli atti del nostro Tribunale l'inchiesta?

Poteva il Ministro di Grazia e Giustizia, benchè deviasse alquanto dalla consuetudine delle nostre regole disciplinari, deputargli egli stesso il Processante, come glielo deputò nella persona del Carboni; poteva fargli tenere il fermo nelle nostre carceri politiche come fece; ma non poteva egli fare che questo fermo di politico divenisse criminale senza usurpar il posto della legge, e quelle funzioni che essa accorda solo al Processante, al Difensore, ed al Capo del Tribunale. Se adunque oggi in questa causa e per la prima volta io protesto contro questo arbitrio del Fisco, io sono nel mio diritto: sono nel mio diritto se per una tal mancanza dichiaro tutti gli atti di questo processo come non avvenuti; sono nel mio diritto se vi eccepisco contro la più sostanziale delle nullità, che è appunto la violazione formale e solenne di quell'articolo di legge che oggi è il fondamento e la base di tutto il nostro Regolamento di Procedura penale.

Ma sarebbe un offender troppo il merito della causa principale il trattenerci più lungamente sopra una questione d'ordine. Essa causa poteva far senza di ciò, tanto sta salda ad ogni urto. Ma io non ve ne ho voluto parlare nell'interesse solo di questo difeso ma di tutti quelli che ancor sarò per difendere, perchè non si rinnovi l'abuso: troppo importando al mio ufficio di sostenere e di far sì che non venga violata una disposizione che è troppo favorevole alla causa degli oppressi e dell'umanità.¹

¹ Supposta sempre l'opposizione del difensore a che si spedisse l'ordine d'arresto e alle parole « sentito il difensore » dando il peso

Il fatto imputato al Padre Feletti come Inquisitore del Santo Uffizio non è un delitto.

† Infatti voi intendete bene, o signori, che prima d'apiccar gli contro un'accusa, bisognava provarla.¹ Altro adunque noi non stiamo cercando che questa prova; poichè se il fatto imputato al Padre Feletti come Inquisitore del Sant'Uffizio non è altro che il fatto del fanciullo Edgardo Mortara che sopra abbiam narrato, non siamo noi certamente quelli che vogliamo impugnare che esso non sia avvenuto, purchè parimente ci si conceda che sotto qualsivoglia aspetto si riguardi, esso non è diverso dal fatto d'un magistrato qualunque che puramente e semplicemente compie un obbligo del proprio uffizio ed esercita un atto della sua giurisdizione. E questo si dovrà chiamare un delitto! Ma che altro è delinquere che trapassare la legge? Or che vi sieno delle leggi che puniscano i magistrati che trascurano d'adempire le cose debite e comandate, questo si vede e s'intende facilmente da ognuno; ma che ve ne sieno che puniscano coloro che le compiono con tutta interezza e fedeltà, questa è cosa al tutto nuova e mai più udita sin qui. E invero

d'una semplice interpellanza, senza che fosse tenuto ancora a dedurre i motivi della sua opposizione, si credè cosa illusoria nella maggior parte dei casi anche solo il sentirlo. Tutto questo forse nasceva perchè il legislatore non aveva per anche voluto associare l'inquisizione all'indagine dei mezzi della difesa, non essendosi dissimulati i pericoli che vi sono nell'assegnare un difensore all'imputato fin dal principio del processo e le difficoltà e gli ostacoli che s'incontrano nella sua attuazione pratica. Vedine sul proposito: *Teoria della prova nel processo penale del Mittermaier*, ediz. cit. pag. 64 in nota.

¹ Questo brano indicato al principio ed alla fine col segno † non si legge nella prima impressione di questa difesa, nè fu proferito all'udienza quando si trattò la causa, ed il suo contenuto fu soltanto riassunto nell'epilogo.

se il delitto in radice non è altro che il disordine sociale, la colpa commessa contro l'ordine pubblico, la colpa antisociale,¹ noi non sappiamo vedere qual disordine sociale, può aver provocato, o qual colpa contro l'ordine pubblico può aver commesso il magistrato, che dell'ordine pubblico che allora esisteva, e delle leggi che pur ieri correva, non è stato che un semplice esecutore. Forse che questo che io dico non è vero? o che non si prova? o il fatto non avvenne in questo modo? o forse per eseguirlo non fu richiesta la forza pubblica, o forse quando la forza pubblica fu richiesta per eseguirlo, la forza pubblica non fu che vi diede esecuzione? E chi è che sia di questa città e non sappia che così appunto passaron le cose? O forse che non l'udimmo noi stessi con le nostre proprie orecchie, o con i nostri propri occhi non ne fummo testimoni? Non è adunque maraviglia se a supporre in questo fatto un delitto, le menti dei saggi non meno che quelle degli uomini più volgari vi ripugnano, apparendo a tutti ugualmente impossibile che si possa spendere il tempo a cercare in questa causa un delitto, che nessun codice prevede, che nessuna legge punisce, un delitto insomma che non c'è.

Ma vi sono alcuni che ci riprendono e dicono: e qual mai morale può permettere ad uomini, e qual mai legge può dar facoltà a magistrati di rapire i

¹ Fra le molte svariate definizioni, che i migliori autori ci somministrano, a me piace di prediligerne una, che per la sua semplicità merita preferirsi. È delitto ogni azione od omissione colla quale è stata violata una legge penale antecedentemente promulgata. *Storia scientifica del decennio di preparazione del primo libro del Codice penale italiano per Baldassarre Paoli*. Ediz. cit., pag. 20, in nota.

figliuoli al padre? A quelli che così ragionano piace troppo di spiccare la rosa intatte le spine; perciocchè essi fermano male lo stato della questione, la quale non è ben posta dicendo: « di rapire i figliuoli al padre; » quando invece si deve ancora soggiungere e compire: « i figliuoli cristiani al padre ebreo. » Allora non è più difficile rispondere dove è la legge, e chi ne sia l'autore; poichè e la legge esiste, ed il suo autore se come uomo fu di cuore irreprosibile, come pontefice fu di gran mente ed uno de' più lodati, al dire di un Pietro Colletta¹ non che di Carlo Botta. Ed anche oggi per chi vive in Europa non si suole ricordare Benedetto XIV senza che ognuno si senta subito commuovere di ammirazione e di benevolenza alla santa e graziosa memoria del pontefice di questo nome.² Questa legge adunque ci mette a quest'uomo, e ci fa riconoscere per suo autore questo pontefice, essendo appunto Benedetto XIV e la sua costituzione benedettina che dichiarano e ordinano formalmente: « che i figli e le figlie degli ebrei, perchè non sieno spontaneamente impigliati negli errori dei genitori, vengano da loro separati, deputandoli o a monasteri o a cristiani uomini o a donne tementi Iddio, affinchè

¹ Storia del Reame di Napoli, lib. I, cap. 4, n. 54.

² Da cardinale già era conosciuto di facile e mansueta natura, nè cambiò stile nella novella dignità. Trovò modo che per mantenere le ragioni, il miglior mezzo è di non irritare gli avversari. Egli fu papa quale il secolo il voleva. Le controversie con Roma non furono più ostilità, ma discussioni, e l'incredulità, che pur troppo andava serpendo fra le generazioni, in cospetto di un papa amabile e spiritoso s'arrestava. Come adirarsi contro il grazioso Benedetto? Ciò era impossibile. Botta. *Storia d'Italia continuata da quella di Francesco Guicciardini*; Volume VII, lib. 41, pag. 90. Milano, per Giovanni Silvestri, 1844.

dal loro conversare apprendano il culto della fede, ed istruiti in meglio approfittino tanto nei costumi quanto nella religione. »

« In canone Judaeorum (distinct. XVI quaest. 1.^a)
 « filios vel filias ne parentum ultiro involvantur erro-
 « ribus ab eorum consortio separari decernimus; depu-
 « tatos aut monasteriis aut cristianis viris aut mulie-
 « ribus Deum timentibus, ut sub conversatione cultum
 « fidei discant, atque in melius instituti tam in moribus
 « quam in fide proficient. »

Nè si cela l'obbiezione il dotto pontefice fornitagli anche in quei giorni dalle ragioni de' suoi avversari, dicendo: « Sembrò crudele a taluno questa sentenza, che per volerla alquanto mitigare, credevano esser lecito restituire i figliuoli cristiani ai genitori ebrei, purchè spontaneamente si costituissero mallevadori di rendergli ai cristiani tosto che fossero pervenuti ad una età conveniente, e di nulla insegnare ad essi che fosse contrario alla fede cattolica. Così pensò il Calderini seguito dal Graffio: ma quest'opinione del Calderini da tutti gli altri fu giudicata erronea, come dall'Afflitti, dallo Sperelio, dal Sessa, dal Pitoni, dal Cardinal Albizi; e so per cosa certa da questa Sacra Congregazione (parla della Congregazione del Sant'Uffizio) l'opinione del Calderini come falsa essere stata respinta. » Ecco la replica decretoria come si legge nel testo originale del suo latino: « Dura nonullis haec
 « sententia visa est qui eamdem ut minus asperam fa-
 « cerent existimarunt fas esse puerulos judaeis paren-
 « tibus restituere dummodo ipsius parentes cautione aut
 « fideiussione data ingenue spondeant se filios vix cum
 « ad convenientem aetatem pervenerint Cristifidelibus

« restituendos, nec quidquam contra fidem catholicam adocendos. Ita opinatus est Calderinus (in suo Consil. 3 de Judaeis), quem sequutus est Graffius (in suis de cis. cas. conscienc. part. 2, lib. 2, c. 23, n. 23). Verum haec Calderini sententia caeteris omnibus erroris in simulata fuit, ut Afflictus (decis. n. 13) Sperelius (decis. 1, n. 42) Sessa (de Judaeis cap. 55 et n. 64) Pitonius (Discept. Eccles. p. 4, discept. 146, dub. 3 et n. 33) Cardinalis Albizi (de Inconst. in fide cap. 11, n. 33). Et verum scio in hac sacra Congregatione, loquitur de Congregatione Sancti Officii, sententiam Calderini ut erroneam fuisse rejectam.¹ »

La legge adunque è puntuale, e certo non si può dire che fosse derogata nè abolita quando avvenne il fatto da una legge venuta dopo, o che da una consuetudine contraria derogare o abolire si sia potuto mai,² quando noi la troviamo riservata insieme alla giurisdizione del Tribunale che la riguardava, dal Regolamento di Procedura penale del cinque novembre milleottocentotrentuno che allora era nel suo pieno vigore.³ Questo quanto il fatto e la lettera della legge. Per quelli poi che non si contentano della lettera della legge, la quale basta per noi, ma ci ricercano ancora

¹ *Bullarium Benedicti XIV, tom. 2, pag. 172. Edizione di Prato.*

² « Davanti alla legge scritta cento anni di fatti non raggagliano un minuto di diritto. » Luigi Zini, Senatore del Regno, per un monumento ad un eroe popolare e di azione militare in opposizione all'articolo secondo della legge provinciale e comunale 14 giugno 1874, spesso nel fatto sorpassata. (Agosto 1882).

³ Art. 24. A riserva del Tribunale della Sacra Inquisizione, della Sacra Congregazione dei Vescovi Regolari, de' Sacri Palazzi Apostolici, e del Foro Militare, tutte le altre Giurisdizioni, e Magistrature delle quali non si fa menzione nel presente Regolamento sono cessate.

sopra lo spirito della medesima ossia sopra la sua morale,¹ se non mentì la fama per calunniare gli ebrei, noi crediamo che il sacro legislatore non la potesse ritrovare altrove che nella difesa della debolezza innocente contro la violenza fanatica del sentimento paterno.²

Dopo tutto ciò chi è che oggi non veda che il Padre Feletti imputato come Inquisitore del Sant'Uffizio del ratto del fanciullo Edgardo Mortara, non ha altra colpa che quella d'aver guardato come cosa naturalissima l'ubbidire ad una legge della Chiesa che era anche una legge dello Stato, quando lo Stato della Chiesa era il nostro Stato, e le sue leggi le nostre leggi? Quindi se è difficile guardare accusatoriamente un fatto quando non v'ha alcuna legge che lo punisca, sarà più difficile, per chi non si truffa della ragione e della giustizia, il farlo tornare a delitto, quando esisteva una legge che non solo dava facoltà di commetterlo, ma ne manteneva imperando l'esecuzione. Altro allora più non rimane, che affermare risolutamente che è con la legge che si offende la legge, che è con l'ordine che l'ordine si distrugge. Or chi saprebbe immaginare un'assurdità maggiore? I paradossi di Prudhon non ci sono certo per nulla! Non si poteva dunque provare l'accusa senza prima combattere contro il principio uno ed immobile della contraddizione. †

¹ Vedane, chi vuole con cognizione di causa trattata la questione religiosa, la: *Civiltà Cattolica, Anno Nono, Terza Serie, Vol. XII.*

² Interrogato. — Se prima di far prendere il fanciullo Mortara abbia premesso alcuna parte uffiosa verso i parenti di lui? — Risponde. — Chi conosce le superstizioni nelle quali sono imbevuti gli ebrei, non avrebbe certamente avuto ardore di fare alcun passo uffioso nella sicurezza che quel fanciullo non solo sarebbe stato trafugato, ma forse anche sacrificato. *Costituto giudiziale del Padre Feletti, p. f. 33.*

Il Sommo
Pontefice fu il
vero autore di
questo fatto.

Ma tornando al nostro principale intendimento, e dall' obbietto passando al soggetto di questa causa, è tempo omai che voi sappiate, o signori, come si è comportato il Padre Feletti quando ha inteso dal Fisco che gli si conta a delitto la presa del fanciullo Edgardo Mortara, e che vediamo insieme se egli ne sia stato l'autore. Dice adunque il Padre Feletti: « che conosciutosi che il fanciullo Edgardo Mortara era stato battezzato in pericolo di morte, la Suprema Sacra Congregazione gli ordinò che questo fanciullo venisse trasferito a Roma nell' ospizio dei Catecumeni, e che ne partecipò ordine per iscritto al De-Dominicis Tenente Colonnello de' Carabinieri, perchè gli prestasse la forza per eseguirlo.¹ » E questo anche per la consuetudine sempre tenuta da lui, per la quale egli osserva: « che sebbene fosse ancora nelle sue attribuzioni d'Inquisitore di operare e di eseguire da sè atti risguardanti il Tribunale, egli però mai se ne è prevalso, e sempre quello che ha fatto, l'ha fatto d'ordine superiore.² »

Ora dove ha il Fisco un mezzo per cogliere in fallo questa sua asserzione? Dove ha da fargli una prova contraria? La vorrà egli desumere dal non aver il mio difeso voluto mostrare l'ordine che ricevette dalla Sacra Congregazione? Ma di qual ordine il Fisco intende? Di quello che il Padre Feletti partecipò al De-Dominicis, o di quello che fu partecipato da Roma al Padre Feletti? Quello che il Padre Feletti partecipò al De-Dominicis, il Padre Feletti non lo poteva trarre alla luce, ma soltanto riconoscere, se gli fosse stato

¹ Costituto giudiz. f. 26.

² F. 30.

presentato dal giudice. Se poi il Fisco intende di quell'ordine che il Padre Feletti ricevè da Roma, di questo non potea dar conto il Padre Feletti senza rompere la fede a quei giuramenti che gli proibiscono di far conoscere gli atti secreti della Sacra Inquisizione. Ognuno poi intende che quell'ordine ricevuto dal Padre Feletti non poteva a meno di farne parte, come quello che doveva per necessità riassumere in sè stesso le ragioni di fatto e di diritto, le conclusioni, gli esami, tutto il processo insomma, al quale si appuntava la presa deliberazione di far condurre a Roma quel fanciullo. Or il Fisco non può pretendere che un uomo che fu già investito di un'autorità, e che da questa gli deriva un giuramento, si renda fedifrago e spergiuro per compierlo: e gli deve bastare che il Padre Feletti dicesse quello che per essere fatto pubblico non poteva negare, cioè d'aver pér vero partecipato egli stesso per iscritto quell'ordine al De-Dominicis.

Ma dirà il Fisco: era poi veramente espresso in questi termini l'ordine mandato dal Padre Feletti al Tenente Colonnello De-Dominicis, quando alcuni carabinieri, come per esempio il Caroli che lo protocollò, e il Vizzardelli che disse d'averlo veduto, lo mettono in dubbio? Trattandosi della prova di un fatto permanente, per chi la voleva impugnare bisognava dar questa prova contraria, e non il detto dubioso dei carabinieri. Ma il Vizzardelli, soggiungerà il fisco, dice pur anco, che quest'ordine fu ritirato per mezzo del De-Dominicis dall' archivio de' carabinieri quando si cominciò a far pubblico su per i giornali questo avvenimento. Ma dov'è quest'archivio? Esso non esiste più, esso fu venduto tutto intero per centocinquanta

scudi ad una carteria! Peggio che andar di notte! E che colpa ha il Padre Feletti in ciò? La colpa tutto al più sarà della nuova Intendenza del nostro Governo, per ordine della quale il Capo dei Carabinieri vendè l'archivio e ritirò i denari; ma non sarà mai del Padre Feletti che dicendo d'aver spedito al De-Dominicis quell'ordine, naturalmente non lo poteva più conservare presso di sè.¹

Ma chi non sa che tutto quello che non sa fare il Fisco è come se fosse fatto per la difesa; e il non aver egli potuto provare se quest'ordine esisteva o non esisteva, e se fosse stato concepito in modo che s'intendesse che veniva da Roma, l'aver, io dico, tentato questo e non esservi riuscito, è lo stesso per lui che essersi posto volontariamente nella necessità di doverlo concedere come provato alla difesa. Un fatto adunque che il Padre Feletti ha avuto quell'ordine è che l'ha partecipato per iscritto al De-Dominicis, e il Fisco non lo può impugnare. Ma lasciando stare la prova contraria che il Fisco non ha saputo fare, può invece la difesa per aver dovuto il Padre Feletti mantenere il silenzio sopra quell'ordine che gli era venuto da Roma, far conoscere che pure quell'ordine lo deve per certo aver avuto, e supplire così alla prova inartificiale coll'artificiale, alla diretta coll'indiretta, a questa del documento con quella non meno valida ed inconcussa delle ragioni.

Intanto essa non tralascia di notare che il mantenersi d'un imputato sempre costante in un detto, da tutti i criminalisti è sempre stato tenuto per un indizio

¹ Allegato C.

certo di verità. Ora il Padre Feletti non solo ha deposto giudizialmente d'aver avuto da Roma quell'ordine, come avete udito, ma l'ha deposto anche stragiudizialmente, quando non pendea contro di lui alcun titolo d'accusa per questo fatto, siccome ne fan fede Angelo Padovani banchiere, Angelo Padovani negoziante, Angelo Moscato, e implicitamente lo stesso Mortara. Incominciando da quest'ultimo dice: « che andato il giorno dopo al convento insieme al negoziante Padovani per domandar spiegazione del fatto, il Padre Feletti rispose in termini da poter argomentare che non parlava di un fatto proprio, ma di una Decisione di Roma.¹ » Angelo Padovani negoziante: « Volemmo fare un ultimo tentativo, e fu di condurci io e Momolo dal Padre Inquisitore ad intercedere di nuovo. Quel frate ci accolse..... assicurando il cognato che suo figlio sarebbe stato trattato con tutti i riguardi ed avrebbe avuta la protezione del Papa, ma non poteva concedere altra dilazione, siccome gli ordini erano partiti da Roma.² » Angelo Moscato: « Lo zio si espresse in termini piuttosto risentiti sul modo snaturato di procedere del Sant'Uffizio, ai quali il Padre Inquisitore rispose: che non era in sua facoltà d'agire diversamente dagli ordini ricevuti.³ » Ecco poi che cosa dice lo zio del Moscato ossia il banchiere Angelo Padovani: « Io col mio nipote Angelo Moscato mi recai nel convento di San Domenico, ove avendo avuto a conferire col Padre Feletti, non ostante le mie

¹ Esame del Mortara f. 53.

² Esame del negoziante Padovani f. 81.

³ Esame d'Angelo Moscato f. 137.

preghiere e sollecitazioni presso del medesimo fatte per ottenere la revoca di tale ordine, quegli si scusò sempre col dire, che non poteva annuire alle mie premure, perchè l'ordine era venuto da Roma.¹ » E se non bastassero queste testimonianze, il fatto parla per sè stesso, o signori; giacchè il Padre Feletti mandò subito via il fanciullo senza neppur vederlo;² cosa che non avrebbe potuto fare se il Tribunale di Roma non gli avesse partecipato prima l'ordine, senza il quale per qualche settimana almeno l'avrebbe dovuto tenere presso di sè. Il Tribunale di Roma poi non poteva mandar quest'ordine se prima il Padre Feletti non l'avesse avvisato, altrimenti esso diveniva un subalterno del Padre Feletti; ora il Tribunal Supremo è quello che dà ordine al subalterno e non viceversa. Il Padre Feletti adunque non poteva essere che un esecutore, anche perchè era quegli che soltanto istruiva gli atti del processo; perciò i suoi provvedimenti non potevano essere al più che temporanei. La decisione vera non poteva essere presa che dai vescovi che compongono la Sacra Congregazione, a capo dei quali sta lo stesso romano Pontefice. L'opinion pubblica di quei giorni non ne parlò che in questo modo, ed a nessuno venne mai in mente d'attribuire quel fatto al Padre Feletti, ma tutti i giornali che lo discussero, di qualunque colore si fossero, lo riferirono sempre alla Sacra Congregazione di Roma ed al Sommo Pontefice.

¹ Esame di Angelo Padovani banchiere f. 18.

² Questo toglieva uno dei principali requisiti del ratto secondo il codice pontificio che anche mentre si trattava questa causa era in vigore.

Se di ciò voi volette fede o testimonio io mi riporto a un tal documento che per la sua origine certo nessuno vorrà credere che io l'attinga da fonte sospetta; per la sua stessa natura poi, tenendo di quegli atti che comunemente soglionsi dire ufficiali, nessuno parimente vorrà negare che il Governo stesso non vi abbia posto il suggello della sua autorità. In una circolare adunque diretta dal nostro Governo delle Romagne a' suoi rappresentanti all'estero, il marchese Gioacchino Pepoli, parlando di questo fatto così si esprime: « che cosa ha risposto Pio Nono a coloro che han fatto richiamo contro la presa del piccolo Mortara? » Non possumus » l'ultima parola è questa; egli non poteva proferirne un'altra.¹ Ma se il sommo Pontefice a chi gli domandava indietro il fanciullo rispose: « non possumus » dunque egli doveva averlo preso, ovvero doveva pur sapere d'aver dato quest'ordine, o almeno come Presidente della Sacra Congregazione d'averlo approvato e ratificato. Poichè se anche si vuol credere che quest'ordine stato non fosse al Padre Feletti partecipato dal Papa, e che il Padre Feletti avesse fatto da sè, chi ne vorrà sul serio impugnare l'approvazione o il ratificamento? Chi ha accolto a Roma il fanciullo? Chi ha permesso ai parenti Mortara di vederlo e di parlargli colà? Che un permesso l'avran pur dovuto avere! Chi ha proferito infine coi rappresentanti dell'estere potenze che il

¹ Qu'a répondu Pie IX à ceux qui ont réclamé contre l'enlèvement du petit Mortara? « Non possumus » c'est là, son dernier mot; il ne pouvait en dire un autre. — Note circulaire adressée par le Gouvernement des Romagnes à ses agents à l'étranger. Bologne 1859. Imprimerie du Gouvernement.

richiedevano indietro quell' ultima parola « non possumus! » Quel « non possumus » che è l' ancora più bella della difesa, come è lo scoglio contro il quale bisogna che vadano alla fine a rompere e precipitare sfasciate tutte le false interpretazioni e tutti i falsi argomenti del fisco.

Ma se basta la ratificazione per sanare l' illegalità d' un atto qualunque e farlo tenere come legittimamente avvenuto, non per questo però ne consegue che l' atto per sè del Padre Feletti, avuto riguardo al suo potere, si dovesse dire illegale. Non poteva egli infatti come Inquisitore del Sant' Uffizio operare ancora da sè? Sì certamente che lo poteva. Si osservino le costituzioni ecclesiastiche e sin dalle prime pagine si troverà che: « Jurisdictionem Inquisitorum a principio fuisse delegatam, et deinde ad ordinariam accessisse; (tradit Petra ad Comment. ad Const. apost. Constit. 16, Innocentii IV, n. 20).¹ » Come dunque voi, o signori, gli potete tener conto di quest' atto? Il Padre Feletti era o non era l' Inquisitore del Sant' Uffizio? V' era o non v' era allora questo tribunale in Bologna? Tanto è vero che vi era che al nostro Governo ci vollero due decreti per abolirlo. L' abolì implicitamente l' avvocato Filippo Martinelli ministro di grazia e giustizia col dichiarare semplicemente tutti i cittadini uguali in faccia alla legge, con che togliendo ogni privilegio reale e personale veniva a togliere così anche il privilegio di questo foro.² L' abolì esplicitamente con un

¹ F. Lucii Ferraris bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica. N. 69, pag. 294, tom. 4, edit. Venet. 1772.

² Allegato D.

altro decreto il governator Farini per dichiararlo incompatibile con la civiltà, coi comuni principi del diritto pubblico, e con lo Statuto poco prima promulgato.¹ Come dunque si poteva procedere contro un magistrato perchè soltanto aveva eseguito una legge inerente al suo uffizio e quando quell' uffizio ancora esisteva? La legge è opera della comune autorità che la decreta, non del privato che l' ubbedisce, non del magistrato che vi dà esecuzione. Il nuovo Governo che si sostituisce all' antico la può cancellare se non gli piace, ma non può mai procedere contro chi la faceva osservare, per odio unicamente di quella legge e di quell' uffizio. Se cotali principi dovessero prevalere, noi vedremmo alcuni di quei magistrati che nel passato governo tenevan seggio, come oggi in questo tribunale, andando con questa regola, non potersi tenere più sicuri al loro posto, ma aspettarsi ad ogni momento d' essere un giorno chiamati a render conto delle loro sentenze.² Io stesso che mi onoro di parlarvi e che per sei anni continui mi diedi già come Aggiunto alla difesa de' poveri rei, tanto mi fu caro un sì pietoso uffizio, non mi dovrei tenere esente da questa legge, come quello che concorsi ad integrare i loro giudicati con le mie difese. Ma che diritto di nuovo genere, o che genere di diritto nuovo sarebbe mai questo?

¹ Allegato E.

² Si poteva arrivare anche a questo assurdo. Ma l' assurdo « non è, non può essere, né apparisce possibile; sano intelletto nol riceve. » E così fu.

Il battesimo dato dalla Morisi in articulo mortis risulta anche da questo processo.

Si vorrà forse veder la questione sotto un altro aspetto: si dirà che il Padre Feletti deve aver come inquisitore mal assegnata nel suo processo la prova del battesimo; chè anzi la deve aver alterata, (quasi che senza aver ricorso al dolo non possa uno trascendere per errore, per ignoranza o per soverchio zelo); e che perciò avendo ingannata la Sacra Congregazione non si può salvare dalla taccia d'esser caduto in un abuso di potere coll'aggiunta d'aver commesso un atto arbitrario quando ha fatto prendere e condurre a Roma il fanciullo. Tutto questo poi si suppone, perchè al dire del Fisco, non essendo riescita la prova dell'asserto battesimo in questo processo, se la coscienza dell'inquisitore fosse stata retta neppure dovea riescire in quello che egli ha compilato del suo e mandato a Roma. Ma se anche questo metodo suppositivo non fosse assurdo, sopra questo punto il Padre Feletti come inquisitore non può riconoscere per suo giudice che la Sacra Congregazione ed il Sommo Pontefice; (*inquisitores non possunt judicari ab alio quam a Papa, vel Sacra Congregatione Romana de processu male factu et aliis. Pius IV;*)¹ nè questo Tribunale oggi potrebbe muover una tal quistione che quando avvenne il fatto era riservata al Tribunale del Sant'Uffizio.² Ma poniamo per un momento che lo potesse! — Non sapremmo noi d'altra parte come imprendere la difesa senza far conoscere in qualche modo l'offesa. — Ora che cosa ne risulterebbe da questo processo? ne risulterebbe forse che il battesimo non vi fu? che non fu

¹ Ferrari sub eod. tit.

² Codice penale pontificio art. 24.

valido? che non fu dato in articulo mortis? tutt'altro, o signori: e io credo che la lettura la più superficiale e leggera di questo processo basti a rendere persuaso ognuno di voi che il fatto seguì ben contrario a questa pretesa asserzione.

Io chiamo per testimoni gli stessi ebrei Padovani e De-Angelis, i quali, come essi narrano, verso la fine del luglio del milleottocentocinquantotto andati a Persiceto dalla Morisi per sapere da lei stessa come avvenne la cosa, essa stata prima timorosa alquanto, alfine gli appagò facendo questo racconto: « Io mi « trovava » riporto le parole stesse come giacciono nell'esame del negoziante Padovani « anni sono in « Bologna al servizio dei Mortara, e proprio nel tempo « che si ammalò il loro figlio di nome Edgardo allora « dell'età d'un anno circa. Un giorno che era molto « aggravato, e tenni che potesse morire, andando nel « negozio Lepori per fare alcune spese, ne parlavo con « dispiacere al signor Cesare Lepori tanto più perchè « era un bel bambino, e mi rincresceva assai di vederlo « morire. Il Lepori allora mi insinuò di battezzarlo, al « che mi mostrai renitente, molto più che non sapeva « neppure come si facesse. Egli mi insegnò, ed andata « a casa presi con un bicchiere un po' d'acqua dal « secchio, e recatami sola dal ragazzetto ammalato, ne « buttai a lui addosso dicendo: io ti battezzo in nome « del Padre del Figlio e dello Spirito Santo; soggiun- « gendo poi anche qualche altra parola di che ora non « mi ricordo. Il fanciullino poi guarì, ed io non vi ho « più pensato perchè tenni fosse cosa da non darvi « peso perchè fatta così senza sapere (sic) quel che « mi facessi. Seguitai a stare di servizio in quella casa,

« nè mai più mi venne in mente del fatto, nè mai più
 « sopra di esso Edgardo ho alcuna cosa operato, come
 « pure non l'ho mai condotto in nessun luogo per
 « tale oggetto. Solo nell'anno scorso in cui morì alli
 « suddetti coniugi un figlio per nome Aristide, discor-
 « rendone un giorno con dolore con certa Regina ser-
 « vente dei signori Pancaldi nostri coinquillini, la me-
 « desima mi disse che avrei dovuto battezzarlo; io le
 « risposi che erano pensieri che non mi doveva pren-
 « dere, e continuando nel discorso le dissi che in altro
 « tempo, allorchè fu ammalato Edgardo gli aveva but-
 « tato dell'acqua addosso, ma la cosa era stata senza
 « alcun effetto. Sentendo ciò la detta Regina mi disse
 « che avrei dovuto parlarne con qualche prete ma ciò
 « non feci. Nello scorso inverno fui chiamata al con-
 « vento di San Domenico in Bologna, ed ivi quel Padre
 « inquisitore mi interrogò sul fatto di Edgardo obbli-
 « gandomi a rivelargli tutto, cosa che feci piangendo,
 « e il mio discorso fu scritto dal suo Segretario, e mi
 « fece giurare sul Crocefisso di conservare il silenzio.
 « Tenni poi che la mia chiamata in convento avve-
 « nisse in causa di riferito fattosi dalla detta Regina
 « di quanto mi era con lei sfuggito di bocca. Rimasi
 « poi sorpresa alla nuova che era stato portato via
 « Edgardo, ed avendo capito che ciò era avvenuto per
 « mia colpa ne ho provato, e ne provo forte dispiacere,
 « e spero di meritare una qualche scusa per un fatto
 « da me operato nell'età di quattordici anni circa,
 « e (sic) inconsideratamente. »

« Altro non disse, ed alle sue parole, al suo con-
 « tegno, ed al suo pianto, prima di descendere al rac-
 « conto, io mi persuasi che essa avesse esposta per

« intero la verità! ¹ » Anche l'altro ebreo De-Angelis
 dopo avere, ma più brevemente che il Padovani, espo-
 sto il racconto suddetto, concluse col dire: d'avervi
 anch'egli prestato piena fede.²

E che opposizione poteva ragionevolmente ritrovare
 il racconto, sia che si riguardi il fatto per sè, che n'è
 l'oggetto, sia che si riguardi la persona della Morisi,
 che è la deponente? Non può essere di più naturale
 e probabile che la donna andando dal droghiere si
 fosse messa a parlare della malattia del bambino. Non
 è forse costume generale delle fantesche d'andare a
 narrare i fatti dei lor padroni? La fantesca si prende
 dalla casa dove non c'è nessuno e va nella bottega
 del droghiere. Ai droghieri non par vero generalmente
 d'ascoltare tutto quello che avviene nelle case dei
 loro vicini. « Mi fa pena questo bambino, » dice la
 fantesca, « vedo che sta per morire, e non è ancor
 battezzato! » Ci vuol tanto poco a rispondere: « E
 perchè non lo battezzate? » « Non lo so fare io, »
 risponde la fantesca. « Ebbene prendete dell'acqua,
 dite queste parole: io ti battezzo nel nome del Padre,
 del Figliuolo e dello Spirito Santo, e voi vi fate un
 merito presso Dio. » I rapporti politici non ci danno
 forse il Lepori come colui che bazzica molto alle
 strette con un gesuita (sic) austriacante? Come tale
 dovea saper molto bene come si fa a battezzare un
 bambino. La donna va a casa tutta contenta, prende
 il tempo che non vi sieno i genitori, e mette in

¹ Esame del negoziante Angelo Padovani P. f. 92 a tutto il 96.

² Esame di Cesare De-Angelis P. f. 102.

pratica esattamente la lezione che gli è stata insegnata dal droghiere.

Due donne s'incontrano: « Come sta quel bambino? » dice la servente della Pancaldi che sapeva che stava male: « Oh sta per morire, » risponde la Morisi. « Poverino! prima che muoia lo dovrete battezzare. » « No davvero: l'ho fatto una volta ma me ne son pentita, e non lo voglio più far la seconda. » « Come? ne avete battezzato un altro! » « Sì per certo: prima di questo stette già male un altro bambino, » e qui la storia del piccolo Edgardo, come anche egli un giorno infermò a morte, onde ella ad insinuazione d'un droghiere ebbe a gettargli dell'acqua addosso proferendo la nota formola, e come poi fuor d'ogni sua previdenza il bambino risanò. La Bussolari, che è il cognome di quella Regina, va fuori, conta la cosa a un'altra, quest'altra a un terzo, finchè perviene all'orecchio del Padre inquisitore. Anche qui i rapporti politici cospirano a darci la Bussolari per una donna che per sè stessa poteva avere qualche entratura coi preti, perchè ce la descrivono un picchiapetto ed una spigolista. Anzi il commissario di polizia Meloni vorrebbe qualche cosa di più, imputandola d'una tresca con un prete (sic) morto: ma non essendovene nel processo alcun sentore fuori di ciò che ha detto il commissario,¹ noi amiamo meglio credere alla Pancaldi la quale soltanto ci dice nel suo esame giurato: « che la Bussolari era una buona donna e molto religiosa, e che andava spesso, ed anche troppo spesso in chiesa.² »

¹ Informazione politica f. 342 t.

² Esame della Pancaldi f. 192.

Ma pure ad onta di tutto ciò il Lepori e la Bussolari smentiscono la Morisi, e l'uno e l'altra negano nei loro esami giudiziali quanto essa ha asserito. Ma che valgono questi esami, e che prova fanno questi esaminati, o signori?

Esaminati io dissi, e non già testimoni, perchè sono stati intesi senza giuramento. E voi meglio di me sapete, che questo modo d'esaminare, o sentire per sola via di schiarimento, detto dai pratici via media, è dalle leggi vietato; giacchè se voi interrogate in tal guisa un uomo sotto veste d'inquisito, non potete usare la via diretta senza incorrere in una gravissima suggestione; se poi l'interrogate sotto veste di testimone, e voi violate la prescrizione del giuramento, che è l'essenza dell'esame formale.¹ Dunque o li volevate tenere come inquisiti, e allora se v'erano gli estremi per venire alla loro presura, ve ne dovevate procurar l'ordine, secondo che prescrive la legge; o li volevate tenere come testimoni, e allora dovevate dare ad essi il giuramento, perchè senza giuramento non v'è esame formale, e senza esame formale non vi può esser testimone. Qui non si dà mezzo; o se si dà, il mezzo è vizioso, ed è riprovato da tutti gli autori di procedura criminale.²

Ma il Fisco ha avuto ricorso a questo infingimento con l'intenzione palese di non aspettare che l'opportunità per far sedere anche costoro sopra la panca

¹ Art. 256. Chi non ha compiuto l'età di quattordici anni non può essere assoggettato all'esame formale, ossia alla prestazione del giuramento.

² Vedi il Rodolfini, pratica criminale con tutti gli altri.

degli imputati.¹ E basta quest'ultima cosa, o signori, per misurare il peso e l'autorità che essi possono avere nelle bilance della giustizia, se malgrado tuttociò si vogliono considerare come testimoni. Certo nè lo spettro di Banco nè il convitato di Don Giovanni s'assistero con più terrore de' circostanti alla mensa, come non un giudice processante ma un arbitro della giustizia s'assise fieramente avanti a costoro, che non sappendo più in che veste venivano interrogati, si aspettavano ad ogni proferir di parola la sorte del Padre Feletti. Disfatti così moralmente della persona, aveva un bell'esortargli il giudice a dire la verità; il loro interesse era tale che gli obbligava ad occultarla. Essi erano costretti a mentire se volevan salvare sè stessi, e la loro coscienza al tutto non dovea ripugnarvi non essendo legati da nessun vincolo.²

Il contegno usato dal Lepori sia prima che durante il suo esame chiaramente lo dice. Egli aveva già qualche tempo innanzi convenuto col Mortara di fargli una dichiarazione per iscritto, che non era vero che egli avesse dato quell'istruzione sopra il battesimo alla Morisi. Ma essendo poi andato il Mortara con un

¹ Art. 255. Viene ammonito a palesare la verità, ma non gli viene deferito il giuramento neppure in caso che debba interrogarsi su persone estranee. *Reg. proc. pen. pont.*

² « Non è nuovo il caso in cui un testimonio che poco o nulla avea detto innanzi al Giudice istruttore; o avea deposto a favore dell'imputato, al dibattimento costretto a giurare, abbia per rispetto appunto del giuramento prestato, rivelata tutta la verità. » *La nuova legge sul giuramento in giudizio. Studi di diritto civile e penale di Rodolfo Marchesini, Consigliere alla Corte d'Appello in Bologna. Tipi di Nicola Zanichelli. MDCCCLXXXII.*

Sedè egli pure fra i giudici di questa causa.

certo dottor Maggi a ricevere dal Lepori questa dichiarazione, il Lepori si determinò a non lasciargliela, scusandosi col dire che dietro consiglio preso, una dichiarazione così privata non poteva essere al Mortara d'alcuna utilità, ma che era pronto tuttavia, se fosse stato chiamato, a confermargli pubblicamente tutto quello che sopra questo fatto gli avea già a voce manifestato.¹ Ma qual difficoltà ragionevole poteva avere il Lepori per non lasciare al Mortara questo certificato in iscritto? La naturalezza e semplicità degli atti e delle parole sono indizio del vero, come indizio della menzogna sono il loro contrario. « *Veritatis sermo est simplex.*² » Se la cosa era vera come l'esponeva il Lepori col Mortara, doveva essere indifferente per lui a dichiararsi privatamente o pubblicamente; solo il timore di proferirsi pronto a confermarla anche con giuramento lo dovrà trattenere dal lasciar quel certificato, che difatti non lasciò. Chi non vede in tutto questo portamento la faccia della menzogna, e insieme il timore di porsi nella dura condizione d'essere un giorno costretto a palesare il vero? Nè meno felice è il Lepori nel suo esame giudiziale, dove neppure vuol ricordarsi che proprio nel milleottocentocinquanta due la famiglia Mortara mandasse a spendere nel suo negozio. Contestatagli poi dal processante la voce pubblica a suo danno sopra questa insinuazione di battesimo data alla Morisi, risponde: « ch'egli l'ha sempre tenuta una celia data ad intendere al Mortara. » Ma come vi può entrar la celia in un affare di tanta pubblicità?

¹ Allegato F.

² Ammian. lib. 14.

E la povera Bussolari? Oh questa ha fatto ben più di due volte mettere in moto i più giovani dei cursori prima che l'abbiano potuta rinvenire.¹ Circa da tre mesi, proprio in quei giorni che fu condotto in prigione il Padre Feletti (strana congiuntura!), essa abbandonò la sua casipola posta in borgo San Lorenzo, per rintanarsi presso un certo suo nipote Giuseppe Rossi che sta in Galliera. Fu caso, fu affetto di parentela, o fu solo per paura d'essere chiamata ad esame? La Bussolari ammette tutte le circostanze che riguardano il luogo e il tempo di quel colloquio, e nega solo quella parte che la poteva esporre in faccia alla giustizia. Chi le vorrà dar tutto il torto?

Nè è sola la difesa a credere che veramente la Morisi abbia amministrato il battesimo a quel fanciullo, si che omni dopo le cose dette non se ne potrebbe più dubitare, ma anche una testimone che è stata esaminata in questo processo manifesta ugualmente questo pensiero. Costei è una certa Elena Pignatti, la quale ci dice: che stando a servizio coll'ebreo De-Angelis proprio in quel tempo che il bambino Edgardo si diceva dalla gente aggravato a morte,² essa ebbe a scontrar la Morisi per via Gombruti, la quale senza che le accennasse la malattia del fanciullo, le fece questa domanda: « mi han detto che a battezzare un fanciullo ebreo in punto di morte si va in paradiso e si acquista indulgenza? » io non

¹ Dopo lunghe e reiterate investigazioni si è finalmente potuto imparare che quella Regina Bussolari abita attualmente nella Via Galliera al N. 515 presso certo Giuseppe Rossi. P. f. 141 t.

² Esame dell'Elena Pignatti f. 208.

rammento che le rispondessi, ma avvenuto il rapimento Mortara per ordine dei Padri Domenicani, di leggeri mi persuasi che fosse quello (cioè Edgardo) che allora era ammalato quando la Morisi mi fece quel discorso, ch'ella dovrà poi battezzare. Ognun vede quanto l'induzione spontanea di questa testimonie venga a sostegno della difesa, e quanto valga a confermarne l'assunto, giacchè come la Morisi poteva uscire in questo discorso se non avesse avuto nella mente di battezzare quel bambino?

Ma la Morisi è testimone unico, e perciò, si dirà, non basta la sola sua testimonianza a provar il battesimo! Un solo testimone non fa valida prova e non è per sè solo attendibile quando trattasi di punire, questo tutti noi lo sappiamo: ma quando trattasi di battezzare è un'altra cosa, ed anche un solo testimone è sufficiente, ben inteso che unico testimone per la natura stessa dell'atto s'intende lo stesso battezzante. Lo dichiara Benedetto XIV giudice troppo competente in simili materie perchè debba bastare la sua autorità senza che io vi spenda su più parole « baptismum probari unico teste.¹ » Ma la Morisi non è donna di vita irreprensibile, chè anzi presa da disonesti amori si è abbandonata talvolta a conoscere il più vivo dei piaceri sensuali. Ma se non si dovesse dar fede a tutti quelli che cadono in qualche umana fragilità, a chi si potrebbe credere più in questo mondo anche fuor di giudizio? E poi con questo difetto doveva pur aver la Morisi qualche buona qualità, se è vero quello che narra il dottor Saragoni, e cioè che una volta essendo

¹ Bullarium Benedicti XIV tom. 2, pag. 178, Ediz. di Prato.

rimasta incinta i loro padroni l'allogarono fuori di casa presso una levatrice a loro spese, e poscia la ripresero con essi nuovamente a servire.¹ Dove oltre la premura di riprenderla, è da notarsi la generosità dei loro padroni nel soddisfare tutte le spese, generosità certamente non comune a una gente come la loro tutta economia e trafficante. Ad ogni modo la Morisi, per quanto si sieno volute esagerare dalle deposizioni di alcuni testimoni queste sue mancanze,² non andrebbe mai collocata nel numero di quelle donne che vivono d'amori, alla sola testimonianza delle quali la legge presumendole proclivi ad ogni nequizia, ed anche alla menzogna, nega quella fede che concede ai testimoni superiori ad ogni eccezione.³ Tutto ciò poi oggi è per così dire un fuor d'opra che non riguarda che il passato, da che lo stesso Giusdicente di Persiceto in questo processo fa pubblica testimonianza di lei col dichiararla un'onesta madre di famiglia.⁴ Forse con leggi cristiane non deve bastar la resipiscenza per redimere e far tornare innocente chi detesta l'errore, e mostra cambiando tenor di vita d'essersi corretto?

Infine chi ha mai dubitato che la Morisi ingannasse col suo racconto sopra questo battesimo, quando oltre l'opinione pubblica, oltre il sentore datone dalla Pignatti, gli stessi Padovani e De-Angelis dicono d'avervi prestato intera fede? Piuttosto essi ne impugnano la

¹ Allegato G.

² Deposizioni raccolte in parecchi certificati e prodotti dallo stesso Mortara, che li provocò, in questo processo, f. 166 al 172 passim.

³ *Lex Julia de vi cavitur ne hac lege in reum testimonium dicere licet quaeve palam quaestum faciat, feceritque.*

⁴ Allegato I.

validità non mostrando quella piena conoscenza di cose intorno questo sacramento, che come ebrei non sono certamente obbligati ad avere. Perciocchè quanto alla validità di esso battesimo vi hanno nelle scuole dei Teologi quattro opinioni. La prima è quella di Lutero il quale dice che il battesimo anche dato per gioco è valido. Questa è eretica. La seconda è di Ambrogio Catarino il quale sostiene esser valido il battesimo quando si fa esternamente con serietà il rito del sacramento, poniamo che il battezzante abbia intenzione contraria. Questa opinione non è condannata, ma gli autori notano che non si dee seguire. La terza è che fatto il rito esteriore con l'intenzione di far quello che fa la Chiesa battezzando è valido il sacramento ancorchè l'amministrante non vi creda. La quarta è quando il battesimo si dà con l'intenzione esplicita di conferirlo. La terza e la quarta opinione sono comuni ai teologi ed è dottrina della Chiesa.¹ Dunque per le cose dette poniamo pure che la donna lo facesse inconsideratamente, quando essa non per gioco ma seriamente faceva ciò che fa la Chiesa quando battezza (e di ciò era stata insegnata dal Lepori) la sua intenzione è implicita nell'atto, e il battesimo è valido ugualmente e approvato dalla Chiesa.

Ma è poi vero che essa non avesse l'intenzione esplicita di conferirlo? Ce lo dicono gli ebrei Padovani e De-Angelis, come abbiamo veduto, ma la Morisi ci dice ben tutt'altro nel suo esame. Essa ci narra: «che tornata a casa, e vedendo che tuttavia i genitori vegliavano presso l'infermo, le abbisognò di aspettare

¹ San Tommaso, Supplemento alla terza.

un' ora circa. Finalmente uscirono da quel luogo che era la sala di ricevimento, e si ritirarono nella camera loro al secreto; allora senza frappor indugio ella attinse un secchio d'acqua dal pozzo, ne prese un bicchiere e condottasi sulla culla del bambino proferì la forma insegnatale colla ferma idea di fare un cristiano. » Ammonita più volte dal processante sopra quest' ultima sua dichiarazione sempre risponde « che ella intese e credè di fare un cristiano perchè morendo la sua anima fosse salva.¹ » Non è poi vero che lei allora avesse solo quattordici anni, chè dalla sua fede di battesimo si raccoglie invece che aveva già compiti i diciannove.²

Ma il Fisco vorrebbe invalido questo battesimo per un'altra ragione: sempre vagheggiando la sua supposizione che questa donna al Sant' Uffizio abbia deposto come ha deposto in questo processo, essa al suo dire si è espressa in modo che non avrebbe contemporaneamente spruzzata l'acqua e proferite le parole, come vuole il rito; ma queste due operazioni sarebbero state successive e per conseguenza il battesimo non sarebbe stato valido. Ma prima di tutto può stare benissimo che queste due operazioni sembrino successive quanto all'ordine del discorso mal espresso dalla Morisi, non quanto all'ordine del fatto bene eseguito da lei, e allora era dovere del processante di notificare alla Morisi questo dubbio col provocarne o una spiegazione, o almeno uno schiarimento. Ma finchè questa spiegazione non è stata provocata, finchè questo schiarimento non è venuto, si deve stare con

¹ Allegato L.

² Allegato M.

quello che è più probabile che accadesse, ed è che ella non ignorasse ciò che doveva necessariamente sapersi da chi voleva battezzare, e che per conseguenza questi due atti nel caso presente non sieno stati menomamente separati da alcuna distanza nè di spazio nè di tempo. Infatti non vi è nessun altro argomento in questo processo che valga ad appoggiare quello che vuole il Fisco; anzi la scienza stessa del Lepori, che ne fu il maestro, non solo non l'inferisce ma al postutto l'esclude, e il racconto che abbiamo del Padovani de relatu della stessa Morisi supplisce all'inesattezza dell'altro; quel primo essendo espresso in modo sopra la materia e la forma usata in questo battesimo da non lasciar alcun dubbio quanto alla sua validità;¹ ond'è inutile che io mi fermi sopra una congettura che è esclusa dal racconto del Padovani e che rimane destituita d'ogni fondamento di verità.

Ma il battesimo non fu dato in articulo mortis? Questo al più vorrà dire che la Morisi avrà fatto cosa riprensibile e potrà punirsi, ma ciò non toglie che il battesimo non fosse valido, e che all'educazione del fanciullo non si dovesse in qualche modo provvedere.² Se non che la Morisi nel suo esame mette fra parentesi « che il fanciullo ammalò gravemente d'un sinoco, e che così fu giudicata la malattia dal dottor Saragoni che fu il fisico curante. » Essa poi credè che il fanciullo fosse venuto a caso di morte sopra la ragione che i suoi genitori disperavano della sua vita,

¹ Pagina 199 e seg. di questa stampa.

² Ex Bulla Benedicti XIV de baptismo Judaeorum sive infantium sive adulorum.

ed una mattina addolorati e piangenti li vide seduti ad un tavolino accanto alla culla ove giaceva Edgardo, a leggere un libro in ebraico, che si legge dagl' israeliti quando uno di loro sta per morire.¹

Lascio stare coloro che impugnarono la malattia del fanciullo come mortale in alcuni di quei certificati raccolti dal Mortara, e ognun sa la facilità con che simili certificati si raccolgono, e da lui prodotti in questo giudizio, perchè nella generalità sembra che la cosa non sia mai caduta nella loro conoscenza non che sotto i loro sensi; tanto imperversano nelle loro asserzioni, essendovi chi giunge perfino a dire che il fanciullo aveva tre anni, e che stette poco bene due o tre giorni, quando invece la madre stessa asserisce che non sorpassava i quattordici mesi, e che ce ne vollero quasi tre a rimetterlo in salute. Certo la malattia dovrà esser grave se si credè necessario tenerne consulto, e se in questo consulto vi prese parte un medico di chiarissima fama come fu sempre tenuto da tutti il professor Daveri; benchè dal Mortara si spieghi tutto questo col dire che Daveri era amico di casa. Il dottor Saragoni poi in quel libro nel quale teneva notate le sue visite ai Mortara nel tempo della malattia del fanciullo, fa vedere che in sette giorni, dal trentuno agosto sino ai sei di settembre, gliene fece dodici, e in un sol giorno che fu il primo di settembre gliene fece tre, terminando l'ultima con l'undici del suddetto mese. Curioso modo per vero che ha usato il Saragoni per provare che non dovea mettere a pericolo di vita un bambino d'età così

¹ Allegato L.

tenera una malattia che aveva bisogno d'una cura così protracta ed assidua.¹ Della qual malattia dice la Morisi, che fu giudicata da esso dottore un sinoco. La madre Mortara afferma che le parve d'avere inteso dal dottor Saragoni che fosse una febbre gastrica, che ben s'accosta al sinoco;² la qual cosa contestata poi al dottor Saragoni che da principio aveva parlato soltanto di febbre verminosa, verso la fine del suo esame cala agli accordi, fa un'ultima concessione, e conviene di chiamarla anch'egli una sinochetta.

Ma che vuolsi di più, o signori, quando abbiamo in processo una testimone giurata che ci conferma sopra il pericolo della vita del fanciullo e ce ne fornisce col fatto suo la prova legale? L'Elena Pignatti, l'esame della quale non è che un continuo e bieco sbottoneggiare della povera Morisi, si lasciò sfuggire una tal rivelazione, che se il Mortara l'avesse preveduta, certamente non l'avrebbe indotta come testimone contro l'altra: importandogli forse meno al confronto di questo fatto confessato dalla Pignatti d'avere in processo le buone o le male qualità della Morisi. La Pignatti adunque accenna primieramente alla voce pubblica di quei giorni, che il fanciullo fosse aggravato tanto nell'infermità, che stesse per morire, poi soggiunge: « che l'ha visto una sola volta mentre stava male, e quando lo stava vegliando sua madre, la quale siccome piangeva, e disperava di quel fanciullino, così lei pure » seguita la Pignatti « lo giudicò moribondo anche dall'aspetto (qui batte il punto) essendo con gli occhi

¹ Allegato N.

² Esame della madre Mortara f. 247 t.

chiusi e quasi senza moto.¹ » Stando le cose in questi termini bisogna dunque tenere che la Morisi credesse di far bene battezzando il bambino che era con gli occhi chiusi e quasi senza moto: e la chiesa stessa che vieta di battezzare i bambini contro la volontà dei parenti, allora soltanto la chiama lecita e lodevol opra quando il battesimo è dato a caso di morte.² E ditemi, o signori, in fede vostra di cristiani, chi le vorrà scagliare la prima pietra o tenerle soltanto il broncio per questo? Chi di noi trovandoci in caso uguale e con la certezza che il bambino stesse già spirando l'ultimo spirito, non avrebbe fatto quello che fece questa povera ed ignorante fantesca? È vero che la Morisi adoperando ciò dovea procurare un grave dolore ai parenti, ma è altrettanto vero che essi sapévano benissimo che le leggi sotto le quali allora vivevano, proibivano severissimamente agli ebrei di tenere al servizio fantesche cristiane appunto per evitare a loro il dispiacere di vedersi battezzati i figliuoli, e per conseguenza dovevano essere più cauti contro il pericolo che essi correvaano con una così aperta e flagrante violazione. — Inquisidores libere procedere possunt contra Judeos si nutrices christianas retinuerint. Nicolaus IV.³

¹ Allegato O.

² In Cong. S. O. habita die 3 maii 1703 decretum fuit. — Baptismum conferre infantibus non licere, qui filii infidelium essent, atque in eorum potestate mansuri: Hoc tamen decreto eos excipit pueros, qui gravissime aegrotantes vita periclitarentur! Cum id eveniat ut ab aliquo christiano hebraeorum puer morti proximus reperiatur rem oppido laudabilem, Deoque gratam is certo efficiet, qui salutem pueru aqua lustrali praebeat immortalem. Ex Bulla Benedicti XIV etc.

³ Ferrari sub eod. — Così la legge provvedeva anche a coloro che avrebbero potuto in seguito unirsi a questa causa.

Ma comprendendo omai in somma quanto fin qui vi son venuto sparsamente dicendo, concludiamo adunque: che se il battesimo vi fu, se basta un sol testimonio a provarlo, se gli stessi ebrei Padovani e De Angelis rimasero persuasi alla testimonianza fatta dalla Morisi, se ella confessò d'aver avuto in animo di fare un cristiano, se lo amministrò a caso di morte, se in questo stato fu giudicato il fanciullo anche da una testimone giurata, è naturale che i discorsi che allora ne furon fatti poteron venire in cognizione del Santo Uffizio, e cioè che un bambino ebreo era stato battezzato in articulo mortis. Se adunque era dovere di questo Tribunale di raccogliere tutte quelle cognizioni necessarie al suo ufficio, se per adempierlo coscienziosamente ha dovuto riferire alla Sacra Congregazione questo processo, era anche obbligo di questo Inquisitore eseguire quegli ordini che la Sacra Congregazione a lui stesso avesse trasmesso come a competente magistrato. E questo si dovrà chiamare un delitto? Ma dove si perde omai la mia immaginazione, e perchè si nasconde, perchè si volta addietro il parlar mio? Il mio parlare che non so a qual proposito abbia fin qui percorso tutto questo cammino! Sì, io sono stato trascinato dal Fisco sopra d'un fatto che da lui prima è stato chiamato attentato alla tranquillità pubblica, poi ratto, indi sottrazione violenta, adesso abuso di potere, e che non è nessuna di queste cose, che non è delitto: che non fu delitto quando avvenne perchè non v'era alcuna legge fornita di sanzion penale che lo proibisse, anzi ve ne era una che espressamente lo comandava; non sarebbe stato delitto oggi, perchè abolito il Tribunale dell'Inquisizione non era più possibile che accadesse.

Epilogo della causa.

Esame spontaneo del Padre Feletti, e suoi pensierini carcerari.

Il Padre Feletti che tanto poco ha pensato a sè stesso quando si è trattato della propria difesa, per non incorrere nelle censure ecclesiastiche e per non romper fede a quei giuramenti, dai quali era astretto quando accettò quell'uffizio: nelle lunghe ore di solitudine, nell'angoscia del carcere, nell'altissima quiete delle cose circostanti si sentì ispirato a render gloria al Fattore dell'universo¹ manifestando quella grazia che egli vedeva infusa in quel bambino di età così tenera, per la sua impossibilità alla vista dei carabinieri e alla separazione dalla famiglia,² per la sua tranquillità mirabile, per la sua pazienza, per la sua direi quasi piacevolezza nel viaggio, come lo conferma e ne fa fede il maresciallo Agostini.³ Si sovvenne di quello che altri gli aveva già detto o scritto dello straordinario ingegno di questo fanciulletto, dello svolgersi così proporzionato delle sue facoltà mentali, della sua attenzione nell'istruirsi, della sua pietà de' costumi serbando però sempre intera l'affezione de' suoi genitori. Queste cose egli ha sentito di poterle manifestare anche spontaneamente,⁴ perchè con questo egli sapeva di non parlare di sè; e queste in sostanza hanno un fondamento di verità, e quanto all'affezione che questo angioletto conservava ai suoi genitori, questa viene nei loro esami pienamente convalidata.

¹ Il y a des accusations qui se répondent à elles-mêmes, et des injustices qui sont l'honneur des grandes choses. *De la liberté de l'Italie et de l'Eglise par le R. P. H. De Lacordaire des frères prêcheurs.*

² Allegato P.

³ Allegato Q.

⁴ 24 Gen. Sopra domanda del M. R. P. Feletti siamo ritornati nella sua stanza ecc. P. f. 36 t.

Esso vedeva in questo bambino una tendenza nel credere alla verità della religione cattolica, e insieme un timore di poterla perdere, se mai ne fosse stato strappato da' suoi parenti. Quindi il fatto di Alatri, le grida del bambino al sentirsi improvvisamente afferrare i panni dalla madre, il suo tentativo di trasfugarselo, e le precauzioni prese dal Rettore di quella Chiesa. I quali fatti in parte non vengono del tutto esclusi dagli stessi parenti, ammettendo anch'essi d'essere andati in quella villeggiatura di là da Roma. In quella parte poi che essi li negano, non lo provano con altri testimoni che con le loro contrarie asserzioni, e voi sapete benissimo che fra l'accusato che afferma e l'accusatore che nega, la cosa rimane in equilibrio e vi bisogna un terzo che decida, prevalendo altrimenti il diritto che ha ciascuno d'esser tenuto verace. In ogni caso poi la colpa non sarebbe mai del Padre Feletti ma di chi glielo riferì.

E così dicasi quanto ai posti nella Diligenza fatti mettere a disposizione dei Mortara dallo stesso Pontefice perchè andassero a visitare il figlio. Il Padre Feletti non lo dice di fatto proprio, ma per essergli stato raccontato o dalla viva voce altrui, o per averlo avuto da lettere di privati. Checchè ne sia non può il Fisco vantarsi d'aver verificato il contrario, a meno che non voglia pretendere di far egli quei miracoli che nega al Padre Feletti possano essere succeduti rispetto alla improvvisa trasmutazione e conversione d'Edgardo. La sua ordinanza con la quale fa scrivere all'Uffizio delle Diligenze per verificare se vi furono messi a disposizione dei Mortara due posti per Roma reca la data dei diciotto marzo e la risposta del Direttore è

dei diciassette dello stesso mese.¹ Cosa appunto che non può stare senza un miracolo, perchè superiore a tutte le nozioni che fin qui si sono date dai filosofi intorno l'indole e le proprietà del tempo.

Si farà una colpa al Padre Feletti d'aver eseguito quest'ordine: ma a lui era stato comandato e per il suo uffizio non poteva rifiutarsene. Che poteva far dunque? Non altro che rendere meno dolorosa la separazione di questo bambino da' suoi genitori; e questo egli fece col chiedere la scelta delle persone le più umane fra i soldati di quella milizia, col raccomandare ai medesimi che usassero ogni possibile riguardo, come infatti furono usati al dire di tutti di quella famiglia e della stessa madre.² E quando il padre e il cognato andarono a lui perchè fosse loro accordato tempo alla separazione, gli accolse con parole benigne ed accordò le ventiquattro ore, se non per persuadere almeno per rendere men dura e dolorosa alla madre la subita partenza del figlio. Egli che cosa poteva fare di più che fosse conciliabile col suo mandato, che gli imponeva l'obbligo, notatelo bene, o signori, gli imponeva l'obbligo dell'esecuzione?

¹ Ordinanza fiscale, P f. 396.

² *Esame della Marianna Padovani moglie di Momolo Mortara.* — Durante il tempo che io restai in casa, i gendarmi i quali erano alla custodia d'Edgardo usarono modi regolari, anzi tutti loro parevano com mossi, tranne uno che era di modi severi, f. 265. — La severità di costui al dire del negoziante Angelo Padovani consiste in ciò di voler sempre stare a vedere co' suoi propri occhi il ragazzo. Devo però notare (soggiunge il Padovani) che la camera ov'era il fanciullo aveva diverse uscite, f. 84 t.

Assalito improvvisamente dalla sua sventura egli fermò prima nella sua coscienza di non violare quei giuramenti ai quali era legato dal suo uffizio: poi nella sua mente vide la grazia che il Signore trasfuse in Edgardo, ed assorto in quest'idea pensò di abbandonarsi a quello che il cielo avrebbe fatto di lui,¹ nè cercò alcun'altra difesa umana² contento d'offerire a Dio e non agli uomini le sue lacrime.

ESITO DEL GIUDIZIO.

Bologna 16 Aprile 1860. Fu concluso dal Fisco per tre anni d'opera pubblica, ma dal Tribunale fu mandato assolto per non potersi procedere contro di lui per questo fatto che fu considerato opera di Principe.³ Questa, nè mai si può lodare abbastanza l'indipendenza de' giudici, fu la fine, rispetto al suo semplice e materiale esecutore, di una questione che fece il giro del mondo, come grande, europea, cattolica questione.⁴

¹ Allegato R.

² Allegato S.

³ Allegato T.

⁴ Allegato V.

XII.

DIFESA DI GIOVANBATTISTA MEIOTTI, CAPORALE NEL
VENTIDUESIMO BATTAGLIONE, OTTANTESIMA OTTAVA
COMPAGNIA DEI BERSAGLIERI, IMPUTATO D'INSUBOR-
DINAZIONE O VIE DI FATTO PER MANCATO OMICIDIO
D'UN UFFIZIALE, AVANTI IL TRIBUNALE MILITARE
DEL QUARTO DIPARTIMENTO, IN BOLOGNA.

Ciò che si legge degli Spartani, come a dire del popolo più militare dell'antichità, che usavano nelle loro preghiere d'invocare dal cielo una mente sana in un corpo sano, fu certamente dimenticato dal mio difeso in quel giorno, nel quale non so se più furono le circostanze che materialmente travagliarono ed infermarono il suo corpo, o quelle che moralmente contristarono ed angariarono il suo animo, e mai non l'ebbero lasciato, finchè datosi vinto ad un morboso furore non commise l'azione di cui oggi è imputato. Sì! quando commise l'azione di cui oggi è imputato, questo morboso furore in lui senza dubbio vi fu; e

dopo che io ve lo avrò provato secondo che i fatti lo contrassegnarono, se queste prove da voi saranno accolte benignamente, avranno fornito il primo e principale assunto della mia difesa.

Era la mezzanotte del trenta al trentuno agosto prossimo passato, quando Giovanni Meiotti caporale nel ventiduesimo battaglione, ottantesima ottava compagnia dei bersaglieri, allestitosi fin dal mattino del giorno prima, si era preso da Bologna, ed aveva viaggiato dal mezzogiorno alle ore nove di sera, sì che al tempo che avvenne il fatto, tre ore soltanto erano scorse da che senza aver preso in tutto quel lungo intervallo alcun riposo trovavasi a Medicina. Oh dura condizione della vita militare in tempo di guerra! Il calore dell'estate, il cammino, la polvere avevano dato molestia ed angoscia non piccola a lui ed a' suoi compagni. Stanchi perchè i cavalli che avevano presi a Bologna non andavano più, con ansia e travaglio non comune tengono spingere nei barocci eglino stessi, e faticare in luogo dei cavalli. Non han quattrini perchè ancora non gli han data la paga, e però in tutto il tempo del viaggio non possono nè mangiare nè bere. S'arriva al paese, ed egli che crede d'aver felicemente superate tutte le difficoltà di quel viaggio e d'essere d'ogni cosa in punto, corre a dirlo agli uffiziali, dai quali s'aspetta un elogio ed invece ode dei rimproveri, e si sente minacciato d'esser fatto rimanere a Medicina anzi che di proseguire la scorta. Rotto dal digiuno e traselato dalla sete va in seguito con altri de' suoi compagni all'osteria e comincia a bere; sopraggiungono qui vi altri due sergenti, ai quali i primi offrono del vino, e questi alla lor volta si sentono in

dovere di pagarne dell'altro. Così quasi nulla han mangiato, e bevono dell'altro vino che deve avere tanta maggior forza perchè sono a stomaco vuoto. Inoltre questo vino è bevuto in fretta ed è affatturato, giacchè in campagna e in questi piccoli paesetti è tutto così. Quindi vanno uniti al caffè, dove come è l'usanza loro, prendono degli spiriti, perchè dai soldati non si prende mai caffè senza spiriti. Ritornano quindi per proseguire la scorta, e la scorta è andata via: e qui bisogna correre; ed ecco un'altra maggior sofferenza, un'altro affanno maggiore. Raggiungon finalmente il convoglio; ma quando lassi e spediti vanno per montare sui carri, i Capi gli mandano via. Si raccomandano, ed allora uno gli dice: che ha l'ordine da' suoi superiori che tornino indietro. Non basta ancora! Ai contrasti materiali ed alle angoscie morali sue recenti si aggiungono fieri contrasti ed angoscie morali antiche. Da molto tempo un'incubo accanita gli preme il cuore; egli ha il Maggiore del suo reggimento che gli tiene mal animo addosso, lo odia, lo persegue, e gli attraversa tutte le vie per far giungere i suoi giusti reclami a Chi gli può giovare col fargli cambiar battaglione. È la verità o è la sua fantasia che gli fa creder questo? Io non lo so e non lo cerco, nè il processo in circostanze come le presenti offre nulla che lo possa avverare nè smentire. Ad ogni modo a me basta ch'egli lo pensi fortemente tra sè medesimo e lo creda, perchè si deva aggiungere ai tanti altri suoi più avversi e più fieri anche questo suo più avverso e più fiero caso.

Stanco adunque del corpo per le privazioni e le fatiche del cammino, malcontento dell'animo per i

cattivi trattamenti de' suoi superiori, abbandonato della migliore speranza di cambiar battaglione, pensa nella sua mente alterata dall' ubriachezza di ricoverare sotto le braccia del General Garibaldi; ma prima va in cerca d' un sergente suo amico, che dal mettere in esecuzione questo suo pensiero ne lo avrebbe poi dissuaso, per accomiatarsi da lui e donargli alcuni suoi ricordi. Era già la mezzanotte che finiva il trenta agosto, quando arriva al Corpo di Guardia, dove per prima cosa chiama col tu quel sergente, con il quale aveva sempre fatto più a libertà e a fidanza d' amico, che a soggezione e a dipendenza di superiore. Ma qui ancora il suo destino gli fu avverso, perchè invece del suo amico gli fu subito innanzi il Sottotenente Balestra che era il Capoposto, il quale gli fece osservare che non si devono trattare col tu i propri superiori. Il povero Meiotti che non comprese bene lo spirito di questa osservazione, si scusò solo con lui personalmente, dicendo: che l' oscurità della notte gli aveva impedito di riconoscere come capo di quel posto un suo uffiziale. Il Sottotenente invece che gli voleva far comprendere d' averlo richiamato in ispecie e non in individuo sopra questo caglio della disciplina militare, gli ripetè di nuovo e più severamente: che non si devono trattare col tu i propri superiori. Questi dopo tante sorprese dolorose, dopo tante speranze deluse, dopo andato a voto il suo principal tentativo di cambiar battaglione, trafilto già per tante punte, a questa ultima, che si ficcava anche tra lui ed il suo amico, non ebbe più nè pensiero nè mente che lo tenessero fermo. Fu allora che la sua fantasia gli spinse addosso un estro istantaneo e

furioso, col quale dato di piglio alla sua carabina e montatovi il cane, senza neppure appoggiarla alla spalla, senza mirare, lo fece scoccare contro il Capoposto che nè ricevè una ferita leggerissima a una spalla che in capo a pochi giorni guarì.

La quale leggerezza del danno cagionato alla parte offesa, trasportato il reato nel solo tentativo, dal modo di operare di chi non mirò, e neppure appoggiò la sua carabina alla spalla, con il Codice della giustizia comune basterebbe senza fallo a diminuire la pena al colpevole di due o di tre gradi. Nel caso nostro invece la leggerezza del danno cagionato alla parte offesa non gli può portare alcun soccorso. Così pure tutte le circostanze attenuanti che contornano questo fatto, e son pur molte, quale aiuto al mio difeso potrebbero recare se il reato fosse di solo tentativo, e reato militare e d' insubordinazione ancora non fosse.¹ Ci basterebbe ad attenuargli la pena sancita dalla legge comune additare quella manfa intellettuale che abbiamo accennata, ancorchè questa non fosse dipoi trascesa in

¹ Art. 113. Il militare che per qualsivoglia motivo commette vie di fatto, insulti o minaccie contro il superiore in grado o nel comando, incorrerà nel reato d' insubordinazione.

Art. 114. Si avranno per vie di fatto l' omicidio, ancorchè mancato o tentato, e le ferite o percosse e maltrattamenti qualunque benchè commessi senz' armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere con armi.

Art. 115. Il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando sarà punito di morte se il superiore è uffiziale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sott' uffiziale o caporale. *Titolo II, Cap. IV del Codice militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Dat. Torino addì 1.º ottobre 1859, e andato in esecuzione col 1.º gennaio 1860.*

un morboso furore. Più ancora ci gioverebbe appigliarci alla forza irresistibile, la quale potrebbe allora essere invocata utilmente, quantunque non fosse stata fisica e materiale.¹ Inutile sopra tutto non ci sarebbe attaccarci

¹ Art. 56. Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione.

Non vi sarà neppur reato se l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

Tuttavia pei reati contemplati nei primi sei capi del titolo 2 del presente libro, non potrà questa forza essere invocata che quando sia fisica e materiale.

— Ecco la giurisprudenza che seguì anche dopo che fu pubblicato a Firenze addi 28 novembre 1869 l'altro Codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia, coordinato col Codice penale militare marittimo, che ebbero vigore a contare dal 15 febbraio 1870 in poi. —

Il morboso furore di cui parlasi in questo articolo (nel nuovo Codice porta lo stesso numero) proviene da infermità, non da passioni più o meno violente che se possono scemare, non tolgon la imputabilità. *Trib. Supr. 7 maggio 1877. P. M. ric. in causa Longhi.*

L'ira prepotente, il dolore profondo ed una qualunque esasperazione di spirito, non sono a confondersi con la monomania momentanea o con l'alienazione transitoria di mente, ed ordinariamente costituiscono la causa istantanea dei reati di sangue, tra i quali può annoverarsi la insubordinazione con vie di fatto importanti mancato omicidio. *Trib. Supr. 18 dic. 1874. D' Ingullo.*

Una sovraeccitazione di animo non può confondersi colla forza fisica e materiale, tutta esterna, e non può allegarsi per dirimere od attenuare la imputabilità nei reati contemplati in questo articolo, ultimo alinea. *Trib. Supr. 28 nov. 1870. Matta.*

La fisica concitazione, se dipende da cause morali, non può ritenersi per quella forza di cui in questo articolo, la quale dev'essere fisica, esteriore ed estranea alla volontà del delinquente. *Trib. Supr. 23 febb. 1874. D' Amico. P. M. ric.*

I Codici penali militari per l'esercito e per l'armata del Regno d'Italia comparati ed illustrati per cura dell'Avv. Isidoro Mel, avvocato fiscale militare presso i Tribunali militari per l'esercito e per la marina in Napoli. 1⁸⁸⁰.

all' ubriacchezza,¹ chiamata da alcuni criminalisti demenza temporanea, che per chi non fu solito d' ubriacarsi e si trovò in balia di quella forza irresistibile, non solo potrebbe importare una diminuzione di pena, ma lo potrebbe quasi scampare da ogni pena.² Invece se il Codice della giustizia militare ci fa sapere che nessuna di queste cose presa per sè non vale, potrebbero nondimeno tutt'e tre queste cose prese insieme

¹ Art. 126. L' ubbriachezza del colpevole, quantunque non sia solito ad ubbriacarsi, o la provocazione da lui sofferta per parte del superiore, non importeranno mai una diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

— A questo articolo 126 del vecchio corrisponde l'articolo 135 del nuovo Codice penale per l'esercito, trasportato nell'articolo 148 del Codice per la Marina, e redatto nella stessa forma del vecchio articolo, meno l'inciso: « quantunque non sia solito ad ubbriacarsi, » e l'altro che qui era fuori di posto, « o la provocazione da lui sofferta per parte del superiore, » si che rimane solamente « L' ubbriachezza del colpevole non importerà mai diminuzione di pena pe' reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione. » —

Ma non perchè fosse tolto quel primo inciso variò l'applicazione della legge nei casi pratici, chè: « questa severa disposizione trova sufficiente ragione nel rigoroso dovere di mantenere la disciplina militare, la quale sarebbe bene spesso violata sotto il pretesto di affettata ubbriachezza. » *Trib. Supr. 8 maggio 1862. Olivieri. Op. cit. pag. 193.*

Il tenore preciso ed assoluto di questo articolo non permette che si elevi a scusa l' ubbriachezza anche quando si trattasse di ubbriachezza non abituale, non procurata a disegno ed impreveduta. *Trib. Supr. 6 luglio 1874 Melis ed altra in causa Galimberti (Rel. Tarante). Op. cit. pag. 194.*

L' ubbriachezza sia pure eccessiva, a senso dell'art. 135 del Codice penale per l'Esercito, non vale nè ad escludere, nè ad attenuare la responsabilità penale del reato d' insubordinazione. (Tribunale supremo di guerra, 22 novembre 1880, avvocato fiscale militare di Bari, ricorrente contro Tissi. — Giurisprudenza Italiana, 1881, parte I^a, sez. 2^a, vol. 48).

² Art. 94 e 95 del Codice penale sardo anche allora in vigore.

valere ed aiutare il mio difeso, qualora io vi dimostrassi che queste fossero state la causa, per cui più non avendo potuto reggere contro il loro impeto, egli fosse a un tratto caduto in un morboso furore. Ora dirò caduto, quando in breve mettendo tutt'e tre queste cose insieme, dovrò dire precipitato in un morboso furore! Forse che tutti e tre questi malori non possono condurre o da tutti e tre questi malori non può derivare un morboso furore? O forse che anche in antecedenza il mio difeso non ne aveva dati parecchi segni?

Oh le antecedenze! E che si vuole di più? E che possono provare di più a suo favore le antecedenze? Oltre quello che io vi ho narrato, il Meirotti non si trovava già per istrada, quando i testimoni ci narrano che tirò un colpo per provare se la sua carabina andava bene? Cosa che evidentemente è da matto, perchè qual è quel soldato che non sa che la sua carabina va bene? Non vi sono forse alcuni testimoni che ci dicono, ch'egli e nell'osteria e nel caffè non faceva che cantare e ridere, che ridere e cantare? Quando uno non fa che cantare e ridere, che ridere e cantare, o è matto o è ubriaco. Ubriachi erano pure gli altri due suoi compagni, chè l'uno d'essi quando avvenne il caso, non sentì lo scoppio, e bisognò che lo andassero a destare, e l'altro lo seppe soltanto la mattina. Volete prova maggiore che il vino aveva dato alla testa di tutt'e due, se uno scoppio di carabina non li destò? Ma il mio difeso invece di dormire come gli altri due suoi compagni, neppure potè in quella notte chiudere un sol momento gli occhi al sonno, ma li tenne sempre desti. Desti sempre glieli tenne il pensiero acuto ed irto dell'ingiustizia, dell'odio, della

persecuzione del suo Maggiore; nè per quanto tenti tutte le vie e tutt'i modi, questo suo pensiero non però fugge, nè se ne scarica. Se sta fermo lo trova nella sua giubba e nel suo cappello da bersagliere, se cammina se lo porta dietro nel suo zaino. Se non lo potè immergere nel sonno come dei pensieri di quella giornata avevan fatto gli altri due suoi compagni, molto meno lo può nel vino, chè anzi questo vino non ad altro conferì che ad ingrossarlo ognor più contro questo fantasma del suo Maggiore. Arrivato così al corpo di guardia, che cosa dunque vuol fare a quel Capoposto che per la seconda volta gli replica, che non si devono trattare col tu i propri superiori? Lo vuol forse uccidere? Ma chi è, all'infuori d'un matto, cui possa venire in mente d'uccidere un Capoposto perchè solo e semplicemente gli ha detto, che non si devono trattare col tu i propri superiori? Si dirà che non lo voleva uccidere, e in ciò si avrà anche la testimonianza del bersagliere Pietro Ferri, che nel suo esame depone: « il Meirotti aver fatto andare la schioppettata senza neppure appoggiare il calcio della carabina alla spalla. » Ma se non lo voleva uccidere che cosa gli voleva dunque fare? Andate ora nella mente di uno che era uscito a sè stesso di mente, tanto che al suo più fido amico che subito dopo il fatto gli si trovò vicino ebbe a dire: « io avrei pigliato chiunque in quel momento mi fosse capitato davanti, nè l'avrei perdonato a te stesso! »

A questa sua confessione stragiudiziale si deve attribuire importanza più assai che all'altra giudiziale, che si è ottenuta quando in questa udienza si è domandato al mio difeso, se veramente conobbe che capo

di quel posto fosse un suo uffiziale. Egli ha creduto certamente il vero così bello, che si dovesse anche in questo caso in cui si tratta della sua vita, preporre alla menzogna. Quindi come chi va altero non d'orgoglio ma d'onestà, non ha potuto rispondere diversamente al Capo di questo Tribunale da quello che rispose al Sottotenente Balestra quando si scusò con lui che l'oscurità della notte gli aveva impedito di riconoscere come capo di quel posto un suo uffiziale.¹ Ma abusereste voi per questo della sua lealtà, o signori? O non udireste invece la voce che esce dal santuario della giustizia, e vi grida: «*Arma non sunt tollenda de domo rei, et nemo auditur perire volens!*» Chi non deve prender le armi, come ci ammonisce la legge, dall'arsenale del reo, nè deve udire chi si vuol dare la morte, non può dar peso a questa confessione più di quello che basta anche solo il senso naturale di ognuno di noi a chiarirla. Ora se in quel breve spazio di tempo che corse dalle parole del Sottotenente alle sue scuse, il mio difeso non potè averne conoscenza dagli occhi, giacchè la notte che le cose ci nasconde, gli impedi di vederlo, ma forse solo dall'udirlo parlare, chi vorrà porre in dubbio che la sua conoscenza non fosse perfetta ma soltanto imperfetta, e che egli non potesse esser certo ma soltanto incerto d'averlo

¹ Io lo aveva avvertito che interrogato su questo fatto non stesse a dare alcuna spiegazione, ma si fosse limitato a rispondere: che nulla poteva asserire di certo, perchè in quella notte tanto si trovava alterato di mente che era come fuori di sè. Ora io non so qual forza contraria o qual destino gli facesse dimenticare il mio consiglio. Ma poichè ebbe così dato a' suoi giudici gli elementi del reato, perchè almeno non perdonargli la vita, accettando le attenuanti?

riconosciuto? Ma la legge ricerca nel reato d'insubordinazione che la conoscenza che si ha del superiore sia certa, non incerta; e noi di veramente certo in questo riconoscimento, nel modo in che avvenne, e per la natura stessa dell'atto che lo apprese, non abbiamo che la persona di un Capoposto, ma non ancora la persona di un Uffiziale. Adunque rimane sempre fermo per noi il primo capoverso dell' articolo centoquindici¹ concordato con l' articolo centoventi del Codice penale militare, il quale dichiara espressamente, che: «*vi sarà reato d' insubordinazione ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado al punto del commesso reato, purchè sia stato dall'offensore riconosciuto;*²» ed è impossibile, torniamo a ripetere, che nonostante la sua confessione, questo riconoscimento, per essere stato coperto dall' oscurità della notte gli sia venuto intero, e che questo Capoposto possa essere stato con certezza riconosciuto da lui come uffiziale.

Ma il punto fondamentale della nostra causa non consiste principalmente nel sapere se la prima volta che il mio difeso udi quel rimprovero riconobbe o credè solamente di riconoscere, che capo di quel posto era un suo uffiziale, ma il proposito principale della nostra causa

¹ Nel Codice nuovo è il capoverso dello stesso articolo che porta il numero 125. — Non di meno se il sott'uffiziale è capo di posto o comandante di un distaccamento, drappello o pattuglia, la detta pena non potrà essere minore di anni dieci. —

Non solo il comandante di un distaccamento, drappello o pattuglia, ma anche un caporale o capo di posto viene considerato come superiore sottufficiale. *Trib. Supr. 8 marzo 1875 Di Trio (Rel. Samarelli). Op. cit. pag. 185.*

² È pure riportato nel nuovo Codice, ed è l'articolo 123.

si ferma nel sapere se il mio difeso la seconda volta che gli si replicò quel rimprovero, commise o non commise veramente un reato d'insubordinazione. Qui sta quel nodo della questione che non si può sciogliere senza distinguere ciò che seguì al primo rimprovero del Capoposto, da ciò che seguì alla replica di quel rimprovero, vogliam dire il successo della cosa dal pensiero dell'uomo. Questa distinzione nella sua confessione non si è ancora pensato di fare. Ora a questa distinzione dovendo pur venire, chi può neppur supporre che un militare il quale al primo rimprovero del suo Superiore ha già fatto seguire le sue scuse, voglia commettere un reato d'insubordinazione? Se adunque a quello che seguì al primo rimprovero del Capoposto non si può neppur supporre che il mio difeso volesse commettere un reato d'insubordinazione, come assai chiaro ce lo dimostrano queste sue scuse, che sono in perfetta opposizione con la specie di questo reato, non che con l'intenzione d'uccidere un superiore, non si può neppur supporre che la sua volontà vi potesse concorrere quando questo morboso furore lo colse nel punto stesso che lo colse la replica di quel rimprovero, e gli travolse il cervello. Forse poco prima che lo cogliesse quel morboso furore, chi poteva meno non s'era già con le sue scuse sottomesso a chi poteva di più?¹ O forse le circostanze che precederono quel

¹ Bene l'intese un montanino toscano quando la notò in quella lettera che il 25 agosto 1866 scriveva a suo padre: « Il 26 (luglio) si andò sulle colline di San Giovanni, distante da Pesaro sette miglia, a fare la finta battaglia, e v'assicuro che ci siamo strapazzati a buon modo. A fare il soldato bisogna un gran giudizio. Piuttosto che rivoltarmi a miei superiori, mi mordevo la lingua; guai a mettersi a litigare

furore, e quest'ultima che lo svolse, non furono tali da farcelo giudicare morboso nel senso che lo mette in campo la legge col suo articolo cinquantasei del Codice penale militare? Quando la sua ubriachezza gli aveva già viziato l'organismo, quando le sue facoltà mentali erano già alterate dalle idee dell'ira, dell'odio, della persecuzione del suo Maggiore, quando tutto quello che poi gli seguì in quell'orribile giornata non ad altro aveva influito che a mettere il colmo a questo suo turbamento, come volete che il suo furore per tutte queste circostanze messe insieme non l'abbia tolto in tutto a sè stesso e che perciò non gli sia applicabile questo articolo di legge?¹ O se quando commise questo reato d'insubordinazione non volete ammettere che il suo furore l'abbia tolto in tutto, come non potrete non ammettere che il suo furore non l'abbia tolto almeno in parte a sè stesso? In questo secondo caso se il suo furore morboso non giunse al grado di rendergli non affatto imputabile l'azione, e per conseguenza da potergli applicare questo articolo, sarà nondimeno arrivato al grado da rendergliela meno imputabile, e perciò da

con chi può di più! » *Vedi Giambattista Giuliani, ediz. cit. Vol. II, pag. 145.*

Il §. 1 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria 13 dic. 1874 prescrive: « il soldato semplice deve conoscere.... f) le disposizioni generali circa le pene inflitte ai reati principali e più comuni (Codice penale per l'Esercito). » Avv. Isidoro Mel, op. cit., pag 7.

¹ Il parziale difetto delle facoltà mentali prodotto dall'ubriachezza, non dà luogo a diminuzione di pena nel reato d'insubordinazione. *Trib. Supr. 17 maggio 1875. Bucci, P. M. ric.*

Il morboso furore desunto dall'ubriachezza non attenua il reato d'insubordinazione. *Trib. Supr. 4 cit. 1875. Napoletano, P. M. ric. (Rel. Friggeri) Op. cit. pag. 195.*

poter invocare a suo favore l'altro articolo cinquantasette del Codice penale militare. Il quale articolo se pure non impedirà che possa cadere sopra il mio difeso una qualche punizione, impedirà almeno che questa punizione possa nel caso nostro eccedere quella del carcere militare.¹ Ma poniamo ancora (vedete se io dissimulo niente) che questo furore non sia stato morboso nel senso inteso precisamente da questi due articoli di legge,² quando l'infelice mio difeso, dopo le sue scuse alla prima osservazione del Capoposto, stava già con la voce tremante e con la bocca amara attendendo l'esito che avrebbero sortito, il fulmine non solca così tosto le nubi, che egli in meno alla replica di quell'osservazione non andasse sulle furie, chi oserà negare che in quel momento il suo furore avendogli tolto di poter più giudicar rettamente, in quel momento stesso non gli abbia tolto ancora la coscienza dell'atto? Chi non ascolta qui volentieri la confessione che fece egli stesso al suo più fido amico che subito dopo il fatto gli si trovò vicino, « io avrei pigliato chiunque in quel momento mi fosse capitato davanti, nè l'avrei perdonato a te stesso! » Non mi concederete allora che questo suo furore causato dall'ubriachezza e da

¹ Art. 57. Allorché la pazzia, l'imbecillità, il furore e la forza sovra indicati non si riconoscano a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Tribunali potranno punire l'imputato secondo le circostanze dei casi, colla reclusione militare estensibile sino a 10 anni, o col carcere militare.

² — Non era neppure il caso di far luogo a perizia medica sulla presunzione dello stato mentale dell'agente al momento del fatto, perché sarebbe senza dubbio risultato ch'esso agì bensì sotto la influenza di una forte concitazione d'animo, ma senza essere affatto privo del lume dell'intelletto. —

una manfa intellettuale, che dopo i contrasti di quella giornata e alla replica di quel rimprovero sociò una forza irresistibile, abbia fatto nascere quella circostanza attenuante, che non essendo stata espressamente esclusa nè avuta in considerazione dal presente Codice per determinargli la pena, gli dovrà impetrare dai giudici, se non fosse altro, il benefizio dell'articolo cinquantotto, e fargliela diminuire d'un grado?¹ Se voi me lo disdite, io non so comprendere che cosa vi stia più a far lì quell'articolo, o qual altro sia il caso, se non è questo, in cui possa ricevere la sua applicazione.

Ma il Codice della giustizia militare, dove si tratta di attenuargli la pena, non contiene solamente l'articolo cinquantotto, ma contiene ancora l'articolo centosedici che è stato frainteso e male applicato dal Ministero fiscale. Dico frainteso e male applicato dal Ministero fiscale, non già riferandomi alla questione di fatto, nella quale sono pienamente e perfettamente d'accordo con lui, ma rapportandomi semplicemente alla questione di diritto, nella quale il nostro disaccordo non può essere maggiore. E per vero, una volta che il Ministero fiscale ha ammesso, come ha dovuto

¹ Art. 58. Semprechè concorrano in un reato circostanze attenuanti, ed esse non siano già state espressamente o escluse o tenute a calcolo nel presente Codice per determinare la pena, potrà la stessa diminuirsi di un grado.

Si viola il disposto di questo articolo quando nei reati d'insubordinazione si ammette, il beneficio delle attenuanti per ubbriachezza del colpevole, ancorchè a questa causa si aggiunga pur l'altra della precedente sua buona condotta. *Trib. Supr. 19 giugno 1876. P. M. ric. in causa Pasquini, e 9 giugno 1864 Esposito. Op. cit. pag. 80.*

ammettere necessariamente, che le vie di fatto imputate al Meiotti, furono commesse per motivi affatto estranei alla milizia, e non furono eseguite da un militare in servizio, non si riesce bene a comprendere come non abbia ancora dovuto ammettere che per queste due circostanze la pena deve essere diminuita da uno a tre gradi.

Questo articolo centosedici del Codice penale militare, conforme il testo dell'edizione ufficiale, vien dato in questo modo: « Se le vie di fatto fossero state commesse per motivi affatto estranei alla milizia, e non fossero state eseguite da militare in servizio, o in presenza di truppa riunita, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.¹ » Ora se consultiamo il senso di questo articolo, subordinando le proposizioni secondarie alla principale, e supplendo alle parti del discorso che necessariamente si sottintendono, la interpretazione secondo la lettera del medesimo non può essere che

¹ È riportato di peso nel Codice penale militare per l'esercito (28 novembre 1869, art. 126). Va sulle stesse orme il Codice militare marittimo (28 novembre 1869, art. 146). « Se le vie di fatto fossero state commesse per motivi estranei alla milizia od al servizio di Marina, o non fossero state eseguite da individui di Marina in servizio od a bordo, od in presenza di truppa o marinai riuniti, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi. »

Nella Relazione a S. M. il Re, dei Ministri di Marina, di Guerra e di Grazia e Giustizia, che precede i Reali Decreti in data 28 novembre 1869 in cui si approvano i Codici penali per l'esercito e penale militare marittimo: « I Riferenti non dissimulano che quest'opera, non ostante le fatiche spese per condurla a buon termine, sia lungi dall'essere perfetta. » Il che se talvolta è avvenuto riguardo alla sua sostanza è certamente avvenuto ancora riguardo alla sua forma, ossia ad alcune improprietà delle locuzioni anche nelle figure dei reati puniti con le pene più gravi, come il presente.

questa: « La pena sarà diminuita da uno a tre gradi se le vie di fatto fossero state commesse per motivi affatto estranei alla milizia, e non fossero state eseguite da militare in servizio, o non fossero state eseguite in presenza di truppa riunita. » Adunque dalla sola lettura di questo articolo voi vedete subito che il medesimo non è espresso in forma pura e semplice, ma condizionale e disgiuntiva. È espresso in forma condizionale, come lo dice la particella - se - usata per enumerare le condizioni che fanno diminuire la pena da uno a tre gradi. È espresso in forma disgiuntiva, perchè se è vero che la particella - e - congiunge la prima e la seconda proposizione, è altrettanto vero che l'altra particella - o - disgiunge queste due dalla terza.¹ Oh che! Vi dovrei io forse provare che qui la congiunzione condizionale - se - significa - verificata la condizione che? - Quando poi anche

¹ L'Avv. Isidoro Mel avendo prescelto « a tipo della sua opera il Codice di Marina, siccome quello a cui, per tacere di altre considerazioni, la preferenza era dovuta per la maggiore elaborazione e completezza delle sue disposizioni, » osserva che « la seconda particella disgiuntiva - o - nel testo dell'articolo del Codice di Marina non può essere che un errore materiale di redazione o di stampa, cosicchè nella pratica applicazione dev'essere sostituita dalla particella congiuntiva (l) - e. - » Quindi all'art. 149, riferisce la sentenza del Trib. Supr. 21 aprile 1879. Bertarelli.

L'applicazione dell'art. 149 del Codice di Marina (130 del Codice per l'Esercito), ha luogo ogni volta che nella insubordinazione concorra una sola delle circostanze enunciate disgiuntivamente nell'articolo stesso, e sono: *o che il reato sia stato commesso in servizio, o per causa di servizio, o in presenza di truppa, marinai riuniti, ovvero a bordo.* Trib. Supr. 21 aprile 1879. Bertarelli. (Op. cit. pag. 180 e 183).

(1) L'Editore del libro ha messo la particella disgiuntiva — e — per una riconferma di questi errori materiali di redazione o di stampa.

voleste dare alla particella separativa - o - il senso delle congiunzioni disgiuntive o alternative - ovvero, ossia - questa e non altra, a mio avviso, può essere l'interpretazione dichiarativa che si conforma con la lettera di questo articolo. Se dunque non vogliamo essere ingiusti, che cosa secondo questa interpretazione ne risulta? Evidentemente ne risulta che qui la legge ha supposto tre casi. La legge ha supposto che le vie di fatto fossero state commesse per motivi affatto estranei alla milizia, primo caso; ha supposto inoltre che non fossero state eseguite da un militare in servizio, secondo caso, e congiunti insieme questi due casi ha formato con essi la prima parte di un' alternativa. Ha supposto ancora che le vie di fatto non fossero state eseguite in presenza di truppa riunita; terzo caso che la legge ha disgiunto dagli altri due, e ne ha formato l'altra parte dell' alternativa. Adunque voi vedete che dove la legge ha voluto che la pena sia diminuita da uno a tre gradi, lo ha detto; e lo ha detto tanto se non vi concorrono i casi della prima, quanto se non vi concorre il caso della seconda parte dell' alternativa: dove non l' ha voluto non lo ha detto; e non l' ha detto quando vi concorrono con i loro singoli casi tutt' e due le parti dell' alternativa. Il Ministero fiscale invece intendendo in senso composto quello che la legge ha espresso in senso diviso, ha congiunto le due parti separate del discorso, e di un' alternativa facendo un sol tutto, ha creduto che a diminuire la pena all' imputato da uno a tre gradi, la legge abbia voluto che non solo non vi concorrono i due casi o le due circostanze che ha congiunte nella prima parte dell' alternativa, ma neppure il terzo caso

che in questo articolo si trova disgiunto dai due primi, e forma, come io vi diceva, la seconda parte dell' alternativa. Ma questo è contro a quel che risulta evidentemente dal senso della legge, che bisogna interpretare stando strettamente alle sue stesse parole, e non estendendolo oltre la loro natural giacitura; onde dopo le cose dette, che voi vogliate dare a questo articolo di legge un' altra interpretazione, che non fosse questa, io non saprei più dubitare. Ad ogni modo se anche in ciò per alcuno di voi vi fosse un dubbio, questo dubbio basterebbe, perchè trattandosi di una legge penale si dovesse adottare l' interpretazione benigna, per cui si può diminuire la pena tanto se a favore dell' imputato si verificano le due prime, come se si verifica la terza circostanza dell' alternativa, e respingere l' interpretazione odiosa che non teme nel dubbio di aggravare la condizione dell' imputato, diminuendo la pena soltanto se si verificano tutt' e tre le circostanze.¹

Nè io so vedere cosa più fiera e più odiosa che sentenziare a morte un giovine che è venuto innanzi a voi non come un reo comune, o molto meno come un

¹ Il Tribunale Supremo di guerra oltre aver notato che nella loro sentenza i primi giudici corsero ad ammettere che le vie di fatto fossero commesse per motivi affatto estranei alla milizia, fissò primieramente la giurisprudenza la quale trovasi ancora riportata nell' opera più volte citata del non meno diligente che dotto Avv. Isidoro Mel, che: « Per applicare questo articolo è necessario che le vie di fatto, oltrechè avere avuta causa estranea alla milizia, non sieno state eseguite nè da militare in servizio, nè in presenza di truppa riunita, cioè è necessario che concorranо ad un tempo tutte tre le circostanze accennate in detto articolo. » *Trib. Supr.* 15 ottobre 1860. *Meiotti*; 9 dic. 1872. *Pastorelli*, e 19 aprile 1880. *Rossi*. — (*I Codici penali militari per l' esercito e per l' armata del Regno d' Italia*, pag. 178).

volgare malfattore, ma preceduto dalla bella fama di giovine onesto e di militare valoroso. Giovine onesto ve lo dimostra l'uniforme che da quattro anni veste già come soldato di leva del milleottocentotrentacinque, non che il certificato del Sindaco di Rondizzone, provincia di Torino, e sua patria dopo l'Italia. Soldato valoroso ve lo attestano il titolo di bersagliere, il grado di caporale che acquistò combattendo in Crimea, e la medaglia della campagna d'Italia. Solo la forza che non ragiona e non sente affetti può disconoscere questa differenza; ma come potrebbero comportare di non la riconoscere l'umanità e la giustizia vostra? Ah no, queste non lascieranno cadere ignominiosamente per mano de' suoi compagni d'armi¹ e nella città dell' otto agosto, chi non cadde per mano de' suoi nemici nè in Crimea nè a Solferino, combatendo gloriosamente per la libertà e per la patria.

ESITO DEL GIUDIZIO.

Bologna 25 Settembre 1860. (Non corrispose alla intenzione della difesa sì che troppo più mi diletta di piangerne che di parlarne).²

¹ « È universale la protesta contro il carnefice, un essere, che, senza delitto, è fatto simile al reo e peggio; aborrito, schivato; scopo all'indignazione quando il morente lo è alla pietà. Ma anche di questo marchio morale un'altra spiegazione dovrà porgere chi veda un picchetto di prodi dirigere i loro fucili contro il petto d'un camerata, poi sul suo cadavere glorificare la disciplina. » *Beccaria e il Diritto penale, saggio di Cesare Cantù, ediz. cit. pag. 312.*

² Vedi Documenti, Allegato Z.

SCHIARIMENTI

N.^o 1 e 2.

Il ventitré luglio milleottocentocinquantatré fui nominato, con Decreto Sovrano Pontificio, Aggiunto Sostituto all'Avvocato dei poveri presso il Tribunale civile e criminale di Prima Istanza in Bologna. Questo uffizio non toglieva la facoltà del libero patrocinio anche in materie civili.

Il ventisette agosto milleottocentocinquantanove, con Decreto di S. E. il Governatore generale delle Romagne, fui nominato Avvocato dei poveri presso il suddetto Tribunale, mantenendo sempre la facoltà del libero patrocinio tanto in materia civile come in materia criminale.

N.^o 3.

Pregiatissimo mio Signore

Rendo infinite grazie alla sua gentilezza, che volle così prontamente compiacere un mio desiderio, e onorarmi ad un tempo di sì cortesi parole. Duolmi che mi fosse tolto di significarle in voce la mia gratitudine quando Ella mi favorì di una sua visita, e spero di essere un'altra volta più fortunato. Intanto con tutta la stima me le offero

Dev.^{mo} Obbl.^{mo} Servitore
Giovanni Marchetti.

Di Casa 12. 8bre. 1845.

Io ho tenuto sempre con una certa venerazione questo suo autografo, ed anche oggi mi giova il ricordarlo! Ne fu occasione l'avergli indicato a richiesta del Professor Rinaldo Baietti che fu mio maestro di gius pubblico nell' Università di Bologna, a proposito di una mia conversazione tenuta con lui, che era nel libro del Bello dove il Gioberti terminava il suo lavoro con una terzina tolta dalla Cantica — Una Notte di Dante. —

Carissimo Jussi

Son continue le insistenze per parte dei condannati politici di Forte Urbano onde ottenere chi riduzione chi grazia totale di pena. Il farle ad uno, il negarle ad altri non è nè giusto nè ragionevole senza stabilire delle massime generali, dietro cui ordinare delle categorie di remissione parziale o totale. A te per le cui mani saranno passate e passeranno le posizioni che li risguardano starebbe bene questo lavoro che sarebbe a me di grande sollievo e a te di molta distinzione.

Profitta dell'avviso per compiacere all'amico

MARTINELLI.

23/8/59

Così l'Avvocato Filippo Martinelli che era allora nel Commissariato straordinario per le Romagne Gerente di Grazia e Giustizia mi onorava della sua fiducia, alla quale io corrisposi con una prima e sola proposta. Altre ne furono poi fatte dopo da' miei colleghi.

Nella sala degli uomini illustri dove la morte non lascia dimenticare l'Avvocato Filippo Gaudenzi, quanto bene converrebbe con esso che in vita fu suo maestro questo altro incorrotto giureconsulto, professore, ministro e magistrato, che *nè il ramo d'oro abbagliò nè il dolce nome d'amico sedusse mai!* Oltre essere stato profondo criminalista egli fu valente poeta, e uno dei primi tra noi che avviasse quest'arte a trattare argomenti sociali.

DOCUMENTI

ALLEGATO A.

18 gennaio 1860.

TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE DI PRIMA ISTANZA.

Di separazione violenta del fanciullo Edgardo Mortara dalla propria famiglia Israelitica per motivo di dedotto Battesimo, avvenuta in Bologna nella sera del 24 giugno 1858 e successiva di lui reclusione nell'Ospizio dei Catecumeni in Roma, contro

Feletti Frate Pier Gaetano dell'Ordine dei P. P. ed ex Inquisitore del S. Uffizio, arrestato il 2 gennaio 1860.

De-Dominicis Luigi Tenente Colonnello della Gendarmeria Pontificia configiatosi nei dominii della S. Sede.

Eccellenza

Il desolato mio figlio Momolo che è quello al quale fu rapito il figlio Edgardo dal Governo del Pontefice di Roma, trovasi ora a Londra per ottenere anche l'appoggio di quella Potenza per reclamare la restituzione del nostro amato Edgardo suddetto.

Indipendentemente dai passi che possa fare il figlio mio, conoscendo la lealtà, giustizia, ed umanità dell'E. V. mi fo ardito d' invocarla, e supplicarla colla presente a nome anche del predetto mio figlio perchè si degni l'E. V. di far valere la sua potente interposizione per la sospirata restituzione del dilettissimo nipote Edgardo, che da quando fu rapito alla famiglia, non trova più questa, nè quiete, nè consolazione.

Il supplicante osa lusingarsi di ottenere l'intento sospirato, da un tanto interpositore, ed in tale lusinga vive meno infelice.

Reggio 30 ottobre 1859.

SAMUEL LEVI MORTARA.

31 ottobre 1859.

Ai Ministri di Grazia e Giustizia, e dell' Interno, perchè a termini di legge ricerchino gli autori del rapimento.

FARINI.

Prot. Gen. N. 4319.

Se ne trasmetta copia al Ministro dell' Interno perchè in esecuzione del Rescritto Dittatorio dia gli ordini opportuni all' oggetto che si facciano indagini per scoprire gli autori del ratto d' Edgardo Mortara.

CHIESI.

Per copia conforme.

Il Capo Sezione
G. PIZZOLI.

In fine poi dell'esame di Samuel Levi Mortara si legge: Non mi occorreva aggiungere altro, se non che faccio istanza perchè sia proceduto a termini di ragione, onde siaci restituito il figlio che abbiam perduto. P. f. 217.

ALLEGATO B.

2 gennaio. Mezz' ora dopo mezzanotte esame del Colonnello Placido Vizzardelli che d' ordine di De-Dominicis fece egli stesso venire in Bologna il Brigadiere Agostini che travestito si portò alla casa del Mortara, e che condusse in Roma. Dice pure che il rapimento del ragazzo fu per ordine di Feletti.

Idem. Interrogato Pietro Caroli carabiniere, disse di aver posta a protocollo una lettera di Feletti in cui ordinava di prendere il Mortara come fu poi eseguito da Pietro Lucidi, e da Mariani, e l' Agostini lo portò in Roma. — Ricercato della lettera disse che l' Archivio era stato distrutto.

In seguito delle sovra estese deposizioni si è creduto conveniente di procedere all' arresto del P. Domenicano Pier Gaetano Feletti in esse menzionato. Ad un tal fine i sottoscritti Curletti Filippo ispettore generale di P. S., avv. Bernardo Buscaglioni ispettore di Questura, Carboni Camillo aggiunto cancelliere, Mazza dottor Girolamo addetti alla Direzione di Polizia colla scorta d' un competente numero di guardie di P. S., verso le ore 3 antimeridiane si trasferirono nell' abitazione del prefato P. Feletti sita nel Convento dei PP. Domenicani ed ivi avutasi la di lui presenza venne dichiarato dai sulldati Ufficiali di P. S. in istato di arresto, e consegnato agl' Ispettori di P. S. Setacci e Tubertini.

INT. Sulle generali.

RISP. Mi chiamo e sono ecc. Feletti mai inquisito, mai arrestato ecc., e poi — Questo mio arresto lo riconosco proveniente da una Autorità incompetente come Sacerdote regolare, e come apertamente incaricato dal Sommo Pontefice alla Inquisizione di Bologna.

INT. Se è a sua cognizione del rapimento del Mortara.

RISP. Che alla interrogazione fattami nulla posso dire sopra quanto sono stato interrogato.

INT. Se sia desso ch' abbia scritto a De-Dominicis ecc.

RISP. Se io ho scritto lettera d' ufficio ad alcuna persona non saprò negarlo, ma null' altro io posso rispondere.

INT. S' eccita a rispondere adeguatamente ecc.

RISP. Ho già detto che io non potrò negare cose di fatto se mi saranno rese ostensibili, ripetendo che io sono vincolato da un giuramento sacrosanto di non manifestare le cose che appartengono al Tribunale della fede cattolica.

INT. Se il ragazzo ecc. gli sia stato consegnato, e per suo ordine mandato a Roma ecc.

RISP. Già nella superiore mia risposta dissi che intorno alle cose appartenenti al tribunale del S. O. io nulla posso dire; e giacchè mi sento nominare un certo fanciullo Edgardo Mortara mi riempio di consolazione riconoscendo in quella creatura innocente un altro Angelo mio tutelare che pregherà per me la Divina Misericordia per salvare l'anima mia.

INT. Se posteriormente abbia scritta una lettera d' elogio al Caroli.

RISP. Tornerò a ripetere che nelle cose che appartengono al mio officio d' Inquisitore nulla posso dire.

INT. Se abbia avuta corrispondenza col De-Dominicis e Caroli, e se con quest' ultimo abbia conferito privatamente.

RISP. Riguardo ai soggetti nominati escluso il Caroli, io privatamente non ho avuto che fare. Il Caroli poi di persona non lo conosco.

INT. Se abbia encomiato il Caroli quando venne in Convento ad assicurarlo che il Mortara era al suo destino.

RISP. Ho detto che il Caroli di persona non mi sembra di conoscerlo, e nulla so dire della interrogazione fattami.

INT. Se abbia corrisposte gratificazioni all' Agostini ecc.

RISP. Rispondo che alle cose risguardanti l' Ufficio della S. I. nulla so dire.

INT. Si eccita a presentare all' Autorità gli atti sul Mortara.

RISP. Io non ho nulla spettante alle cose del S. O.

INT. Poco prima avendo detto che le carte furon abbruciate, si domanda se è vero.

RISP. Torno a ripetere che tutto quanto appartiene alle cose da me fatte, ovvero ordinate e spettanti al S. O. nulla io posso dire.

INT. Eppure poco fa disse che tutto il carteggio relativo a Mortara era bruciato, dunque non dice la verità.

RISP. Che sopra le cose che appartengono al mio officio nulla so dire.

INT. Se nella lettera al De-Dominicis abbia detto che si guardassero di confondere Edgardo coi fratelli.

RISP. Mi dispiace di dover ripetere molte volte ciò che ho detto nelle altre risposte, cioè che nelle cose appartenenti alla S. I. io nulla posso dire.

INT. Il rapimento del Mortara è fatto compromettente l' ordine pubblico, e tranquillità delle famiglie, per cui si eccita a dire la verità ecc. specialmente d' ordini dati come Inquisitore.

RISP. Perciò che riguarda le operazioni da me eseguite come Inquisitore del S. O. di Bologna sono obbligato a darne conto unicamente alla Sup. S. C. di Roma il di cui Prefetto è il Sommo Pontefice Papa Pio IX, a niun altro io sono responsabile delle cose d' ufficio.

Datagli lettura ecc., quantunque riconosca sue le cose dette si è rifiutato di sottoscrivere ecc.

Testimoni Rodolfi Cesare, e Tito Lumoffer militi della Guardia Nazionale il 1.^o appartenente alla 17.^a Comp. Legione 2.^a e il 2.^o alla 3.^a Comp. della 1.^a Legione.

Successivamente alla presenza ecc. fatta *diligente e minuta* perquisizione nell' alloggio del predetto ecc., *nulla essendosi trovato ad influente reato* si è desistito da ogni ulteriore atto, e dopo avere ordinata la traduzione del P. Felli alle Carceri del Torrone, e d' essersi sottoscritti, si è ritornati all' Ufficio.

ALLEGATO C.

Processo pag. 322.

COMANDO DEL CORPO DEI CARABINIERI REALI NELLE ROMAGNE
N. 587.

Oggetto — Si riscontra al N. 52 R.

Illustrissimo Signore

Sta in fatto che, dietro ordine invocato e conseguito dalla R. Intendenza, venne dal Comando di questo Corpo fin dal 21 ottobre 1859 alienato il vecchio ed inutile carteggio riferente alla gestione disciplinale degli Uffizi dell'abolita Legione Gendarmi Pontifici acciocchè rimanesse consunto dal macero. Ciò ho verificato negli atti di questo Comando, dai quali è pure emerso che i signori Tenente Colonnello De-Dominicis, Capitano Gennari, Maresciallo Lucidi, Brigadiere Mariani e Comune Sorcinelli non contano all'effettivo dell'Arma, ma bensi credo attualmente tutti esistano nello Stato Pontificio quali addetti alla suddetta Gendarmeria Pontificia.

Reso questo riscontro alla favorita requisitoria di V. S. non mi resta che di protestarmi con stima.

Di V. S. Ill.ma.

Bologna 1 marzo 1860.

Il Maggiore Comandante —

All' Ill.mo signor S. F. Carboni Giudice Processante del Tribunale Civile e Criminale (Bologna).

ALLEGATO D.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE.

Considerando che l'egualanza di tutti i Cittadini in faccia alla legge è la base fondamentale d'ogni libero ordinamento:

Decreta:

Nelle Romagne tutti i Cittadini, senza distinzione di culto sono eguali dinanzi alla legge, e nell'esercizio dei diritti politici e civili.

Fatto in pieno Consiglio il 10 agosto 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI.

Il Gerente la Sezione delle Finanze

G. NAPOLEONE PEPOLI.

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza

A. MONTANARI.

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia

F. MARTINELLI.

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici

I. GAMBA.

Il Gerente la Sezione dell' Istruzione e Pubblica Beneficenza

C. ALBICINI.

Il Gerente la Sezione della Guerra

F. PINELLI.

F. BORGATTI *Segr. Gen. del Consiglio di Governo.*

ALLEGATO E.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che il Tribunale detto della Sacra Inquisizione e Sant' Uffizio, in quanto esercita atti di giurisdizione e autorità di far eseguire i propri giudicati, non è compatibile nè colla civiltà, nè coi più comuni principi del diritto pubblico e civile, nè col recentemente promulgato Statuto politico fondamentale;

Considerando invero che sebbene le quistioni religiose siano di spettanza dell'autorità ecclesiastica, nullameno la esistenza, l'autorità e il procedere del suddetto Tribunale non è per alcun conto tollerabile: imperocchè se esso indaga e punisce le opinioni dei cittadini, queste debbono sfuggire alla sanzione del foro esterno; se intende a reprimere fatti che siano realmente contrari alle leggi e all'ordine pubblico, essi sono devoluti alla cognizione dei Tribunali ordinari, nè possono sotto alcun pretesto fornire soggetto di una giurisdizione eccezionale e indipendente da ogni potere, e di processi occulti e destituiti d'ogni garanzia;

Considerando che per tali evidenti motivi i Governi di tutta Europa non ammisero o abolirono il Tribunale suddetto; che esso nullameno sussiste nello Stato Romano; che non dee più esistere in queste Provincie di Romagna; e che non debbono in esse ricevere esecuzione le sue sentenze pronunciate altrove;

Decreta:

ART. 1.^o Il Tribunale detto della Sacra Inquisizione e Sant' Uffizio in quanto riguarda la sua giurisdizione sulle

persone e l'autorità di fare eseguire le proprie Sentenze è abolito nelle Provincie della Romagna, nelle quali esso non potrà avere alcuna sede, nè potranno avere alcuna esecuzione e alcun effetto le Sentenze dello stesso Tribunale altrove pronunciate.

ART. 2.^o Chiunque tenterà di pronunciare in queste Provincie Sentenze o prendere altri provvedimenti a nome dello stesso Tribunale incorrerà nelle pene inflitte dall'art. 131 del tuttora vigente Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, e chiunque tenterà di eseguire tali Sentenze o provvedimenti ovunque pronunciati, incorrerà nella pena inflitta dall'art. 133 dello stesso Editto.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna questo di 14 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia

O. REGNOLI.

ALLEGATO F.

CERTIFICATO DEL DOTTOR MAGGI.

Sentii che il Mortara chiese a Cesare Lepori se poi gli aveva fatto quella lettera, di cui nel precedente sabato gli aveva parlato, al che il Lepori rispose che dietro consiglio preso aveva determinato di non lasciare questa lettera, perchè una dichiarazione così privata non poteva essergli di alcuna utilità; che però era egli pronto ad attestare legalmente avanti a qualsiasi autorità, ove fosse stato chiamato,

quel tanto che nel precedente esame avevagli detto, e qui sentii che aggiunse queste parole — Io non ho mai parlato con la Nina di quel vostro ragazzetto, molto meno poi ho mai suggerito a colei di dargli il battesimo nè so vedere che vi potesse essere alcun motivo di prevalersi così dell'incapacità di ricercare il battesimo di un piccolo tosetto.
F. 175 e t.

ALLEGATO G.

ESAME DEL DOTTOR PASQUALE SARAGONI.

Io non dirò altro della medesima, se non che quando i Mortara in progresso di tempo passarono ad abitare nella via delle Lamme, furono costretti a licenziarla, anzi ad allugarla fuori di casa presso di una levatrice a proprie spese siccome era rimasta gravida, ed io stesso, che la visitai, posso dire di averla trovata prossima al parto. Dopo sgravata, i Mortara furono sì buoni da prenderla di nuovo al loro servizio. F. 304 t.

ALLEGATO I.

Processo pag. 200.

GIUDICENZA DISTRETTUALE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO.

N. 169.

Illustrissimo Signor Presidente

Gli trasmetto la fede di nascita di Anna Morisi, richiestami con di Lei N. 433 e per le desunte informazioni posso

assicurarlo che questa donna ha qui fama di onesta madre di famiglia. Lo riverisco distintamente.

Li 17 febbraio 1860.

L'Osseq.mo e Dev.mo

Firmato Dott. GIULIO CESARE BONAFINI Giusdicente.

All' Ill.mo ed Ecc.mo Signor Presidente del Tribunale Civile e Criminale di prima istanza in Bologna.

ALLEGATO L.

9 febbraio.

NARRATIVA DELL' ANDATA A PERSICETO DI CARBONI E DOSI, QUINDI CHIAMATA ANNA MORISI MOGLIE DI GIUSEPPE BUONGIOVANNI D' ANNI 23.

INT. Immaginate l' oggetto.

RISP. Immagino che sia per un fanciullo dei miei padroni antichi Mortara Israeliti abitanti in Bologna che battezzai, e che fu perciò separato dalla sua famiglia d' ordine dell' Inq. P. Feletti, e lo suppongo perchè ho inteso che questo frate fu non ha guarì carcerato. Quando io andai a stare coi signori Momolo e Marianna Mortara essi abitavano in via Vetturini, ed il bambino Edgardo loro figlio poteva avere quattro mesi. Vi andai nella stagione invernale e parmi nel 1851 o 52. Allorchè il fanciullo fu negli 8 mesi ammalò gravemente di un sinoco, e il dottor Saragoni che lo curava qualificò in tal guisa la malattia. I genitori disperarono della sua vita, ed una mattina addolorati e piangenti li vidi seduti ad un tavolino accanto alla culla ove giaceva Edgardo, a leggere un libro in ebraico, che si legge dagli

Israeliti quando uno di loro sta per morire. Questa cosa mi fece molta impressione, così che poco dopo nell'essere andata a comperare dell'olio dal vicino droghiere Cesare Lepori, non potei a meno di venirgli in discorso che il ragazzo stava male, osservandogli che i suoi genitori avevano dovuto vegliare tutta la notte. Alla mia dispiacenza sulla sorte del fanciullo, il Lepori mi suggerì di battezzarlo, onde morendo fosse ito in Paradiso, al che gli feci conoscere che io ignoravo il modo di battezzarlo. Mi trovavo infatti nella sola età di 14 o 15 anni e poco ero fondata nella Dottrina cristiana siccome allevata rozzamente. Il Lepori allora si proferì d'insegnarmi, e mi disse che all'uopo bastava di pronunziare la formula seguente: — *Io ti battezzo in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo* — prendere dell'acqua dal pozzo, e versarne talune gocce sul capo del fanciullo. Tornata a casa, e vedendo che tuttavia i genitori vegliavano presso l'infermo, mi abbisognò di aspettare un'ora circa. Finalmente uscirono da quel ambiente che era la sala di ricevimento, e si ritirarono nella camera loro da letto non so per quale motivo. Senza frapporre indugio attinsi un calcedro d'acqua dal pozzo, ne presi un bicchiere, e condottami sulla culla del bambino proferii la formola insegnatami *colla fissa idea di fare un'anima pel Paradiso*. Bagnai quindi le dita della destra mano nell'acqua di quel bicchiere spruzzandone alcune gocce sul capo del fanciullo, ed in un attimo feci il tutto senza che alcuno se ne avvedesse. Il fanciullo contr'ogni aspettativa guarì circa dopo un mese, ma il preciso ora non l'ho più in mente, ed io non pensai più sopra il fatto. Seguitai a stare in quella famiglia da circa 3 anni compreso il servizio dei 4 mesi innanzi al battesimo di Edgardo, e fui io stessa che mi congedai per alcune parole avute colla signora Marianna a motivo della numerosa figliolanza perchè avevano i Mortara 7 figli. Stetti 8 mesi col signor Isidoro Serrazanetti Notaro in via S. Felice

col quale ero stata due anni prima di accasarmi coi Mortara. Quindi venni di nuovo a servire questi ultimi, i quali in antecedenza al mio allontanamento da loro avevano già portato il domicilio nella via Lamme, e mi fermai coi medesimi altri due anni circa. Tre mesi prima di abbandonare definitivamente quella casa ebbe ad ammalare altro figlio di nome Aristide nell'età di quindici mesi, e ne morì. Due giorni innanzi il suo decesso nell'ascendere le scale del granaio a prendere dei fasci, combinai con certa Regina, non so de' quali, servente del coinquilino Giuseppe Pancaldi inserviente nella locanda Brun, la quale mi domandò cosa avesse il fanciullo che aveva urlato tutta la notte. Le risposi che il dottor Saragoni e il prof. Daveri avevano giudicato il suo male — fuoco sacro — ed assolutamente mortale. La Regina allora mi fece la seguente interrogazione: — Perchè non lo battezzate? — Le risposi, io no, ne ho battezzato un altro, e non vorrei che campassasse come ha fatto quell'altro, e gli feci il dettaglio esatto del battesimo amministrato ad Edgardo. Dai Mortara passai a servire in via S. Mamolo presso i signori Alessandro ed Elena coniugi Sant'Andrea aventi bottega da lardarolo presso S. Procolo, quando dopo neppur due mesi fui chiamata a comparire davanti al P. Inquisitore di S. Domenico mediante una carta a stampa che fu letta dalla mia padrona, e portata da un uomo in abito secolare che non conosco. Obbedii alla chiamata, e fui introdotta in quel Convento in una camera ove stavano il P. Feletti ed un altro P. Domenicano che non conosco. Il primo aperto un libro mi fece toccarlo in una pagina ove potei scorgere impressa una piccola croce, e mi disse che era l'Evangelio, sicchè arguai che questo fosse una specie di giuramento, sotto il vincolo del quale mi obbligò di non dir nulla di quanto mi avrebbe interrogato, e fui dal medesimo infatti richiesta sul battesimo amministrato ad Edgardo Mortara, sul quale narrai ingenuamente tutto quello che a lor

signori ho ripetuto, e la mia dichiarazione fu estesa per iscritto da quell' altro frate incognito, ma non me ne fu data lettura, nè vi apposi la croce, almeno io non ne ho alcuna memoria. Fui poscia licenziata raccomandandomi di nuovo il silenzio. Quando ebbi quell' interrogatorio fu all' epoca del Natale, e in certo giorno di sabato, e dopo un mese tornai a questa mia città natale per farmi, come mi feci la sposa dopo due mesi, cioè sugli ultimi di carnevale. Dopo qualche altro mese sentii a dire che ai Mortara era stato tolto Edgardo per ordine del S. O. e ne rimasi sorpresa e dispiacente, e il fatto mi fu confermato più tardi da due ebrei cioè da un tal De-Angelis e da un fratello della signora Marianna di nome Angelo, i quali ripetendomi l' avvenuta disgrazia, mi richiesero se in realtà avessi battezzato il fanciullo, avvertendo che i medesimi all' uopo qui si condussero, e ci abboccammo in casa della sorella Rosalia. Io dissi loro qualche cosa sul particolare, ma la detta Rosalia e l' altra mia sorella Monaca m' impedirono di discendere ai minuti dettagli, dicendo che prima occorreva prendere opportuno consiglio. Difatti sentito il nostro signor Arciprete, m' impose di tacere, e di non lasciarmi vedere più agli ebrei, conforme avendo fatto, i medesimi se ne tornarono via senza avere potuto ottenere una dichiarazione in iscritto, e per mano del Notaio, che mi richiesero esibendosi di darmi un cartoccio di svarchie. Altro non avrei a dire sul proposito.

INT. All' epoca del battesimo se essa era ammalata, rispose che si ammalò di colica pochi giorni dopo il battesimo, e si voleva mettere all' Ospedale. All' interrogazione se abbia prove che la sua malattia venisse poco dopo il battesimo. Ella risponde che gli venne male assistendo in sala il bambino, e che accorse certa Carolina moglie d' un bianchino. Dice che Edgardo fu semplicemente curato dal dott. Saragoni.

INT. Il dottor Saragoni qual pronostico fece sulla malattia del bambino.

RISP. Coi suoi genitori diceva che il fanciullo campava, ma con me, e con un' altra donna che aveva nome Maria, e che era servente di una certa famiglia di ebrei nostri vicini, e che stette anch' essa per due notti ad assistere al bambino, diceva che il medesimo era piuttosto aggravato. Che fosse poi in pericolo di morte non me lo ha mai detto, ma io me ne persuasi dalle dichiarazioni dei genitori, e perchè non prendeva più il latte, o per dir meglio, poppava poco assai.

Dice che prima d' essere stata chiamata al S. O. non aveva parlato del battesimo neppur col confessore, ma andata a Persiceto ne parlò colle sorelle.

INT. Veramente faceste l' insegnatovi dal Lepori nella idea di battezzare il fanciullo onde guadagnasse il Paradiso?

RISP. Sì, io intesi di fare un cristiano onde morendo la sua anima ne fosse salva.

INT. In progresso, l' idea di vederlo crescere nell' ignoranza della Religione cristiana e di educarsi in quella degli ebrei, non vi procurò alcun stimolo a prender consiglio sull' operato?

RISP. No io non ci pensavo.

INT. E come non ci pensavate?

RISP. Veramente qualche volta ci pensavo anche, perchè non so come fosse quando il fanciullo passava meco davanti qualche nostra chiesa, si levava il capello vedendo che io chinavo la testa. Ma io non dissi mai nulla neppure al confessore che era ed è sempre stato uno dei PP. della Madonna di Galliera di nome Luigi, perchè avevo timore della collera dei padroni che mi avevano proibito di condurre i figli nelle nostre chiese.

INT. Ma credeste veramente di avere fatto dell' Edgardo un cristiano dopo il da voi operato?

RISP. Certamente che lo credevo.

INT. Badate che gli ebrei Padovani e De-Angelis affermavano che voi ritenevate che il battesimo dato fosse cosa

da darvi poco peso perchè fatta senza saper che faceste.
Or bene?

RISP. Cogli ebrei non ricordo cosa dicesse perchè piangevo ed ero tutta confusa — che nulla più disse col Lepori, nè questo la ricercò, e quando la consigliò erano essi due soli.

INT. Come dunque venne a cognizione del P. Inquisitore?

RISP. Non lo può aver saputo che dalla Regina perchè non lo aveva detto ad alcun altro, e nessuno fu presente al nostro discorso. Mi ricordo che essa dava il ferro, o stirrava biancheria, e passando io pure per le scale davanti il suo uscio, le svelai l' arcano.

INT. Vi furono nominati dal P. Inquisitore il Lepori e la Regina nel vostro interrogatorio?

RISP. No signore. Fui io che li nominai a lui.

INT. Non vi nominò nessun'altra persona di vostra conoscenza?

RISP. Signor no.

INT. Sapete che la Regina e il Lepori fossero anch'essi chiamati al S. Uffizio?

RISP. Questo non lo so.

INT. E cosa disse l'Inquisitore del vostro operato: ve ne fece lode o biasimo?

RISP. Egli mi disse che se avevo capito bene che stesse male, avevo agito egregiamente a battezzare il fanciullo, perchè così morendo sarebbe andato in Paradiso.

INT. Vi fu dato alcun compenso, alcun regalo per la fatta deposizione?

RISP. Signor no.

Cro ~~ce~~ di ANNA ecc.

S. ROSSI e LUIGI VANCINI testimoni.

ALLEGATO M.

Processo pag. 201.

S. Giovanni in Persiceto li 17 febbraio 1860.

Risulta dai registri Battesimali di questa mia Parrocchia al vol. 35 pag. 92 che nel giorno ventotto (28) di novembre anno 1823 è stata battezzata una fanciulla figlia di Giovanni Morisi e Teresa Serra Zanetti coniugi, nata il giorno 28 di novembre 1833 ad ore 5 antim. sotto la Parrocchia di San Giovanni in Persiceto nella casa N. 235 cui furono imposti i nomi di Anna, Teresa, Adelaide, Santoli Virgilio Caponcelli e Marianna Serra.

In fede ecc.

(L. S.)

LUIGI Arciprete SANTINI.

ALLEGATO N.

VISITE DEL DOTTOR SARAGONI AL FANCIULLO.

31 agosto N. 1	4 settembre . . N. 2
1 settembre . . » 3	5 » . . » 1
2 » . . » 2	6 » . . » 1
3 » . . » 2	7 » . . » 1

e una sino all' 11 come risulta dal suo Registro. P. f 338.

ALLEGATO O.

Processo da pag. 205 a 211.

Bologna 22 febbraio 1860.

Citata è comparsa in Residenza avanti ecc. la sig. Elena Pignatti indotta come testimone dal fol. 163 al 164 la quale richiesta sulle generali

RISP. Sono Elena Pignatti del vivo Luigi, d'anni 23, nata a Massa Finalese, domiciliata in Bologna, abito nella Via Nuova di S. Isaia N. 881, faccio la lardarola con bottega in Via Pratello, sono moglie ad Alessandro Sant'Andrea, ho un figlio e sono cattolica.

Avendo giurato di dire la verità in mani di me ecc., toccate le scritture è stata così

INT. Saprebbe od immaginerebbe l'oggetto del presente esame?

RISP. No signore.

INT. Conosce i coniugi Momolo e Marianna Mortara Israeliti già abitanti in questa città?

RISP. Li conosco perchè quando ero ragazza sono stata per cameriera cogli altri coniugi Israeliti signori De-Angelis parenti dei Mortara.

INT. Ha mai emessa alcuna attestazione a richiesta del nominato signor Mortara?

RISP. Mentre nel 1858 abitavo in via Pietralata, o poco tempo da che si sparse voce per Bologna che al Mortara, d'ordine dei Frati di S. Domenico era stato rapito un figlio, venuto da me il detto ebreo in unione di un Notaio e di due testimoni, mi pregò di emettere, conforme emisi, una informazione sulla mala condotta di una certa Anna Morisi

che partita dal servizio dello stesso ebreo si era meco accasata, essendo che, per quanto dicevasi, era stato rapito il figlio al Mortara in seguito di battesimo conferitogli dalla Morisi. La mia dichiarazione fu scritta dal Notaio nel mio negozio, ed ora sentendone a leggere il tenore saprò benissimo riconoscerla.

Allora datale lettura dell'attestazione esistente in atti dal fol. 163 al 164 e richiesta che ne dica

RISP. Questa che mi è stata letta è l'attestazione o dichiarazione di cui più sopra ho parlato, e la confermo contenendo la verità. Io poi ricordo bene che sette od otto anni fa, quando stava coi signori De-Angelis presso S. Salvatore, un figlio dei Mortara, di cui non so dire il nome, in età molto tenera cadde malato, e si diceva che ne andava a morire. Or bene, combinata una mattina la Morisi per via Gombruti, mentre accompagnava a scuola taluni bimbi dei De-Angelis, fra gli altri discorsi, colei senza che accennasse alla malattia del detto fanciullo, mi fece la precisa domanda. — Mi hanno detto che a battezzare un fanciullo ebreo in punto di morte, si va in Paradiso e si acquista indulgenza. — Io non rammento che le rispondessi, ma avvenuto il rapimento del fanciullo Mortara per ordine dei PP. Domenicani, mi persuasi che fosse quello che stava male quando io ero presso il De Angelis, battezzato dalla Morisi.

INT. Saprebbe precisare l'età del fanciullo Mortara alorchè, come ha detto, cadde ammalato, e si temeva della sua vita?

RISP. Una sola volta ho visto quel fanciullo, mentre stava male e lo vidi in una culla non già nella camera da letto, ma in altra stanza ove stava vegliando sua madre. Il medesimo era piccolino ed a parer mio di circa un anno.

INT. Conobbe ella che il ragazzo stesse in pericolo di vita?

RISP. Siccome sua madre piangeva, e disperava della sua

vita, così io pure lo giudicai moribondo anche dall' aspetto essendo cogli occhi chiusi, e pressochè senza moto.

Previa lettura e conferma alla forma ecc., si è firmata qui ed in ogni foglio.

Firmata — ELENA PIGNATTI.

Ed è stata licenziata.

ALLEGATO P.

Processo da pag. 279, 1.^o a pag. 287.

Bologna 29 febbraio 1860.

In Residenza citata è comparsa avanti ecc. l' Anna Facchini indicata al fol. 169, la quale richiesta sulle generali.

RISP. Sono Anna Facchini del vivente Giovanni, d' anni 26

INT. Sapete che il Mortara abbia mai sofferta alcuna dispiacenza per cagione di un suo figlio?

RISP. Alcuni mesi dopo la partenza della Morisi dalla casa Mortara venne a questi d' ordine del S. Uffizio portato via il figlio Edgardo per motivo, fu detto, che era stato battezzato dalla stessa Morisi. Io mi trovava ancora a servire coi detti Israeliti allorchè successe quel brutto fatto che mi rimarrà impresso eternamente.

INT. Ed il ragazzo come senti il distacco dai suoi genitori?

RISP. Non se ne mostrò per nulla afflitto. Già cosa vuole che capisse mai un bambino di sette anni?

INT. Ma pure si vuole che il ragazzo piangesse più di una volta fra giorno, massime vedendo addolorati i genitori, e più ancora gridasse allorchè fu portato via, di tal che gli venne perfino posta una mano alla bocca dal Gendarme che lo aveva in braccio?

RISP. Io non vidi nè sentii che piangesse.

INT. Fu vestito il ragazzo all' effetto della partenza?

RISP. Sicuramente. Ei fu vestito nel tardi.

INT. Da chi?

RISP. Non lo so.

Croce di ecc. ecc. ANNA FACCHINI con cui ecc.

Firmati LEOPOLDO CASANOVA Testimonio.

ADOLFO GATTIA Testimonio.

Ed è stata licenziata.

Firmati F. CARBONI Giudice.

GIACOMO DOSI Sostituto.

ALLEGATO Q.

Proc. da pag. 228 a 235.

Bologna 25 febbraio 1860.

Si è presentato avanti S. S. e me ecc. il signor Sotto Tenente Giuseppe Agostini indicato al fol. 40 ed esaminato stragiudizialmente come dal fol. 12 al 14, il quale richiesto sulle generali.

RISP. Sono Giuseppe Agostini del fu Clemente, d' anni 53, nato a Roma, domiciliato in Cento, Sotto Tenente nei R. Carabinieri, ho moglie e figli, e di religione cattolico.

Deferitogli il giuramento di dire la verità, a seconda delle fiscali istruzioni, lo ha prestato in mani di me ecc. toccate le scritture ecc. ed è stato così

INT. Saprebbe od immaginerebbe l' oggetto del presente esame?

RISP. Ho sentito che mi si vuole interrogare intorno al fatto del fanciullo Edgardo Mortara che per ordine del P. Inquisitore Feletti venne separato dalla famiglia comechè

battezzato, e da me condotto a Roma nella Pia Casa de' Neofiti. Io già fui sentito sul proposito anche nella Residenza di S. E. il signor Intendente, ed oltre quanto io dissi allora io non avrei altro d'aggiungere.

Allora da me ecc. d'ordine ec. datagli lettura del suo esame estragiudiziale esistente in atti dal fol. 12 al 14, e richiesto che ne dica?

RISP. Questo stragiudiziale è quello di cui più sopra ho parlato, e lo confermo perchè contiene la verità. La firma poi — Giuseppe Agostini — che mi è stata mostrata la riconosco per mia.

INT. Sa che l'ordine per l'arresto del fanciullo provenisse direttamente dal P. Inquisitore Feletti, ovvero da altra autorità superiore?

RISP. Su questo non so nulla.

INT. Varrebbe a dare più precisi dettagli della lettera del P. Inquisitore accennata nel riconosciuto esame, con cui richiedeva il sequestro del fanciullo?

RISP. Appena giunto da Loiano mi presentai al Tenente Colonnello signor Luigi De-Dominicis, il quale tenutami parola sul proposito mi disse di avere date le opportune istruzioni al Maresciallo Lucidi per la presa del fanciullo, e che le mie incombenze erano di concertarmi con quello, e riceverne in consegna il fanciullo stesso per la traduzione a Roma. Fu in tale circostanza che dal signor Tenente Colonnello essendomi stata resa ostensibile la lettera su cui vengo ricercato, rimarcai che in essa il P. Feletti richiedeva al detto signor De-Dominicis di dare le opportune disposizioni onde si accedesse alla casa Mortara nella cui famiglia vi erano non ricordo bene se sette od otto figli tutti quanti nominati, e si prendesse fra detti figli uno di nome Edgardo, che era sotto segnato, essendo che il medesimo era stato battezzato, per condurlo a Roma nell'Ospizio de' Catecumeni. Altro non ricordo sul contenuto di quella lettera.

INT. Non accennavasi dal P. Feletti in quella lettera alcun ordine superiore da lui medesimo ricevuto per sequestro del fanciullo?

RISP. Non ne sono bene sicuro dopo tanto tempo, ma mi pare che l'ordine fosse diretto, e che il P. Feletti non ne accennasse alcun altro superiore.

INT. Furono date altre istruzioni verbali sul proposito, massime nel caso che i genitori avessero opposta resistenza?

RISP. Su questo nulla mi è noto perchè io non era incaricato che al ricevimento del fanciullo dopo la separazione dalla sua famiglia.

INT. E come dal fanciullo si sentì il distacco dai propri genitori?

RISP. Egli non se ne mostrò affatto dispiacente. Già un ebreo credo di cognome Vitta dopo che il fanciullo fu messo in carrozza da Sorcinelli, venne allo sportello a far animo allo stesso fanciullo dicendogli che gli sarebbe venuto appresso in altro legno col padre e colla madre. D'altronde il padre Inquisitore mi aveva fatta buona provvista di dolci e di giocatoli coi quali seppi calmare il fanciullo durante il viaggio allorchè domandava i suoi genitori.

INT. Non pianse mai il fanciullo?

RISP. Mai.

INT. Ma pure risulta dagli atti che il fanciullo al distacco dalle braccia paterne si pose a piangere di tal che fu d'uopo che il Gendarme che lo portava alla carrozza, gli mettesse una mano alla bocca perchè non gridasse ulteriormente. Or bene?

RISP. Sa chi gridava? Suo padre, ed io lo sentiva stando in carrozza, siccome la porta di casa era aperta. Ma il ragazzo dappoi che io l'ebbi in consegna sino a Roma non pianse mai. Già gli usai tutti i debiti riguardi, e lo coprii col mio tabarro, e così coperto dormì da S. Lazzaro ad Imola.

INT. Esternò mai alcun desiderio il ragazzo durante il

viaggio e all'atto delle varie fermate e rinfrescate per essere condotto in qualche luogo?

RISP. A Fossombrone pernottammo nella Caserma di quella Brigata e nell'indomani fu il giorno di S. Pietro, il fanciullo vedendo i Gendarmi andare a messa esternò desiderio di seguirli, siccome io pure doveva prendere messa. Io gli condiscesi, e lo presi meco alla messa. Da Fossombrone fino a Roma avessimo in vettura per compagnie due donne di Fossombrone, assai devote, le quali da me istruite sul caso singolare del ragazzo gli usarono molta attenzione, e strada facendo gl'insegnavano l'Ave Maria, e gli davano a leggere dei libri di divozione, fra cui, ricordo bene, la Filotea. Per tal modo nelle varie altre fermate fino a Roma, il medesimo andava domandando che si conducesse in Chiesa ed io lo contentava, oppure lo contentavano quelle donne.

INT. E non accennava mai il ragazzo in alcun modo alla religione in cui era nato?

RISP. Mai.

INT. Non domandava mai di alcun oggetto relativo a tale sua religione?

RISP. No.

INT. Eppure si pretende che lungo il viaggio domandasce continuamente de'suoi genitori e della sua — Mezzuà — specie di medaglia della religione ebraica. Or bene?

RISP. Questo non è vero niente.

INT. A quale cagione attribuisce ella i desideri esternati dal fanciullo durante il viaggio di essere condotto in Chiesa? Vi riconobbe alcun segno manifesto di vocazione nel fanciullo pel cristianesimo?

RISP. Le sono cose che non si ponno decidere da alcuno. Io attribui quei desideri piuttosto a semplici curiosità, e poi anche come effetto, forse, delle insinuazioni di quelle due donne.

INT. Saprebbe che il fanciullo Mortara avesse avuto effettivamente il battesimo?

RISP. Non ne so nulla. L'ho inteso a dire. Previa lettura e conferma alla forma ecc. ecc. si è firmato qui ed in ogni foglio.

Firmato AGOSTINI GIUSEPPE.

Ed è stato licenziato.

Firmati F. CARBONI Giusdicente.

GIACOMO DOSI Sostituto.

ALLEGATO R.

6 marzo.

Acceduti al carcere del P. Feletti ecc.

Avendo premesso di dire la verità e interrogato all'ultimo suo costituto se avrebbe altro da aggiungere.

RISP. Io mi offro a soffrire quelle pene che potessero essere inflitte a qualunque altra persona involuta in questa causa non escluso neanche l'ebreo Momolo Mortara il quale non ostante le leggi emanate dalla Chiesa di non poter tenere al suo servizio alcuna persona cristiana per evitare appunto qualunque inconveniente, perciò dissi, io mi offro a soffrire quelle pene che potessero essergli inflitte per questa trasgressione, e mi anima a questa offerta che io faccio di me stesso l'indulgenza usata dalla Chiesa in questa causa di non molestare alcuno che vi abbia avuto parte. I giudizii della qual Chiesa non vanno certamente soggetti a nium altra autorità a Lei inferiore, poichè la dottrina cattolica m'insegna che la fede di Pietro non va sottoposta al giudizio di veruno, essendo che non è lecito ad alcuno farsi giudice delle decisioni emanate dalla Sede Apostolica nelle materie di fede e dei costumi.

INT. Persiste a sostenere che il sequestro del fanciullo fu da V. P. ordinato al colonnello De-Dominicis?

RISP. Si signore. Io non sono stato che fedele esecutore degli ordini ricevuti dalla sopradetta suprema S. C. del S. Uffizio di Roma.

INT. Nella lettera al De-Dominicis espresse veramente che l'ordine era della S. Congregazione?

RISP. Mi pare sicuramente di averlo fatto, poichè ho sempre avuto in uso che quando mi venivano comandi dalla suddetta S. C. per eseguire un qualche di Lei ordine, io lo esprimeva al Capo della forza.

INT. Sappia che il M. Caroli che protocollò quella lettera, e il brigadiere Agostini cui fu mostrata dal De-Dominicis, dichiarano non rammentare che nella medesima fosse citato l'ordine superiore della S. Congr. mostrandosi piuttosto d'avviso che un tale ordine non fosse punto in essa da Lei citato. In tal caso V. P. ben vede la necessità di giustificare un tale ordine come ne ebbe invito nel primo costituto, se non vuole che tutta la responsabilità del sequestro del fanciullo Mortara abbia su Lei a ricadere. Esibisca pertanto il Dispaccio che dalla lodata S. Congr. Le sarà stato immaneabilmente trasmesso, o ne dia altra legittima prova. Or bene?

RISP. Che il M. Caroli nel protocollare la mia lettera diretta al Colonnello De-Dominicis nella quale gli ordinava di far tradurre il fanciullo Edgardo Mortara, già battezzato, al Collegio dei Catecumeni di Roma, non rammenti che vi fosse indicato l'ordine della S. S. Congr., in questo non ci ho che fare perchè nel protocollare basta che sia espresso l'ordine emanato dall'autorità locale la quale è la sola responsabile coll'autorità a lei superiore; e quello che dico del Caroli lo dico pure dell'Agostini, con questa differenza, che l'Agostini non ebbe altra incombenza dal De-Dominicis che la sola traduzione del suddetto fanciullo dalla casa in cui dimorava, al Collegio dei Catecumeni in Roma. La prova che io poi posso esibire che un tal ordine mi è venuto dalla S. S. Congr. si è che il fanciullo fu ricevuto dal Rettore dei

Catecumeni di Roma, e che il S. Padre ebbe la compiacenza di volere egli stesso vedere questo bambino, benedirlo, e fargli esso da vero padre in tutta la estensione del termine. Che si dubiti poi che io abbia mentito nell'addurre un ordine della S. S. Congr., è per me certo una mortificazione che io accetto dalla mano di Dio, e mi conforto che tutti quelli che mi conoscono non faranno sicuramente di me un tal sinistro giudizio.

INT. Ma perchè non vuole Ella esibire il chiestole Dispaccio della S. Congr. di Roma fondandosi invece nella prova delle presunzioni.

RISP. Di tutto quello che mi è stato permesso di rispondere senza ledere i giuramenti che io ho nelle materie di S. Uffizio, la S. V. ne ha prova in tutte quelle particolarità che ho esposto. Ma quando si tratta sopra cose che non mi è permesso rispondere, non creda che io ciò faccia per essere scortese, che anzi, da quanto rilevo, questo potrebbe essere a mio vantaggio. Ma assolutamente la coscienza mi vieta di darle alcuna risposta.

INT. Persiste Ella a sostenere che il fanciullo anzichè affliggersi al distacco della famiglia, rimase impassibile e quieto, anzi con volto ilare e sereno si dispose alla partenza dando, tanto durante il viaggio, quanto nei vari colloqui in Roma coi genitori, come pure nella Chiesa di Velletri non dubbi segni di vocazione pel cristianesimo?

RISP. Tutte le suesposte cose mi furono riferite e dal Lucidi riguardo al distacco, e dall'Agostini rispetto al viaggio. Perciò poi che riguarda i colloqui e fatti succeduti nella villeggiatura, ove fu condotto il fanciullo dal Rettore (villeggiatura a cui non diedi la denominazione di Velletri, o se la diedi lo feci dubitativamente) mi vennero scritti da impiegati della S. S. Congregazione.

INT. Sappia che dagli atti processuali non si verificò che il figlio Edgardo rimanesse impassibile in mezzo al dolore

della famiglia. Da principio atterrito alla vista dei Gendarmi, fu visto a piangere allorchè seppe la loro missione, e quando fu levato dalle braccia del padre per metterlo in carrozza, si pose a gridare di tal che nell'uscire in istrada il Gendarme che lo portava gli pose una mano alla bocca. Voleva infatti che il padre e l'ebreo Vitta andassero seco. Laonde a calmarlo gli fu detto che sarebbero venuti appresso in altro legno. Durante il viaggio allorchè chiedea de' suoi genitori si tenne a bada dall'Agostini con giuocatoli, e con dolci. Le quali cose se non ismentiscono la dedotta sua vocazione pel cristianesimo, non servono certamente a provarla, come non ne fanno sicuro argomento l'avere il fanciullo voluto più volte andare in Chiesa nelle varie fermate da Fossombrone a Roma, poichè dal conduttore Agostini viene ciò attribuito a semplice infantile curiosità, od alla insinuazione di due donne divote compagne di viaggio, le quali informate del caso singolare del ragazzo presero a ben volergli, ad insegnargli l'Ave Maria ed a fargli leggere la Filotea, ed altri libri di devozione. Quanto ai colloqui in Roma coi genitori ne mancano testimoni, ma tanto il padre che la madre sostengono di aver trovato il neofito disposto a tornare a casa, ed alla religione ebraica, negando poi che nella Chiesa non già di Velletri ma di Alatri, il ragazzo si attaccasse alla pianeta del Rettore credendo che la madre volesse rapirlo. Questa anzi sostiene che neppure si presentò in quella Chiesa. Or bene?

RISP. Le relazioni fattemi dal M. Lucidi tanto la mattina del 24 che del 25 dopo seguita la partenza del fanciullo, furono ben diverse da quelle che sono state deposte dagli ebrei che si trovavano in casa del suddetto fanciullo; così pure l'Agostini tornato da Roma mi confermò che il ricevimento in carrozza del bambino per condurlo via, successe senza alcun strepito, e che lungo il viaggio il ragazzo domandava ad ogni tratto del suo padre, e che esso Agostini

lo acquietava col dire che il padre lo precedeva, e che presto l'avrebbero raggiunto. È vero che ancora mi disse l'Agostini di averlo acquietato con dolci, e con giuocatoli, ma egli mi assicurò che ogni volta che si fermavano in qualche luogo, il ragazzo ricercava di andare in Chiesa. Riguardo poi ai colloqui credo assai più a quello che mi hanno scritto da Roma gl'impiegati della Suprema, che alle deposizioni fatte dal padre e dalla madre del fanciullo.

INT. Ne sapevano nulla i genitori di Edgardo che avesse avuto il battesimo allorchè nella sera del 23 giugno i Gendarmi si presentarono a separarlo dalla famiglia per di Lei ordine?

RISP. Io non credo certo che i genitori del fanciullo Edgardo sapessero che questi avesse ricevuto il battesimo prima che loro venisse annunciato una tal cosa dai Carabinieri.

INT. Fu chiesta a V. P. alcuna spiegazione, alcun schiarimento dal Padovani e dal Moscato, allorchè si presentarono ad intercedere nella notte del 23 giugno?

RISP. Si che mi fecero delle interrogazioni sopra tal punto, ma io non potevo risponder loro altro che constava del battesimo ricevuto dal ragazzo.

INT. Neppure al padre allorchè venne a supplicarla nel giorno 24 per altra dilazione, diede le surrichieste spiegazioni sul battesimo di Edgardo, ed in caso negativo perchè non lo fece?

RISP. All'ebreo Mortara a lui pure accennai il ricevuto battesimo del figlio, senza potergli dare altra spiegazione intorno a ciò per il giuramento da cui sono vincolato.

INT. Ebbene che dia almeno adesso cotali spiegazioni, e giustifichi come, quando, e da chi il fanciullo fosse battezzato, come ne provenisse la notizia al S. Uffizio, e quali verifiche ne fossero assunte per devenire all'ordinata separazione del fanciullo cristiano dalla famiglia propria israelitica?

RISP. Riconosciutosi valido il battesimo somministrato al fanciullo Edgardo dalla S. S. Congr., mi venne ordinato di farlo tradurre in Roma al Collegio dei Catecumeni, lo che io feci. Alla S. S. Congr. è noto ogni atto, ogni ricerca che fu creduta necessaria a farsi su tale proposito, ed Ella sola può somministrare alla S. V. quelle notizie che ricerca.

INT. Lasci, o P. Rev., questo modo evasivo di rispondere, chè oltre al precluderle gli opportuni mezzi di difesa, può dare campo a svantaggiose interpretazioni a di Lei carico. E poichè risulta alla Curia che in realtà una verifica scritta ed un processo fu da V. P. in concorso di altro Padre elevato, egli è perciò che la Curia si fa a richiederle conto di un tal processo, se ancora presso di Lei esiste, o ad indicare dove il medesimo al presente si trovi. Or bene?

RISP. Sono ben dispiacente che la S. V. creda che io adoperi risposte evasive nelle ricerche che mi fanno degli atti compilati riguardo al battesimo del fanciullo Mortara. Quando sono stato interrogato sopra cose che io potessi rispondere, con tutta ingenuità ho risposto con quella chiarezza che potevo. Ma sopra quello che ora mi fa ricerca io nulla posso rispondere senza un permesso della S. S. Congr. di Roma.

INT. Poichè Ella non vuole, o non può esibire gli atti richiestile, indichi almeno chi fu il denunciante del battesimo di Edgardo, e quali le persone intese a verifica, onde la Curia possa supplire alla mancanza di tali atti?

RISP. Il giuramento che uno presta chiama Dio in testimonia di una tal verità, o di un atto che sia per farsi, e la violazione di questo giuramento attira sopra di sè i divini castighi. E siccome a me preme più la salvezza dell'anima, che qualunque pena temporale che mi possa avvenire solo per avere obbedito ai comandi che mi furono abbassati dal Capo della Chiesa Cattolica per mezzo della suddetta S. Congr., così io non voglio incorrere nei divini castighi col violare il giuramento che prestai di segretezza sopra gli atti del S. Uffizio.

INT. Ella è in grado d' insegnare agli altri che non viene a rompere volontariamente il dedotto giuramento cedendo alla suprema legge della necessità della propria difesa in un giudizio criminale. Dia dunque le richieste giustificazioni.

RISP. La mia difesa io la ripongo unicamente in Dio, nella Vergine SS. Madre di misericordia e refugio dei peccatori, e nell' intercessione delle preghiere che il fanciullo Edgardo Mortara innalza a Dio per me, giacchè molti mesi sono per mezzo di un impiegato della Suprema di Roma mi fece saperlo.

INT. Sappia che stante il di Lei rifiuto di dare le richieste giustificazioni sul battesimo del fanciullo, la Curia non ha mancato al proprio debito, ma non è riuscita a racapezzare la prova legale. Solo sentita in esame certa Anna Morisi di Persiceto già serva di casa Mortara, la medesima confermò che il fanciullo Edgardo ancora lattante essendo caduto malato d'un sinoco, nella persuasiva che andasse a morire fecesi all' insaputa dei genitori ad amministrargli il battesimo. Ma oltre della dichiarazione di colei non riesci d' ottenere alcun' altra verifica, ed anzi la sua assertiva oltre essersi trovata esagerata perchè il fanciullo in circostanza di quella malattia non fu mai in pericolo di morte, rimane smentita dalle persone istesse indotte a comprovarlo. Questa donna dedusse in esame che fu sentita da V. P. in verifica del dedotto battesimo, e già lo aveva divulgato anche prima rompendo il giuramento di silenzio che la stessa V. P. le aveva fatto prestare. Ma oltre della Morisi non si conosce se e quali altre verifiche fossero fatte da V. P. medesima in argomento. Anche una volta perciò è invitata ad abbandonare l' ostinato silenzio onde non si dica che unicamente sull' assertiva della Morisi fu da V. P. basato l' ordine di sequestro del fanciullo Mortara; molto più intese ad esame tutte le persone indotte da colei a comprova del

suo operato, tutte le altre che in circostanza della suaccennata infermità visitarono, od avvicinarono il fanciullo, non escluso il medico curante, e tutte in fine quelle che potevano informare della condotta della Morisi, dichiararono di non essere state sul proposito ricercate, ed esaminate dal S. Uffizio. Or bene?

RISP. Ho già detto che quando sono interrogato sopra atti che risguardano il S. Uffizio io non posso dare alcuna risposta. Dirò solo che l'ordine del sequestro del ragazzo Mortara venne dalla S. S. Congr. la quale certamente ha avuto quelle prove che erano necessarie ad aversi per divenire ad una tale determinazione.

INT. Poichè V. P. non vuol rimoversi dall'addottato sistema si dice, e contesta a Lei che ecc.

Questo fatto che conturbò tutta la città, e diede campo alle critiche del giornalismo, dopo la caduta del Governo Pontificio in queste Province, ha dato luogo ad un reclamo dell'avolo paterno Samuel Levi Mortara di Reggio all'attuale Governo per ottenere la restituzione del nipote, e così ne successe l'arresto di V. P. ed un processo criminale a di Lei carico nel quale Ella figura come reo di avere nelle vesti dell'Inquisitore del S. Uffizio ordinato il rapimento del fanciullo. Così almeno vuole, e pretende la Curia ed il Fisco deducendolo dalle seguenti processuali risultanze.

In genere il ratto è stabilito.

Dal reclamo del suddetto Samuel Levi Mortara in cui domanda la restituzione del rapito nepote, reclamo debitamente ratificato in giudizio. Dagli esami dei coniugi Momolo e Marianna Mortara sulla patita violenta separazione dal figlio Edgardo, e sulla di lui reclusione nell'Ospizio dei Catecumeni di Roma onde essere allevato in altra religione. Dal giurato deposto di molti testimoni che furono spettatori

del fatto, e ne dettagliano gli odiosi particolari già a V. P. contestati, affermando fra le altre cose che gli stessi Gendarmi che lo eseguirono ne furono tocchi sino al pianto, e conturbò talmente l'animo del M. Lucidi, che diresse la esecuzione, fino ad esprimersi — che in caso di altri simili ordini si sarebbe rifiutato all'obbedienza.

In specie contro V. P.

Dall'inculpazione dei coniugi Mortara che l'accusano, come quegli che fece eseguire il ratto del loro figlio. Dallo emergere da varie giurate deposizioni che la lettera al Tenente Colonnello De-Dominicis ordinante la esecuzione del fatto fu scritta, ed emanò da V. P. qual lettera non riesci di avere in atti perchè sottratta al protocollo dal De-Dominicis al primo scagliarsi dei giornali contro l'inumanità del fatto medesimo. Dall'aversi da altra deposizione che la esecuzione fu sospesa per 24 ore da V. P. cui si diressero il Padovani ed il Moscato riportandone analoga lettera per il M. Lucidi che vi diede pronta obbedienza. Dalle giudiziali ammissioni di V. P. di aver scritto tanto quest'ultima lettera, quanto la prima, pretendendo per altro di aver commesso con questa al De-Dominicis la presa del fanciullo in esecuzione di un decreto della S. S. Congr. del S. Uffizio senza poi saperlo, o volerlo giustificare. Dall'essere anzi ciò stato piuttosto escluso da due testimoni che videro quella lettera. Dal non avere V. P. saputo, o voluto giustificare il dedotto battesimo del fanciullo in pericolo di vita, la qual prova non riesci di raccogliere ad onta delle più diligentì indagini, se si eccettui la nuda eccezionale assertiva di colei che avrebbe amministrato il dedotto sacramento. Dall'essere anzi risultato che il fanciullo nell'epoca del preteso battesimo fu ammalato di febbre verminosa, ma non mai in pericolo di vita. Per tutto ciò la Curia ed il Fisco vuole e pretende che V. P.

come reo di aver fatto rapire il detto fanciullo, e rinchiuderlo a Roma nella casa dei Catecumeni per motivo di addotto, ma non giustificato battesimo, sia incorso nelle comminatoree penali di ragione. Or bene?

RISP. Alla narrativa del fatto nulla ho da opporre, solo farò riflettere che io diedi gli ordini più opportuni perchè si scemasse più che si poteva il dolore e al padre e alla madre. Io però non so con qual Codice si possa procedere contro di me per avere eseguito un ordine ricevuto dalla S. S. Congr. di Roma anni fa, sotto un Governo legittimo riconosciuto da tutte le Potenze Europee.

Accettate ecc., impugnate ecc., con animo ecc.

FELETTI.

CARBONI.

DOSI.

ALLEGATO S.

20 marzo.

Veduti gli atti ecc.

Ritenuto che espleta la requisitoria dell'ill.mo signor Procurator Fiscale, i medesimi sono in ogni parte ultimati e compiti, se ne ordina la pubblicazione a forma di legge invitando l'Inquisito alla nomina di un difensore.

Il Processante

F. CARBONI.

21 marzo.

In obbedienza ecc. mi sono recato alle Carceri Politiche. Passato nella camera ad uso di segreta del P. Gaetano Feletti, ed avvertitolo che il presente processo rimane fin d' ora

aperto e pubblicato, e che perciò si richiede per parte sua la nomina di un difensore, il medesimo se ne rifiuta adducendo che la sua difesa la pone soltanto in Dio e nella B. Vergine SS., siccome quelli che conoscono appieno la sua innocenza. In si fatto proposito ha persistito di guisa che gli ho fatto conoscere che gliene verrà assegnato uno d' Ufficio.

Letta E. I. l'ha approvata e si è firmato.

FELETTI.

Dopo ciò è stato per me disposto il suo passaggio in larga.

G. DOSI.

26 marzo.

Vista la ricusa dell'imputato P. Feletti di nominare il suo difensore. Visto l'art. 690 del Reg. Org. e di Proced. Criminale, si assegna al P. Feletti per suo difensore nella presente causa quello d' Ufficio nella persona dell' ill.mo sig. avv. Iussi.

C. FERRARI Presid.

ALLEGATO T.

Che l'inquisito Pier Gaetano Feletti giudicato a forma e per gli effetti dall' art. 444 del vigente Regolamento di Procedura Criminale sia condannato nelle pene comminate dagli Articoli 133 e 200 del Codice Penale 20 settembre 1832 contro i magistrati che hanno, abusando del loro potere prevaricato nell'esercizio delle loro attribuzioni e contro chi arresta altri arbitrariamente, e lo ritiene in carcere, avuto riguardo al disposto nei §§. 4, 5, e 6 dell' art. 24 del Codice surripetuto, nell'emenda dei danni e spese verso i parenti del fanciullo, e nelle spese infine processuali ed alimentarie.

Seduta del 16 Aprile 1860.

Il Tribunale, rispondendo alle questioni proposte dal suo Capo, invocato il Santissimo Nome di Dio.

Dichiara constare che nella sera del 24 giugno 1858 fu, mediante la pubblica forza, tolto ai Coniugi Israeliti Salomon alias Momolo Mortara, e Marianna Padovani, Edgardo loro figlio, e che l'ablazione fu fatto di Principe. Che non era quindi, e non è luogo a procedere criminalmente contro gli esecutori dell'ablazione suddetta, e perciò contro il prevenuto Padre Pier Gaetano Feletti dell'Ordine dei Predicatori, già Inquisitore del Sant'Officio in Bologna, quale in conseguenza ordina che venga liberamente dimesso dal carcere.

Il Presidente è incaricato della redazione della presente Sentenza.

Firmati C. FERRARI Presidente.

D. E. FANTI.

R. MARCHEGINI.

C. MAZZOLANI.

A. MASI.

O. BARATTA, Giudici.

ALLEGATO V.

La mia difesa non piacque a tutti che avevano interesse al trionfo di questa causa, perchè non avrebbero voluto che si fosse trattata avanti ad un Tribunale laico una questione religiosa. Ma allora a che si riduceva la difesa? Ad una semplice protesta, la quale per fermo non m'avrebbe guadagnato l'animo nè dei giudici nè del pubblico. E il povero imputato? Per tutt'altro si sarebbe salvato fuori che

per l'opera del suo Difensore! Ma tra quelli a cui non dispiacque vi fu un giornale che si scrive in Italia, conforme giudicò l'*Indépendance Belge*, con « un talent hors ligne, » il quale come giornale cattolico e d'opposizione, se ne occupò in un suo articolo spiritosissimo, pubblicato il 15 maggio 1860, che per prova d'aver fatto il mio dovere e per debito di gratitudine a chi mi fu largo di tanto elogio qui si regista.

IL PADRE FELETTI E IL FANCIULLO MORTARA.

Nell'*Armonia* fu già data la notizia dell'arresto e dell'assolutoria del Padre Pier Gaetano Feletti, imputato come Inquisitore del Santo Uffizio del ratto del fanciullo Edgardo Mortara, davanti al Tribunale civile e criminale di prima istanza in Bologna. Ma non abbiamo ancor detto nulla del suo processo, delle diverse accuse fiscali, del contegno dell'ottimo Padre, degli interrogatorii che sostenne, della sua splendida difesa, e via via, giacchè ci mancavano i documenti. L'*Opinione* e la *Perseveranza* si tennero paghe di stampare la requisitoria fiscale, e colla loro solita buona fede tacquero del resto. Tocca a noi dunque il parlarne un po'a lungo, giacchè questa è una delle principali scene del dramma rivoluzionario. Il secretario di Napoleone III l'ha messa sul teatro col titolo la *Tireuse de Cartes*, e l'Imperatore e l'Imperatrice assistettero ed applaudirono alla sua rappresentazione.

Vuolsi ricordare dapprima che il 10 di agosto del 1859 il signor Lionetto Cipriani, sedicente governatore generale delle Romagne, insieme coi Pepoli, i Montanari, i Pinelli e simili decretavano: « Nelle Romagne tutti i cittadini, senza distinzione di culto, sono eguali dinanzi alla legge. » Più tardi, cioè il 14 di novembre dello stesso anno 1859, l'*Eccelso* Farini succeduto al Cipriani decretava: « Il tribunale

detto della Sacra Inquisizione e Santo Uffizio è abolito nella provincia delle Romagne. » Ma da lì a poco la più perfida inquisizione, il più tristo procedimento adoperavasi contro il P. Feletti, e i due decreti erano bruttamente violati a suo danno!

Il 30 di ottobre 1859 Samuele Levi Mortara, zio del fanciullo Edgardo, indirizzava una supplica all'*Ecclesio Farini*, informandolo che suo figlio Momolo « trovavasi a Londra per ottenere l'appoggio di quella Potenza per reclamare la restituzione dell'amato Edgardo. » Intanto, *indipendentemente dai passi che poteva fare* il Momolo, padre, il signor Samuel zio supplicava l'Eccellenza del Farini « di far valere la sua potente interposizione per la sospirata restituzione del diletissimo nipote Edgardo. » E Farini scriveva sotto alla supplica: « Ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno, perchè a termini di legge ricerchino gli autori del rapimento. — Farini. »

In seguito a ciò, il 2 di gennaio del 1860, *verso le ore tre antimeridiane*, Curletti Filippo, ispettore generale di pubblica sicurezza, Bernardo Buscaglioni, ispettore di questura, Carboni Camillo, aggiunto cancelliere, Mazza dottor Girolamo, addetti alla direzione di polizia, *colla scorta di un competente numero di guardie di pubblica sicurezza*, si trasferirono nel convento dei Domenicani di Bologna, ed arrestarono il P. Feletti, al quale fecero tosto subire un interrogatorio.

Interrogato chi fosse, il padre rispose: « Mi chiamo e sono P. Pier Gaetano Feletti mai inquisito, mai arrestato. Questo mio arresto lo riconosco proveniente da un'autorità incompetente, come sacerdote regolare, e come apertamente incaricato dal Sommo Pontefice all'Inquisizione di Bologna. » Interrogato soventi volte sull'affare del fanciullo Mortara, l'ottimo padre diè sempre questa risposta: « Io non potrò negare cose di fatto se mi saranno rese ostensibili, ma nulla

dirò del resto perchè sono vincolato da un giuramento sacrosanto di non manifestare le cose che appartengono al tribunale della fede cattolica. Per ciò che riguarda le cose da me eseguite come Inquisitore del Santo Uffizio di Bologna, sono obbligato a darne conto unicamente alla suprema sacra Congregazione di Roma, il cui prefetto è il Sommo Pontefice Papa Pio IX. A niun altro io sono responsabile delle cose d'ufficio. »

Di questo lungo interrogatorio si diè lettura al P. Feletti, il quale, sebbene riconoscesse sue le cose dette, rifiutò di sottoscrivere. Poi, soggiungono gli atti processuali, *fu fatta diligente e minuta perquisizione nell'alloggio del padre*, e nulla *trovossi ad influente reato*. Si conchiuse trascinando il P. Feletti alle carceri del Torrone; e s'incominciò un illegalissimo e tirannico procedimento contro di lui.

Diciamo *illegalissimo e tirannico*, imperocchè nelle Romagne, il 21 agosto 1859, era stato pubblicato un decreto, che dice all'art. 14: « Nessun ordine d'arresto personale potrà essere spedito dal processante per la sua esecuzione senza il permesso del presidente del tribunale, sentito il fiscale e il difensore d'ufficio sopra rapporto del processante. » Questa guarentiglia alla libertà personale è stata formalmente disconosciuta. « Se, come dovea, osservò più tardi chi parlava davanti il tribunale in favore del P. Feletti, se il *difensore d'ufficio* fosse stato interpellato dal fisco, egli non avrebbe esitato un momento a dichiarar francamente che l'autorità di questa provvisione era tirannica, perchè si faceva riguardar indietro la legge! »

Il P. Feletti stette in prigione dal 2 di gennaio al 16 di aprile 1860; si fecero interrogatorii, inchieste, visite, e s'istruì il processo. Il P. Feletti fu ammirabile nelle sue risposte: non negò mai il vero, e restò sempre fedele al prestato giuramento. In un ultimo interrogatorio subito, il 6 di marzo, egli disse: « Io mi offro a soffrire quelle pene,

che potessero essere inflitte a qualunque altra persona involuta in questa causa non escluso nè anche l'ebreo Momo Mortara, il quale violò le leggi emanate dalla Chiesa di non poter tenere al suo servizio alcuna persona cristiana per evitare appunto qualunque inconveniente. Perciò, dissi, io mi offro a soffrire quelle pene che potessero essergli inflitte per questa trasgressione, e mi anima a questa offerta, che io faccio di me stesso, l'indulgenza usata dalla Chiesa in questa causa, di non molestare alcuno che vi abbia avuto parte. »

Il 21 di marzo il magistrato di Bologna recavasi nella *camera ad uso di secreta* del P. Feletti, « ed avvertitolo, dicono le tavole processuali, che il presente processo rimane fin d' ora aperto e pubblicato, e che per ciò si richiede per parte sua la nomina d' un difensore, il medesimo se ne rifiutò, adducendo che la sua difesa la pone soltanto in Dio e nella B. Vergine SS.; siccome quelli che conoscono appieno la sua innocenza. » Allora gli venne nominato un difensore d' ufficio, e questi fu l'avvocato Francesco Jussi.

Noi abbiamo sotto gli occhi la difesa che egli disse davanti il tribunale, stampata in Bologna, *Tipografia all' Ancora*. È dotta, eloquentissima e vittoriosa in ogni sua parte. Lode all' illustre Avvocato che adoperò così gloriosamente il suo ingegno a difendere l' innocenza, e la dottrina della Chiesa, e mise in sì bella mostra la stomachevole tirannia fiscale!

Il fisco accusava il P. Feletti di un delitto, che non sapeva definire. Dapprima chiamavalo *attentato alla tranquillità pubblica*, di poi *un ratto*, più tardi una *sottrazione violenta*, in ultimo un *abuso di potere*. Il difensore del P. Feletti provò cogli atti medesimi del processo: 1.^o Che il fanciullo Mortara era stato battezzato; 2.^o Che il battesimo era valido; 3.^o Che il battesimo era stato lecito, trovandosi il bambino Mortara in caso di morte, quando fu

battezzato; 4.^o Che il padre del fanciullo Mortara era il reo, avendo contro le leggi della Chiesa e dello Stato, preso a suo servizio una donna cristiana; 5.^o Che il P. Feletti poteva e doveva procedere secondo queste medesime leggi; 6.^o Che egli fu l' esecutore degli ordini di S. S. Pio IX.

E tra i molti argomenti che addusse per provare quest' ultimo punto, fu curioso quello che tolse dalla *nota circolare* che il signor Gioacchino Pepoli indirizzò a' suoi agenti, nella quale attribui a Pio IX *la presa del piccolo Mortara*. Sicchè quel governo che riconosceva nel Principe la cagione del fatto, ne citava poi davanti i tribunali l' innocente esecutore!

Fu eloquentissimo il difensore del P. Feletti, quando, dopo avere messo in sodo che questi aveva osservato una legge dello Stato, legge prima esistente poichè era stata abolita dal Farini, disse: « Come dunque si potea procedere contro un magistrato, perchè soltanto avea eseguito una legge inerente al suo ufficio, e quando quell' ufficio ancora esisteva?.... Se cotali principii dovessero prevalere, noi vedremmo alcuni di quei magistrati che nel passato governo tenevan seggio, come oggi, in questo tribunale, andando con questa regola non potersi tenere più sicuri al loro posto, ma aspettarsi ad ogni momento d' essere un giorno chiamati a render conto delle loro sentenze. »

Il processo girato al P. Feletti resterà memorando, come il fatto dell' Anviti. Il fisco di Bologna non si vergognò di adoperare contro il povero frate documenti che, sotto la data del *diciassette* di marzo, volevano infermare fatti avvenuti il *diciotto!!!* « Cosa, dicea il difensore del P. Feletti, che non può stare senza un miracolo, perchè superiore a tutte le nozioni che fin qui si sono date dai filosofi intorno l' indole e le proprietà del tempo. »

Il tribunale, il 16 di aprile, pronunziava la sentenza, dichiarando che *l' ablazione* del fanciullo Mortara *fu fatto di Principe*. « Che non era quindi e non è luogo a procedere

criminalmente contro gli esecutori dell'ablazione suddetta, e perciò contro il prevenuto P. Pier Gaetano Feletti dell'Ordine dei Predicatori, quale in conseguenza ordina che venga liberamente dimesso dal carcere. »

Questo processo, che costò tre mesi e mezzo di angoscie al P. Feletti, portò gran vantaggio, perchè fece conoscere molte particolarità del fatto. Risultò che il P. Feletti fece eseguire la legge colla maggior possibile dolcezza; che il fanciullo Mortara *non si sentì per nulla afflitto dal distacco dei parenti*; che da Bologna a Roma *non pianse mai*; che a Fossombrone *esternò il desiderio di andare a messa*; che nelle varie fermate fino a Roma *andava domandando che si conducesse in chiesa*; ed in ultimo essere una solenne bugia ciò che venne stampato dai giornali, che lungo il viaggio domandasse continuamente de' suoi genitori e della sua *mezzuzà*, specie di medaglia ebraica.

Risultò inoltre l'indulgenza e la bontà del Santo Padre che non volle processato i genitori del Mortara, rei d'aver preso a loro servizio una donna cristiana; risultò che Pio IX fe' mettere a disposizione di questi medesimi genitori due posti nella diligenza, perchè andassero in Roma a visitare il figlio; risultò che la madre del Mortara avendo tentato in Alatri di trafugarlo, questi diè in altissime grida; risultò in questo avventurato fanciullo una miracolosa tendenza nel credere alla verità della religione cattolica, e insieme un timore di poterla perdere se mai ne fosse stato strappato da' suoi genitori.

« Il P. Feletti, dicea il suo avvocato, il P. Feletti che tanto poco ha pensato a sè stesso quando s' è trattato della propria difesa per non incorrere nelle censure ecclesiastiche, e per non rompere fede a quei giuramenti, dai quali era astretto quando accettò quell' ufficio, nelle lunghe ore di solitudine, nell' angoscia del carcere, nell' altissima quiete delle cose circostanti si sentì ispirato a rendere gloria al

Fattore dell'universo, manifestando quella grazia ch' egli vedeva infusa in quel bambino di età così tenera, per la impossibilità alla vista dei carabinieri e alla separazione della famiglia, per la sua tranquillità mirabile, per la sua pazienza, per la sua direi quasi piacevolezza nel viaggio, come lo conferma e ne fa fede il maresciallo Agostini. »

Il P. Feletti, conchiudeva il difensore, « nella sua mente vide la grazia che il Signore trasfuse in Edgardo, ed assorto in quest'idea pensò di abbandonarsi a quello che il cielo avrebbe fatto di lui, ne cercò alcun'altra difesa umana, contento di offerire a Dio e non agli uomini le sue lacrime. » E queste lacrime costeranno care a chi le fece ingiustamente spargere dal 2 di gennaio al 16 di aprile, dopo aver simulato clemenza e dolcezza coll'abolire il tribunale del Santo Uffizio!

ALLEGATO Z.

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 5054.

SEGRETARIATO GENERALE

OGGETTO

*Ricorso in grazia
del Caporale Meirotti.*

Divisione Giustizia ed Istituti
Militari. Sezione 2.^a

Torino addi 24 novembre 1860.

La gravità del reato commesso dal Caporale Meirotti di cui Ella implorava la grazia dalla clemenza Sovrana con suo Ricorso, non permettendomi di rassegnare a S. M. un

voto favorevole alle sue supplicazioni senza grave detimento alla militare disciplina, io sono dolente di doverne informare la S. V. Ill.^a mentre dispongo affinchè la sentenza riceva la sua pronta esecuzione.

P. Il Ministro¹
VIALARDI.

*Al Signor Avvocato dei Poveri
presso il Tribunale di 1.^a Istanza
Bologna.*

Prima di questa lettera apportatrice di tristi notizie, un'altra me ne capitò scritta ad un mio amico da un deputato che per gli stessi motivi di disciplina militare² inutilmente aveva perorato a Torino la causa di questo infelice.

¹ Il Generale Ailiand funse allora da Ministro della Guerra invece di Cavour.

² Nel Codice militare del Reame di Napoli (1819) « si legge fra' delitti la insubordinazione, ma non l'abuso del comando. Eppure tutto è patto in società, debiti e diritti sono vicendevoli, all'obbedienza cieca degli uni è contrapposto il comandar giusto degli altri. Il procedimento nei giudizi militari è conforme al civile; stabilire il giuri, far migliore il processo di contumacia e di calunnia, surrogare in molti casi al carcere la sicurtà, perfezionare il dibattimento, usare più giustamente il criterio morale, sono i desideri dei sapienti nel procedimento penale. » *Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1823, di Pietro Colletta, Vol. II.* pag. 279. Firenze, Felice Le Monnier, 1856.

FINE.

INDICE

<i>Proemio</i>	Pag. v
<i>Introduzione</i>	» VII
I. Difesa di Antonio Persiani imputato di furto qualificato, avanti il Giusdiciente criminale in Bologna.	» 1
II. Difesa di Francesco Pedrelli imputato di conato prossimo di furto qualificato, avanti il Tribunale civile criminale di prima istanza in Bologna	» 5
III. Difesa di Giacomo Torri imputato di ussoricidio, avanti il Tribunale civile e criminale di prima istanza in Bologna	» 13
IV. Difesa di Giuseppe Serra e di Antonio Baraldi imputati di furto qualificato, avanti il Tribunale civile e criminale di prima istanza in Bologna	» 31
V. Difesa di Domenico Maldini imputato dei delitti di falso e di bancarotta frodolenta, avanti il Tribunale civile e criminale di prima istanza in Bologna	» 49
VI. Difesa di Giacomo Minelli imputato d'aver ucciso in rissa Giovanni Michelini, avanti il Tribunale civile e criminale di prima istanza in Bologna	» 109
VII. Difesa di Angelo Carpeggiani imputato d'aver uccisa la propria moglie incinta sopra l'ottavo mese, avanti il Tribunale civile e criminale di prima istanza in Bologna	» 117

- VIII. *Difesa di Vincenzo Visani imputato con altri di aver assalita la Diligenza pontificia e ferito uno dei Dragoni che la scortavano, avanti il Tribunale d'appello per le Quattro Legazioni in Bologna.* Pag. 135
- IX. *Difesa di Arcangelo Ciarelli imputato con Giovanni Brasini del furto della Madonna del Guido Reni nella Chiesa di San Bartolomeo, avanti il Tribunale civile e criminale di prima istanza in Bologna.* » 149
- X. *Difesa d' Innocenzo Galletti imputato d' omicidio in persona di Raffaele Tinti, avanti il Tribunale civile e criminale di prima istanza in Bologna.* » 167
- XI. *Difesa del Padre Pier Gaetano Felletti imputato come Inquisitore del Santo Uffizio del ratto del fanciullo Edgardo Mortara, avanti il Tribunale civile e criminale di prima istanza in Bologna.* » 177
- XII. *Difesa di Giovanbattista Meirotti, Caporale nel ventiduesimo battaglione, ottantesima ottava compagnia dei Bersaglieri, imputato d' insubordinazione e vie di fatto per mancato omicidio d' un Ufficiale, avanti il Tribunale militare del quarto dipartimento, in Bologna* » 221
- Schiariimenti » 241
- Documenti » 243

ERRATA - CORRIGE

Pag.	lin.	ove dice	leggasi
XVIII	17	spettatori a gran numero	spettatori sempre a gran numero,
XXIII	5	ta transformation	la transformation
XXXII	23	ad uso italiano	ad uso inglese
XXXVI	18	rapportandolo all' eletta	rapportandolo ancora all' eletta
XXXIX	10	2	1
	14	3	2
	17	4	3
LIV	7	2	1
188	2	adocendos,	edocendos,
201	20	fantesta	fantesca
224	24-29	careggio	carreggio

